

91.035

Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods

del 15 maggio 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio, vi sottoponiamo per approvazione i seguenti disegni:

- decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods;
- legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods;
- decreto federale che stanZIA un credito-quadro destinato a finanziare le sovvenzioni versate dalla Svizzera (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, Associazione internazionale per lo Sviluppo, Società finanziaria internazionale).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 maggio 1991

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

Con il presente messaggio il Consiglio federale domanda l'adesione della Svizzera al Fondo monetario internazionale (FMI) e al gruppo della Banca mondiale (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, BIRS; Associazione internazionale per lo sviluppo, IDA; Società finanziaria internazionale, IFC). Il FMI si incarica di mantenere strutture monetarie stabili e promuovere la libertà di commercio e di pagamento a livello internazionale. Il gruppo della Banca mondiale, d'altro canto, è la principale organizzazione di finanziamento dello sviluppo economico. Queste istituzioni, conosciute come istituzioni di Bretton Woods, hanno acquisito sempre maggiore importanza a causa della globalizzazione dei rapporti economici degli ultimi anni. L'adesione a queste istituzioni e la conseguente partecipazione alla definizione degli orientamenti della loro attività sono di interesse vitale per un Paese come la Svizzera, che intrattiene strette relazioni economiche con l'estero.

Le istituzioni di Bretton Woods sono state create dopo la Seconda guerra mondiale allo scopo di ricostruire il sistema di scambi e di pagamenti internazionali che era crollato nel periodo tra le due guerre. All'inizio, il FMI dedicò la sua attività ai problemi dei Paesi industrializzati. Dalla seconda metà degli anni settanta ha però spostato il suo interesse verso i Paesi in via di sviluppo che conoscono seri problemi economici e monetari. L'obiettivo principale del gruppo della Banca mondiale è la promozione del progresso economico e sociale nei Paesi in via di sviluppo. Recentemente il FMI e la Banca mondiale forniscono la loro assistenza finanziaria ai Paesi dell'Europa centrale e orientale impegnati nel processo di transizione verso l'economia di mercato.

La Svizzera finora non ha aderito alle istituzioni di Bretton Woods essenzialmente per ragioni di ordine monetario. Tuttavia la sempre maggiore integrazione del nostro Paese nell'economia mondiale e la crescente necessità di coordinare la nostra azione di cooperazione allo sviluppo l'hanno spinta ad un riavvicinamento di fatto in molti campi.

Dopo molteplici esami della questione, il Consiglio federale ha avviato la procedura di adesione nel 1989. Il 24 aprile 1991 il Consiglio dei governatori del FMI ha approvato la risoluzione di ammissione; il gruppo della Banca mondiale dovrà rendere nota la sua decisione l'11 giugno 1991. La Svizzera si è vista accordare un periodo di 12 mesi, prorogabili per fondati motivi, per espletare le formalità relative all'ammissione.

Il Consiglio federale ha optato per l'adesione sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- *I profondi sconvolgimenti della fine degli anni ottanta nel contesto europeo e mondiale hanno trasformato l'ordine relativamente statico e bipolare, dominato dal conflitto est-ovest, in un mondo instabile e multipolare. Questi processi di trasformazione obbligano la Svizzera a ripensare il proprio ruolo sulla scena mondiale e a collaborare più attivamente alla determinazione delle condizioni quadro internazionali. Economicamente improntato sugli scambi esterni, il nostro Paese dipende fortemente dall'equilibrio e dalla stabilità delle condizioni dell'attività economica mondiale.*

- *I nostri rapporti con l'Europa sono al riguardo l'elemento cardinale. Eppure la Svizzera non deve limitarsi a ridefinire la propria posizione rispetto all'integrazione europea. Il nostro Paese fa infatti parte integrante dell'economia mondiale extraeuropea e deve affrontare sempre più problemi di portata mondiale. Basti pensare alle questioni del debito, delle migrazioni e dell'ambiente, caratterizzate da vive tensioni tra il Nord e il Sud, che possono essere risolte solo a livello mondiale.*
- *La globalizzazione accelerata delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie come pure la difficile situazione di molti Paesi in via di sviluppo e, più recentemente, dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale si ripercuotono con sempre maggior forza sui Paesi industrializzati rendendo così indispensabili strumenti multilaterali di orientamento e finanziamento. Ciò è particolarmente vero per i problemi del debito e dell'ambiente. Solo istituzioni che godono dell'appoggio della comunità internazionale, quali la Banca mondiale e il Fondo monetario, sono in grado di creare strutture coerenti e fornire assistenza finanziaria ai Paesi in grave squilibrio economico.*

Per valutare l'interesse della Svizzera all'adesione al FMI, conviene tener presente che il nostro è un Paese a moneta forte e grande esportatore. L'importanza del FMI consiste quindi nel fatto che:

- *è impegnato a mantenere un ordine monetario stabile e un sistema libero di commercio e pagamenti, e*
- *fornisce un contributo sostanziale al mantenimento o al ripristino dell'equilibrio dei conti con l'estero dei Paesi membri.*

Relazioni economiche stabili costituiscono parimenti una base essenziale per lo sviluppo delle esportazioni svizzere e consentono alla Banca nazionale svizzera di meglio adempiere al suo compito principale, ossia di assicurare la stabilità dei prezzi.

Per quel che concerne il nostro interesse ad aderire alla Banca mondiale, conviene sottolineare che la cooperazione multilaterale allo sviluppo è da molti anni parte integrante e indispensabile della nostra politica di sviluppo ed è l'espressione di quei principi di solidarietà e di universalità che ispirano la nostra politica estera. Molti problemi dei Paesi in via di sviluppo possono essere affrontati solo adottando soluzioni in comune. Il gruppo della Banca mondiale riunisce le istituzioni di finanziamento di gran lunga più importanti a livello planetario; svolge anche un ruolo centrale nel coordinamento degli aiuti e nel dialogo con i Paesi in via di sviluppo. C'è da notare inoltre che il gruppo della Banca mondiale appalta gli acquisti effettuati nell'ambito degli aiuti; nonostante che la Svizzera non avesse aderito alla Banca mondiale, le imprese svizzere sono state ammesse alle gare d'appalto e negli ultimi anni vi hanno partecipato con successo. L'uguaglianza di trattamento tuttavia non può essere considerata un fatto acquisito fintanto che il Paese non sarà membro del gruppo della Banca mondiale.

All'interno del nostro Paese, non sono stati contestati in genere gli obiettivi e l'attività del gruppo della Banca mondiale, mentre il FMI è stato il principale oggetto di critiche. Veniva invocato che i costi causati dai programmi di aggiu-

stamento strutturale gravavano pesantemente sui ceti più sfavoriti della popolazione. Negli ultimi anni il FMI ha costantemente sottoposto a valutazione l'esperienza acquisita con i programmi di aggiustamento strutturale: in molti casi è stato indotto a intensificare il dialogo politico con i Paesi debitori e rafforzare la collaborazione con la Banca mondiale, migliorando così i programmi.

In qualità di membro delle istituzioni di Bretton Woods, la Svizzera potrebbe adoperarsi per migliorare la compatibilità sociale ed ecologica dei programmi di aggiustamento strutturale, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della politica svizzera di sviluppo. Si prevede inoltre di svolgere consultazioni sulle principali questioni di politica dello sviluppo non solo all'interno del parlamento ma anche al suo esterno.

Per diventare membro del FMI la Svizzera deve versare una quota di 1,7 miliardi di diritti speciali di prelievo (3,3 miliardi di franchi) che salirà a 2,47 miliardi di diritti speciali di prelievo (4,8 miliardi di franchi) con la nona revisione delle quote, prevista per la fine del 1991. Il 22,7 per cento della quota deve essere corrisposto in divise, il restante 77,3 per cento deve essere versato sotto forma di obbligazioni infruttifere denominate in franchi svizzeri. Questi versamenti – che in realtà si limitano a modificare gli attivi nelle riserve monetarie – sono di competenza della Banca nazionale svizzera. Gli unici costi sono rappresentati dal minore rendimento delle riserve monetarie giacenti presso il FMI.

Il finanziamento dell'adesione della Svizzera al gruppo della Banca mondiale è invece a carico della Confederazione. Esso ammonta a 3300,5 milioni di dollari USA (4950,8 milioni di franchi), ma solo 288,5 milioni di dollari USA (432,8 milioni di franchi) sono effettivamente da versare su un arco di tempo di cinque anni. Il saldo dovrà essere coperto con una garanzia della Confederazione. Il credito quadro sottoposto per approvazione alle Camere prevede anche una somma di 23,5 milioni di dollari USA (35,3 milioni di franchi) relativi all'aumento di capitale della Società finanziaria internazionale, previsto per il 1992.

L'adesione della Svizzera al gruppo della Banca mondiale si iscrive nella linea della politica del Consiglio federale che consiste nel far partecipare più intensamente il nostro Paese alla cooperazione internazionale allo sviluppo e ad aumentare conseguentemente i mezzi finanziari devoluti all'aiuto pubblico allo sviluppo. Il Consiglio federale prevede infatti di aumentare le somme destinate alla cooperazione svizzera allo sviluppo allo 0,4 per cento del prodotto nazionale lordo entro la seconda metà degli anni '90 e di devolvere inoltre al finanziamento di programmi bilaterali la maggior parte dell'aiuto pubblico.

Il presente messaggio espone gli obiettivi e la missione del Fondo monetario internazionale e del gruppo della Banca mondiale e presenta brevemente la storia della loro attività; descrive inoltre le relazioni che la Svizzera ha intrattenuto finora con queste istituzioni, analizza le ragioni addotte in favore dell'adesione ed illustra la linea politica del nostro Paese in caso di adesione.

Messaggio

1 Creazione e storia delle istituzioni di Bretton Woods

Nell'estate del 1944 i rappresentanti di 44 Paesi si incontrarono a Bretton Woods, una piccola località nello Stato federale del New Hampshire, e fondarono il Fondo Monetario Internazionale (FMI: International Monetary Fund) e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, BIRS (IBRD: International Bank for Reconstruction and Development). Le istituzioni di Bretton Woods sono organizzazioni speciali delle Nazioni Unite e sono legate a queste da un trattato approvato dall'Assemblea Generale il 15 novembre 1947: esse conservano, però, personalità giuridica propria. Il FMI e la BIRS iniziarono le attività rispettivamente nel marzo 1947 e nel giugno 1946. Washington fu scelta come sede per entrambe le organizzazioni.

Per illustrare i motivi della creazione delle due istituzioni, bisogna risalire alla Prima guerra mondiale. La disoccupazione allora dominante indusse i singoli Paesi a cercare una soluzione ai loro problemi in politiche congiunturali e di cambio autonome, isolandosi sempre più dai rapporti economici internazionali. Di conseguenza vi furono svalutazioni, controlli sulle divise, contingenti e divieti di importazione e esportazione che produssero il crollo del commercio multilaterale. Lo scoppio della Seconda guerra mondiale segnò quasi la fine di un commercio mondiale già molto ridotto.

Il periodo tra le due guerre e gli anni di guerra provocarono il crollo del sistema commerciale e monetario internazionale; sopravvisse tuttavia la tradizione di pensiero favorevole alla libertà dei commerci internazionali. Prima ancora della fine della guerra, i tentativi di ripristinare un sistema commerciale mondiale libero sfociarono in una dichiarazione di principio rilasciata dal Presidente degli Stati Uniti F. D. Roosevelt e dal primo ministro britannico W. Churchill il 14 agosto 1941, incontratisi su una nave da guerra in mezzo all'Atlantico. Al punto 5 della cosiddetta Carta atlantica, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si impegnavano ad «adoperarsi per una cooperazione più ampia possibile di tutti i Paesi e le regioni economiche, allo scopo di raggiungere un tenore di vita migliore per tutti, il progresso economico e la sicurezza sociale».

La Carta atlantica fu tra l'altro di stimolo alla creazione delle istituzioni di Bretton Woods e dell'Accordo generale sul commercio e le tariffe (GATT: General Agreement on Tariffs and Trade). Mentre il GATT fu incaricato di promuovere il commercio mondiale attraverso strumenti diretti quali l'abbassamento dei dazi e l'eliminazione degli ostacoli al commercio, al FMI e alla BIRS venne affidato il compito di creare le indispensabili strutture finanziarie.

2 Il Fondo Monetario Internazionale (FMI)

2.1 Obiettivi e compiti

Gli obiettivi principali del FMI sono:

- promuovere la cooperazione monetaria internazionale attraverso un' istituzione permanente che metta a disposizione un meccanismo di consultazione e collaborazione per quel che riguarda i problemi monetari internazionali (art. I i dello statuto) e
- facilitare l'espansione e la crescita equilibrata del commercio internazionale e contribuire così ad instaurare e mantenere livelli elevati di occupazione e di reddito reale e a sviluppare le risorse produttive di tutti gli Stati membri, obiettivi principali della politica economica (art. I ii).

Il FMI considera che un sistema monetario ordinato costituisca un presupposto fondamentale del commercio internazionale e di conseguenza del benessere economico. Si impegna a favorire la stabilità monetaria e la libera convertibilità delle monete dei Paesi membri. Fino al 1973 ha definito le regole del sistema di cambi fissi e ne ha assunto la sorveglianza. Da quando si è passati ad un regime di cambi essenzialmente flessibile nella maggior parte dei Paesi industrializzati, il FMI ha assunto l'impegno di sorvegliare i cambi. Allo scopo si tengono regolari consultazioni con i Paesi membri (art. IV - consultazioni) che non sono però vincolanti per i Paesi che non sollecitano crediti presso il FMI.

La bilancia dei pagamenti è la grandezza di riferimento per l'attività del FMI: nel caso in cui le uscite superassero le entrate, un Paese membro può chiedere un credito a breve o medio termine per finanziare il disavanzo. Il finanziamento del disavanzo della bilancia dei pagamenti è condizionato dall'adozione di politiche economiche atte a ridurre il deficit, in particolare misure monetarie, fiscali e di cambio. Data la persistenza di problemi di bilancia dei pagamenti in molti Paesi in via di sviluppo, il FMI presta sempre più attenzione agli aspetti di politica strutturale: ciò ha comportato una maggiore collaborazione con la Banca Mondiale e le altre organizzazioni che promuovono lo sviluppo.

22 Funzionamento

221 Struttura organizzativa

221.1 Adesione e ritiro degli Stati membri

Il FMI è un'organizzazione internazionale, cui possono chiedere di aderire tutti gli Stati, indipendentemente dal tipo di strutture economiche e di principi di politica economica (art. II, sez. 2). Il numero dei Paesi membri è salito dai 39 iniziali agli attuali 155: praticamente tutti i Paesi hanno quindi aderito al FMI¹⁾. Con una dichiarazione unilaterale un Paese può in ogni momento ritirarsi dal FMI oppure esservi costretto in caso di mancato rispetto degli obblighi statutari (art. XXVI).

¹⁾ Non hanno aderito al FMI: Svizzera, URSS, Albania, Andorra, Brunei, Cuba, Liechtenstein, Monaco, Nauru, San Marino, Tuvalu e la Città del Vaticano.

221.2 Quote e sottoscrizioni

Ogni Stato dispone di una partecipazione al capitale espressa in diritti speciali di prelievo (DSP)¹⁾, la cosiddetta quota (art. III, sez. 1). L'ammontare della quota è oggetto di trattative tra il Paese che chiede l'adesione e i Paesi membri del FMI: l'importo della quota è calcolato in base a indici relativi al prodotto interno lordo, alle riserve monetarie, al commercio estero e alle sue variazioni.

La quota corrisponde alla somma che deve versare il Paese aderente al Fondo (sottoscrizione). Il FMI ne chiede il 22,7 per cento in divise mentre il resto può essere versato sotto forma di obbligazioni senza interesse e non trasferibili, denominate nella valuta del Paese considerato.

221.3 Organi di decisione

L'organo supremo del FMI è il *Consiglio dei governatori*, composto da un governatore e da un vicegovernatore nominati da ognuno degli Stati membri (art. XII, sez. 2). Si riunisce normalmente una volta all'anno; tra una riunione e l'altra è possibile votare per iscritto.

L'organo esecutivo più importante è il *Consiglio dei direttori esecutivi* (art. XII, sez. 3). Attualmente comprende 22 direttori esecutivi, impiegati a tempo pieno, cinque dei quali nominati dagli Stati membri che hanno versato le quote più elevate (Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia e Gran Bretagna). Vi sono inoltre rappresentate la Cina e l'Arabia Saudita. I restanti 15 direttori esecutivi sono eletti ogni 2 anni dai governatori degli altri Paesi membri (prossima scadenza elettorale: autunno 1992). Allo scopo si costituiscono gruppi che votano per un determinato candidato. Sebbene non esistano limitazioni quanto alla costituzione dei gruppi, predominano criteri di tipo geografico (Allegato 1). I singoli gruppi sono liberi di scegliere chi li rappresenta nel Consiglio dei direttori esecutivi. In alcuni gruppi il direttore esecutivo proviene dal Paese con la quota più elevata, in altri vige invece il principio della rotazione. In assenza di un direttore esecutivo, un supplente ne assume le funzioni.

I direttori esecutivi o i loro rappresentanti, che sono responsabili essenzialmente di fronte al FMI, si riuniscono più volte alla settimana. Normalmente le decisioni del Consiglio dei direttori esecutivi sono adottate con una procedura consensuale. Nei casi in cui è necessaria una votazione formale, essi dispongono di un numero di voti che corrisponde essenzialmente alla quota²⁾ di partecipazione del loro Paese o, rispettivamente, alla somma delle quote del gruppo di Paesi da essi rappresentati. I direttori esecutivi che rappresentano un gruppo di Paesi devono esprimere in blocco i loro voti, anche se all'interno dei gruppi sussistono opinioni divergenti.

La presidenza del Consiglio dei direttori esecutivi è affidata al *Direttore generale*, da esso eletto per un periodo di cinque anni ma scelto all'esterno di questo organo (art. XII, sez. 4); egli non ha diritto di voto, salvo in caso di parità di

¹⁾ Il DSP è un'unità di misura che corrisponde ad un paniere ponderato di cinque divise: cfr. cap. 226. Nel febbraio 1991 il valore medio del DSP in franchi svizzeri era di fr. 1,824.

²⁾ Ogni Paese dispone di 250 voti, indipendentemente dalla sua importanza.

voti. Finora la carica di Direttore generale è stata sempre ricoperta da un europeo mentre quella di vicegovernatore è stata assunta da un americano.

Tutte le competenze che nello statuto non sono espressamente attribuite al Consiglio dei direttori esecutivi o al Direttore generale sono di pertinenza del Consiglio dei governatori che può però delegarli al Consiglio dei direttori esecutivi. Non possono invece essere oggetto di delega le competenze che lo statuto attribuisce espressamente al Consiglio dei governatori, come per esempio l'accettazione di nuovi Paesi membri.

221.4 Organi consultivi


Il FMI ha due organi consultivi, il Comitato ad interim e, in comune con la Banca Mondiale, il Comitato per lo sviluppo (cfr. cap. 324). Entrambi furono costituiti in seguito ad un rapporto destinato al Consiglio dei governatori e redatto dal cosiddetto Comitato dei Venti nel giugno 1974. A norma dell'art. XII, sezione 1, dello statuto del FMI, il Comitato ad interim può essere sostituito da un consiglio a livello ministeriale che non avrebbe solo funzioni consultive ma anche decisionali. Finora non si è fatto uso di questa facoltà.

Il *Comitato ad interim* esplica una funzione consultiva presso il Consiglio dei governatori; fa rapporto ad esso nell'ambito della sua competenza di sorveglianza delle politiche e dell'aggiustamento del sistema monetario internazionale; esamina le proposte di emendamento dello statuto formulate dal Consiglio dei direttori esecutivi e si occupa delle perturbazioni che minacciano il sistema monetario internazionale. Il Comitato ad interim controlla gli sviluppi della liquidità globale e specialmente, in questo contesto, il trasferimento di risorse reali verso i Paesi in via di sviluppo.

Ogni Paese membro e ogni gruppo di Paesi membri che possono eleggere un direttore esecutivo hanno diritto di nominare un membro del Comitato e fino ad un massimo di 7 membri aggiunti. I membri del Comitato sono governatori del Fondo, ministri o persone di rango equivalente. Il Comitato ad interim si riunisce di regola due volte all'anno.

221.5 Amministrazione

Come mostra il seguente organigramma, l'amministrazione del FMI è strutturata secondo criteri regionali e funzionali. Il Direttore generale, che, come già detto, presiede il Consiglio dei direttori esecutivi, dirige uno staff che comprende al giorno d'oggi circa 1700 persone di 104 Paesi. L'ottima reputazione di questo staff per le questioni economiche e monetarie è dovuta ad una accurata selezione del personale; il criterio preponderante per entrare a far parte dello staff dei collaboratori è la professionalità, solo in un secondo momento si bada a garantire una adeguata rappresentazione dei Paesi membri e delle regioni.



222 Funzioni di regolazione

Gli articoli dello statuto del FMI attribuiscono al Fondo una serie di competenze che gli consentono di contribuire a raggiungere l'obiettivo di un libero sistema di commercio e di pagamenti. Queste competenze gli permettono di esercitare una certa influenza sulle politiche e sull'azione dei Paesi membri per quanto riguarda i tassi di cambio e i pagamenti internazionali.

222.1 Regole di convertibilità

222.11 Disposizioni transitorie

Il principale problema che si dovette affrontare alla fine della Seconda guerra mondiale nel porre le basi del nuovo ordine economico mondiale consisteva nell'abbandonare il sistema di commercio bilaterale esistente dalla fine della Prima guerra mondiale nel tentativo di spianare la strada al commercio multilaterale. Questa impresa poteva riuscire solo se si fosse proceduto gradualmente.

Per questa ragione venne adottato l'articolo XIV dello statuto del Fondo. Questo articolo autorizza uno Stato membro a conservare le limitazioni di pagamento e trasferimento per le transazioni correnti in vigore al momento dell'adesione. Contemporaneamente però il Paese si impegna ad abolire le restrizioni appena ritiene di essere in grado di mantenere in equilibrio la propria bilancia dei pagamenti senza dover ricorrere eccessivamente ai crediti ordinari del FMI.

Attualmente 87 dei 155 Paesi membri fanno uso delle disposizioni dell'articolo XIV; la maggior parte di essi sono Paesi in via di sviluppo. L'obiettivo dichiarato delle disposizioni transitorie è quello di portare progressivamente i Paesi membri del FMI ad assumere gli obblighi di cui alle sezioni 2, 3 e 4 dell'articolo VIII.

222.12 Convertibilità formale

I Paesi che hanno accettato l'articolo VIII possono essere liberati dagli obblighi ivi prescritti solo in casi eccezionali e per un periodo di tempo limitato. Per questo motivo in una decisione del Consiglio dei direttori esecutivi del 1960 si afferma: «I Paesi membri dovrebbero adottare gli obblighi formali di convertibilità dell'articolo VIII solo dopo aver eliminato, se possibile completamente, tutte quelle restrizioni valutarie che, a norma dell'articolo VIII, necessitano dell'approvazione del FMI e a condizione di essere convinti di non dover probabilmente ricorrere di nuovo a simili restrizioni valutarie in un futuro prevedibile».

Finora 68 Stati membri si sono dichiarati formalmente disposti a rispettare le sezioni 2, 3 e 4 dell'articolo VIII: hanno quindi assunto l'impegno di non ricorrere a restrizioni nei pagamenti correnti o a pratiche monetarie e di cambio discriminatorie e di garantire la convertibilità degli averi esteri.

222.121 Rinuncia a restrizioni nei pagamenti correnti

L'accettazione di questo obbligo (art. VIII, sez. 2) comporta che i pagamenti (ad eccezione dei trasferimenti di capitali) non sono sottoposti ad alcuna limitazione. Le sole deroghe possibili devono essere autorizzate dal FMI per un periodo limitato o riguardare un Paese la cui moneta è stata dichiarata «scarsa» dal FMI (art. VII, sez. 3).

La convertibilità delle divise costituisce il fulcro del concetto di convertibilità del FMI. La rinuncia a restrizioni nei pagamenti correnti è valida nei confronti di agenti economici sia privati sia pubblici; essa significa che gli importatori nazionali non sono sottoposti a limiti nel pagamento delle importazioni come pure gli esportatori esteri nell'impiego dei loro redditi. È consentito invece ad un Paese membro limitare i movimenti di capitale, anche senza il benessere del FMI. Per questo sarebbero state conformi allo statuto le disposizioni svizzere contro l'afflusso di capitali dall'estero adottate negli anni settanta.

222.122 Convertibilità degli averi esteri

Oltre a quella delle divise (art. VIII, sez. 4), lo statuto del Fondo menziona un altro tipo di convertibilità, cui possono ricorrere solo le autorità monetarie dei Paesi membri. Ogni Paese membro ha l'obbligo di acquistare da un altro Paese membro *gli averi denominati nella propria valuta, qualora quest'ultimo lo richieda e faccia valere che:*

- gli averi in parola riguardano affari correnti di recente data, oppure
- la conversione di questi averi è necessaria per i pagamenti correnti.

Finora non si è mai fatto uso di questo meccanismo di convertibilità; le conversioni di moneta si sono sempre svolte sul mercato delle divise.

222.123 Rinuncia a pratiche monetarie discriminatorie

Non è consentito ad un Paese membro adottare regolamentazioni monetarie discriminatorie o praticare vari corsi di cambio, a meno che non siano ammessi dallo statuto del FMI o autorizzati dal Fondo (art. VIII, sez. 3). La norma della non discriminazione esprime il principio dell'uguaglianza di trattamento tra i membri del FMI che equivale, in ambito commerciale, alla clausola della nazione più favorita.

222.2 Regime di cambi

Nello statuto originario del FMI si sanciva il principio dei cambi fissi ma aggiustabili. La parità veniva fissata generalmente in oro oppure in dollari americani. I Paesi membri dovevano provvedere a che il corso del dollaro non si discostasse dalla parità per più dell'1 per cento. Modifiche della parità erano ammesse solo in caso di squilibri fondamentali della bilancia dei pagamenti; il FMI metteva a disposizione crediti per far fronte a squilibri temporanei.

La stabilizzazione dei corsi era generalmente il risultato di vendite o acquisti di dollari contro moneta nazionale sul mercato dei cambi. Ciò aveva un impatto indiretto sull'andamento della massa monetaria: di conseguenza non era più possibile condurre una politica monetaria indipendente. In linea di massima gli Stati Uniti non partecipavano agli interventi ma si impegnavano ad acquistare e vendere oro a 35 dollari l'oncia presso le autorità monetarie. Poiché il corso del dollaro serviva di riferimento alle autorità monetarie, la moneta americana divenne una delle più importanti valute di intervento e di riferimento.

Il sistema funzionò correttamente fin tanto che gli Stati Uniti seguirono una politica economica stabilizzatrice. Quando, verso la fine della seconda metà degli anni sessanta, non fu più assicurata la stabilità del livello dei prezzi negli Stati Uniti e il tasso di inflazione salì di colpo, venne meno la fiducia nel dollaro e vi fu una vera e propria fuga verso valute più stabili quali il marco tedesco o il franco svizzero. Dopo una fase transitoria iniziata con la prima svalutazione del dollaro, i Paesi dalle valute più importanti si videro costretti, nella prima metà del 1973, a rimettere alle forze del mercato la definizione dei tassi di cambio: in questo modo i Paesi industrializzati sancivano il crollo dell'ultimo pilastro del regime di cambi creato a Bretton Woods. I Paesi in via di sviluppo invece rimasero ancorati in un modo o in un altro ad un sistema di cambi fissi.

Il Comitato dei Venti costituito per avviare la riforma del regime di cambi e il suo successore (il Comitato ad interim) si incaricarono di elaborare un nuovo sistema di cambi adeguato alla realtà e agevolmente adattabile alle nuove circostanze.

222.21 Libertà di scelta del regime di cambi

L'abbandono obbligato del sistema di cambi fissi ha dato la possibilità ai Paesi membri di scegliere oggi tra varie modalità di fissazione delle parità; l'articolo IV, sezione 2 dello statuto del Fondo indica i seguenti modi:

- mantenimento da parte di uno Stato membro del valore della sua moneta in termini di diritti speciali di prelievo o di un altro denominatore diverso dall'oro;
- meccanismi di cooperazione, in virtù dei quali gli Stati membri mantengono il valore delle loro monete in riferimento al valore della moneta o delle monete degli altri Stati membri (p.es., sistema monetario europeo), oppure
- altre disposizioni di cambio scelte dallo Stato membro (in primo luogo corsi flessibili).

Per dare un'idea della molteplicità delle singole disposizioni sui cambi, presentiamo nella tabella 1 i sistemi attualmente adottati dai Paesi membri del FMI.

Modalità di fissazione delle parità dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale; situazione a fine 1990

	Numero di Paesi	
1. Monete liberamente fluttuanti		26
2. Monete a fluttuazione «pilotata»		23
3. Monete aggiustate sulla base di molteplici indici		3
4. Monete che fluttuano congiuntamente (sistema monetario europeo)		9
5. Monete con flessibilità limitata nei confronti del dollaro statunitense		4
6. Monete agganciate a:		
dollaro statunitense	25	
franco francese	14	
altre monete	5	
diritti speciali di prelievo	7	
altri panieri di monete	37	88
Totale¹⁾		153

¹⁾ La Kampuchea (informazioni non disponibili) e la Mongolia (Paese di recente adesione) non sono prese in considerazione.

Fonte: IMF, International Financial Statistics.

Il Fondo monetario ha la facoltà di dichiarare valida una delle modalità indicate o una qualsiasi altra forma di fissazione delle parità che non sia in contraddizione con gli obiettivi del FMI. Questa decisione deve essere adottata a maggioranza qualificata (85% dei voti complessivi) ma non limita la libertà di un Paese membro di attenersi al regime di cambio scelto. Tanto la struttura quanto la storia del Fondo suggeriscono che questa disposizione è stata adottata con l'obiettivo di ritornare a tassi di cambio fissi ma aggiustabili. Conferma questa supposizione l'indicazione dettagliata delle condizioni (art. IV, sez. 4) da rispettare per poter adottare un regime generalizzato di cambi fissi.

222.22 Principi di politiche di cambio e loro sorveglianza da parte del FMI

Subito dopo il passaggio alla fluttuazione delle valute maggiori, i Paesi membri del FMI si sono resi conto della necessità di coordinare le politiche di cambio. Nella sua attività di sorveglianza in questo campo, il Consiglio dei direttori esecutivi si attiene all'articolo IV, sezione 3 dello statuto del Fondo e ad un documento basato su questo articolo che, redatto nel 1977, è sottoposto a verifica ogni due anni. Esso sancisce che le politiche di cambio dei Paesi membri devono rispettare i tre seguenti principi:

1. Un Paese membro deve astenersi dall'intervenire sui tassi di cambio o sul sistema monetario internazionale al fine di impedire un adeguato aggiustamento della bilancia dei pagamenti o allo scopo di conseguire un indebito vantaggio in termini di competitività nei confronti di altri Paesi membri.
2. Un Paese membro è tenuto ad intervenire in caso di forti oscillazioni dei tassi di cambio nel breve periodo per ripristinare rapporti equilibrati sul mercato dei cambi.
3. Nei loro interventi i Paesi membri devono salvaguardare gli interessi degli altri membri, compresi quelli dei Paesi della cui moneta si servono per intervenire.

Poiché è estremamente difficile determinare se le oscillazioni dei tassi di cambio siano di breve durata o seguano una tendenza di lungo periodo, il Paese dispone di un ampio margine di apprezzamento. Esso è però limitato dalla decisione già menzionata del Consiglio dei direttori esecutivi che enumera le pratiche monetarie e gli indizi che ritiene contrari ai principi suesposti e che suggeriscono la necessità di avviare consultazioni tra il FMI e il Paese membro:

- interventi prolungati sul mercato dei cambi sempre in una stessa direzione;
- prestiti insostenibilmente elevati dall'estero o eccessivo e prolungato indebitamento a breve termine all'estero da parte di istituti ufficiali o semiufficiali per riequilibrare la bilancia dei pagamenti;
- adozione, ampliamento della sfera di applicazione o prolungamento eccessivo di misure che hanno un effetto limitante o stimolante sugli affari correnti e sui pagamenti con l'estero;
- adozione o modifica sostanziale - per motivi relativi alla bilancia dei pagamenti - di prassi restrittive o incitative di afflussi e deflussi di capitali;
- perseguimento, per motivi relativi alla bilancia dei pagamenti, di politiche monetarie e finanziarie che scoraggiano o promuovono in modo anormale i movimenti di capitale con l'estero;
- andamento dei corsi di cambio senza nesso alcuno con i dati economici e finanziari di base (ivi compresi i fattori che hanno un impatto sulla concorrenzialità e i movimenti di capitale a lunga scadenza).

Nell'esaminare la politica di cambio del Paese membro, il FMI deve tenere in debito conto la situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve. Quest'analisi presuppone un ampio studio della situazione economica, della strategia di politica economica del Paese membro e delle manovre di politica economica sia interna che esterna che possono contribuire al tempestivo aggiustamento della bilancia dei pagamenti. In generale si deve verificare in quale misura la politica economica e di cambio di un Paese rispetti gli obiettivi perseguiti dal FMI di continuo sviluppo delle condizioni indispensabili alla stabilità finanziaria, a una sana crescita economica e ad una situazione occupazionale adeguata.

La procedura di sorveglianza del sistema monetario prevede in particolare che i Paesi membri informino il FMI sulle disposizioni di cambio adottate. Le consultazioni regolari essenziali per la sorveglianza avvengono normalmente tra il FMI e i singoli Paesi membri; esse non si limitano ad esaminare se sono stati mantenuti gli impegni sulle regolamentazioni di cambio (art. IV), ma estendono la verifica anche agli obblighi generali derivanti dall'articolo VIII e al

rispetto delle disposizioni transitorie (art. XIV). Nell'intervallo tra queste consultazioni che si svolgono generalmente una volta l'anno, il Direttore generale può di sua iniziativa avviare colloqui informali e confidenziali, nel caso in cui lui stesso o Paesi aderenti al Fondo ritengano che un Paese membro non rispetti i principi fondamentali della politica di cambio.

222.3 Obbligo di comunicare le informazioni

Per poter adempiere al proprio compito di sorveglianza del sistema monetario internazionale, il FMI dipende dai dati di statistica economica che gli comunicano i Paesi membri. L'articolo VIII, sezione 5 dello statuto del FMI enumera le esigenze minime, ma vi si trova anche il seguente paragrafo che relativizza questo obbligo: «Nel sollecitare queste informazioni, il Fondo tiene conto dei limiti in cui lo Stato membro possa fornire i dati richiesti. Gli Stati membri non sono tenuti a dare precisazioni tali da divulgare gli affari di singole persone o società.»

223 Assegnazione di crediti ai Paesi membri


Un Paese membro che debba far fronte ad una crisi di bilancia dei pagamenti ha diritto di ottenere l'aiuto finanziario del FMI. Le regole di accesso alle risorse finanziarie sono uguali per tutti i Paesi membri. L'accesso è determinato dai bisogni di bilancia dei pagamenti ed è in stretto rapporto con la quota del Paese.

Quando un Paese sollecita fondi dal FMI, si parla di «prelievo». «Prelevare» dal FMI significa che un Paese compera da quest'ultimo le divise di cui ha bisogno contro moneta nazionale¹⁾. Alla scadenza del credito, il Paese membro riacquista la propria moneta nazionale contro divise di cui dispone liberamente o contro diritti speciali di prelievo del FMI. I Paesi membri possono ricorrere a tutta una gamma di facilitazioni che si differenziano essenzialmente in funzione del tipo di difficoltà di pagamenti e del loro grado di condizionalità. Il grafico 1 illustra l'andamento delle singole facilitazioni nell'ultimo decennio.

¹⁾ Questa combinazione di compera e acquisto fa sì che il FMI dispone sempre dello stesso ammontare globale di valute dei Paesi membri mentre la composizione delle sue disponibilità può subire continue modifiche.

Crediti in essere del Fondo Monetario 1980-1990 (valori a fine anno in miliardi di DSP)

Grafico 1



¹⁾ Il meccanismo di finanziamento degli stocks regolatori è incluso nella facilitazione di finanziamento compensativo (cfr. cap. 223.4).

Fonte: IMF, International Financial Statistics.

223.1 Diritti ordinari di prelievo

L'accesso ai diritti ordinari di prelievo è subordinato a condizioni differenziate. Nell'ambito della quota di *riserva* (fintanto cioè che lo stock di valuta del Paese in questione detenuto dal Fondo non supera il 100 per cento della rispettiva quota) un Paese membro può effettuare prelievi automaticamente: il FMI accoglierà la richiesta di cedere valuta estera contro valuta del Paese che effettua il prelievo, nel caso in cui quest'ultimo invochi difficoltà nel finanziamento della bilancia dei pagamenti.

Diverso invece il comportamento adottato nell'ambito delle quattro quote di *credito*, ciascuna delle quali ammonta al 25 per cento della quota del Paese in questione. Man mano che si sollecitano quote di credito, aumenta anche il rigore delle condizioni di politica economica e monetaria imposte dal FMI al Paese in questione. A dire il vero, l'utilizzazione della prima quota presuppone soltanto che vengano adottati provvedimenti credibili al fine di rimuovere le difficoltà incontrate. Per i prelievi relativi alla seconda, terza e quarta quota il Paese deve presentare un programma di stabilizzazione dettagliato in una dichiarazione (la cosiddetta «lettera di intenti») che deve essere approvato dal Fondo.

I crediti concessi nell'ambito dei diritti ordinari di prelievo hanno una scadenza che va dai tre ai cinque anni.

223.2 Schema di finanziamento allargato

Mentre i diritti ordinari di prelievo sono finalizzati soprattutto al superamento di crisi temporanee dei pagamenti con l'estero, l'introduzione dello schema di finanziamento allargato nel 1974 costituì un passo importante per il finanziamento di deficit strutturali. I crediti concessi in quest'ambito hanno una scadenza che va dai quattro ai dieci anni e le quote di credito sono state portate dal 100 per cento al 165 per cento della quota del Paese.

Un Paese in deficit può beneficiare dello schema di finanziamento allargato qualora soffra di gravi squilibri della bilancia delle partite correnti imputabili a distorsioni strutturali della produzione, del commercio e dei prezzi e si dichiari disposto ad adottare provvedimenti economici di correzione. È però possibile ricorrere a questa facilitazione anche quando l'economia di un Paese presenti bassi tassi di crescita e la bilancia dei pagamenti mostri una marcata tendenza allo squilibrio.

Il Fondo monetario tuttavia autorizza i prelievi di questo tipo solo quando ritiene che il lasso di tempo (3-5 anni) consentito dai meccanismi ordinari sia insufficiente per risolvere i problemi all'origine del deficit. Inoltre il Paese che sollecita il credito è tenuto a presentare un programma per tutto il periodo del credito, a indicare gli obiettivi di politica economica perseguiti e le misure previste per raggiungerli come pure la politica e i risultati ottenuti per ogni periodo di dodici mesi.

223.3 Politica di accesso allargato alle risorse del Fondo

La politica di accesso allargato alle risorse del Fondo è nata dalla facilitazione di finanziamento supplementare (più nota sotto il nome di «facilitazione Witteveen») introdotta sulla base della decisione del Consiglio esecutivo del 29 agosto 1977 allo scopo di completare i diritti ordinari di prelievo e lo schema di finanziamento allargato. Con ciò fu possibile concedere crediti supplementari ai Paesi membri che presentavano disavanzi nella bilancia delle partite correnti molto elevati rispetto alla loro quota¹⁾.

Un Paese membro può effettuare su tre anni tiraggi annui equivalenti al 90 per cento della quota con un accordo stand-by nell'ambito dei diritti ordinari di prelievo; può salire invece al 110 per cento nell'ambito di un accordo allargato. Questi limiti sono esaminati ogni anno dal Consiglio esecutivo e riadattati in funzione delle esigenze.

¹⁾ Il FMI finanziò la facilitazione Witteveen grazie ad aperture di credito accordate da 13 Paesi e banche centrali per un totale di 7754 milioni di diritti speciali di prelievo. La Banca azionale svizzera partecipò a questo tipo di finanziamento con 650 milioni di diritti speciali di prelievo.

223.4 Facilitazione di finanziamento compensativo delle oscillazioni dei proventi da esportazione e di finanziamento per imprevisti

La facilitazione di finanziamento compensativo delle oscillazioni dei proventi da esportazione e di finanziamento per imprevisti (compensatory and contingency financing facility CCFF) permette ai Paesi membri di compensare le perdite dovute ad un calo dei proventi da esportazione e/o a forti aumenti dei costi relativi all'importazione di cereali.

La facilitazione compensativa delle fluttuazioni dei proventi da esportazione fu introdotta nel 1963. Si intendeva così finanziare le difficoltà di bilancia dei pagamenti dei Paesi esportatori di materie prime, i cui proventi da esportazione fluttuano ampiamente in funzione delle oscillazioni dei prezzi sui mercati mondiali. La possibilità di usufruire di questa possibilità di finanziamento è limitata ai casi in cui il FMI ritenga che il fenomeno all'origine del deficit sia di natura temporanea ed imputabile in larga misura a circostanze non influenzabili dal Paese membro.

Da qualche tempo un Paese membro può sollecitare il finanziamento compensativo anche in caso di forte aumento dei costi relativi all'importazione di cereali accompagnato da un calo dei proventi da esportazione. Può inoltre chiedere che un accordo con il FMI comporti un meccanismo di finanziamento per imprevisti. Se vengono a sommarsi tutti i casi in cui è permesso ricorrere alla CCFF, un Paese membro può effettuare prelievi fino al 122 per cento della propria quota nell'ambito di questa facilitazione.

Di fatto il ricorso alla CCFF è condizionato dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Sebbene alcuni Paesi industrializzati siano importanti produttori di materie prime, sono soprattutto i Paesi in via di sviluppo a sollecitare questo tipo di finanziamento, perché le materie prime rappresentano spesso una quota considerevole del volume delle loro esportazioni.

223.5 Facilitazione per il finanziamento degli stock regolatori

L'obiettivo della facilitazione per il finanziamento degli stock regolatori, introdotta nel 1969, è permettere la partecipazione ad accordi sulle materie prime a Paesi che presentano problemi di bilancia dei pagamenti. Un Paese in deficit può prelevare a tal fine fino al 45 per cento della propria quota ma deve collaborare con il FMI nella ricerca di una soluzione alle difficoltà di bilancia dei pagamenti. Negli ultimi anni non si è fatto ricorso a questo sportello.

223.6 Facilitazione di aggiustamento strutturale e facilitazione allargata di aggiustamento strutturale

Per far fronte alla crisi del debito negli anni ottanta la comunità internazionale ha creato tra l'altro in favore dei Paesi in via di sviluppo più poveri e indebitati due nuovi meccanismi di credito: nel marzo 1986 la facilitazione di aggiustamento strutturale (Structural Adjustment Facility SAF) e nel dicembre 1987

la facilitazione allargata di aggiustamento strutturale (Extended Structural Adjustment Facility ESAF). Questi due meccanismi permettono di mobilitare risorse per un totale di otto miliardi di diritti speciali di prelievo.

La gravità dei problemi dei Paesi in via di sviluppo più poveri ha reso necessaria l'introduzione di facilitazioni speciali destinate ad aiutarli nel processo di aggiustamento. L'obiettivo principale della SAF e dell'ESAF è appunto quello di fornire a questi Paesi un aiuto concessionale, che permetta loro di ristabilire una situazione di solvibilità e di modificare contemporaneamente le strutture economiche per innescare un processo di crescita economica duratura. La concessione dei crediti SAF e ESAF è legata alla presentazione di un «documento quadro di riferimento per la politica economica» (Policy Framework Paper) concordato tra il Paese debitore, il FMI e la Banca Mondiale. Questo documento espone gli obiettivi, le priorità e i provvedimenti macroeconomici miranti all'aggiustamento strutturale e valuta le risorse finanziarie necessarie allo scopo.

I mezzi della SAF e dell'ESAF fanno parte di un'ampia assistenza finanziaria fornita dalla comunità internazionale per facilitare il processo di riforma economica di questi Paesi.

I mezzi a disposizione della SAF provengono principalmente dal rimborso dei prestiti concessi dal Fondo fiduciario¹⁾. La SAF (fondi disponibili: 2,7 miliardi di DSP) può essere utilizzata dai 62 Paesi membri più poveri del FMI²⁾, fino al 70 per cento della loro quota. I prestiti destinati ai programmi di aggiustamento SAF sono assortiti di condizioni estremamente favorevoli: un tasso d'interesse dello 0,5 per cento, una durata di 10 anni e un ammortamento differito di cinque anni. I crediti SAF sono erogati su tre anni e sottostanno all'approvazione di accordi annuali tra il FMI e il Paese interessato. Così un Paese autorizzato a effettuare simili prelievi può disporre nel primo anno del 20 per cento della propria quota e del 30 per cento e del 20 per cento rispettivamente nei due anni successivi. A fine 1990, 32 Paesi avevano sollecitato fondi SAF per finanziare i loro programmi di aggiustamento strutturale (cfr. allegato 2).

Gli stessi 62 Paesi membri autorizzati a ricorrere alla SAF possono sollecitare fondi ESAF. Sebbene i programmi triennali ESAF mettano a disposizione dei Paesi membri fondi che possono raggiungere il 250 per cento della loro quota (e, in casi straordinari, addirittura il 350%), solo pochi Paesi (cfr. allegato 3) hanno optato per questa variante, probabilmente a causa delle condizioni di politica economica più severe che comporta questa facilitazione. In un tempo relativamente breve, il FMI è riuscito a reperire fondi di diversa provenienza per sovvenzionare i tassi d'interesse dell'ESAF (cfr. allegato 4).

¹⁾ Nel maggio 1976, fu istituito il Fondo fiduciario, amministrato dal FMI allo scopo di fornire risorse supplementari ai Paesi in via di sviluppo che avessero gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti. Il Fondo fu alimentato principalmente con le plusvalenze realizzate con la vendita degli averi in oro del FMI.

²⁾ La Cina e l'India hanno rinunciato alla possibilità di ricorrere alla SAF e all'ESAF, salvo in caso di deterioramento della loro situazione.

224 Consulenza tecnica del FMI

Un altro compito del FMI è quello di fornire consulenza tecnica ai Paesi membri, in funzione dei loro bisogni. Si accorda l'assistenza tecnica nell'ambito delle consultazioni con l'invio di missioni di collaboratori e la delegazione di funzionari del Fondo e di esperti esterni.

Esiste inoltre l'Istituto del FMI, il cui compito è quello di familiarizzare i funzionari dei Paesi membri con i moderni metodi di analisi economica, aiutarli nella gestione della politica economica e migliorare la loro comprensione della procedura e della politica del Fondo. Allo scopo vengono organizzati presso la sede del FMI a Washington corsi di formazione in inglese, francese e spagnolo sulle politiche finanziarie e monetarie, sulla metodologia della bilancia dei pagamenti e sulle finanze pubbliche. Dalla fondazione dell'Istituto del FMI nel 1964 ad oggi, circa 7000 funzionari provenienti da quasi tutti i Paesi hanno frequentato questi corsi. Nella misura del possibile, l'Istituto del FMI fornisce consulenza tecnica anche in centri di formazione regionali e nazionali.

225 Risorse finanziarie

Il FMI si finanzia con le sottoscrizioni dei Paesi membri per esplicitare la sua attività creditizia nell'ambito delle facilitazioni descritte. Ma secondo l'articolo VII, sezione 1 dello statuto, esso può ricorrere anche a crediti concessi da Paesi membri e non membri come pure al mercato dei capitali.

Se il Fondo non ha mai fatto uso di quest'ultima possibilità, a varie riprese invece ha preso fondi in prestito da Paesi membri e dalla Svizzera. Ha ottenuto il primo prestito nel 1962 nell'ambito degli Accordi generali di prestito (General Agreements to Borrow GAB) conclusi con i dieci maggiori Paesi industrializzati e, più tardi, con la Svizzera. I GAB, ancora in vigore, rappresentano una rete di sicurezza finanziaria per il Fondo cui ricorrere in casi eccezionali. Considerate le notevoli difficoltà incontrate da una serie di Paesi nel finanziare gli squilibri della bilancia dei pagamenti, all'inizio del 1983 i membri del Gruppo dei Dieci hanno deciso di ampliare le possibilità di rifinanziamento consentite dai GAB. Da una parte, le linee di credito in favore del Fondo sono state portate da 6,7 a 17 miliardi di diritti speciali di prelievo e, d'altra parte, l'applicazione dei GAB è stata estesa al rifinanziamento dei crediti FMI a Paesi non facenti parte del Gruppo dei Dieci. I GAB costituiscono una sorta di «ultima istanza» di riserva per il FMI¹⁾.

L'attività fiduciaria esercitata dal FMI nell'ambito della SAF e dell'ESAF è finanziata, come già menzionato, con le risorse del Fondo fiduciario alimentato dalla vendita degli averi in oro del Fondo e dai prestiti e dalle sovvenzioni degli interessi accordati dai Paesi membri e dalla Svizzera.

¹⁾ Fu appunto grazie ai crediti e agli accordi con i Paesi membri e la Svizzera che il FMI reperì i mezzi per finanziare la oil facility e la facilitazione Witteveen, che oggi non sono più operanti.

226 Diritti speciali di prelievo come riserva monetaria

Con l'introduzione dei diritti speciali di prelievo (DSP) nel 1969¹⁾ si voleva portare sotto il controllo del FMI la creazione di liquidità non sottoposta a condizioni, cioè non derivante da crediti, in seguito alla perdita di importanza dell'oro che aveva svolto questa funzione fino ad allora.

Nel decidere di assegnare o annullare i DSP, il Consiglio dei governatori deve tener conto delle disposizioni dell'articolo XVIII, sezione 1a dello statuto, che recita: «Per ogni decisione relativa all'assegnazione e all'annullamento di diritti speciali di prelievo, il Fondo cercherà di soddisfare il fabbisogno di riserva a lungo termine, se e nella misura in cui si renderà necessario, e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi ed evitare la stasi economica e la deflazione, così come ogni eccedenza di domanda e l'inflazione nel mondo».

Le assegnazioni di DSP (espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo) non comportano per i Paesi membri l'obbligo di versarne il controvalore in divise e in moneta nazionale (come invece succede per i diritti ordinari): i Paesi membri contraggono semplicemente un debito presso il FMI per un ammontare corrispondente. In altri termini, i DSP sono creati «ex nihilo». Finora sono stati assegnati 21,4 miliardi di diritti speciali di prelievo; la sesta ed ultima assegnazione risale al 1981.

Il FMI non può subordinare l'impiego dei DSP a condizioni di politica economica e monetaria: per questo i DSP, contrariamente ai diritti ordinari di prelievo, costituiscono una riserva monetaria incondizionata.

227 Diritti speciali di prelievo come unità di conto

I DSP come unità di conto sono stati creati contemporaneamente ai DSP come moneta di riserva. Dopo la decisione di abolire il prezzo ufficiale dell'oro, i DSP sono diventati l'unica unità di conto all'interno del FMI, soppiantando così l'oro e il dollaro statunitense. I DSP sono anche utilizzati per operazioni di credito tra privati ma sono molto lontani dal raggiungere i livelli dell'Ecu (European Currency Unit).

Il valore dei DSP è definito in funzione di un paniere di monete, la cui composizione è riesaminata ogni cinque anni: all'origine esso comprendeva le monete dei 16 Paesi membri del FMI più importanti per il commercio mondiale di beni e servizi. Nel 1981 il numero di monete fu ridotto alle sole cinque monete principali. All'inizio del 1991, questa era la composizione dei DSP:

	In %
Dollaro USA	40
Marco tedesco	21
Yen	17
Franco francese	11
Sterlina britannica	11

¹⁾ Per la storia e la descrizione del sistema dei DSP, cfr. allegato 5.

23 Storia dell'attività del FMI**231 Dalla fondazione fino al ripristino della convertibilità (1958)**

Quando nel marzo 1946 il FMI aprì i battenti con l'adesione di 39 Paesi, i problemi principali erano le restrizioni di cambio e di commercio. Inoltre, fatta eccezione del dollaro americano e di quello canadese e di alcune monete centro-americane, le monete dei Paesi membri erano inconvertibili, cioè non potevano essere cambiate liberamente in altre monete. Per di più l'apparato industriale di molti Stati era stato danneggiato dalla guerra e i Paesi soffrivano di una penuria cronica di dollari.

In queste condizioni il FMI non riuscì ad operare fin dall'inizio al raggiungimento dei suoi obiettivi; tanto più che gli Stati Uniti condizionarono la messa a disposizione dei fondi del piano Marshall al fatto di non sollecitare contemporaneamente crediti presso il FMI. Nonostante le difficoltà iniziali, il Fondo monetario riuscì abbastanza rapidamente a trovare un suo ruolo tra le organizzazioni internazionali.

Nel 1952 cominciò a profilarsi la ripresa economica nei Paesi dell'Europa occidentale e in Giappone e si ridusse la penuria mondiale di dollari. Nel febbraio di quell'anno il Consiglio dei direttori esecutivi del Fondo prese una decisione storica, che costituisce ancora oggi la base della politica creditizia del FMI: la divisione in quote dei prelievi sulle risorse del Fondo. I prelievi sulla quota di riserva (ex quota-oro) possono essere effettuati quasi senza restrizioni, mentre i prelievi sulle quote di credito sono assorbiti di condizioni di politica economica di crescente rigore.

Nel 1952 furono anche introdotti i cosiddetti accordi stand-by che mettono a disposizione dei Paesi membri risorse finanziarie durante il periodo di attuazione dei programmi di aggiustamento economico, come pure le consultazioni tra il Fondo e i Paesi membri.

Durante l'esercizio finanziario 1956/57 aumentò improvvisamente il ricorso ai crediti del FMI. I prelievi raggiunsero 1,1 miliardi di dollari USA, un valore superiore alla somma totalizzata in tutti gli anni precedenti. La causa principale fu la crisi di Suez: la Francia e la Gran Bretagna, seriamente colpite dalla chiusura del canale di Suez, conclusero infatti accordi stand-by per importi cospicui. L'esempio fu seguito da un numero crescente di Paesi che invocavano squilibri della bilancia dei pagamenti.

Uno dei progressi più rilevanti in ambito monetario fu, nel dicembre 1958, la dichiarazione di convertibilità delle monete di 15 Stati dell'Europa occidentale.

232 Dal 1958 alla prima revisione dello statuto (1969)

Nel 1961 gli stessi Stati accettarono anche sul piano formale le regole di convertibilità prescritte dall'articolo VIII dello statuto del Fondo. Alcuni di essi, andando al di là degli impegni contratti, soppressero gradualmente i controlli sui movimenti di capitale che ritrovavano una libertà sconosciuta da decenni. La

maggioranza dei 103 Stati allora membri del Fondo si impegnò a mantenere una parità o un tasso di cambio fisso; si ridusse fortemente il numero di Paesi con tassi di cambio multipli, che erano stati introdotti negli anni cinquanta soprattutto dai Paesi in via di sviluppo. Venivano così a realizzarsi i principali obiettivi originari del FMI.

Questa soddisfacente evoluzione in campo monetario deve aver contribuito non poco al forte sviluppo del commercio e degli investimenti. L'economia mondiale attraversò una fase di crescita senza precedenti; fu possibile raggiungere livelli insperati di prosperità e occupazione. Il clima di crescente cooperazione internazionale contrastava fortemente con il periodo precedente la Seconda guerra mondiale, quando i singoli Paesi avevano adottato politiche economiche e valutarie che non tenevano molto conto degli interessi degli altri Stati.

Nonostante questi sviluppi positivi, alcuni segni lasciavano intravedere le crescenti difficoltà incontrate dal sistema monetario creato a Bretton Woods; tre le questioni principali: il problema della liquidità, della fiducia e dell'aggiustamento.

Il problema della liquidità consisteva nel fatto che non vi era più una fonte sufficiente ed adeguata di creazione di liquidità necessarie all'espansione del commercio e degli investimenti. L'offerta di oro non cresceva quasi più, tanto che l'aumento di riserve monetarie era essenzialmente dovuto ai deficit americani. Quando, già nel 1960, le passività liquide sull'estero degli USA superarono gli attivi liquidi (averi ufficiali in oro e quota di riserva presso il FMI), si profilò il pericolo di una crisi provocata dal dollaro USA. I disavanzi persistenti nei conti con l'estero degli USA dovevano prima o poi sfociare in una fuga dalla valuta americana verso l'oro, mettendo così in pericolo la convertibilità in oro del dollaro USA (chiave di volta del sistema di Bretton Woods).

Le eccedenze di altri Paesi industrializzati (in particolare della Repubblica federale di Germania e del Giappone) costituivano il rovescio della medaglia dei disavanzi americani. Per risolvere il problema della liquidità e della fiducia si sarebbe dovuto ripristinare l'equilibrio delle bilance delle partite correnti, affrontando il problema dell'aggiustamento.

Questo compito si scontrava contro seri ostacoli. Da una parte, i Paesi industrializzati manifestavano sempre più difficoltà ad influire sulla bilancia delle partite correnti con un'adeguata politica della domanda, dall'altra però non erano disposti a procedere a variazioni del tasso di cambio, che pure erano previste dallo statuto del Fondo in caso di squilibri strutturali. Solo i Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania rivalutarono timidamente le loro monete (nel 1961 e poi di nuovo la RFG nel 1969), conformandosi così, anche se solo parzialmente, ai nuovi rapporti economici derivati dalla ricostruzione dei Paesi devastati dalla guerra.

Sebbene fosse chiaro che questi tre problemi erano strettamente connessi, le istanze responsabili della riforma monetaria (tra le quali svolse un ruolo preponderante il Gruppo dei Dieci¹⁾) non riuscirono a raggiungere un accordo

¹⁾ Il Gruppo dei Dieci, creato al momento della conclusione dei General Agreements to Borrow con il FMI nel 1962, comprende i seguenti Paesi: Stati Uniti, Repubblica federale di Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia, Giappone, Canada, Paesi Bassi, Belgio e Svezia. La Svizzera aveva allora lo statuto di membro associato; dal 1984 è membro a parte intera di questi accordi.

per una soluzione globale. Dopo sei anni di trattative, il 28 luglio 1969 entrò in vigore la prima revisione dello statuto del FMI con l'introduzione dei diritti speciali di prelievo (DSP), il primo strumento di riserva creato in base ad un accordo internazionale. In altri termini: se le discussioni sulla riforma monetaria avevano affrontato con successo la questione della liquidità, i problemi di fiducia e dell'aggiustamento invece erano rimasti in sospeso.

233 Dal 1969 al crollo del sistema monetario di Bretton Woods (1973)

La mancanza di una soluzione globale non doveva restare senza conseguenze. Infatti gli squilibri delle bilance correnti e i movimenti di capitale a breve termine aumentarono continuamente così che, già nel periodo precedente la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, il sistema monetario internazionale si trovò sempre più esposto a tensioni. La svalutazione della sterlina inglese nel 1967 avviò una serie di crisi valutarie che sfociarono nel marzo 1973 nel crollo del sistema di cambi fissi. La ragione principale della fine di questo sistema fu l'inflazione elevata che colpì gli Stati Uniti nella seconda metà degli anni sessanta, scuotendo così la fiducia riposta nella stabilità del dollaro americano.

Varie tappe segnarono progressivamente lo scioglimento del sistema: il 15 agosto 1971 gli Stati Uniti sospesero la convertibilità in oro del dollaro USA. In un incontro a Washington, nel dicembre '71, i ministri delle finanze e i governatori delle Banche centrali del Gruppo dei Dieci fissarono le nuove parità delle loro valute nello Smithsonian Agreement. Il dollaro fu allora svalutato per la prima volta dopo 35 anni. Le nuove parità sopravvissero solo per 14 mesi. Nel febbraio 1973, i Paesi con le valute più importanti adottarono individualmente o congiuntamente (nel caso dei Paesi della Comunità) il regime dei cambi fluttuanti.

234 Tentativi di riforma e seconda revisione dello statuto (1978)

Già all'inizio degli anni settanta, dopo il fallimento dei tentativi di riforma del sistema monetario con la prima revisione dello statuto, furono intrapresi sforzi in questa direzione. Il senso di insicurezza provocato dalla sospensione della convertibilità del dollaro nel 1971 indusse già nell'autunno di quell'anno il Consiglio dei governatori del FMI a incaricare i direttori esecutivi di «studiare tutti gli aspetti del sistema monetario, in particolare il ruolo delle riserve monetarie, dell'oro e dei diritti speciali di prelievo, la convertibilità, le disposizioni dello statuto relative ai tassi di cambio come pure i problemi dei movimenti di capitale che avevano un effetto destabilizzante». A fine agosto 1972 i direttori esecutivi presentarono il loro rapporto.

Il rapporto prevedeva la costituzione del Comitato dei Venti, creato effettivamente nell'autunno 1972 per approfondire gli studi sulla riforma ed avviare trattative; era composto di ministri o di personalità di rango comparabile ed era affiancato da un gruppo di supplenti. Per evitare di raggiungere risultati magri come quelli dei tentativi di riforma degli anni sessanta che avevano

portato all'istituzione dei diritti speciali di prelievo e che erano rimasti limitati ai principali Paesi industrializzati (Gruppo dei Dieci) nella prima fase delle trattative, il Comitato dei Venti fu composto di rappresentati sia dei Paesi industrializzati sia di quelli in via di sviluppo¹⁾. Inoltre i lavori per la riforma interessavano un ambito di questioni più ampio.

Nel giugno 1974 il Comitato dei Venti presentò il suo rapporto al Consiglio dei governatori del Fondo. Tenendo conto di quanto fosse difficile la situazione economica mondiale in seguito al primo aumento del prezzo del petrolio, il rapporto raccomandava di adottare una procedura di riforma evolutiva e proponeva di costituire un Comitato ad interim. Questo comitato, composto da ministri o da personalità di rango comparabile, ma dotato di funzione esclusivamente consultiva presso il Consiglio dei governatori, preparò tra l'altro la seconda revisione dello statuto, entrata in vigore il primo aprile 1978. Essa comprendeva i quattro principi seguenti:

1. Libertà di scelta del regime di cambi per i membri e controllo dell'applicazione delle regole del sistema da parte del FMI.
2. Riduzione del ruolo dell'oro, con la soppressione tra l'altro del corso ufficiale dell'oro e con il divieto dell'uso di questo metallo come intermediario negli scambi.
3. Modifica delle caratteristiche dei diritti speciali di prelievo e miglioramento delle possibilità di ricorrervi, allo scopo di farli diventare il principale strumento di riserva del sistema monetario internazionale.
4. Possibile creazione di un Consiglio provvisto di poteri decisionali per sostituire il Comitato ad interim che svolgeva solo una funzione consultiva.

Il Fondo monetario è ben lungi dall'essere riuscito a far diventare i diritti speciali di prelievo il principale strumento di riserva; non ha fatto uso d'altronde della possibilità di creare un Consiglio dai poteri decisionali in sostituzione del Comitato ad interim.

235 Politica del FMI dopo il passaggio al regime di cambi fluttuanti

Con il crollo del sistema di cambi fissi creato alla fine della Seconda guerra mondiale, il FMI perse la sua funzione di istanza di regolazione. In realtà questa era stata certamente sempre limitata, poiché il Fondo poteva svolgerla solo nei confronti di un Paese che sollecitasse crediti. Tuttavia alcuni critici interpretarono la fine del sistema di cambi fissi e l'avvio del regime di cambi flessibili come un segno del fallimento del Fondo monetario. Altri sottolinearono che il Fondo non aveva più ragione di esistere. Era incerta allora la sua futura sfera di azione.

Il dibattito sulla riforma ebbe luogo in un periodo di pesanti squilibri delle bilance delle partite correnti dovuti a tassi di inflazione elevati e all'aumento ver-

¹⁾ Nel Comitato dei Venti erano rappresentati gli stessi 20 Paesi e gruppi di Paesi che facevano allora parte del Consiglio dei direttori esecutivi.

tiginoso del prezzo del petrolio. Inoltre nel 1974/75 i Paesi membri dovettero far fronte ad una grave recessione mondiale e ad un fenomeno allora sconosciuto: la concomitanza dell'aumento dei prezzi e dell'inflazione elevata nei Paesi industrializzati. La quadruplicazione improvvisa e massiccia del prezzo del petrolio precipitò l'economia mondiale, che attraversava già una difficile congiuntura, nella crisi più grave dalla fine della Seconda guerra mondiale. Quasi tutti i Paesi che dipendevano dalle importazioni di petrolio, tra questi la maggior parte dei Paesi industrializzati, registrarono enormi deficit commerciali.

Per risolvere il problema si doveva tener conto della natura specifica dei disavanzi causati dall'aumento del prezzo del petrolio: fino a quando la capacità di assorbimento dei Paesi OPEC per beni e servizi importati non avesse raggiunto il livello delle loro nuove entrate, l'unica possibilità per ridurre nel breve periodo i deficit dei Paesi importatori era quella di una drastica limitazione del consumo di petrolio che si sarebbe ripercossa sull'economia mondiale. Limitando le importazioni e svalutando la propria moneta, un singolo Paese avrebbe certo potuto migliorare la propria posizione, ma a scapito degli altri Paesi importatori di petrolio. Vi era il rischio che una simile situazione sfociasse in un aggravamento della recessione e in una corsa alla svalutazione, simile a quella verificatasi negli anni trenta.

La soluzione a breve termine non consisteva quindi nel far fronte allo shock petrolifero con un processo di aggiustamento nei Paesi deficitari: bisognava inevitabilmente finanziare parzialmente i deficit. I Paesi nei quali i Paesi esportatori di petrolio investivano le loro eccedenze non avevano difficoltà a farlo, mentre i Paesi in via di sviluppo, soprattutto i più poveri, dipendevano dall'aiuto ufficiale.

Il FMI si rese conto di non essere in grado di prestare un aiuto efficace, date le limitate possibilità di prelievo disponibili all'epoca per i Paesi membri; per questo dovette sviluppare fortemente i meccanismi di credito. Questi aiuti, di cui beneficiarono soprattutto i Paesi in via di sviluppo più poveri che non avevano accesso ai mercati monetario e finanziario, devono aver contribuito non poco ad attenuare in questi Paesi gli effetti della grave recessione degli anni settanta.

La flessibilità dei mercati monetario e finanziario era stata una condizione importante che aveva consentito all'economia mondiale di sopportare senza ripercussioni catastrofiche l'aumento vertiginoso dei prezzi del petrolio. Ma vi era un inconveniente: gli ingenti crediti concessi non erano assortiti di alcun vincolo economico. Venne meno quindi la pressione a riequilibrare i conti con l'estero per quei Paesi che avevano accesso a queste possibilità di credito: questi potevano sottrarsi così per lungo periodo alla necessità di sollecitare fondi presso il FMI e sottoporsi così alla disciplina dei programmi di aggiustamento.

236 Compiti del FMI derivanti dalla crisi del debito


La sfera di azione del FMI si modificò all'inizio degli anni ottanta in seguito alla politica monetaria restrittiva adottata dai Paesi industrializzati per far

fronte alla nuova maggiorazione dei prezzi del petrolio e al conseguente aumento eccezionale dei tassi d'interesse. Questi fenomeni causarono la flessione della congiuntura economica mondiale e provocarono la crisi del debito. Il grafico 2 illustra l'aumento considerevole dei prestiti concessi dal FMI ai Paesi in via di sviluppo nell'ultimo decennio.

Grafico 2

Crediti del FMI sollecitati dai Paesi in via di sviluppo e dai Paesi industrializzati tra il 1948 e il 1990

(valori di fine d'anno in miliardi di DSP)



Fonte: IMF, International Financial Statistics.

Il ricorso al FMI non proveniva quindi dalla volontà dei Paesi fortemente indebitati di sottoporsi alla disciplina dei programmi di aggiustamento di questa organizzazione monetaria; era piuttosto determinato dalla brutale limitazione dei crediti da parte delle banche e dei mercati monetario e finanziario internazionali. Per questo furono numerosi gli Stati che non riuscirono più ad onorare il servizio del debito. L'unica alternativa rimasta loro era quella di dichiararsi insolventi, ma ciò ne avrebbe intaccato l'affidabilità e pregiudicato così le possibilità di crescita a più lunga scadenza.

Tre fasi caratterizzano la crisi del debito e le strategie adottate per risolverla. Tra il 1982 e il 1985 il problema del debito fu considerato una crisi di liquidità e fu affrontato come tale. Oltre ad adottare programmi di aggiustamento nei Paesi in via di sviluppo, il FMI diede la priorità al consolidamento dei debiti in scadenza e al reperimento di denaro fresco. Lo stesso FMI mise a disposi-

zione fondi cospicui, ma la sua funzione principale consistette nel mettere a punto accordi e programmi vincolanti tanto per i debitori quanto per i creditori. Ciò permise di evitare il crollo del sistema finanziario internazionale, tanto temuto all'inizio della crisi del debito, ma non migliorò la situazione dei Paesi in via di sviluppo fortemente indebitati. Nonostante risparmi e programmi di aggiustamento draconiani, essi registrarono tassi negativi di crescita pro capite (cfr. tabella 2), nel momento in cui si delineava una progressiva ripresa dell'economia mondiale.

Tabella 2

Evoluzione del reddito reale pro capite (Paesi industrializzati, Africa, emisfero occidentale)

	1972-81	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Paesi industrializzati	2.2	-0.9	2.1	4.4	2.7	2.0	2.7	3.7	2.6	1.9
Africa	0.3	-0.5	-3.7	-1.8	1.3	-0.8	-1.5	-0.4	0.3	0.3
Emisfero occidentale ¹⁾	2.4	-3.4	-4.8	1.2	1.3	1.9	0.9	-1.6	-0.5	-2.1

¹⁾ Principalmente Paesi dell'America centro-meridionale.

Fonte: IMF, World Economic Outlook.

Nella seconda fase, riconosciuto il carattere strutturale e di lungo periodo del problema del debito, il FMI si rese progressivamente conto dell'insufficienza di una politica di aggiustamento di breve periodo; conveniva invece impegnarsi in una politica economica di lungo periodo per avviare una crescita duratura. Una forte crescita dell'economia e delle esportazioni avrebbe riportato a livelli tollerabili il servizio del debito; i Paesi industrializzati avrebbero dovuto seguire politiche economiche orientate alla crescita e rendere i loro mercati più accessibili alle importazioni provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

Dopo il fallimento dell'approccio della liquidità nella prima fase e di quello della crescita nella seconda fase, si fece strada la convinzione che la soluzione dei problemi dei Paesi in via di sviluppo richiedeva la riduzione dei debiti e dei pagamenti relativi al servizio del debito. La terza fase iniziò nell'estate 1988, con il vertice dei capi di Stato del gruppo dei sette Paesi più industrializzati. Conformemente alle cosiddette «condizioni di Toronto»¹⁾, il Club di Parigi concede ai Paesi più poveri e fortemente indebitati un aiuto concessionale per i debiti verso creditori pubblici (comprese le garanzie contro i rischi all'esportazione).

All'inizio del 1989, il piano Brady estese l'aiuto concessionale anche ai Paesi a reddito intermedio fortemente indebitati. Per la prima volta nell'ambito della

¹⁾ I creditori pubblici hanno facoltà di scegliere fra le tre seguenti opzioni:

- cancellazione di un terzo dei debiti in scadenza, oggetto di rinegoziazione;
- rimborso ai tassi di mercato dei debiti in scadenza ritempificati, entro un periodo di 25 anni con un ammortamento differito di 14 anni;
- riduzione del 3,5% del tasso di interesse (fino ad un massimo pari alla metà dei tassi di mercato).

strategia di risanamento si raccomandava ufficialmente alle banche commerciali di rinunciare ad esigere una parte dei crediti. Le banche potevano scegliere tra ridurre i debiti, ridurre i tassi d'interesse, mettere a disposizione denaro fresco o optare per una combinazione di queste tre formule.

La novità essenziale del piano Brady è costituita dall'autorizzazione concessa ai Paesi debitori di utilizzare una parte dei capitali versati loro per le riforme economiche dal FMI e dalla Banca mondiale al fine di riscattare debiti in essere o allo scopo di garantire il pagamento del capitale e degli interessi sul debito così decurtato. L'impiego dei fondi è però condizionato dall'adozione di programmi di aggiustamento miranti alla crescita economica, finanziati dal FMI e dalla Banca mondiale. Tra i principali obiettivi di questi programmi figurano anche il rimpatrio dei capitali in fuga e il miglioramento delle condizioni di investimento.

Come abbiamo visto per sommi capi, il FMI ha esercitato e esercita ancora un ruolo chiave nei molteplici tentativi intrapresi per risolvere la crisi del debito. Per assumere questo compito, era inevitabile che secondasse la sua funzione di mediatore con la messa a disposizione di crediti. Anche se in cifre assolute costituiscono somme ingenti, i crediti accordati rappresentano appena più del 4 per cento del debito globale dei Paesi in via di sviluppo.

Eppure questo aumento dei crediti ha lasciato tracce nei conti del FMI: gli arretrati dei Paesi membri fortemente indebitati ammontavano nell'aprile 1990 a 3,27 miliardi di diritti speciali di prelievo, pari al 13,4 per cento del volume di crediti accordati; nel frattempo era salito a dieci il numero dei Paesi non più abilitati a effettuare prelievi presso il FMI.

237 Aiuti accordati dal FMI ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale impegnati nelle riforme economiche

Il risvolto economico dei mutamenti politici in Europa centrale ed orientale consiste nella liquidazione dell'economia pianificata e nel tentativo di creare un'economia di mercato. A seguito di questo processo, alcuni Paesi hanno aderito al FMI, che ha così visto ampliarsi ulteriormente la sua sfera di attività.

Per sostenere questi Paesi nella transizione da un'economia centralizzata ad un'economia di mercato, il FMI ricorre ai suoi strumenti tradizionali: i consigli di politica economica, i finanziamenti e la consulenza tecnica.

I consigli di politica economica del FMI mirano ad aiutare questi Stati a:

- applicare una politica macroeconomica che garantisca la stabilità finanziaria e uno sviluppo sostenuto a lunga scadenza;
- creare un sistema decentralizzato di decisione e di responsabilità ed un insieme di incentivi al lavoro, al risparmio e all'investimento;
- creare un sistema legale che consenta di sorvegliare, rafforzare e conservare le strutture di mercato;
- approntare una serie di dispositivi sociali che attenuino i costi sociali del processo di aggiustamento particolarmente elevati soprattutto in un primo momento.

Gli Stati dell'Europa centrale ed orientale non riuscirebbero a realizzare questi obiettivi senza l'aiuto finanziario del FMI e della Banca mondiale, ma ad esso deve venirsi ad aggiungere anche un contributo sostanziale da parte dei Paesi industrializzati. Esso potrà prendere la forma di nuovi prestiti, di cancellazione di debiti, di accessibilità dei loro mercati per i prodotti dei Paesi dell'Europa centrale e orientale.

Anche se la Comunità europea ha assunto la direzione del Gruppo dei 24, organo di coordinamento dell'aiuto bilaterale dei Paesi industrializzati in favore dell'Europa orientale, il FMI conserva un ruolo di primo piano che esplica attraverso le sue funzioni di consulente, di creditore e anche di fornitore di assistenza tecnica. Quest'ultima si concretizza in corsi di formazione, nell'organizzazione della statistica economica, nella riforma del sistema fiscale, dell'amministrazione delle entrate e del controllo delle uscite ed anche nella ristrutturazione delle attività della banca centrale e del sistema finanziario.

24 Cooperazione tra il FMI e la Banca mondiale

Nonostante la loro diversità, il FMI e la Banca mondiale lavorano oggi in stretta collaborazione. Due ragioni principali hanno reso necessaria questa cooperazione negli ultimi anni. Da una parte, la Banca mondiale ha riorientato la sua attività, passando dall'aiuto finalizzato per progetti specifici a programmi più globali di riforma economica; d'altra parte, il FMI si è trovato a dover fornire non solo un aiuto a breve scadenza per finanziare gli squilibri della bilancia dei pagamenti ma anche finanziamenti strutturali, a causa della crisi del petrolio verso la metà degli anni settanta e della crisi del debito all'inizio degli anni ottanta.

Anche se il FMI concentra il suo intervento sugli aspetti di breve periodo delle riforme strutturali e la Banca mondiale sui provvedimenti di aggiustamento strutturale e settoriale a più lungo termine, il riavvicinamento delle loro sfere di azione ha reso indispensabile una collaborazione più stretta tra le due organizzazioni. I contatti hanno luogo sia a livello della direzione sia a livello dei servizi specializzati. La partecipazione incrociata di direttori esecutivi alle riunioni delle due istituzioni consente un attivo scambio di informazioni sui programmi di lavoro, sulle operazioni di credito e sulla diagnosi dei problemi economici dei Paesi debitori.

Ma la cooperazione tra Banca mondiale e FMI si fonda soprattutto sull'interazione frequente e regolare tra gli economisti e i responsabili delle operazioni di credito che lavorano su uno stesso Paese. I collaboratori della Banca mondiale contribuiscono a questo scambio introducendo la prospettiva di più lungo periodo del processo di sviluppo nonché la conoscenza approfondita delle esigenze strutturali e del potenziale economico del Paese. I collaboratori del FMI dal canto loro pongono piuttosto l'accento sulla soluzione dei problemi urgenti di bilancia dei pagamenti e sul riequilibrio delle finanze pubbliche che comprende anche la riforma del sistema fiscale e dei mercati finanziari.

Soprattutto quando i programmi riguardano riforme di maggiori proporzioni, la collaborazione assume la forma di missioni congiunte o di missioni cui partecipano reciprocamente i collaboratori delle due istituzioni; vengono elaborati congiuntamente i «documenti quadro di riferimento per la politica economica» che definiscono le priorità a medio termine e i provvedimenti di natura economica e monetaria. Inoltre gli esperti delle due organizzazioni si riuniscono nell'ambito di gruppi di lavoro per discutere i problemi relativi all'indebitamento e ai meccanismi di finanziamento. Infine FMI e Banca mondiale coordinano i rapporti che intrattengono con i Paesi che non hanno onorato i loro debiti nei confronti delle due istituzioni.

25 FMI e Paesi in via di sviluppo

Fino alla fine degli anni settanta i crediti del FMI si ripartivano in parti quasi uguali tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo; negli ultimi anni sono soprattutto i Paesi in via di sviluppo e, più recentemente, i Paesi dell'Europa centrale e orientale che ricorrono all'assistenza finanziaria del Fondo.

La grave crisi economica e debitoria degli anni ottanta ha indotto i governi di molti Paesi africani e latino-americani ad imprimere drastiche correzioni di rotta alle loro politiche economiche ed avviare i cosiddetti programmi di aggiustamento strutturale, il cui obiettivo prioritario è quello di combattere le cause politiche ed economiche di origine interna ad un Paese.

In molti Paesi in via di sviluppo, strutture economiche unilaterali, monete sopravvalutate e misure troppo interventistiche sul mercato dei capitali, dei beni e del lavoro hanno minato progressivamente le capacità produttive e di adattamento delle rispettive economie: i programmi di aggiustamento mirano appunto a recuperarle. Ma salvo qualche rara eccezione, i Paesi interessati non sono in grado di finanziare e realizzare da soli i provvedimenti indispensabili allo scopo. Nella maggior parte dei casi è determinante l'intervento del FMI e della Banca mondiale tanto nell'elaborazione quanto nel finanziamento di questi programmi.

Il «documento quadro di riferimento per la politica economica» elaborato congiuntamente dal FMI, dalla Banca mondiale e dal Paese interessato e il programma di aggiustamento strutturale che se ne ispira comprendono generalmente i seguenti elementi:

- *correzione delle distorsioni nei tassi di cambio*: la svalutazione della moneta, che interviene spesso troppo tardivamente, rilancia la produzione interna, in particolare nell'agricoltura e nella piccola industria ed aumenta la competitività dei prodotti per l'esportazione;
- *misure di politica monetaria e budgetaria*: queste misure hanno come scopo l'adattamento della massa monetaria alla realtà e la riduzione dei disavanzi pubblici, con relativa diminuzione dell'inflazione; tassi di interesse reali positivi dovrebbero favorire il risparmio e l'allibrazione razionale delle risorse scarse;
- *ristrutturazione delle strutture economiche interne*: queste riforme mirano a stimolare la produzione nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del com-

mercio con appropriate strategie settoriali, riduzione dei costi e prezzi basati sulla situazione di mercato;

- *miglioramento delle strutture istituzionali*: esso può essere ottenuto con il ridimensionamento dell'amministrazione pubblica, l'aumento della sua efficienza, una nuova ripartizione dei compiti tra settore pubblico e privato e il rafforzamento delle istituzioni più importanti (Banca centrale, giustizia).

Il FMI e la Banca mondiale ma anche altri importanti creditori condizionano il proprio aiuto finanziario all'attuazione coerente delle riforme concordate in questo documento.

Le esperienze degli ultimi anni mostrano che la realizzazione dei programmi di aggiustamento strutturale comporta vincoli severi per i governi interessati e sacrifici economici a volte considerevoli per la popolazione. Da una parte, è difficile imporre certe riforme che aboliscono privilegi, sopprimono posti di lavoro e riducono sovvenzioni; i tagli nei bilanci dell'istruzione pubblica e della sanità possono compromettere gravemente le possibilità di sviluppo a più lunga scadenza. Dall'altra, i governi interessati non dispongono sempre di tutti i mezzi necessari e degli strumenti di politica economica, quali un sistema fiscale efficiente, strumenti di analisi di politica economica e gli indispensabili dati economici e sociali, per attuare certe riforme.

Ma oggi si è anche consapevoli del fatto che in molti Paesi in via di sviluppo vi potrà essere una ripresa duratura solo se:

- la comunità internazionale può assicurare un sostegno di lungo periodo all'aggiustamento strutturale avviato in questi Paesi;
- i Paesi industrializzati appoggiano i tentativi di riforma nei Paesi in via di sviluppo procedendo essi stessi all'aggiustamento strutturale;
- l'onere del debito di questi Paesi diminuisce parallelamente all'attuazione delle riforme economiche.

Il FMI svolge senza dubbio un ruolo di primo piano nel processo di aggiustamento strutturale dei Paesi in via di sviluppo. Ciò si traduce, tra l'altro, nei 43 accordi di credito per un volume globale di 13,1 miliardi di DSP in vigore a fine 1990 ed è evidenziato dal fatto che i principali Paesi creditori subordinano la concessione di prestiti e la cancellazione di debiti alla sottoscrizione di accordi concordati tra il FMI, la Banca mondiale e il Paese debitore e all'esecuzione dei programmi di riforma.

251 Condizioni economiche e valutarie (condizionalità)

Generalmente non viene contestato il principio della condizionalità applicato ai programmi di riforma finanziati dal FMI; le critiche si appuntano piuttosto sulla forma specifica dei vincoli di carattere monetario ed economico.

In questi ultimi anni, si è spesso rimproverato al FMI di somministrare semplici ricette standardizzate, che privilegiano una prospettiva temporale limitata e misure di aggiustamento interno, spesso con grave danno dei gruppi sociali più deboli, per ripristinare l'equilibrio della bilancia delle partite correnti dei Paesi disposti a sottoporsi ai suoi programmi di risanamento. Esaminiamo ora una per una queste critiche.

In primo luogo, non si deve dimenticare che il compito principale del FMI consiste nel creare e promuovere un sistema monetario che garantisca un sistema di scambi commerciali e di pagamenti esente, nella misura del possibile, da intralci. Concretamente ciò significa istaurare e garantire la stabilità dei cambi e l'equilibrio delle bilance dei pagamenti. È indubitabile che il FMI opera in molti Paesi in via di sviluppo che devono far fronte a gravi squilibri di origine strutturale.

Se i programmi presentano qualche similitudine, è perché molti Paesi che sollecitano crediti presso il FMI hanno problemi analoghi. In molti casi, i deficit di bilancia dei pagamenti sono dovuti a pesanti disavanzi pubblici e all'inflazione galoppante; la competitività di questi Paesi è inoltre frenata dalla sopravvalutazione della loro moneta. Per risolvere situazioni di questo tipo, è generalmente inevitabile limitare le spese pubbliche e svalutare la moneta.

Un altro fenomeno esplicativo delle similitudini tra i programmi del FMI è che i Paesi membri sono disposti a servirsi solamente di un numero limitato di indicatori economici per sorvegliare l'andamento dei programmi; questo loro atteggiamento è motivato dagli obiettivi di garantire un trattamento uguale e di evitare regolamentazioni troppo particolareggiate. Questo modo di procedere è anche determinato da ragioni di ordine pratico, poiché gli indicatori in questione sono generalmente gli unici per i quali esistano dati relativamente affidabili e tempestivi per tutti i Paesi.

I programmi di aggiustamento del FMI tendono in principio a ripristinare sul piano nazionale e internazionale la competitività delle economie affette da squilibri. Tutti convengono che in passato il Fondo ha basato la sua azione su criteri semplicistici. Nei programmi più recenti si nota lo sforzo compiuto per tenere nel debito conto fattori quali la struttura economica del Paese, il suo potenziale produttivo, l'urgenza dei problemi da risolvere ed anche la capacità dei governi di adottare le misure necessarie e di sostenerle fino in fondo.

L'introduzione della SAF e dell'ESAF, il differimento delle scadenze e il prolungamento della durata dei programmi hanno inoltre allentato la pressione esercitata inizialmente per ottenere il riequilibrio in tempi ridotti.

Negli anni passati si è potuto osseverare più di una volta come i Paesi in deficit rinviassero il più possibile il ricorso al FMI e colmassero le falle nelle loro bilance dei pagamenti con crediti bancari e prestiti sui mercati monetario e finanziario. Questo atteggiamento era motivato dalla incapacità, per ragioni di politica interna, di varare e fare accettare le misure correttive indispensabili. I Paesi debitori chiedevano aiuto al FMI solo quando le fonti di finanziamento cominciavano a scemare e si accentuava la pressione di creditori importanti, spesso in un momento talmente critico per le loro economie che sarebbero stati costretti a adottare, senza il FMI, provvedimenti talmente drastici da comportare costi sociali ancora più elevati.

È peraltro appurato che molti programmi di aggiustamento del FMI negli anni ottanta ebbero spesso ripercussioni pesanti sulle fasce più povere della popolazione, provocando così disordini sociali. Particolarmente nefasti furono i

tagli alle spese pubbliche che colpivano investimenti economici e sociali importanti per lo sviluppo a più lunga scadenza del Paese, quali la formazione di base, la sanità pubblica o anche la manutenzione di infrastrutture vitali (strade, canalizzazione idrica, ecc.). D'altra parte non si può tacere che l'inflazione galoppante produceva effetti altrettanto devastanti proprio per i ceti più disagiati.

Il FMI è stato spesso criticato per non aver insistito sufficientemente presso i governi dei Paesi debitori perché riducessero gli investimenti improduttivi (spese per armamenti, costruzioni inutili) a vantaggio di investimenti produttivi e sociali. Preso atto di queste critiche, il FMI ha cercato negli ultimi anni di integrare la dimensione sociale dell'aggiustamento nei programmi dei Paesi che si impegnavano nelle riforme. Ciò rappresenta per certi versi una deroga al principio adottato nel 1979 dal FMI, secondo il quale i criteri su cui misurare il grado di realizzazione dei programmi dovevano essere espressi quanto possibile sotto forma di variabili macroeconomiche (p. es., tetto per il deficit pubblico), lasciando così il massimo di libertà possibile ai Paesi nella formulazione precisa delle loro politiche.

In molti casi, il processo di aggiustamento è frenato dalle limitate possibilità di incremento delle esportazioni nel breve periodo. Mentre i Paesi esportatori di cacao e caffè hanno di fronte mercati praticamente saturi, altri Paesi devono far i conti con seri problemi ecologici causati dalla produzione intensiva di alcuni limitati prodotti di esportazione. Inoltre i prodotti manufatti esportati da questi Paesi vanno a cozzare contro le elevate barriere protezionistiche erette dai Paesi industrializzati. Per questo la diversificazione dei prodotti di esportazione, problema di molti Paesi in via di sviluppo, dipende dalla cooperazione dei Paesi industrializzati.

Nei primi programmi, infine, non si è tenuto debitamente conto del problema del debito. È pur vero che il FMI non dispone di competenze specifiche al riguardo; tuttavia i critici ritengono che dovrebbe contribuire con la propria autorevolezza ad elaborare scenari per risolvere il problema del servizio del debito. L'obiettivo dovrebbe essere quello di riportare il servizio del debito ad un livello che consenta anche una crescita duratura. L'attuale direttore generale del FMI si è impegnato in questo senso; inoltre il «piano Brady» (cfr. cap. 236) ha dato la possibilità al FMI (e alla Banca mondiale) di operare per ridurre il debito e il servizio del debito. Grazie a questo piano, Paesi fortemente indebitati come il Messico, il Venezuela, il Marocco e le Filippine hanno potuto beneficiare di sostanziali condoni del debito e del servizio del debito.

Negli ultimi anni, il FMI ha costantemente sottoposto a valutazione i propri programmi di aggiustamento ed ha preso seriamente in esame le critiche rivoltegli. Di conseguenza ha migliorato i programmi intensificando il dialogo politico con i Paesi debitori e approfondendo la collaborazione con la Banca mondiale. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che l'aggiustamento strutturale a più lungo termine nei Paesi in via di sviluppo comporta necessariamente modifiche corrispondenti nelle politiche dei Paesi industrializzati; in altri termini, una parte delle critiche rivolte al FMI riguardano in realtà la comunità internazionale e in particolare i maggiori Paesi industrializzati.

252 **Posizione dei Paesi in via di sviluppo**

I Paesi in via di sviluppo dispongono di più del 40 per cento del numero totale di voti e del 50 per cento dei posti nel Consiglio dei direttori esecutivi.

Come gruppo, dispongono di un diritto di veto sulle decisioni del Consiglio dei governatori che devono essere adottate a maggioranza qualificata dell'85 per cento o del 70 per cento dei voti. Peraltro il Consiglio ricorre raramente al voto formale; le decisioni sono prese consensualmente. Questo modo di procedere garantisce quindi ai Paesi in via di sviluppo un vero e proprio potere di decisione all'interno del FMI.

Di conseguenza, gli interessi specifici dei Paesi in via di sviluppo sono stati viepiù considerati anche nella politica di concessione dei prestiti da parte del FMI. Basti pensare all'aumento sensibile delle possibilità di prelievo, di cui hanno beneficiato soprattutto i Paesi in via di sviluppo, o alla SAF e all'ESAF, che hanno comportato sostanziali riduzioni di interessi per i Paesi più poveri.

Eppure è stata avanzata la richiesta che il FMI adotti un funzionamento «più democratico». Al riguardo si deve sottolineare che nessuna organizzazione finanziaria internazionale che concede crediti ai propri membri ha adottato un sistema di voti non ponderato, per la semplice ragione che altrimenti avrebbe difficoltà a reperire i fondi di cui ha bisogno.

26 **Relazioni attuali della Svizzera con il FMI**

261 **Rispetto dei principi monetari del FMI**

Benché non aderisse al FMI, fin dalla fondazione di questa istituzione la Svizzera ha rispettato liberamente le regole del gioco stipulate dallo statuto del Fondo. Quando nel 1966 la Svizzera divenne parte contraente del GATT, fu per lei solo una formalità impegnarsi a mantenere una politica monetaria conforme ai principi del FMI. Oltre a questa convergenza di obiettivi, da dieci anni a questa parte la Svizzera conduce ogni anno con il FMI discussioni di politica economica e monetaria analoghe a quelle che il Fondo tiene regolarmente con i suoi membri, conformemente all'articolo IV del suo statuto.

262 **Crediti accordati dalla Svizzera al FMI**

Nel 1964 la Svizzera ha per la prima volta allacciato rapporti più stretti con il FMI firmando un accordo di associazione ai General Agreements to Borrow (GAB) istituiti due anni prima, mettendo a disposizione 865 milioni di franchi e divenendo così membro associato del Gruppo dei Dieci¹⁾. Nell'aprile 1984, ne è divenuta membro a pieno titolo, portando il proprio contributo a 1020 milioni di diritti speciali di prelievo (2 miliardi di franchi circa). La Banca nazionale svizzera partecipa ai GAB; la linea di credito accordata non è garantita dalla Confederazione.

¹⁾ Messaggio concernente l'adesione della Svizzera agli Accordi generali di prestito (General Agreements to Borrow - GAB) (FF 1983 II 1333) e decreto federale del 14.12.1983 (RS 941.15). Il decreto federale è stato prolungato per altri cinque anni il 9.6.1988.

I GAB sono un accordo contrattuale tra il FMI e il Gruppo dei Dieci, cui aderiscono oggi undici Paesi industrializzati, che si impegnano così a mettere a disposizione del Fondo crediti supplementari in caso di necessità. Originariamente questi fondi venivano impegnati esclusivamente per finanziare gli squilibri della bilancia dei pagamenti di uno dei Paesi del Gruppo: in virtù di questo accordo, la Svizzera è stata chiamata a partecipare a quattro riprese ad operazioni di finanziamento in favore della Gran Bretagna e dell'Italia.

In seguito alla crisi debitoria, i Paesi membri hanno aumentato considerevolmente il loro contributo ai GAB ed il FMI è stato autorizzato ad utilizzare questi fondi per concedere crediti (anche se a condizioni molto restrittive) ai Paesi in via di sviluppo. Finora il FMI non ha fatto uso di questa facoltà.

Oltre a questi accordi stand-by, la Svizzera ha preso parte ad altre iniziative creditizie del FMI:

- Nel 1975/76 ha partecipato alla seconda oil facility, con un credito fruttifero di 250 milioni di DSP, pari al 6,5 per cento dell'insieme dei fondi di questa facilitazione. Il credito, accordato dalla Banca nazionale, era garantito per il 60 per cento dalla Confederazione. La Svizzera versò inoltre un contributo a fondo perduto di 3,3 milioni di DSP al Fondo di bonifico interessi.
- Nel 1977 la Banca nazionale ha aperto una linea di credito, non garantita dalla Confederazione, per 650 milioni di DSP partecipando alla cosiddetta facilitazione Witteveen. La Confederazione versò un contributo di 2,4 milioni di DSP al Fondo di bonifico interessi in favore dei Paesi in via di sviluppo più poveri.
- Nel 1981, la Banca nazionale ha accordato al FMI un credito di 150 milioni di DSP per gli anni 1981-84.
- Nel 1984, la Banca nazionale ha aperto una linea di credito di 180 milioni di DSP alla Banca per i Regolamenti Internazionale (BRI) a favore del FMI.
- L'ultimo contributo della Svizzera è un prestito infruttifero di 200 milioni di DSP finanziato dalla Confederazione e versato alla facilitazione allargata di aggiustamento strutturale (ESAF) gestita fiduciarmente dal FMI¹⁾ (cfr. cap. 223.6).

263 Statuto di osservatore presso il Fondo monetario internazionale

In virtù del suo importante contributo, la Svizzera partecipa dal 1977 a titolo di osservatore alle assemblee annuali congiunte del Fondo monetario e della Banca mondiale. Inoltre la Banca nazionale gode già dal 1975 dello statuto di osservatore presso il Comitato ad interim, l'organo consultivo del FMI. Da ultimo, tenuto conto del contributo versato alla facilitazione di aggiustamento strutturale allargata, due volte all'anno si tengono consultazioni tra la Svizzera e il FMI (a livello di funzionari amministrativi).

¹⁾ Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera alla facilitazione allargata di aggiustamento strutturale (ESAF) del Fondo monetario internazionale (FF 1988 II 1265) e decreto federale del 5.12.1983 (RU 1988 244 segg.).


3 Gruppo della Banca mondiale

31 Profilo

La Banca mondiale è l'organizzazione principale nel settore del finanziamento allo sviluppo. In questo messaggio, per «Banca mondiale» si intendono la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e la sua affiliata, l'Associazione internazionale per lo sviluppo (Internazionale Development Association - IDA). La BIRS ha altre due affiliate: la Società Finanziaria Internazionale - SFI e la Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (AMGI). Scopo primario di queste istituzioni, riunite sotto l'appellativo di «Gruppo della Banca mondiale», è di favorire il progresso economico e sociale nei Paesi più poveri (cfr. art.1 dello statuto rispettivo, in allegato). Queste istituzioni mobilitano risorse finanziarie, soprattutto nei Paesi industrializzati, al fine di promuovere investimenti produttivi. Dal punto di vista giuridico e finanziario, la BIRS, l'IDA e la SFI sono organizzazioni indipendenti. Il Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti (CICCI) (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID), che offre agli Stati e agli investitori strumenti per arbitrare e dirimere le controversie, fa ugualmente parte del Gruppo della Banca mondiale.

La *BIRS* è stata fondata nel 1945 e conta attualmente 155 membri. I crediti che concede sono finanziati essenzialmente mediante prestiti sui mercati internazionali dei capitali. I prestiti, in generale, prevedono un ammortamento differito per 5 anni; sono rimborsabili entro un termine massimo di 15 anni e sono destinati ai Paesi in sviluppo più avanzati. Nell'esercizio 1990 (luglio 1989-giugno 1990), la BIRS ha concesso 142 prestiti e garanzie a 38 Paesi e gruppi di Paesi per un totale di 15,2 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, i versamenti lordi hanno rappresentato una somma di 13,9 miliardi di dollari e i versamenti netti (versamenti lordi meno rimborsi) 5,7 miliardi di dollari. Dalla sua creazione, la Banca mondiale ha concesso prestiti per 245 miliardi di dollari. Il tasso d'interesse percepito dalla Banca mondiale è calcolato in base ai costi sostenuti per reperire i fondi; nel 1990 il tasso era del 7,75 per cento. I prestiti vengono concessi solo ai governi o devono essere da questi garantiti. La politica della Banca deve essere improntata a criteri economici. In linea generale, la Banca interviene a sostegno delle banche commerciali che considerano troppo elevato il rischio di prestito e di conseguenza non sono disposte ad erogare i propri fondi, o lo fanno in misura insufficiente.

Versamenti lordi e netti della BIRS a favore dei Paesi
Esercizi 1986-1990 (in mio US \$)



Fonte: Banca mondiale, rapporto annuale 1990.

L'IDA è stata fondata nel 1960; persegue gli stessi obiettivi della BIRS ma si rivolge soprattutto ai Paesi in sviluppo più poveri (reddito annuo pro capite massimo: 650 \$, in \$ 1988) offrendo loro condizioni di prestito adeguate alle loro capacità economiche. Durante l'esercizio 1990, l'IDA ha concesso prestiti a favore di 43 Paesi per un importo di 5,5 miliardi di dollari. Le risorse impiegate provengono per la maggior parte da contributi periodici a fondo perduto dei Paesi industrializzati (in occasione delle ricostituzioni delle risorse) e dal trasferimento di parti dell'utile netto della BIRS. I crediti IDA sono concessi esclusivamente ai governi; non fruttano interessi, hanno un ammortamento differito di 10 anni e durano da 35 a 40 anni. L'IDA percepisce soltanto una provvigione amministrativa dello 0,5 per cento.

Evoluzione operativa e finanziaria, esercizi 1986-1990
(in mio US \$, salvo diversa indicazione)

Tabella 3

Voce	Esercizi 1986	1987	1988	1989	1990
BIRS:					
- Concessioni (a)	13,179	14,188	14,762	16,433	15,180
- Versamenti (a)	8,263	11,383	11,636	11,310	13,859
- Versamenti netti (a)	4,432	5,656	3,428	1,921	5,717
- Nuove assunzioni di prestiti	10,609	9,321	10,832	9,286	11,720
- Ricavo netto	1,243	1,113	1,004	1,094	1,046
- Capitale sottoscritto	77,256	85,231	91,436	115,668	125,262
- Limite statutario dei prestiti	81,692	89,870	100,474	125,429	137,046
- Prestiti in sofferenza	61,064	75,792	81,791	77,942	89,052
Percentuali principali:					
- Prestiti in sofferenza in per- centuale del limite statutario	75	84	81	62	65
- Quota di copertura dell'inter- esse	1.24	1.18	1.15	1.17	1.17
- Quota di liquidità (%)	56%	50%	50%	52%	47%
- Rapporto riserve/prestiti (%)	8.5%	8.7%	9.3%	10.2%	10.8%
IDA:					
- Concessioni	3,140	3,486	4,459	4,934	5,522
- Versamenti	3,154	3,088	3,397	3,597	3,845
- Versamenti netti	3,021	2,940	3,241	3,404	3,628

(a) Esclusi i prestiti alla SFI.

Fonte: Banca mondiale, rapporto annuo 1990, p. 13.

La SFI, creata nel 1956, ha il compito di promuovere lo sviluppo economico dei Paesi del Terzo mondo stimolando il settore privato della loro economia e contribuendo a mobilitare a tal fine capitale locale e straniero. Per il 1990, il Consiglio esecutivo della SFI ha approvato investimenti sotto forma di prestiti e di partecipazioni al capitale d'impresie nei Paesi in sviluppo per una somma di 1,5 miliardi di dollari inerenti a 122 progetti nell'economia privata in 38 Paesi.

Le tre istituzioni del Gruppo della Banca mondiale, oltre ad operare come finanziatori e consulenti, svolgono un ruolo di catalizzatore. Mediante le loro attività, migliorano le condizioni del trasferimento di risorse provenienti da altre istituzioni bilaterali o multilaterali, banche commerciali e istituti di credito all'esportazione.

L'AMGI è stata istituita nel 1988 allo scopo di incoraggiare le partecipazioni al capitale e altri investimenti diretti nei Paesi in sviluppo creando condizioni favorevoli all'investimento. A tal fine, può assicurare gli investimenti diretti contro i rischi politici e consigliare i Paesi poveri nell'impiego di investimenti esteri. La Svizzera fa parte dei membri fondatori dell'AMGI (cfr. messaggio concernente l'adesione della Svizzera all'AMGI del 26 nov. 1986, FF 1987 I 120).

Il CICCI è stato istituito nel 1966. La Svizzera ne fa parte dal 1968.

32 Organizzazione**321 Qualità di membro**

Alla BIRS possono appartenere solo gli Stati che sono già membri del FMI. Contrariamente all'AMGI e al CICC, la partecipazione all'IDA e alla SFI presuppone l'adesione alla BIRS.

322 Statuto giuridico

La Banca mondiale (BIRS e IDA) e la SFI sono rette dal diritto internazionale pubblico; hanno i diritti e gli obblighi di una persona giuridica riconosciuta sul piano internazionale. Lo statuto, le immunità e i privilegi sono definiti negli accordi di base (cfr. in particolare l'art. VII, sez. 2 dello statuto della BIRS).

Con un accordo concluso nel 1951, la Svizzera ha riconosciuto la personalità e la capacità giuridica della Banca mondiale e le ha garantito lo stesso trattamento accordato alle organizzazioni internazionali aventi sede in Svizzera (cfr. DF del 20 set. 1951, RU 1952 141). L'accordo contiene tra l'altro una disposizione sul trattamento fiscale preferenziale delle emissioni di prestiti della Banca mondiale in Svizzera. Un accordo analogo è stato concluso nel 1990 con la SFI (cfr. DF del 3 ott. 1990 concernente l'accordo sullo statuto giuridico della Società Finanziaria Internazionale in Svizzera, RU 1991 219).

323 Organi decisionali**323.1 Consigli dei governatori**


Gli organi supremi della Banca mondiale e della SFI sono i Consigli dei governatori, presso i quali ogni Paese membro delega un governatore ed un supplente. I Consigli dei governatori si riuniscono di regola una sola volta all'anno. Se necessario, possono essere organizzati in qualsiasi momento scrutini in forma scritta.

I Consigli dei governatori esercitano il controllo integrale sulla Banca mondiale e la SFI. Salvo qualche rara eccezione, hanno delegato le loro competenze al Consiglio esecutivo. Rimangono di competenza esclusiva del Consiglio dei governatori l'approvazione degli aumenti di capitale della BIRS e della SFI, le ricostituzioni delle risorse finanziarie dell'IDA, l'ammissione di nuovi membri, le modifiche degli statuti, l'approvazione dei rapporti nonché la distribuzione degli utili netti.

Generalmente, negli scrutini le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Le modifiche dello statuto richiedono invece la maggioranza qualificata di quattro quinti e gli aumenti di capitale azionario una maggioranza di tre quarti. Il numero di voti di ogni membro è stabilito in funzione della sua quota di capitale, cui si aggiungono 250 azioni supplementari attribuite ad ogni Paese azionista (cfr. art. V, sez. 4). Queste ultime operano una leggera correzione del rapporto dei voti a favore dei piccoli azionisti. Gli Stati Uniti, principali azionisti, detengono attualmente poco meno del 20 per cento dei voti nella BIRS.

323.2 Consiglio dei direttori esecutivi

L'organo direttivo permanente della BIRS, dell'IDA e della SFI è il Consiglio dei direttori esecutivi. Attualmente è composto da 22 amministratori. I cinque Paesi¹⁾ che possiedono il maggior capitale azionario presso la BIRS nominano ognuno un rappresentante (art. V, sez. 3). Gli altri Paesi eleggono il loro direttore ed il supplente nell'ambito di gruppi di Paesi. Il presidente del Consiglio è il presidente del Gruppo della Banca mondiale.



¹⁾ USA, Giappone, Germania, Francia, Gran Bretagna.

Come nel FMI, le decisioni del Consiglio dei direttori esecutivi, in generale, sono prese per consenso. Quando ha luogo uno scrutinio formale, i voti dei direttori possono esprimere un solo parere, anche se esistono divergenze in seno al gruppo. A parità di voti, spetta al presidente decidere.

Il Consiglio dei direttori esecutivi segue le attività del Gruppo della Banca mondiale. Ne elegge il presidente e definisce la politica in campo operativo, finanziario e amministrativo (art. V, sez. 5). In particolare, decide i programmi finanziari e di gestione annuali, nonché il bilancio preventivo amministrativo. Inoltre, esamina e decide le proposte di prestito per il finanziamento di progetti e programmi. In questo compito è assistito da vari comitati.

324 Amministrazione

Il Gruppo della Banca mondiale è diretto da un presidente eletto dai direttori esecutivi per un periodo di cinque anni. Il presidente è responsabile nei confronti del Consiglio della gestione globale delle attività, incluse le questioni riguardanti il personale. Mentre il presidente del FMI è un europeo, la presidenza della Banca mondiale è affidata per tradizione ad un americano.

Tre primi vicepresidenti, subordinati direttamente al presidente, si occupano del finanziamento, delle operazioni, della politica, della pianificazione e della ricerca. Dal presidente dipendono anche il segretario della Banca e il consigliere giuridico (General Counsel).

La direzione ed il personale della BIRS e dell'IDA sono identici. La SFI, invece, ha il proprio personale. Oltre alla sede amministrativa a Washington, la Banca mondiale possiede uffici a New York, Parigi, Ginevra e Tokio. Con tre missioni regionali e 46 uffici locali situati nei Paesi in cui finanzia i programmi di cooperazione più importanti, è rappresentata a livello mondiale.

In totale, la Banca mondiale occupa circa 6500 persone selezionate in base a criteri di preparazione professionale e di ripartizione geografica, che mira ad essere la più ampia possibile (attualmente provengono da più di 110 Paesi). La maggior parte è impiegata presso la sede centrale di Washington.

325 Comitato di sviluppo

Il Comitato di sviluppo, organo consultivo nel campo dei trasferimenti di risorse verso i Paesi in sviluppo, si riunisce due volte all'anno ad alto livello. È costituito da 22 membri provenienti dai Paesi o gruppi di Paesi che sono rappresentati anche in seno al Consiglio dei direttori esecutivi. È tradizione che il comitato sia presieduto da un rappresentante governativo di un Paese in sviluppo. La Svizzera, unico Paese non membro, gode dello statuto di osservatore. Perciò, è in veste d'osservatore che il direttore dell'Ufficio federale dell'economia esterna segue i lavori di questo organo.

33 **Impatto della Banca mondiale sulla politica internazionale di sviluppo**

331 **Ruolo della Banca mondiale dagli anni sessanta**

Come è già stato rilevato, l'obiettivo principale del gruppo della Banca mondiale consiste nel migliorare il livello di vita nei Paesi in sviluppo trasferendo capitali, reperiti nei Paesi industrializzati, ai Paesi del Terzo mondo, mirando all'impiego più efficace possibile dei fondi.

Dalla fine della Seconda guerra mondiale fino agli anni sessanta, prevalse la convinzione che gli investimenti esteri destinati a migliorare l'infrastruttura e il settore industriale fossero il vero motore dello sviluppo del Terzo mondo. Inoltre, si riteneva possibile pianificare in misura notevole il processo di sviluppo e la crescita economica. Si credeva anche che lo Stato dovesse sostituirsi direttamente all'economia privata per le attività che questa non voleva intraprendere da sé. Furono elaborati modelli e calcoli dettagliati relativi ai capitali necessari per raggiungere un obiettivo quantitativo ragionevole di crescita. Per quanto riguarda la Banca mondiale, ne conseguì che nel 1968 circa due terzi dei prestiti servirono a sviluppare il settore dei trasporti e della produzione di energia, e un quarto a promuovere il settore industriale, mentre l'agricoltura, che nel modo di pensare di quegli anni non era in grado di stare al passo con il progresso, ottenne solo le briciole, con finanziamenti relativamente esigui.

Col senno di poi, non sorprende che questa impostazione, che riduce il processo di sviluppo al solo fattore capitale, non solo abbia generato sforzi vani, ma abbia ugualmente suscitato in molti Paesi speranze irrealiste, provocando così frustrazioni. A partire dalla metà degli anni sessanta, la tesi secondo la quale il sottosviluppo endemico del Terzo mondo era dovuto soprattutto allo squilibrio delle relazioni economiche tra Paesi avanzati e Paesi in sviluppo fu sostenuta in modo sempre più convinto nelle discussioni relative alla politica dello sviluppo. I suoi fautori ne dedussero che l'unico rimedio a questa situazione consistesse nello «sganciare» il Terzo mondo dal sistema economico internazionale o nel creare un nuovo ordine economico internazionale più «equo». Tuttavia, nello stesso tempo, acquisirono sempre maggiore importanza i lavori di ricerca basati su un orientamento più ortodosso, che attiravano l'attenzione sulle ripercussioni economiche negative che sarebbero derivate dal protezionismo e da una strategia di sviluppo isolazionista.

La Banca mondiale respinse la tesi dello «sgancio». Il bilancio dei primi 25 anni di attività, nondimeno, la portò a dare un nuovo orientamento alla sua politica. In questo contesto, decise di perseguire come obiettivo principale la lotta contro la povertà assoluta e la soddisfazione dei bisogni fondamentali. Ricobbe che la crescita economica era sì una condizione necessaria ma non sufficiente per vincere la miseria. Lo scopo di questa nuova politica consisteva nel sostenere progetti atti ad accrescere direttamente la produttività e pertanto ad aumentare il reddito delle popolazioni più povere. Visto che la maggior parte dei popoli del Terzo mondo traggono la loro sussistenza dalla terra, la Banca mondiale concentrò maggiormente le sue attività di prestito sul settore agricolo e sullo sviluppo rurale. All'inizio degli anni ottanta, più di un terzo dei prestiti della Banca mondiale fu destinato a questo scopo, mentre la parte destinata al

settore dei trasporti e dell'energia subì una forte diminuzione, addirittura del 20 per cento. Fu inoltre accordata maggiore importanza al rafforzamento delle capacità locali d'analisi dei problemi, nonché all'elaborazione e all'attuazione delle misure di politica economica.

332 Ruolo attuale della Banca mondiale nel contesto della cooperazione allo sviluppo

La Banca mondiale, che all'inizio era specializzata nel finanziamento di progetti (cfr. cap. 331), nel corso degli anni ottanta è diventata un'organizzazione per lo sviluppo nel senso più ampio. Attualmente ricopre numerose funzioni, che vanno dalla concessione di risorse finanziarie al lancio di nuove iniziative d'aiuto e alla promozione del dialogo sulle politiche di sviluppo passando per l'analisi sistematica e la compilazione di dati di base.

332.1 Mobilitazione delle risorse

La recente crisi dell'indebitamento e la conseguente diminuzione dei flussi finanziari verso il Terzo mondo hanno messo in rilievo l'importanza della Banca mondiale quale fonte principale di finanziamento per i progetti e i programmi di sviluppo.

Tabella 4

Flussi/trasferimenti di capitali a lungo termine verso i Paesi in sviluppo (in mia US \$, ai prezzi e corsi di cambio del 1990)

Flussi e trasferimenti di capitali	Media di due anni		1984/85	1986/87	1988/89	1990/91
	1980/81	1982/83				
Trasferimenti netti di capitali ¹⁾	67.8	34.5	-2.3	-12.2	-1.1	14.2
Flussi netti di capitali ²⁾	145.8	130.8	102.3	65.0	71.8	74.7
di cui						
- privati ³⁾	94.0	77.8	48.0	24.0	32.3	29.1
- FMI	8.4	14.3	3.5	-5.0	-4.2	3.3
- Banca mondiale (BIRS univemente)	6.1	8.6	9.3	6.5	3.3	6.3
- IDA	2.7	3.9	4.3	4.3	3.9	4.5
- Governi e altre organizzazioni multilaterali ⁴⁾	34.6	26.2	37.2	35.2	36.5	31.5

Fonte: Rapporto del presidente al Comitato di sviluppo, 8 marzo 1991, FMI/Banca mondiale.

¹⁾ Crediti/donazioni meno gli ammortamenti, meno i pagamenti degli interessi.

²⁾ Crediti/donazioni meno gli ammortamenti.

³⁾ Crediti, investimenti diretti, donazioni.

⁴⁾ Altre organizzazioni multilaterali, quali le Banche regionali di sviluppo, le organizzazioni delle Nazioni Unite, ecc.

I fondi stanziati dalla Banca mondiale rappresentano attualmente più del 10 per cento dei flussi netti di capitali verso i Paesi in sviluppo. Due terzi dei fondi provengono dalla BIRS e un terzo dall'IDA. In questo modo, l'IDA ha potuto erogare l'8 per cento degli aiuti pubblici allo sviluppo. Oltre ai mezzi finanziari propri, la Banca mondiale mobilita risorse di terzi mediante cofinanziamenti che impiega per rafforzare alcuni progetti e programmi. Nel 1990, queste risorse hanno raggiunto i 13 miliardi di dollari, raggiungendo così un nuovo record.

332.2 Capacità d'analisi e banche dati

Per lungo tempo, non ci si è potuti avvalere di analisi e dati di base su determinati Paesi in sviluppo, il che costituiva un notevole ostacolo per l'elaborazione e l'attuazione di un'efficace politica di sviluppo. Grazie a numerosi studi su Paesi e settori, la Banca mondiale ha fornito un contributo essenziale alla raccolta di un vasto materiale analitico e statistico.

Il lavoro di base svolto dalla Banca mondiale relativamente allo sviluppo economico, all'indebitamento e ad altri problemi è divenuto ormai indispensabile, sia per i Paesi interessati, sia sul piano internazionale. A questo proposito è opportuno menzionare i rapporti annui sullo sviluppo nel mondo e la relazione sulle prospettive di sviluppo a lungo termine dell'Africa, pubblicata nel 1989.

332.3 Ruolo centrale della Banca mondiale nel dialogo politico

Il ruolo della Banca mondiale nel dialogo politico con i Paesi in sviluppo è ancora più importante del suo ruolo di finanziatore. Tale dialogo permette la discussione e l'elaborazione di misure di politica finanziaria, commerciale e dei cambi, e di programmi settoriali; si intensifica in modo particolare quando si tratta di preparare, applicare e valutare programmi di adattamento strutturale. In questo contesto, il dialogo diviene un vero esercizio di equilibrio, poiché gli adattamenti, adottati dopo anni di segregazione delle forze di mercato, comportano elevati costi sociali in seguito alla ristrutturazione o alla chiusura delle imprese non redditizie e la riduzione delle sovvenzioni. In tal caso, la Banca mondiale, con i propri mezzi e il sostegno di donatori bilaterali, si sforza di attuare adeguati programmi sociali complementari e di tener conto degli aspetti sociali nei programmi di adeguamento strutturale.

Il ruolo centrale della Banca mondiale in questo campo è rafforzato ulteriormente dal fatto che i donatori bilaterali subordinano sempre di più i loro aiuti a programmi di adeguamento strutturale. La strategia alla base di queste misure è oggetto di una discussione approfondita in seno agli organi esecutivi a Washington.

332.4 Coordinamento tra Paesi donatori e Paesi beneficiari

Per numerosi Paesi in sviluppo, sono stati creati gruppi consultivi («consultative groups») e tavole rotonde («round tables»). I gruppi consultivi vengono

preparati e convocati dal Paese interessato in collaborazione con la Banca mondiale e le tavole rotonde di concerto con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP). Questi strumenti vengono utilizzati soprattutto dai Paesi che applicano programmi di adattamento strutturale. Ogni due anni si tiene una riunione con ciascun Paese interessato in occasione delle quali il governo presenta il programma di sviluppo su cui i Paesi donatori esprimono un parere ed annunciano il volume di aiuti previsto per gli anni a venire. Le consultazioni costituiscono un aiuto prezioso in particolare per i Paesi che dipendono fortemente da risorse esterne.

Cooperazione con altre banche di sviluppo

Le esperienze acquisite dalla Banca mondiale sono di grande utilità anche per le banche regionali di sviluppo. Già da alcuni anni, la Svizzera è membro di alcune di esse¹⁾. Benché abbiano un'identità propria e siano indipendenti dal Gruppo della Banca mondiale, queste banche intrattengono strette relazioni con la BIRS.

Perciò la cooperazione e lo scambio d'informazioni tra queste istituzioni si intensifica continuamente. La cooperazione ha luogo innanzitutto tramite contatti tra le direzioni. La partecipazione reciproca di rappresentanti e specialisti a seminari e riunioni informative o a missioni in loco rafforza lo scambio di conoscenze. Non di rado le banche regionali di sviluppo accordano prestiti parallelamente ai programmi elaborati dalla Banca mondiale per i singoli Paesi. La cooperazione della Banca mondiale per trovare soluzioni al problema dell'indebitamento è destinata ad aumentare in particolare con la Banca interamericana di sviluppo. Le banche regionali di sviluppo partecipano sempre più a finanziamenti di programmi speciali della Banca mondiale - la Banca africana di sviluppo, ad esempio, cofinanzia il programma speciale d'assistenza all'Africa (PSA) - o al lancio e all'esecuzione di azioni comuni, quali l'iniziativa per rafforzare le capacità in Africa (IRCA) alla quale contribuisce anche il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).

332.5 Nuove iniziative e nuovi piani d'azione

Nel corso degli ultimi anni, la cooperazione internazionale allo sviluppo si è manifestata sempre più sotto forma d'iniziative e piani d'azione per risolvere problemi nuovi e transnazionali. In molti casi, la Banca mondiale, spesso insieme ad altre istituzioni multilaterali, svolge un importante ruolo di guida e coordinamento. Le vaste capacità d'analisi e le esperienze accumulate nel corso degli anni nei settori più disparati rivestono enorme importanza. Tra le iniziative ed i piani d'azione più importanti occorre menzionare: il Programma speciale per l'Africa subsahariana (PSA) grazie al quale dal 1987 si raccolgono fondi supplementari a favore di Paesi fortemente indebitati; il Programma d'azione per lo sviluppo del settore privato (1989), volto a migliorare la competi-

¹⁾ Banca interamericana di sviluppo (BID): fondata nel 1960; la Svizzera è membro dal 1976. - Banca asiatica di sviluppo (ADB): 1965/1967. - Banca africana di sviluppo (BAD): 1963/1982.

vità d'impresе con misure di privatizzazione e ristrutturazione del settore finanziario; la «agevolazione per la protezione dell'ambiente», lanciata insieme ai Programmi della Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e per l'ambiente (UNEP), che sostiene gli sforzi dei Paesi in sviluppo al fine di conservare l'ambiente globale ed incoraggiare una produzione più ecologica; il programma relativo agli effetti sociali dell'adattamento strutturale; il decennio internazionale dell'acqua e il programma per l'energia.

34 Priorità della politica dei prestiti

Come rilevato in precedenza, durante il ventennio seguente alla sua istituzione, la Banca ha appoggiato principalmente progetti di miglioramento infrastrutturale, in particolare nei settori dell'elettricità e dei trasporti. In seguito ha esteso e diversificato la propria attività, tant'è che oggi sostiene viepiù progetti atti ad arrecare benefici nel modo più diretto possibile ai ceti poveri delle popolazioni nei Paesi in sviluppo; si tratta segnatamente di progetti relativi all'approvvigionamento idrico, all'assistenza medica o alla formazione professionale e all'occupazione. Inoltre, in questi ultimi anni, la Banca mondiale ha sostenuto programmi di riforma strutturale e settoriale in un numero crescente di Paesi in sviluppo, ma recentemente anche nell'Europa centrale e dell'Est.

341 Concessione di prestiti per settore

341.1 Agricoltura e sviluppo rurale

Oggi, l'agricoltura è considerata un fattore chiave dello sviluppo della maggior parte dei Paesi più poveri. La grande maggioranza delle popolazioni dei Paesi in sviluppo trae sostentamento dall'agricoltura e dalle attività ad essa connesse. La politica di prestito della Banca mondiale tiene conto di questa situazione. In questi ultimi anni, in effetti, la Banca ha destinato la percentuale più elevata delle sue risorse finanziarie (circa un quarto) a progetti agricoli e di sviluppo rurale. I fondi sono serviti, tra l'altro, a migliorare l'efficacia dei servizi di consulenza agricola, agevolare la concessione di crediti, adattare le tecniche, accrescere le capacità di immagazzinaggio e a migliorare i sistemi di commercializzazione e distribuzione. L'obiettivo di queste azioni è quello di rendere più autosufficienti le popolazioni rurali, a dimostrazione del fatto che, rispetto alla politica del passato, la Banca mondiale si è chiaramente concentrata sui bisogni fondamentali del Terzo mondo.

341.2 Energia

L'energia e la crescita economica sono indissolubili. Lo sviluppo del settore energetico richiede investimenti consistenti per i quali si devono reperire finanziamenti da fonti disparate. Il ruolo svolto dalla Banca è importante: diversamente da molti istituti bancari che esercitano attività puramente commerciali, la Banca dispone di capacità riconosciute a livello internazionale per valutare

i progetti in base ai quali i Paesi in sviluppo devono far ricorso a un finanziamento estero. Con l'approvazione del progetto, la Banca si mette in grado di reperire risorse supplementari presso altri donatori. Il settore energetico rappresenta circa il 20 per cento del totale dei prestiti accordati dalla Banca mondiale. Dalla metà degli anni settanta, una parte considerevole di questi fondi è devoluta a misure relative al risparmio energetico e alla valorizzazione di risorse energetiche locali.

341.3 Formazione

Il primo prestito della Banca mondiale a favore di un progetto di formazione fu accordato nel 1962. Da allora, la Banca ha ampliato sia il volume dei prestiti a questo settore, sia la gamma di attività finanziarie. In questi ultimi anni, l'insegnamento elementare e quello di base di tipo non classico, compresi i programmi di alfabetizzazione, hanno ricevuto maggiore sostegno. Nonostante la formazione occupi un posto relativamente modesto rispetto alla globalità dei prestiti, (il 7% nel 1990), la Banca rappresenta attualmente una delle fonti principali di finanziamento in questo campo. Essa appoggia anche un istituto di sviluppo economico (EDI) che ha lo scopo di elaborare programmi speciali di formazione al fine di aiutare i Paesi a migliorare la qualità delle decisioni di politica economica, l'efficacia dell'amministrazione pubblica e le misure volte ad alleviare la miseria.

Valutazione dei progetti

Uno degli elementi essenziali del lavoro della Banca è il suo sistema di valutazione indipendente dei risultati del progetto dopo l'erogazione integrale del prestito. Il raffronto tra le aspettative ed i risultati reali permette alla Banca di render conto del suo operato ai Paesi membri.

Al fine di divulgare le conclusioni principali tratte da queste valutazioni, dal 1977 la Banca mondiale pubblica il rapporto annuo del «Dipartimento della valutazione delle operazioni». I rapporti, se da un lato hanno rivelato che il costo di numerosi progetti ha notevolmente superato le previsioni a causa dell'inflazione e delle variazioni dei tassi di cambio, e che molti progetti erano stati modificati in corso d'esecuzione o sono durati più a lungo del previsto, hanno ugualmente dimostrato che quasi il 90 per cento degli investimenti esaminati avevano realmente raggiunto il loro scopo.

L'analisi delle esperienze realizzate con i progetti ha permesso di capire meglio i diversi fattori che influiscono sulla riuscita dei progetti. I risultati della valutazione hanno indotto la Banca, ad esempio, a prestare maggiore attenzione all'aspetto socio-culturale durante la preparazione e la valutazione. In molti casi, i risultati hanno fatto emergere la necessità di rafforzare l'efficacia delle istituzioni, l'importanza di una formazione intrapresa nell'ambito di un progetto e l'utilità dell'integrazione di sistemi di sorveglianza e valutazione.

341.4 Trasporti e telecomunicazioni

All'inizio, la Banca mondiale ha rivolto attenzione particolare al miglioramento delle vie di trasporto. La crescita sostenuta della produzione agricola di una regione esige nella maggior parte dei casi il miglioramento delle vie di trasporto che devono permettere una rapida circolazione dei mezzi di produzione e dei raccolti. Fin dagli anni sessanta, la Banca ha concesso fondi considerevoli al settore stradale (vie di comunicazione, strade principali). Anche il settore ferroviario (ferrovie, locomotive) e quello marittimo (porti, canali d'accesso ai porti) hanno ricevuto finanziamenti considerevoli. Viste le difficoltà finanziarie incontrate da molti Paesi in sviluppo dall'inizio degli anni ottanta, tanto da non poter quasi più investire nei trasporti, la Banca ha esteso i suoi finanziamenti alla manutenzione dell'infrastruttura in questo settore.

Le telecomunicazioni svolgono ugualmente un ruolo importante nei settori del commercio e dei trasporti, poiché possono permettere l'utilizzazione razionale delle vie di trasporto. Mentre i trasporti diventano sempre più costosi, le telecomunicazioni sono sempre più vantaggiose, e contribuiscono così alla diminuzione dei costi nel settore. Inoltre, negli ultimi anni la Banca mondiale ha aumentato i suoi sforzi per l'estensione delle reti di telecomunicazioni alle regioni rurali e ai quartieri più poveri delle città.

341.5 Industrie e miniere

Da anni, la Banca sostiene ugualmente industrie di base quali la siderurgia, il cemento, i tessili, i prodotti chimici, i fertilizzanti e le miniere. Nel corso degli anni sessanta e settanta, i suoi investimenti erano spesso diretti a progetti di vasta portata. I risultati non sono sempre stati all'altezza delle aspettative; in molti casi, i progetti erano stati concepiti senza tener adeguatamente conto del contesto socio-economico del Paese in questione. Pertanto, la Banca mondiale ha proceduto ad un'autocritica, parlando in certi casi, ad esempio per il settore dell'energia e dei trasporti, di «elefanti bianchi». Sulla base delle esperienze acquisite e delle critiche provenienti dall'esterno, la Banca ha rivolto particolare attenzione, in questi ultimi anni, alla valutazione dei progetti d'investimento dal punto di vista della redditività e dell'impatto ambientale. Inoltre, finanzia sempre più la ristrutturazione e la riabilitazione di installazioni industriali.

341.6 Sviluppo urbano

Negli ultimi decenni, l'urbanizzazione del Terzo mondo, conseguenza dell'esodo dalle campagne, ha assunto proporzioni allarmanti. Secondo le stime della Banca mondiale, quasi un terzo delle popolazioni urbane dei Paesi in sviluppo vive sotto la soglia di povertà. Molte di esse non hanno cibo a sufficienza, acqua potabile e attrezzature sanitarie di base, per non parlare delle possibilità di istruzione elementare e di alloggi decenti. Nella lotta contro la povertà negli agglomerati urbani, la Banca mondiale persegue due obiettivi, ossia la creazione di posti di lavoro produttivi e l'allestimento di programmi destinati

a procurare, su grande scala, servizi di base alle popolazioni urbane che ne sono sprovviste, a condizioni permissive per le popolazioni e l'economia del Paese. I progetti urbani della Banca sono soprattutto volti al risanamento delle bidonville. Particolare importanza viene data allo sforzo personale: vengono finanziati soltanto i servizi di base che le popolazioni non possono procurarsi da sole.

341.7 Approvvigionamento idrico e bonifiche

Nei Paesi in sviluppo due delle maggiori cause di malattie sono certamente un sistema d'approvvigionamento di acqua potabile inefficiente e la mancanza di canalizzazioni. I poveri - in particolare donne e bambini - sono fra i più colpiti dalle malattie trasmesse attraverso l'acqua. Aggiunte alla malnutrizione e all'insufficienza di cure mediche, queste carenze sono fatali per milioni di persone ogni anno. Per questo motivo, dall'inizio delle sue attività, la Banca ha attribuito importanza particolare all'approvvigionamento idrico. All'inizio gli interventi si concentravano soprattutto nei grandi agglomerati, mentre oggi si estendono anche agli ambienti rurali. Inoltre, la Banca mette a disposizione dei Governi e delle imprese dei Paesi in questione una tecnologia poco costosa per i servizi di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di scarico.

341.8 Popolazione, salute e alimentazione

In parecchi Paesi in sviluppo, il rapido aumento demografico impedisce, oltre ad altri fattori, un miglioramento del tenore di vita. Se consideriamo che il tasso di crescita è superiore, in alcuni Paesi, al tre per cento annuo, gli aiuti prestati nei servizi di base quali la salute, l'istruzione, l'approvvigionamento idrico o gli alloggi sono nettamente insufficienti. Laddove la crescita può essere frenata, le possibilità di essere in buona salute e di accedere alla formazione sono migliori, in quanto lo Stato e i genitori possono aiutare maggiormente ogni bambino. Di norma, con la diminuzione della mortalità infantile, diminuisce anche il desiderio di avere una grande famiglia. Nel 1970, la Banca mondiale ha iniziato a concedere prestiti da destinare alla pianificazione familiare. In seguito ha continuato a considerare prioritari la distribuzione di anticoncezionali e la prestazione di cure mediche prenatali e postnatali.

341.9 Contributo della Banca mondiale alla lotta contro la povertà¹⁾

Come abbiamo visto al capitolo 331, dal 1973 la Banca mondiale ha accordato sempre più importanza alla lotta contro la povertà, pur non dedicando sempre

¹⁾ Per povere si intendono tutte le persone il cui reddito non permette loro di soddisfare i bisogni di base quali l'alimentazione, l'alloggio, i vestiti, ecc. La povertà colpisce circa il 20 per cento della popolazione mondiale (1 miliardo di individui). Vedi a questo proposito anche il capitolo 11 del messaggio del 21 febbraio 1990 concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo (FF 1990 I 889).

la stessa attenzione al problema. Per un lungo periodo, il promovimento di una crescita economica ripartita equamente era una delle maggiori preoccupazioni. In seguito, la Banca ha tentato di affrontare la povertà in modo più diretto, introducendo programmi tesi a coprire i bisogni essenziali delle popolazioni con provvedimenti immediati. All'inizio degli anni '80 tale intervento venne però relegato in secondo piano, in quanto vennero lanciati i programmi di adattamento strutturale e la Banca si concentrò maggiormente sulle condizioni-quadro necessarie per un sano sviluppo economico.

A partire dalla metà degli anni '80, la Banca mondiale ha iniziato a sviluppare una strategia globale, che tenesse conto dei fattori economici, sociali e politici, per lottare contro la povertà apparentemente strutturale.

Nell'ambito di questa nuova strategia, vanno rilevati i seguenti aspetti:

- Nel 1987/88 sono stati sviluppati i primi programmi relativi alla portata sociale dell'adeguamento strutturale che, in seguito, sono stati attuati in cooperazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la Banca africana di sviluppo. I programmi hanno da una parte lo scopo di creare posti di lavoro e di procurare redditi alle persone che hanno subito danni in seguito all'applicazione di programmi d'adeguamento strutturale (p. es. gli impiegati del settore pubblico che sono stati licenziati). D'altra parte devono contribuire a tener conto della lotta contro la povertà sin dall'inizio, ossia al momento della concezione di programmi futuri di adeguamento e non a posteriori. A questo fine, ci si è adoperati per considerare, nei modelli di proiezione della Banca mondiale, oltre ad elementi macroeconomici, anche elementi relativi alla ripartizione del reddito e alla creazione di posti di lavoro, che permetteranno di identificare in anticipo l'impatto che avranno sui poveri i diversi scenari d'adeguamento.
- Il rapporto della Banca mondiale sullo sviluppo nel mondo, pubblicato nel 1990, è interamente dedicato alla lotta contro la povertà. Vi viene raccomandata una doppia strategia: da una parte i poveri devono poter partecipare attivamente allo sviluppo economico, ossia devono avere più facile accesso ai fattori di produzione (p. es. la terra) e poter valorizzare la loro forza lavoro (promovimento di settori di produzione nell'agricoltura e nell'industria a forte intensità di lavoro); d'altra parte, occorre vigilare, con una revisione e un nuovo orientamento delle spese pubbliche, affinché possano accedere ai servizi sanitari e di formazione. Questa doppia strategia, completata con misure di sicurezza sociale e di trasferimento di redditi, ha le migliori possibilità di riuscita nei Paesi dove i poveri partecipano attivamente alle decisioni politiche e economiche.
- In seguito al rapporto sullo sviluppo nel mondo del 1990, la Banca mondiale ha iniziato a concretizzare la strategia sul piano interno in vista dell'applicazione. In merito alla dichiarazione del presidente della Banca mondiale¹⁾, vanno rilevate soprattutto le intenzioni di orientare l'attività della Banca verso la lotta contro la povertà e di concedere i prestiti in funzione degli sforzi fatti dal Paese in tale ambito.

¹⁾ Dichiarazione di Barber B. Conable ai governatori della Banca mondiale del 25 settembre 1990.

Poiché la lotta contro la povertà è anche una preoccupazione centrale della cooperazione svizzera allo sviluppo, ci atterremo a queste nuove direttive e faremo in modo che vengano messe in pratica.

I Paesi industrializzati, compresa la Svizzera, hanno, dal canto loro, il dovere di mettere in atto tutto quanto possa contribuire alla lotta contro la povertà, segnatamente riducendo le misure protezionistiche e prestando un aiuto adeguato.

Si tratta ora di applicare, adattandole ai Paesi interessati, le conoscenze acquisite in materia di lotta contro la povertà e di far fronte a eventuali resistenze. Il passaggio dall'analisi all'applicazione pratica delle conoscenze è spesso difficile, e non solo presso la Banca mondiale.

Cooperazione con le organizzazioni non governative

La partecipazione di organizzazioni non governative (ONG) alla pianificazione e all'attuazione di progetti della Banca mondiale è vivamente incoraggiata già da diverso tempo. Sia la Banca mondiale sia i governatori hanno riconosciuto che le ONG, in particolare i gruppi locali quali le organizzazioni di base, le società femminili e le cooperative, possono contribuire in modo apprezzabile al miglioramento dell'efficacia dei progetti e ad agevolarne l'accettazione.

La Banca mondiale è cosciente dell'importanza del ruolo delle ONG. Fa il possibile per coinvolgere personale locale nell'elaborazione dei progetti. Approfondisce il dialogo con le ONG sia per quanto riguarda la preparazione e l'esecuzione di progetti sia in occasione degli scambi di esperienze relative ai problemi di politica di sviluppo e riconsidera nel suo lavoro le idee nate durante tali discussioni. È quindi grazie al lavoro di informazione e ai suggerimenti presentati dalle ONG che in questi anni si è potuta osservare una maggior comprensione dei problemi sociali, spesso dovuti ai programmi di adeguamento strutturale, e si sono attuati progetti orientati verso i bisogni essenziali. Lo stesso vale per quanto riguarda la maggior attenzione dedicata all'impatto che i programmi finanziati dalla Banca mondiale hanno sull'ambiente e altre preoccupazioni centrali delle ONG quali la garanzia dell'approvvigionamento degli alimenti di base, la creazione di un servizio sanitario orientato verso i bisogni primari, un maggior numero di posti nelle scuole elementari e il ruolo della donna nel processo di sviluppo.

Per mantenere e sviluppare il dialogo con le ONG, la Banca mondiale ha istituito, di concerto con le ONG, un comitato in cui sono rappresentate 26 organizzazioni, la maggior parte delle quali provengono da Paesi in sviluppo.

342 Istituzioni locali di finanziamento dello sviluppo

Mentre i progetti industriali di vasta portata vengono finanziati direttamente con prestiti della Banca mondiale, l'appoggio accordato alle piccole e medie imprese produttive passa in gran parte attraverso le istituzioni locali di finanziamento dello sviluppo. Negli ultimi anni, la Banca mondiale ha cercato di rafforzare l'assistenza finanziaria e tecnica destinata alle piccole imprese. Queste rivestono un'importanza vitale nell'assicurare una crescita industriale equi-

librata e la creazione di nuovi posti di lavoro. Spesso creano più posti per unità d'investimento di quanto non facciano le grandi imprese e sviluppano lo spirito d'iniziativa. In generale le piccole imprese incontrano più difficoltà delle grandi nel reperire capitali.

343 **Prestiti fuori progetto**

In virtù dei suoi statuti, la Banca mondiale è tenuta a concentrare i prestiti su *progetti specifici*. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, ha concesso gradualmente anche prestiti fuori progetto. Normalmente, tali prestiti sono consentiti quando:

- il rilancio di un'economia in seguito a catastrofi, quali guerre, sismi o inondazioni, necessita di un rapido trasferimento di capitali esterni per ripristinare attività di sviluppo normali;
- sono indispensabili importazioni al fine di utilizzare meglio le capacità di produzione;
- si verifica un'improvvisa diminuzione dei redditi da esportazione in un Paese che si basa su un numero esiguo di prodotti d'esportazione;
- si degrada la ragione di scambio a causa di un rapido aumento dei prezzi all'importazione.

Dall'inizio degli anni ottanta, la Banca mondiale ha ampliato il campo d'applicazione dei prestiti fuori progetto includendovi «l'adeguamento strutturale e settoriale». Si tratta di una sorta di finanziamenti transitori destinati a rilanciare lo sviluppo economico di un Paese e a porre rimedio a gravi disavanzi della bilancia delle partite correnti.

Un elemento importante del processo d'adeguamento è l'elaborazione da parte di un Paese in sviluppo, di concerto con la Banca mondiale e il FMI, di un programma di riforme economiche allo scopo di eliminare le debolezze strutturali che frenano la crescita. Attualmente, la maggior parte di questi programmi viene applicata in America latina, nei Paesi subsahariani, nonché nell'Europa centrale ed orientale. In un primo tempo vengono adottate misure a breve termine al fine di stabilizzare la situazione economica. In seguito, grazie ad altre misure a più lungo termine, le economie dovrebbero riprendere la crescita. A questo proposito la Banca si adopera affinché le condizioni di politica economica e i costi siano sopportabili per l'economia del Paese interessato ed evitino di imporgli oneri politici e sociali troppo gravosi. In altri termini, il programma deve garantire, nella misura del possibile, il miglioramento dell'accesso degli strati più poveri della popolazione ai prodotti alimentari, all'alloggio, all'assistenza medica e alla formazione (cfr. anche cap. 24).

La politica condotta attualmente limita l'impegno globale della BIRS nel finanziamento dell'adeguamento al 25 per cento dell'importo dei prestiti per esercizio (IDA: 30%).

344 Contributo della Banca mondiale al pagamento del debito

Per numerosi Paesi in sviluppo, l'indebitamento costituisce uno degli ostacoli principali allo sviluppo. Di conseguenza, il Consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale, in stretto accordo con il FMI, ha emanato direttive concernenti il sostegno finanziario destinato a programmi di riduzione volontaria del debito e del suo servizio in Paesi a reddito medio fortemente indebitati (ad es. Argentina, Brasile, Filippine, Ungheria, Egitto). Tali programmi sono parte del Piano Brady tra banche commerciali e Paesi a reddito medio fortemente indebitati. Gli impegni della BIRS ammontano a 6 miliardi di dollari su un arco di tre anni (1989-1992). Il sostegno della Banca mondiale è concepito quale parte di un programma d'adeguamento a medio termine; costituisce un mezzo volto a risanare le strutture e a ristabilire sul piano internazionale la fiducia nella capacità economica dei Paesi interessati. A lungo termine deve permettere di accrescere il volume degli investimenti diretti esteri e di rafforzare il riflusso dei capitali in fuga.

La BIRS può appoggiare misure miranti ad alleviare l'onere del debito nei Paesi che:

- applichino un programma d'adeguamento a medio termine, approvato dalla Banca mondiale;
- abbiano urgente bisogno di misure di riduzione dei debiti per raggiungere i loro obiettivi;
- diano prova di un piano di finanziamento di cui si possano prevedere effetti positivi sulle prospettive economiche del Paese.

Le risorse sono accordate caso per caso per misure miranti a ridurre il debito e ad incoraggiare il credito, negoziate e formalmente accettate a livello internazionale. Il prestito è concesso per una durata di circa tre anni alle condizioni abituali della Banca mondiale.

Ai Paesi membri dell'IDA è stata messa a disposizione un'agevolazione per la riduzione del debito per una somma di 100 milioni di dollari, attinta agli utili netti della BIRS per l'esercizio 1989. I fondi possono essere utilizzati da Paesi fortemente indebitati per ridurre i debiti in valuta verso le banche commerciali, a condizione di applicare un programma di adeguamento a medio termine e una strategia del debito che garantiscano un rafforzamento sostanziale e sensibile delle capacità economiche del Paese.

345 Assistenza tecnica

La Banca mondiale non fornisce unicamente mezzi finanziari ma accorda anche un'assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo, in particolare sotto forma di consulenza in materia di politica di sviluppo in generale, d'identificazione e di preparazione di progetti o di reclutamento di personale. I fondi stanziati dalla Banca a questo scopo servono a finanziare studi sulla fattibilità dei progetti, la retribuzione di esperti e consulenti, nonché la sorveglianza e la valutazione dei progetti. Per l'esercizio 1990, all'assistenza tecnica sono stati destinati circa 1,2 miliardi di dollari.

35 Prestiti per regione e per Paese

Il gruppo della Banca mondiale si sforza di ripartire i prestiti in modo equilibrato tra le regioni, i gruppi di Paesi e i Paesi. Le peculiarità degli strumenti ed i fondi a disposizione sono determinanti. È pur vero che esistono criteri per decidere l'attribuzione delle risorse; tuttavia, in ultima istanza, la qualità dei progetti o dei programmi e la redditività finanziaria sono decisive per la concessione di ciascun prestito.

Il numero e l'importo dei prestiti della BIRS e dei crediti dell'IDA autorizzati nel corso dell'esercizio 1990, ripartiti per regione e Paese, danno luogo al seguente profilo:

I *Paesi africani*, a causa della loro solvibilità generalmente molto limitata e delle deboli capacità d'assorbimento, hanno ottenuto soltanto il 7,6 per cento dei prestiti della BIRS; in contropartita hanno ottenuto la maggior parte dei crediti concessionali dell'IDA, ossia il 50,5 per cento.

L'*Asia* è stata il secondo beneficiario dei crediti IDA (40,2%), che sono stati concentrati essenzialmente sull'India (15% del totale dei crediti IDA), la Cina (10,7%) e il Bangladesh (9,8%). Il 27,5 per cento dei prestiti della BIRS sono stati concessi all'Asia; l'Indonesia (10,7% del totale dei prestiti della BIRS), l'India (7,3) e le Filippine (6,2) ne hanno assorbito la maggior parte.

Nel 1990, la regione EMENA della Banca mondiale (Europa, Vicino Oriente e Africa settentrionale) ha ricevuto solo il 5 % dei crediti IDA (di cui il 3,8 % al Pakistan) ma, d'altro lato, ha beneficiato del 27,2 per cento dei prestiti BIRS. Nel corso dell'esercizio 1990, la concessione di prestiti all'Europa dell'Est si è limitata al sostegno di progetti e di sforzi di riforma in Jugoslavia, Polonia e Ungheria. Tuttavia, la Banca mondiale attribuisce importanza crescente all'Europa centrale e dell'Est; in effetti, prevede di consentirle, nel corso dei prossimi tre anni, prestiti per un importo da 2,5 a 3 miliardi di dollari.

Infine, l'*America latina* e i *Caraibi* hanno assorbito il 37,7 per cento dei prestiti della BIRS. Il Messico ne è stato di gran lunga il più importante beneficiario (17,1%). Dopo aver riformulato la sua politica di finanziamento, ha ottenuto nel 1990, nel quadro del Piano Brady, un prestito destinato a garantire il rifinanziamento dei crediti commerciali in sofferenza. Il Messico è seguito dal Brasile (10,3%), dal Venezuela (4,5%) e dal Cile (2,3%).

36 Origine delle risorse

361 Strutture di finanziamento della BIRS

361.1 Fondi propri


I fondi propri autorizzati della BIRS ammontano attualmente a 171 miliardi di dollari. L'ultimo aumento di capitale di 74,8 miliardi di dollari è stato effettuato nel 1988 nell'ambito delle ricostituzioni periodiche destinate a mantenere un livello di copertura sufficiente del volume dei prestiti; nel 1990, il 41 per cento di questa somma era già sottoscritto, in modo che il capitale azionario ha

raggiunto i 125 miliardi di dollari in totale. Il capitale azionario sottoscritto si compone di parti che devono essere obbligatoriamente versate e di parti che sono appellabili (capitale di garanzia). Nel 1990, il capitale liberato era di 8,9 miliardi di dollari, pari al 7,1 per cento del capitale sottoscritto. Secondo le stime della Banca mondiale, un nuovo aumento del capitale non dovrebbe essere necessario prima del 1996.

La quota massima di capitale che un Paese membro della BIRS può sottoscrivere e da cui dipende il numero di voti risulta dalle azioni obbligatorie, dalle azioni acquisite volontariamente e dalle 250 azioni messe gratuitamente a disposizione di ogni Paese membro. Queste determinano una leggera correzione del rapporto dei voti a favore dei Paesi piccoli. Il numero di azioni da sottoscrivere obbligatoriamente e delle azioni facoltative è proporzionale alla quota del Paese presso il FMI.

361.2 Prestiti sui mercati dei capitali

Più di tre quarti dei capitali richiesti per operazioni di prestito sono finanziati tramite prestiti. La Banca mondiale si procura i fondi innanzitutto sui mercati finanziari internazionali; inoltre, effettua investimenti privati presso i governi e le banche centrali. La BIRS è un importante operatore sui mercati mondiali dei capitali. È il più grande mutuatario non residente nei Paesi in cui sono emessi i suoi prestiti. Questi vengono emessi per la maggior parte in dollari americani, yen giapponesi, marchi tedeschi e franchi svizzeri.



← Quota di partecipazione in franchi svizzeri

Il successo dei prestiti della BIRS è dovuto alla sua eccellente reputazione di solvibilità. La stima di cui gode sui mercati finanziari internazionali si spiega grazie ad una politica di prestito prudente unita al potente sostegno finanziario da parte dei membri e ad una sana gestione finanziaria.

361.3 Arretrati di pagamento verso la Banca mondiale

Alla fine dell'esercizio 1990, gli arretrati di pagamento di sette Paesi (Liberia, Nicaragua, Panama, Perù, Zambia, Sierra Leone e Siria) verso la BIRS ammontavano a 1,8 miliardi di dollari. Gli accantonamenti per le perdite potenziali di crediti ammontavano a 1,3 miliardi di dollari e la riserva generale a 9,2 miliardi di dollari.

362 **Struttura di finanziamento dell'IDA**


Le risorse dell'IDA provengono essenzialmente da contributi periodici non rimborsabili dei Paesi industrializzati (nell'ambito di ricostituzioni) e dal trasferimento di una parte degli utili netti della BIRS. Attualmente l'IDA finanzia i prestiti con i fondi della nona ricostituzione. Per il periodo che va dalla metà del 1990 alla metà del 1993, l'IDA può sottoscrivere impegni per 13,7 miliardi di dollari derivanti dai fondi annunciati dai donatori, dal rimborso di crediti anteriori e dal trasferimento di utili della Banca mondiale.

La distribuzione degli oneri («burden sharing»), in occasione di ogni ricostituzione delle risorse dell'IDA, si fonda sul calcolo della capacità di rendimento dell'economia, oltre che sulla disponibilità dei Paesi membri ricchi. Quando è stata creata l'IDA, è stato istituito un sistema di calcolo dei voti per permettere anche ai Paesi in sviluppo di disporre di un numero considerevole di voti; attualmente, questa proporzione è del 40 per cento. Tuttavia, la proporzione di voti all'IDA riflette solo parzialmente le prestazioni dei membri ed è di scarsa importanza per la partecipazione al Consiglio dei direttori esecutivi.

363 **Cofinanziamenti**

I cofinanziamenti possono essere definiti come contributi versati ad un'istituzione multilaterale allo scopo di partecipare al finanziamento di un progetto o di un programma specifico. La differenza rispetto ai contributi generali ad un'istituzione multilaterale risiede nel fatto che la destinazione del cofinanziamento è definita. La BIRS effettua cofinanziamenti con banche commerciali e istituzioni di finanziamento delle esportazioni; contribuisce anche a programmi a profitto di agenzie di garanzia contro i rischi all'esportazione. Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, i cofinanziamenti sono considerati un aiuto bilaterale; permettono ai membri IDA e alla Svizzera di apportare uno speciale contributo volontario a determinati Paesi o programmi.

Operazioni di co-finanziamento della Banca mondiale (in mio di US \$)



Fonte: Banca mondiale, rapporto annuale 1990.

L'apporto di risorse mediante cofinanziamenti è destinato a liberare fondi supplementari o a permettere alla Banca mondiale di finanziare altre operazioni di prestito. I cofinanziamenti creano contatti diretti tra i Paesi in sviluppo e altri donatori, il che diversifica le relazioni con gli investitori. In certi casi, comportano anche un trasferimento di tecnologia e di conoscenze in materia di gestione. I cofinanziamenti bilaterali e multilaterali accordati principalmente nell'ambito di progetti e programmi dell'IDA aumentano, da un lato, il volume di credito che questa istituzione può concedere e sgravano, d'altro lato, i partner bilaterali da compiti connessi all'elaborazione dei progetti, che richiedono un lavoro intenso e conoscenze speciali.

37 Attribuzione delle ordinazioni

A partire da un determinato importo (da 1 a 5 milioni di dollari a seconda del progetto), i progetti finanziati dalla Banca mondiale devono essere oggetto di un appalto pubblico internazionale. I potenziali fornitori di beni e servizi del Paese in cui è realizzato il progetto, si avvantaggiano, in certi casi, di un abbuono sul prezzo (10% circa). Ciò permette di sostenere settori economici nazionali e di accrescerne la competitività. In linea di principio, quando vengono indette le gare d'appalto, si prendono in considerazione le imprese di tutti i Paesi membri, nonché di Taiwan e della Svizzera. La responsabilità degli ac-

quisti incombe al Paese beneficiario del prestito. La Banca mondiale cerca di assicurarsi che le risorse finanziarie vengano impiegate nel modo più efficace e più adeguato allo scopo. Impegna i mutuatari a esaminare le offerte secondo i suoi criteri di valutazione e le sue procedure rigorose (cfr. cap. 393).

38 Società finanziaria internazionale (SFI)

La Società finanziaria internazionale (SFI) è un'organizzazione giuridicamente indipendente, fondata nel 1956 e affiliata al Gruppo della Banca mondiale. A fine giugno 1990, impiegava circa 800 persone.

381 Attività

Per completare le attività della Banca mondiale, la SFI accorda prestiti di sviluppo a imprese *private* senza garanzie governative. Può anche partecipare direttamente al capitale azionario di imprese private nei Paesi in sviluppo. In generale, la SFI finanzia solamente una parte (fino al 25%) dei costi di un progetto e dei fondi propri. Di solito, i suoi investimenti in un'impresa ammontano a una cifra che si situa tra 1 e 50 milioni di dollari. L'anno scorso, in media, per 1 dollaro accordato dalla SFI, 5,2 dollari provenivano da altre fonti.

Parallelamente all'assistenza al finanziamento di progetti produttivi del settore privato, la SFI offre un servizio di consulenza giuridica e tecnica. Svolge anche un ruolo particolare nell'identificazione delle imprese che meritano un sostegno. Una delle sue funzioni più importanti è quella di riunire interessi spesso divergenti dei partner di un'impresa (promotori locali e stranieri, istituzioni di finanziamento e investitori, consulenti tecnici e governo del Paese ospite). Dalla sua creazione, la SFI ha partecipato a più di 1000 progetti in quasi 90 Paesi per un volume totale d'investimenti di 4 miliardi di dollari.

Gli impegni della SFI sono esaminati in base a criteri economici, finanziari e di politica dello sviluppo. Fino ad oggi ha dovuto rinunciare solo all'1 per cento del totale dei crediti concessi. I mezzi di finanziamento della SFI non sono legati ad un obiettivo preciso e perciò possono essere utilizzati in modo vario, ad esempio per acquisti di attrezzature, copertura di costi in divise o di costi locali oltre che per fondi di rotazione.

Pur essendone azionista, la SFI non partecipa alla gestione delle imprese che assiste. Solo in via del tutto eccezionale si avvale del suo diritto di voto. Le sue risorse fluttuano costantemente a causa del fatto ch'essa rivende titoli del suo portafoglio ad altri investitori, preferibilmente cittadini del Paese in cui è domiciliata l'impresa. I prestiti della SFI sono ripartiti tra i seguenti settori: industria cartiera e tessile, alimentazione, energia, materiali da costruzione, miniere e settore finanziario. Nel corso dell'esercizio 1990, con l'evoluzione verificatasi nei Paesi dell'Europa centrale e dell'Est si è aperto un nuovo campo d'azione in cui la SFI è diventata sempre più attiva per appoggiare le riforme che vi sono state avviate.

382 **Struttura finanziaria**

Contrariamente alla BIRS, i fondi propri della SFI sono interamente versati. Attualmente ammontano a 1,3 miliardi di dollari. Per completare le sue risorse, la SFI si rivolge ai mercati finanziari internazionali e, in minima parte, anche alla Banca mondiale. Contrariamente agli impegni di quest'ultima, quelli della SFI non sono interamente coperti. Tuttavia, le riserve e gli accantonamenti sotto forma di redditi capitalizzati sono importanti e perciò il rapporto debiti/capitale che ne risulta è sano. La SFI gode presso le agenzie di «rating» di una buona, se non eccellente reputazione grazie alla qualità e alla redditività dei suoi investimenti e alla priorità accordata dai debitori al servizio dei prestiti. Alla fine dell'esercizio 1990, il portafoglio degli investimenti della SFI in 75 Paesi constava di 4 miliardi di prestiti e di circa 700 milioni di partecipazioni al capitale azionario di imprese. Nello stesso anno, la SFI ha autorizzato investimenti per 1,5 miliardi di dollari in 122 progetti. Per la SFI, l'esercizio 1990 è stato caratterizzato da una crescita continua; è stato registrato un utile netto di circa 157 milioni di dollari.

383 **Aumenti di capitale**

Per essere in grado di adempiere al proprio compito, ossia promuovere il settore privato nei Paesi in sviluppo, la SFI dispone attualmente di un raddoppiamento del capitale azionario. Già nel 1991 dovrebbe essere in condizione di presentare ai membri una proposta a questo scopo, per esame e adozione. I pagamenti dovrebbero poter essere effettuati a partire dal luglio 1992, durante un periodo di cinque anni.

Il Consiglio dei direttori esecutivi della SFI ritiene necessario consolidare negli anni a venire la crescita finora rapida del volume d'investimenti ai quali ha contribuito la società (20% all'anno nella seconda metà degli anni ottanta) e dare maggiore importanza alla crescita quantitativa. La direzione della SFI intende così intensificare gli sforzi per mobilitare capitali privati – il suo obiettivo principale per gli anni novanta – e mettere a disposizione capacità supplementari per soddisfare la domanda crescente di servizi di consulenza da parte di imprese e governi. Secondo le stime della SFI, questi cambiamenti determinerebbero una riduzione del volume di crescita annuo degli investimenti al 12 per cento, il che sarebbe sufficiente per continuare ad adempiere i compiti che le incombono. La riduzione dell'obiettivo di crescita terrebbe conto anche delle difficoltà finanziarie dei Paesi membri.

Tuttavia, la SFI fa valere che l'orientamento più mirato delle attività comporta costi elevati, rendendo necessario un aumento di capitale. In effetti, la creazione di solidi mercati dei capitali, condizione sine qua non dello sviluppo del settore privato, è legata al rafforzamento di istituti di finanziamento locali e di consulenza tecnica; in questo campo, la SFI, in cooperazione con la Banca mondiale, può fornire un contributo prezioso. Il prevedibile aumento dell'attività di consulenza, in seguito alle privatizzazioni d'impresе pubbliche, sarà pure finanziato con il capitale della SFI. Gli investimenti nel privato comportano spesso il finanziamento privato di infrastrutture; un impegno della SFI

(valutazione di progetti, garanzia di strutture sane) può contribuire a diminuirne i rischi. La partecipazione al capitale, tanto importante per il settore privato, ma gravida di rischi, aumenterà anche il ricorso alle risorse della SFI. Infine, le esigenze accresciute riguardo alla scelta e alla sorveglianza dei progetti generano bisogni finanziari più elevati.

39 Relazioni della Svizzera con la Banca mondiale e la SFI

Grazie alle numerose relazioni che abbiamo dettagliatamente descritto, la Svizzera è stata ammessa, nel 1977, in qualità di osservatore, alle riunioni annuali del Gruppo della Banca mondiale tenute in comune con il FMI. Gode dello stesso statuto in seno al Comitato di sviluppo e nei gruppi di coordinamento degli aiuti, organizzati sotto l'egida della Banca mondiale.

391 Contributi finanziari alla BIRS e all'IDA

Non essendo membro della *BIRS*, la Svizzera ha cooperato fino ad ora con questa istituzione essenzialmente dal punto di vista dell'accesso preferenziale al mercato svizzero dei capitali (cfr. cap. 392). Le ha concesso due prestiti, nel 1956 (200 milioni di franchi) e nel 1961 (100 milioni di franchi). Nel 1975, ha versato un contributo unico al Fondo di perequazione degli interessi a favore dei Paesi in sviluppo importatori di petrolio (15 milioni di franchi). Inoltre, ha aperto presso la Banca mondiale due fondi destinati a finanziare le attività di consulenti, per la maggior parte svizzeri, a destinazione dei Paesi membri dell'IDA e degli Stati dell'Europa centrale ed orientale.

L'IDA, non potendo fare appello ai mercati internazionali dei capitali per finanziare progetti e programmi, dipende da contributi a fondo perduto da parte dei Paesi industrializzati. Già in passato, per solidarietà verso i Paesi in sviluppo più poveri, principali beneficiari dei fondi IDA, e verso i Paesi donatori (cfr. grafico 6), la Svizzera aveva numerose relazioni con l'IDA. In occasione della seconda ricostituzione delle risorse nel 1967 (IDA 2), le ha accordato un primo prestito di 52 milioni di franchi e, nel 1972, un secondo prestito di 130 milioni di franchi (IDA 3). Un prestito di 200 milioni di franchi per la partecipazione a IDA 4, invece, è stato respinto dal popolo in una votazione del 1976. Il voto negativo era stato motivato, tra l'altro, con reticenze nei confronti di un aumento dell'impegno della Svizzera per gli aiuti allo sviluppo e un atteggiamento critico riguardo all'ampiezza dei progetti (troppi progetti di larga scala) e alla loro scelta (partecipazione troppo ristretta della popolazione locale più povera).


Da allora l'IDA ha effettuato adeguamenti fondamentali dei programmi e, dal 1980, la Svizzera si è gradualmente avvicinata a questa istituzione. In tal modo, ha trasformato in donazioni i due prestiti concessi nel 1967 e nel 1972 ed ha iniziato a cofinanziare certi progetti dell'IDA che ha scelto autonomamente. A partire dal 1984, i cofinanziamenti di progetti (cfr. cap. 364) sono stati regolati da un accordo concluso con l'IDA. In seguito, la Svizzera si è impegnata a sottoscrivere cofinanziamenti nell'ambito della settima, ottava e nona ricostituzione.

		Totale (mio \$)	Contributi della Svizzera in franchi svizzeri ¹⁾
Sottoscrizione iniziale	(1961-64)	757	nessuno
1 ^a ricostituzione	(1965-68)	745	nessuno
2 ^a ricostituzione	(1969-71)	1 271	52,00 mio
3 ^a ricostituzione	(1972-74)	2 441	130,00 mio
4 ^a ricostituzione	(1975-77)	4 501	rifiuto popolare
5 ^a ricostituzione	(1978-80)	7 732	46,20 mio
6 ^a ricostituzione	(1981-83)	12 000	84,25 mio
6 ^a ricostituzione (bis)	(1983-84)	2 000	nessuno
7 ^a ricostituzione	(1985-87)	9 000	197,20 mio
8 ^a ricostituzione	(1988-90)	12 400	373,10 mio
9 ^a ricostituzione	(1991-93)	15 000	380,00 mio

¹⁾ 2^a e 3^a ricostituzione: prestiti (trasformati in donazioni nel 1980), altri contributi sotto forma di cofinanziamenti.

Grafico 6

Contributi alla nuova ricostituzione delle risorse dell'IDA
(in mio di DTS)



Fonte: Banca mondiale, rapporto annuale 1990.

Questi contributi sono generalmente ben accettati dall'IDA, benché il suo Consiglio esecutivo non possa deciderne la destinazione a Paesi e a progetti, come avviene invece per i contributi degli altri Paesi donatori, e benché i contributi della Svizzera non provochino un riflusso ulteriore di mezzi finanziari verso l'IDA, essendo accordati sotto forma di crediti non rimborsabili.

392 Raccolta di fondi della BIRS sul mercato svizzero dei capitali

In virtù dell'accordo concluso nel 1951 tra la Svizzera e la Banca mondiale (cfr. DF del 20 set. 1951, RU 1952 142) alla BIRS sono stati accordati privilegi fiscali inerenti ai prestiti sul mercato svizzero dei capitali, come avviene in quasi tutti i Paesi membri. Per questa ragione la BIRS, in materia di tassa sugli scambi (tassa di bollo) gode del saggio preferenziale accordato alle banche locali ed è esonerata dall'imposta preventiva sul reddito dei suoi capitali investiti in Svizzera.

La Svizzera è diventata uno dei principali mercati dei capitali per la Banca mondiale ed il franco svizzero (insieme al dollaro, al marco tedesco e allo yen) è una delle divise più importanti per il finanziamento delle sue attività. Nel 1980, la quota del franco svizzero era del 18 per cento circa (1,6 miliardi). Da quella data, essa è scesa all'8,3 per cento. Questa diminuzione è legata alla diversificazione dei prestiti della BIRS in Europa e a certe manifestazioni di saturazione all'emissione di obbligazioni della Banca mondiale sul mercato svizzero dei capitali.

Riassunto dei prestiti a medio e lungo termine (cumuli) (in 1000 US \$)

Tabella 6

Moneta	Capitale non ammortizzato al 30 giugno			tasso int.	1990	tasso int.
	1980	tasso int.	1985			
Monete diverse	1,382,863		6,769,742		16,369,683	
Yens giapponesi (Y)	4,133,684	7.49%	8,565,009	8.08%	22,169,206	6.10%
Dollari americani (\$ US)	9,819,392	8.18%	16,133,454	11.21%	19,954,757	9.48%
Franchi svizzeri (FS)	5,489,652	5.32%	7,465,810	6.19%	8,050,638	5.92%
Marchi tedeschi (DM)	8,809,726	7.20%	7,857,467	8.11%	14,674,509	7.34%
Totale	29,635,317		46,791,482		81,218,793	

Fonte: Banca mondiale, rapporti annuali 1980, 1985 e 1990.

393 Ordinazioni all'economia svizzera

Tenuto conto dell'accesso al mercato svizzero dei capitali e delle prestazioni del nostro Paese in seno all'IDA, le imprese svizzere sono prese in considerazione nelle aggiudicazioni internazionali di ordinazioni. La loro competitività si è dimostrata superiore alla media nelle aggiudicazioni della Banca mondiale. Nel

solo esercizio 1990, nel quadro dei crediti della Banca sono stati effettuati acquisti di beni e servizi svizzeri per un importo di 359 milioni di dollari. Tra la creazione della Banca e il 1990, i versamenti a profitto di fornitori svizzeri hanno rappresentato una somma di circa 4 miliardi di dollari.

Nel Consiglio esecutivo è stata messa ripetutamente in questione la legittimità della partecipazione delle imprese svizzere alle aggiudicazioni della Banca mondiale. È evidente che questo diritto può essere garantito soltanto da una partecipazione a pieni diritti.

394 Cooperazione con la SFI

Nel 1990, la Svizzera ha firmato un accordo con la SFI che conferisce a questa società affiliata alla Banca mondiale gli stessi diritti di cui gode la Banca dal 1951. Ciò agevola l'accesso della SFI al mercato svizzero dei capitali (decreto federale del 3 ott. 1990 concernente l'accordo sullo statuto giuridico della Società finanziaria internazionale in Svizzera, RU 1991 219).

Fino all'inizio degli anni ottanta, la SFI si è procurata i fondi per il finanziamento dei progetti tramite la Banca mondiale. Solo in questi ultimi anni ha operato direttamente sui mercati dei capitali per raccogliere i fondi con più ampio margine di manovra. Attualmente raccoglie direttamente nel mercato circa la metà dei fondi di cui ha bisogno (quasi 250 milioni di dollari all'anno).

In questi ultimi anni la Svizzera ha sostenuto le attività della SFI con prestiti non rimborsabili per 2,5 milioni di franchi prelevati dai crediti-quadro destinati alla cooperazione allo sviluppo e dalle misure d'aiuto immediato all'Europa dell'Est. I contributi svizzeri erano essenzialmente destinati alla preparazione di progetti d'investimento e a servizi di consulenza.

395 Valutazione generale della cooperazione con il Gruppo della Banca mondiale

La partecipazione della Svizzera a programmi e progetti sotto forma di cofinanziamenti con l'IDA ci ha permesso di realizzare esperienze nel campo nella cooperazione con la Banca mondiale. Dalla conclusione dei primi accordi formali con l'IDA nel 1984, sono stati effettuati 45 cofinanziamenti, un buon numero dei quali legati a programmi d'adeguamento strutturale e settoriale. In questo contesto, la Svizzera ha partecipato a missioni in loco della Banca mondiale, alla negoziazione di prestiti, al cui finanziamento partecipa, e a missioni di controllo. In tal modo ha potuto partecipare attivamente alla cooperazione allo sviluppo tra la Banca ed i suoi partner.

Nello stesso tempo, il nostro Paese ha fatto valere in molti casi la lunga esperienza nel campo della cooperazione bilaterale con certi Paesi. Sono da menzionare, per esempio, i progetti volti a promuovere la produzione della seta da parte di piccoli agricoltori e la formazione in elettronica in India, un progetto di costruzione di strade in Madagascar, il programma di rilancio economico in Ghana, un progetto di promozione dell'assistenza medica nel Benin, lo sfruttamento del settore forestale nel Bhutan.

Le esperienze acquisite hanno permesso alla Svizzera di identificare ed analizzare i punti forti ed i punti deboli dell'istituzione sotto diversi aspetti che possono essere così riassunti:

- I collaboratori svizzeri hanno potuto profittare delle grandi capacità della Banca mondiale nel settore dell'analisi macroeconomica e settoriale e della capacità tecnica e dell'esperienza professionale dei suoi agenti.
- La Banca mondiale, per sua natura, accorda prestiti per operazioni di una certa portata. Dalle valutazioni è emerso che le dimensioni dei progetti non corrispondeva sempre alle capacità dei partner nei Paesi poveri. La Banca mondiale cerca tuttavia di tener conto di questo problema effettuando localmente analisi approfondite.
- La Banca mondiale, a causa delle sue dimensioni e della vasta portata delle sue azioni, ha, nel corso delle operazioni, una flessibilità che è necessariamente più debole di quella di una piccola istituzione bilaterale. Ne deriva una cooperazione complementare assai preziosa.
- Malgrado le divergenze di concezione, la ricerca di soluzioni realistiche e adatte ai bisogni della popolazione direttamente interessata ha portato a risultati utili. Inoltre, in molti casi sono state elaborate congiuntamente concezioni di base per la lotta contro la povertà, in particolare per quanto riguarda l'aumento della produttività, il rafforzamento delle istituzioni di base e l'allineamento su metodi di gestione flessibili e meglio adeguati al contesto socio-economico.
- Spesso è stato rilevato un aspetto complementare tra le misure della Banca mondiale nel campo macroeconomico e l'esperienza pratica delle istituzioni bilaterali nella gestione dei progetti. Lo stesso vale per il rafforzamento del settore pubblico e della partecipazione di gruppi privati, in particolare grazie all'attuazione di precise politiche sociali settoriali (ad es. nel campo dell'elaborazione di tariffe, della partecipazione ai costi e della regolamentazione delle sovvenzioni).
- Infine la Svizzera ha potuto seguire l'evoluzione delle concezioni e della loro realizzazione da parte della Banca mondiale nei diversi campi dello sviluppo, segnatamente in materia di aiuti mediante programmi, di impiego di fondi di contropartita o di metodi di valutazione che responsabilizzano anche i beneficiari dei progetti e permettono di misurarne i progressi fase per fase. In questo modo, la Svizzera ha potuto, da un lato, raccogliere esperienze e dall'altro far valere le sue priorità nei progetti della Banca mondiale.

Oltre al cofinanziamento, il lavoro quotidiano nei Paesi in sviluppo ha messo in evidenza il ruolo importante della Banca mondiale per quanto riguarda il coordinamento degli aiuti allo sviluppo. La Banca assume in ampi settori una funzione direttrice di grande valore per tutti i partner, che può indurre ad un uso delle risorse più efficace, più coerente e, pertanto, ad un miglior rendimento.

Da anni, la Svizzera partecipa attivamente a sforzi di coordinamento a diversi livelli. Partecipa a lavori in seno ai gruppi consultivi (che si riuniscono generalmente a Parigi) costituiti a profitto di numerosi Paesi, al coordinamento sul

piano locale nei Paesi in sviluppo e a programmi regionali (quali il Programma speciale per l'Africa subsahariana). È attiva anche a livello settoriale, in particolare nel quadro dei programmi di ricerca agronomica, di approvvigionamento idrico nelle regioni rurali, di costruzione e manutenzione delle strade in Africa, di utilizzazione dell'energia, di promovimento dell'artigianato, o ancora nella lotta contro l'oncocercosi nell'Africa occidentale. La forza della Banca mondiale deriva soprattutto, oltre che dalla sua funzione di coordinamento, dalla sua capacità di preparare la documentazione di base e di raccogliere i fondi necessari.

Queste diverse forme di cooperazione con la Banca mondiale ci hanno fornito la possibilità di partecipare al finanziamento di programmi e progetti specifici, e di partecipare alla loro elaborazione.

Ciononostante, la cooperazione con la Banca mondiale non ha permesso alla Svizzera di essere rappresentata a livello degli organi decisionali, né di partecipare alla formulazione della politica generale, finanziaria ed operativa della Banca. Solo con lo statuto di membro a pieni diritti la Svizzera potrebbe far valere pienamente, in seno all'istituzione, il suo parere riguardo alla politica della BIRS e la sua esperienza, insieme ad altri Paesi che difendono concezioni analoghe.

4 Adesione alle istituzioni di Bretton Woods

41 Riesame delle relazioni

La questione dell'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods è stata esaminata più volte in passato. Nonostante le argomentazioni cambiassero di pari passo con l'evoluzione dei tempi, le autorità si sono sempre espresse negativamente circa un'eventuale adesione.

La questione venne affrontata per la prima volta fra il 1945 e il 1947. Oltre agli Stati Uniti, la Svizzera era l'unico Paese industrializzato d'Occidente ad avere una moneta forte e riserve in valuta relativamente importanti; disponeva inoltre di un apparato produttivo intatto e poteva pertanto fungere da creditore. Con la forte domanda di franchi svizzeri che caratterizzò il dopoguerra si temeva che la clausola della moneta rara avrebbe potuto creare problemi: il FMI avrebbe in effetti potuto dichiarare «rara» la nostra moneta in virtù di tale disposizione. Gli altri membri avrebbero potuto applicare restrizioni di cambio rispetto alla Svizzera, senza che potessimo reagire. Inoltre, preoccupato di salvaguardare i posti di lavoro, il nostro Paese aveva concluso una serie di accordi bilaterali di commercio e di pagamento onde contenere entro certi limiti il volume di esportazioni e di approvvigionamento di materie prime. Il ricorso ad accordi bilaterali contraveniva agli Statuti del FMI.

Si temeva anche che la Svizzera, in caso di adesione, non fosse più in grado di controllare l'utilizzazione dei franchi svizzeri che avrebbe dovuto versare come quota di partecipazione. Altre obiezioni furono inoltre sollevate in merito all'obbligo di procedere a consultazioni con il Fondo e di fornirgli informazioni, nonché alla minaccia di limitazioni ai movimenti di capitali, previste

dagli statuti. Tali considerazioni traducevano le preoccupazioni che suscitava il diritto di veto di cui disponevano gli Stati Uniti in seno al FMI. Il nostro Paese era infatti impegnato in negoziati difficili relativi allo scongelamento di beni svizzeri bloccati negli Stati Uniti e alla destinazione di beni tedeschi detenuti dalla Svizzera.

La questione venne affrontata di nuovo fra il 1958 e il 1960. La maggior parte delle considerazioni relative alla nostra politica commerciale, effettuate in occasione del primo esame, non erano più valide. Nel frattempo il Giappone e gli altri Paesi industrializzati europei avevano infatti consolidato la loro economia e ristabilito la convertibilità della loro moneta. Il fatto che il FMI non fosse mai ricorso alla clausola della moneta rara aveva probabilmente contribuito ad attenuare i dubbi delle autorità svizzere in campo commerciale. Se le disposizioni degli Statuti del FMI suscitavano ancora dubbi in tale ambito, era dovuto al fatto che la Svizzera era impegnata in negoziati tesi a definire la sua posizione rispetto alla Comunità europea appena istituita. Considerato il contesto, apparve quindi poco opportuno limitare il nostro margine di manovra aderendo al FMI.

In campo monetario si pensava di dover dar prova di prudenza, in quanto si temeva che, con l'adesione della Svizzera al FMI, il franco svizzero divenisse moneta di riserva internazionale. Inoltre, si sarebbero dovute limitare le variazioni del tasso di cambio entro i limiti del ± 1 per cento rispetto al dollaro americano. Questo avrebbe comportato di fatto una leggera svalutazione della nostra moneta che subiva variazioni del $\pm 1,8$ per cento.

Secondo la Banca nazionale, tutti questi svantaggi non sarebbero stati compensati da alcun vantaggio rilevante. Inoltre, come venne fatto valere, pur non aderendo al FMI la Svizzera non aveva ragione di temere misure discriminatorie e avrebbe potuto attenersi volontariamente alle regole del FMI.

Dopo essere stata esaminata soprattutto in seno all'amministrazione negli anni 1958 e 1959, la questione di un'eventuale adesione fu sollevata in Parlamento nel 1960 in seguito all'intervento del Consigliere agli Stati Rohner (6 ottobre 1959) e del Consigliere nazionale Weber (5 ottobre 1960). In verità, queste due interpellanze erano piuttosto a favore di un'adesione della Svizzera alla Banca mondiale. Il nostro Collegio federale rispose facendo notare che non era possibile aderire alla Banca mondiale senza essere membri del FMI e che, viste le conclusioni desunte dallo studio effettuato dall'amministrazione alla fine degli anni cinquanta, tale adesione sembrava inopportuna.

Dopo l'assemblea annuale delle istituzioni di Bretton Woods tenutasi nel settembre 1967 a Rio de Janeiro, durante la quale venne approvata una revisione degli statuti che autorizzava l'istituzione di diritti speciali di prelievo, i Consiglieri nazionali Werner Schmid (interrogazione ordinaria del 18 settembre 1967), Eisenring (interpellanza del 27 settembre 1967) e Weber (postulato del 5 dicembre 1967) chiesero di nuovo il nostro parere sull'opportunità di un'adesione alle istituzioni summenzionate.

Decidemmo di respingere gli interventi, osservando che la Banca nazionale non disponeva degli strumenti necessari per lottare in modo efficace contro le spinte inflazionistiche che sarebbero potute risultare dalla creazione di franchi svizzeri

richiesta dai prelievi effettuati da altri Paesi. Visto che il disegno di revisione della legge sulla Banca nazionale era pronto per essere sottoposto alle Camere, il nostro Collegio e i rappresentanti della Banca nazionale volevano innanzitutto portare a termine la procedura legislativa relativa a tale atto e solo in seguito riproporre la questione dell'adesione. Facemmo inoltre notare che era più consigliabile rinunciarvi, considerate le intenzioni del FMI di creare liquidità internazionali supplementari nella forma di diritti speciali di prelievo e le incertezze che ne risultavano per quanto riguardava l'evoluzione del sistema monetario internazionale e il futuro del FMI.

Nel 1974, un gruppo di lavoro composto di rappresentanti della Confederazione e della Banca nazionale riaffrontava la questione. Visti però i rapidi cambiamenti intervenuti nella politica monetaria e le conclusioni che potevano essere desunte, rinunciò a sottoporci un rapporto.

All'inizio degli anni ottanta, la questione venne riesaminata a fondo da un gruppo di lavoro costituito di rappresentanti del DFF, del DFEP, del DFAE e della Banca nazionale. Sulla base del rapporto, il 18 agosto 1982 il nostro Collegio emanò una decisione di principio favorevole. Argomentò la decisione osservando che i motivi di natura commerciale e monetaria, che avevano ostacolato l'adesione della Svizzera al Fondo monetario internazionale e quindi anche alle altre istituzioni di Bretton Woods, erano venuti meno e che, per numerose ragioni, era necessario un rafforzamento della cooperazione internazionale sul piano economico e su quello monetario.

La decisione di principio del nostro Collegio consentì un'apertura verso l'applicazione del principio generale della politica estera e della politica economica estera svizzere che prevede l'adesione alle organizzazioni internazionali le cui finalità e attività rispondano agli interessi del nostro Paese e siano compatibili con il nostro statuto di neutralità. Tale politica si fonda da una parte sul principio della solidarietà, in virtù del quale è nostro dovere partecipare alla creazione di un ordine internazionale coerente e d'altra parte sulla constatazione che i piccoli Stati possono difendere meglio i loro interessi in seno a organizzazioni internazionali piuttosto che mediante relazioni bilaterali. Nella risposta all'interpellanza Hofmann (80.597 Fondo monetario e Banca mondiale. Adesione della Svizzera) argomentammo nei dettagli i motivi che hanno condotto alla decisione di principio favorevole a un'adesione.

In seguito, il nostro Collegio decise tuttavia di dare la priorità temporale all'adesione all'ONU. Il rifiuto popolare nel 1986 condusse al differimento dell'adesione alle istituzioni di Bretton Woods, nonostante non vi fosse nessun legame materiale, finanziario o istituzionale fra le due istituzioni. Le Grandi linee della politica governativa 1987-1991 prevedevano tuttavia un rapporto sulle relazioni della Svizzera con le istituzioni di Bretton Woods.

42 Argomenti a favore di un'adesione della Svizzera

421 Evoluzione del contesto politico ed economico estero

All'inizio degli anni novanta il contesto europeo e quello mondiale hanno subito nuovi impulsi. Dopo essere stato dominato dalla bipolarizzazione dalle

fine della Seconda guerra mondiale, l'ordine politico internazionale è stato trasformato da nuove dinamiche multipolari e instabili. Anche la Svizzera si è quindi sentita chiamata a ripensare il suo ruolo in seno alla comunità internazionale in vista di partecipare più attivamente all'elaborazione del nuovo ordine mondiale. Data la sua dipendenza dalle relazioni economiche con l'estero, per la Svizzera il mantenimento di condizioni stabili e equilibrate riveste grossa importanza.

Nonostante il nostro partner più importante sia chiaramente l'Europa, non dobbiamo limitarci a ridefinire la nostra dottrina politica ed economica rispetto all'integrazione europea. In questi ultimi decenni, la Svizzera si è ampiamente inserita in altre sfere dell'economia mondiale e si trova viepiù confrontata a problemi di portata internazionale. Ricordiamo a questo proposito problematiche quali l'indebitamento, i flussi migratori, il degrado ambientale, che sono caratterizzate da tensioni Nord-Sud e possono quindi essere risolte solo a livello mondiale. La Svizzera, per far fronte a tali sfide, deve condurre una politica estera attiva, onde evitare di subire passivamente gli eventi. Deve pertanto cooperare alla formazione di principi e strutture nonché alla creazione di istituzioni comuni che disciplinino gli aspetti principali della coesistenza internazionale.

Fino ad oggi il nostro Paese, non partecipando a grandi istituzioni internazionali o godendo di statuti speciali, non è stato in grado di difendere fino in fondo i suoi interessi. Oggi, questa realtà pesa ancora di più in quanto il «caso speciale svizzero» ha sempre meno ragion d'essere e urta sempre più contro l'incomprensione degli altri Stati. Inoltre, dopo aver di recente esteso il loro campo di attività agli Stati dell'Europa centrale e orientale, le istituzioni di Bretton Woods sono di fatto diventate universali.

422 Importanza della cooperazione multilaterale

Come abbiamo visto, il FMI e il Gruppo della Banca mondiale hanno un ruolo fondamentale in materia di politica monetaria internazionale nonché nella gestione della crisi dovuta all'indebitamento e nell'aiuto allo sviluppo. Accanto ad altre organizzazioni internazionali quali il GATT, l'ONU e le organizzazioni specializzate, essi sono assurti a pilastri della cooperazione multilaterale. Grazie agli sforzi delle organizzazioni internazionali tesi all'istituzione di un sistema commerciale multilaterale applicabile a tutti i Paesi, la Svizzera, che si basa su un'economia aperta agli scambi internazionali, evita di dover percorrere l'arduo cammino degli accordi bilaterali. Per far fronte ai numerosi problemi a livello internazionale, occorrono interventi che vadano al di là dei confini nazionali. Per questo motivo, alcune organizzazioni internazionali acquisteranno in futuro un peso sempre maggiore. Per la Svizzera è essenziale poter partecipare ai processi decisionali di tali organismi in qualità di membro a pieno titolo.

423 Gli interessi della Svizzera all'adesione

Occorre valutare gli interessi della Svizzera a un'adesione al FMI tenendo conto del fatto che è un Paese a moneta forte e che la sua economia dipende

in gran parte dalle esportazioni. Il FMI interessa alla Svizzera per due motivi, segnatamente in quanto:

- si adopera per promuovere e mantenere un ordine monetario stabile nonché un sistema liberale di commercio e di pagamenti;
- fornisce agli Stati membri l'aiuto necessario all'eliminazione degli squilibri economici.

Lo sviluppo armonioso della nostra industria d'esportazione dipende ampiamente da condizioni monetarie internazionali ordinate che permettano nel contempo di assicurare la stabilità dei prezzi, compito principale della Banca nazionale svizzera.

Si potrebbe obiettare che la Svizzera può trarre vantaggio dalla politica del FMI senza dover aderirvi e pagare la quota di partecipazione di membro. Significherebbe tuttavia dimenticare che il nostro Paese contribuisce già da lungo e in modo considerevole alle operazioni finanziarie internazionali e che rimane però purtroppo escluso dalle procedure importanti di consultazione e di decisione. Va rilevato che l'adesione agli Accordi generali di prestito ha permesso alla Svizzera di accedere agli organi del Gruppo dei Dieci (riunioni dei governatori delle banche centrali e diversi gruppi di esperti). Inoltre, la nostra partecipazione all'Agevolazione per l'adeguamento strutturale (1987) ci ha consentito di negoziare per la prima volta l'allestimento di una procedura di scambio di informazioni e di consultazione con il FMI. Nonostante i risultati siano soddisfacenti, non possiamo dire di avere l'influenza di un Paese membro. Da ultimo, nemmeno lo statuto d'osservatore accordatoci per le Assemblee annue comuni del FMI e della Banca mondiale nonché in seno al Comitato ad interim e al Comitato per lo sviluppo, ossia presso gli organi consultivi a livello ministeriale delle istituzioni summenzionate, ha contribuito a darci voce in capitolo.

L'adesione al FMI non impedirebbe alla Svizzera di continuare a condurre una politica monetaria tesa alla lotta contro l'inflazione come è avvenuto fino ad oggi. Essenzialmente, occorre procurarsi i mezzi per contribuire più efficacemente alla cooperazione e alle decisioni sul piano internazionale conformemente alle finalità decretate dal nostro Collegio. Inoltre, in quanto membri, saremmo al riparo da provvedimenti discriminatori che gli Stati membri potrebbero prendere in periodi di bassa congiuntura in virtù dell'articolo XI, sezione 2 dello statuto del FMI secondo il quale si possono imporre limitazioni alle transazioni di cambio con gli Stati non membri o con persone sul loro territorio.

Va da ultimo rilevato che, come membro a pieno diritto del FMI, la Svizzera avrebbe a disposizione una preziosa fonte di informazioni e di analisi sulla situazione economica dei membri del FMI, sulla congiuntura mondiale nonché sui problemi finanziari e monetari internazionali.

424 Interessi della Svizzera a un'adesione al Gruppo della Banca mondiale

424.1 Motivi legati alla politica di aiuto allo sviluppo

Aderendo al Gruppo della Banca mondiale la Svizzera diventerebbe membro delle principali istituzioni multilaterali di finanziamento dello sviluppo.

Da anni, la cooperazione multilaterale allo sviluppo, così come quella bilaterale, costituisce la base permanente e necessaria della politica svizzera in materia di sviluppo. Entrambe perseguono le finalità previste dall'articolo 5 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali. Riassumiamo brevemente le ragioni all'origine della nostra cooperazione multilaterale:

- Come la cooperazione bilaterale, la cooperazione multilaterale rispecchia il nostro principio di solidarietà che è alla base della politica estera del nostro Paese. Viene applicata in particolare ai Paesi in sviluppo che rispondono ai criteri della cooperazione pur non potendo beneficiare di un aiuto bilaterale a causa dei nostri strumenti amministrativi limitati e della mancanza di personale. Si estende inoltre alla comunità internazionale in quanto la Svizzera contribuisce all'aiuto internazionale in favore dei Paesi in sviluppo.
- La cooperazione multilaterale allo sviluppo mira a una ripartizione delle responsabilità in modo da promuovere un'azione congiunta fra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo per quanto riguarda l'elaborazione, il controllo e l'esecuzione dei programmi.
- Diversamente dall'aiuto bilaterale, spesso accordato in virtù di interessi politici e commerciali a breve termine, l'assistenza multilaterale è fornita in forma non vincolata. Consente ai Paesi in sviluppo di procurarsi, mediante appalti internazionali, i beni e i servizi indispensabili alla realizzazione dei loro progetti. Inoltre, le organizzazioni multilaterali versano i fondi a intervalli più o meno regolari, mentre l'aiuto bilaterale è di norma accordato in modo selettivo.
- La crisi persistente che caratterizza numerosi Paesi in sviluppo richiede un maggiore coordinamento degli aiuti. Alcune organizzazioni internazionali (ad es. la Banca mondiale e l'UNDP) si adoperano attivamente in questo senso.
- Grazie ad una lunga esperienza, le organizzazioni internazionali possono avvalersi di conoscenze tecniche, economiche e organizzative di cui un Paese creditore non potrebbe disporre.

Ci siamo sempre dichiarati favorevoli all'adesione della Svizzera alla Banca mondiale. Non essendo membri del FMI non abbiamo però mai potuto postulare la nostra candidatura. Tuttavia, in questi ultimi anni si sono sviluppati legami particolari nell'ambito della cooperazione fra la Svizzera e il Gruppo della Banca mondiale. In quanto membro a pieni diritti, la Svizzera potrebbe accedere agli organi dirigenti di istituzioni che rivestono una funzione chiave in materia di assegnazione di fondi ai Paesi in sviluppo, di analisi e di concezione di principi e di strategie di sviluppo e nell'ambito del coordinamento dell'aiuto e del dialogo politico.

424.2 Aspetti economici

Abbiamo visto (n. 393) l'importanza delle ripercussioni economiche dei progetti finanziati dalla Banca mondiale e dall'IDA per la nostra industria d'esportazione. In cambio dell'autorizzazione concessa dalla Svizzera alla Banca di prelevare fondi sul suo mercato dei capitali a condizioni vantaggiose, la Confederazione ha ottenuto la possibilità di partecipare al finanziamento di pro-

getti di sviluppo dell'IDA e le imprese svizzere possono partecipare agli appalti della Banca internazionale.

Questa parità di trattamento concessa alla Svizzera ha suscitato la gelosia e l'indignazione della concorrenza estera meno contenta delle aggiudicazioni, tanto che non è sicuro che potremo mantenere lo statuto speciale di cui fruiamo. Va in effetti rilevato che l'argomentazione fondata sull'apporto di capitali provenienti dalla Svizzera si è indebolita in seguito alla liberalizzazione generale dei mercati finanziari monetari. Inoltre, i Paesi membri del Fondo si sono parimenti impegnati al cofinanziamento mediante l'IDA, fino ad oggi un'esclusività svizzera.

43 Apertura della procedura d'adesione

431 Conferma della decisione di principio del 18 agosto 1982

In occasione di una riunione speciale tenutasi il 16 maggio 1989, abbiamo deciso di fare i primi passi verso un'adesione invece di sottoporre il rapporto alle vostre Camere come prevedevano le grandi linee della politica governativa. Confermavamo, a questo proposito, la decisione di principio decretata nell'agosto 1982 incaricando un gruppo di lavoro interdipartimentale di elaborare una strategia relativa alla procedura da seguire.

432 Colloqui esplorativi e domanda d'adesione formale

Sulla base delle raccomandazioni del gruppo di lavoro, il nostro Collegio ha incaricato il capo del Dipartimento federale delle finanze (DCF del 20 dic. 1989) di svolgere colloqui esplorativi con gli Stati membri del FMI di concerto con il presidente della Direzione generale della Banca nazionale. In seguito a queste discussioni, ha deciso, il 16 maggio 1990, di presentare alle istituzioni di Bretton Woods la lettera di candidatura della Svizzera.

In seguito il FMI ha inviato una delegazione tecnica in Svizzera incaricata di raccogliere i dati necessari all'allestimento del rapporto sull'economia del Paese e al computo dell'importo della quota di partecipazione. Il 24 luglio 1990, una seconda delegazione del FMI, composta di alti funzionari, si è recata in Svizzera per presentare le conclusioni del rapporto.

Il comitato d'ammissione¹⁾, istituito dal Consiglio esecutivo del FMI, si è fondato sul rapporto allestito dai servizi dell'istituzione per esaminare la candidatura svizzera. Il comitato era presieduto dal direttore esecutivo canadese. Gli interessi della Svizzera erano rappresentati dal direttore esecutivo francese. Le discussioni sono state lunghe e difficili e solo il 4 marzo 1991, in occasione della quinta seduta, una maggioranza²⁾ ha potuto esprimersi sulla quota di

¹⁾ Il comitato era composto dei direttori esecutivi che rappresentavano i seguenti Paesi: Canada, Francia, USA, Paesi Bassi, Germania, Giappone, Arabia Saudita, Australia, India, Zaire, (Capo Verde dal 1.11.90), Iran, Libia, Venezuela (Spagna dal 1.11.90).

²⁾ Tre membri del comitato d'ammissione valutarono troppo elevata la quota di partecipazione della Svizzera.

partecipazione della Svizzera. Il Consiglio esecutivo si è associato il 20 marzo alla proposta del comitato d'ammissione che ha fissato la quota di partecipazione svizzera a 1,7 miliardi di DSP. Organo supremo del FMI, il Consiglio dei governatori ha approvato la risoluzione d'adesione il 24 aprile 1991. Il Consiglio dei governatori della Banca mondiale si pronuncerà l'11 giugno 1991 sulle risoluzioni d'adesione della Svizzera al Gruppo della Banca mondiale.

Durante i colloqui esplorativi e il periodo d'esame della candidatura svizzera¹⁾, oltre alle consultazioni fra specialisti di questioni tecniche vi sono stati numerosi scambi bilaterali fra la Svizzera, i membri del Gruppo dei Dieci e i Paesi in sviluppo a livello sia dei ministri delle finanze sia dei governatori delle banche centrali.

433 Calendario delle prossime scadenze

Con l'adozione della risoluzione summenzionata, i governatori delle istituzioni di Bretton Woods hanno accordato alla Svizzera un termine di 12 mesi per attuare l'adesione. La scadenza può essere prorogata se le circostanze lo giustificano. In altri termini, se non si chiederà una proroga del termine, la Svizzera dovrà ratificare l'adesione al FMI entro il 23 aprile 1992 e alla Banca mondiale entro il 30 giugno 1992.

Il Consiglio federale ha l'intenzione di aderire alle istituzioni di Bretton Woods entro l'autunno dell'anno prossimo, in quanto gli organi esecutivi saranno rinnovati in tale periodo. Se la scadenza non verrà rispettata, la Svizzera non potrà né diventare membro di un gruppo di Paesi prima delle elezioni del 1994, né avere un seggio nei consigli d'amministrazione delle istituzioni.

44 Costo dell'adesione al Fondo monetario internazionale e al Gruppo della Banca mondiale

La quota di adesione al FMI ammonta a 1,7 miliardi di DSP (3,3 miliardi di franchi). La quota, accordata alla Svizzera dal Consiglio dei governatori del FMI, salirà a 2,47 miliardi di DSP quando entrerà in vigore la nona revisione delle quote di partecipazione prevista per la fine del 1991. Il 22,7 per cento della quota dovrà essere versato in valuta, mentre il 77,3 per cento sarà depositato sotto forma di titoli non remunerati, emessi in franchi svizzeri. Il versamento sarà effettuato dalla Banca nazionale che in questo modo scambierà riserve monetarie contro crediti sul FMI.

Il costo reale dell'adesione al FMI è imputabile, da un lato, al fatto che la remunerazione versata sulla quota di riserva detenuta presso il FMI è inferiore al rendimento delle altre riserve svizzere in valuta investite ai tassi di mercato.

¹⁾ Canada, Francia, Italia, Giappone, USA, Paesi Bassi, Germania, Gran Bretagna, Svezia, Belgio, Spagna, Arabia Saudita, Iran, Zaire, Costa d'Avorio, Cina, India, Egitto, Argentina, Brasile, Cile, Messico. I dialoghi esplorativi vertevano soprattutto sul FMI, visto che la partecipazione al capitale della Banca mondiale e della SFI dipende dalla quota di partecipazione stabilita dal FMI.

Questa minus-valenza deriva da una remunerazione parziale della quota di riserva e da un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato¹⁾. D'altro lato, non è certo che la qualità dei crediti erogati in base alla quota di riserva corrisponda a quella delle riserve monetarie svizzere. Ciò dipende dalla capacità del FMI di tenere sotto controllo i pagamenti arretrati dovuti dai Paesi debitori.

L'importo della quota di partecipazione al capitale della BIRS dipende da quella fissata dal FMI. La Svizzera dovrebbe sottoscrivere obbligatoriamente 14 682 azioni e avrebbe la facoltà di comprarne 11 924. Se si aggiungono i 250 voti di base che spettano ad ogni Paese membro, la Svizzera disporrebbe così di 26 856 voti, ossia l'1,8 per cento²⁾ del totale. Abbiamo l'intenzione di sottoscrivere tutte le azioni autorizzate per poter disporre di un numero di voti sufficientemente elevato.

Il pacchetto d'azioni accordato alla Svizzera rappresenta un valore di 3,2 miliardi di dollari americani (4,8 miliardi di franchi)³⁾. Il 6,2 per cento di questa somma, ossia 197,2 milioni di dollari (295,8 milioni di franchi) deve essere versato in cinque rate annue di 39,4 milioni di dollari ciascuna (59,2 milioni di franchi). Il resto costituisce capitale non versato, che serve a proteggere gli interessi dei creditori della BIRS. Fino ad oggi la Banca non è mai stata costretta a ricorrere a questi fondi di garanzia ed è praticamente escluso che dovrà ricorrervi in futuro.

Dato che la Svizzera non ha mai partecipato alle ricostituzioni delle risorse dell'IDA, o solo indirettamente, il numero di voti che le spetta è piuttosto esiguo. Per questa ragione proponiamo di versare una partecipazione unica di 67,8 milioni di dollari (101,7 milioni di franchi) per elevare la quota di voti dallo 0,23 allo 0,68 per cento.

Il numero di azioni da sottoscrivere per la SFI dipende dalla quota detenuta nel capitale della Banca mondiale. La Svizzera dovrebbe comprare un pacchetto di azioni al prezzo di 1000 dollari l'una, per un totale di 23,5 milioni di dollari (35,3 milioni di franchi). La somma sarà versata in contanti al momento dell'adesione.

I pagamenti da effettuare ai fini dell'adesione alla BIRS, all'IDA e alla SFI, nell'ipotesi che questa avverrà nel 1992, darebbero luogo al bilancio seguente (in milioni di franchi):

	1992	1993	1994	1995	1996	Totale
BIRS	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	295,8
IDA	101,7					101,7
SFI	35,3					35,3
Totale	196,1	59,2	59,2	59,2	59,2	432,8

¹⁾ Il tasso d'interesse non può essere inferiore all'85 per cento di quello di mercato.

²⁾ Rispetto al capitale totale autorizzato.

³⁾ Il presente messaggio tiene conto di un tasso di cambio di 1 dollaro americano = 1,5 fr.

Come esposto nel capitolo 383, la SFI sta per attuare un aumento di capitale che dovrebbe permettere di raddoppiare l'attuale capitale azionario. Dato che la procedura di ratifica riguardante questo aumento potrebbe essere avviata già il prossimo anno, vi proponiamo di includere nel credito-quadro destinato a coprire i costi d'adesione un ammontare massimo di 23,5 milioni di dollari (32,9 milioni di franchi) e di autorizzarci a concludere accordi in materia di aumenti di capitale (art. 2 della LF concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods). La Svizzera potrebbe così partecipare a questo aumento di capitale senza che sia necessario sottoporvi un nuovo messaggio. L'autorizzazione di concludere accordi internazionali ai sensi dell'articolo 2 della legge citata riguarda essenzialmente l'aumento di capitale di cui sopra, ma l'interpretazione in senso ampio che si potrebbe dare all'articolo permette di estenderla anche ai prossimi aumenti. Tuttavia, visto che preleviamo i fondi necessari dai crediti-quadro concessi dalle vostre Camere in virtù dell'articolo 9 della legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali del 19 marzo 1976, i prossimi aumenti di capitale della Banca mondiale dovranno obbligatoriamente ricevere il vostro benestare. Non dovremo invece chiedervi crediti per coprire gli aumenti della quota di partecipazione al FMI dato che potremo sottoscriverli in base alla nostra competenza.

Per quanto riguarda i costi derivanti dall'adesione alle altre istituzioni di Bretton Woods, è da rilevare che in linea di massima il FMI innalza la quota di partecipazione ogni cinque anni, mentre la partecipazione al capitale della BIRS viene aumentata ogni sei-otto anni. L'IDA ricostituisce le sue risorse ogni tre anni, mentre il pagamento dei contributi viene ripartito sull'arco di dieci anni.

L'adesione della Svizzera al Gruppo della Banca mondiale è conseguenza logica della nostra politica che mira da un lato ad estendere la partecipazione svizzera alla cooperazione internazionale allo sviluppo, e dall'altro, ad accrescere le risorse pubbliche a favore dello sviluppo. La nostra intenzione è quella di portare il contributo svizzero alla cooperazione allo sviluppo allo 0,4 per cento del prodotto nazionale lordo entro la seconda metà degli anni novanta e di continuare a destinare l'essenziale degli aiuti al finanziamento di programmi bilaterali.

45 Rappresentanza svizzera negli organi direttivi

I Paesi membri hanno la possibilità di delegare un rappresentante e un sostituto nel Consiglio dei governatori. Quanto ai Consigli esecutivi del Fondo e della Banca mondiale, la Svizzera intende essere rappresentata nei due organi. Tutto dipenderà dalla nostra capacità di creare un gruppo di Paesi e di giungere ad un accordo riguardo alla presidenza di tale gruppo. In questo senso, la quota di partecipazione che ci è stata accordata ci pone in buona posizione.

Attualmente, i Consigli esecutivi del FMI e della Banca mondiale sono composti di 22 membri. Ognuno dei cinque Paesi membri che detengono le quote più

elevate (Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Giappone)¹⁾ ha diritto ad un seggio; tale diritto è stato concesso anche all'Arabia Saudita – secondo finanziatore per ordine d'importanza – in virtù dell'articolo XII, sezione 3c. I Consigli esecutivi del FMI e della Banca, oltre ai direttori esecutivi nominati, comprendono rispettivamente 16 e 17 amministratori, che rappresentano quasi tutti un gruppo di Paesi.

Terminata la nona revisione delle quote di partecipazione, la Svizzera disporrà di un numero di voti equivalente all'1,74 per cento²⁾, e si verrà così a trovare leggermente al di sopra del gruppo di Paesi più deboli del FMI³⁾ per numero di voti. In linea di principio, la Svizzera potrebbe avere un seggio nel Consiglio esecutivo. Tuttavia abbiamo scartato questa possibilità, non volendo rivendicare un seggio a scapito dei Paesi in sviluppo.

La Svizzera cercherà dunque di formare un gruppo di Paesi. In generale, i gruppi constano di un Paese ad elevata quota di partecipazione e di altri Stati a quota più debole. La Svizzera potrà avviare trattative sulla formazione di un gruppo solo dopo la pronuncia delle vostre Camere sulla questione dell'adesione, ossia quando saranno riunite le condizioni giuridiche per l'adesione. I negoziati tratteranno anche della creazione eventuale di un 23° seggio che permetterebbe alla Svizzera di rivendicare un seggio senza sottrarre il posto ad un Paese membro.

46 **Politica della Svizzera nelle istituzioni di Bretton Woods**

Nel capitolo seguente esponiamo le grandi linee della politica che intendiamo seguire in seno alle istituzioni di Bretton Woods. Gli aspetti fondamentali della politica dello sviluppo saranno oggetto di consultazioni parlamentari ed extra-parlamentari.

461 **Politica nel Fondo Monetario Internazionale**

L'obiettivo del FMI, sancito nel suo statuto, di promuovere la stabilità dei cambi e aiutare i Paesi fortemente indebitati a ritrovare un equilibrio monetario, è perfettamente compatibile con la politica monetaria della Svizzera.

A questo proposito, la sua politica concorda con la nostra quando si impegna, conformemente allo scopo fondamentale fissato nello statuto, a «facilitare l'espansione e la crescita equilibrata del commercio internazionale e contribuire così ad instaurare e mantenere elevati livelli d'occupazione e di reddito e a sviluppare le risorse produttive di tutti gli Stati membri, obiettivi principali della politica economica». Svolge un ruolo primario in particolare sostenendo i processi d'adeguamento miranti a eliminare le distorsioni strutturali. Queste finiscono prima o poi per generare un sistema protezionistico mettendo in pericolo la cooperazione economica internazionale ed abbassando il livello di vita.

¹⁾ In seguito alla 9ª revisione delle quote-parti che prenderà effetto probabilmente alla fine del 1991, le quote rispettive saranno graduate come segue: USA, Germania e Giappone, Francia e Gran Bretagna.

²⁾ Riguardo al numero di voti acquisiti, la Svizzera occuperebbe i ranghi seguenti: FMI = 13° rango; Banca mondiale = 10° rango; IDA = 14° rango; SFI = 12° rango.

³⁾ Gruppo che riunisce gli Stati africani francofoni.

Come abbiamo rilevato, il FMI ricorre a strumenti asimmetrici per realizzare le sue strategie di ristrutturazione economica. Benché possa imporre adeguamenti strutturali ai Paesi beneficiari, non possiede nessun strumento efficace per esigere l'attuazione di ristrutturazioni nei Paesi che non gli chiedono crediti; il FMI può esercitare qui solo una pressione morale. In questi ultimi anni, solo Paesi in sviluppo hanno dovuto piegarsi ai programmi d'adeguamento strutturale del FMI, il che sembra alquanto discutibile sotto il profilo politico. Di conseguenza, la Svizzera si adopererà affinché il FMI incoraggi ristrutturazioni del mercato in tutti i Paesi.

Inoltre, inciterà i Paesi soggetti a disavanzi strutturali ad applicare nel quadro di programmi d'adeguamento misure atte a correggere la sopravvalutazione della moneta, a controllare la crescita della massa monetaria e a limitare il disavanzo di bilancio. Incoraggerà questi Stati ad adottare strutture conformi all'economia di mercato: a nostro parere, questo è l'unico modo per rilanciare l'economia di questi Paesi e garantire loro una crescita sana.

Nel capitolo 25 abbiamo già rilevato i rigori sociali e i costi ecologici che possono derivare dai programmi d'adeguamento del FMI nei Paesi in sviluppo. In passato, questi aspetti sono stati alquanto trascurati. Da qualche anno, però, il FMI tiene in maggior considerazione l'impatto sociale ed ecologico dei programmi. La Svizzera, quando sarà chiamata ad esprimersi su questo punto, si atterrà a questa nuova impostazione basandosi sui principi e sugli obiettivi della politica svizzera dello sviluppo. Farà il possibile affinché le difficoltà legate ai programmi d'adattamento colpiscano il meno possibile gli strati più poveri della popolazione.

462 Politica in seno al Gruppo della Banca mondiale

In seno al Gruppo della Banca mondiale intendiamo spronare una politica ancorata ai principi e agli obiettivi della politica svizzera dello sviluppo e alle esperienze acquisite nel quadro della cooperazione svolta fino ad oggi con queste istituzioni.

Le esperienze compiute in questi ultimi anni hanno mostrato chiaramente che le migliori strategie sono destinate a fallire se mancano i fattori micro e macro economici che garantiscono una crescita durevole dell'economia. Il requisito fondamentale è un regime che permetta a tutti gli strati della popolazione di accedere alle risorse produttive quali il suolo, il capitale, la formazione e la tecnologia. Ciò presuppone nondimeno la creazione di una base compatibile con gli imperativi di un'economia di mercato.

Sulla base di queste considerazioni, ci sforzeremo di influire sulla Banca mondiale affinché applichi strategie di sviluppo che tengano maggiormente in considerazione il potenziale a lungo termine dei Paesi, per renderli gradualmente autonomi sul piano economico e finanziario. Intendiamo rivolgere particolare attenzione al problema della povertà e sostenere ristrutturazioni in profondità volte a migliorare la situazione delle popolazioni più povere mediante le riforme agrarie, la riorganizzazione del sistema educativo e la creazione di organizzazioni di mutua assistenza. È importante che si crei un contesto in cui ven-

gano rispettati i diritti dell'uomo e si rendano partecipi dello sviluppo economico e sociale del Paese tutte le categorie sociali, le donne in particolare. Inoltre, faremo in modo che i programmi della Banca mondiale tengano maggiormente conto dei problemi ambientali.

Questi principi non hanno carattere assoluto. Saranno riviste, se del caso, completati periodicamente. In questo senso, è necessario rendersi conto del fatto che le nostre richieste dovranno inserirsi nell'ambito di un consenso.

Gli aiuti finanziari multilaterali sono compito comune della DSA e dell'UFEE secondo l'articolo 8 dell'ordinanza concernente la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali del 12 dicembre 1977 (RS 974.01). Questi uffici stabiliscono in comune la posizione della Svizzera in seno agli organi direttivi delle istituzioni internazionali e regionali di finanziamento allo sviluppo (art. 8 cpv. 3).

5 Conseguenze finanziarie e incidenze sul piano dell'organizzazione e del personale

51 Conseguenze finanziarie

Come abbiamo visto in dettagli al capitolo 44:

- le sottoscrizioni saranno effettuate dalla Banca nazionale per il FMI;
- gli oneri accollabili alla Confederazione per il Gruppo della Banca mondiale (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, Associazione internazionale per lo sviluppo, Società finanziaria internazionale) richiederanno un credito d'impegno di 3300,5 milioni di dollari americani, di cui 288,5 milioni graveranno la rubrica spese durante un periodo di cinque anni e il resto sarà costituito da garanzia;
- è necessario prevedere un credito d'impegno supplementare di 23,5 milioni di dollari in vista dell'aumento di capitale previsto dalla SFI per il prossimo futuro.

Se si aggiungono questi crediti, si ottiene un totale di 3324 milioni di dollari americani. Vi domandiamo dunque di stanziare un credito quadro di 4986 milioni di franchi. I costi d'adesione che si ripercuoteranno sul conto finanziario saranno di 432,8 milioni di franchi. La somma dovrà essere pagata in un periodo di cinque anni.

52 Incidenze sul piano dell'organizzazione e del personale

L'adesione al Fondo monetario e al Gruppo della Banca mondiale presuppone una stretta collaborazione tra i dipartimenti interessati (DFE, DFAE, DFEP) ed un rafforzamento degli effettivi.

I compiti supplementari derivanti dall'adesione alle due istituzioni richiederanno la creazione di quattro posti permanenti presso l'Amministrazione federale delle finanze e di tre posti permanenti all'UFEE e alla DSA. Presto effettueremo una valutazione per stabilire se i posti richiesti siano sufficienti per soddisfare alle esigenze di collaborazione in tutti gli organi delle istituzioni di Bretton Woods.

La rappresentanza della Svizzera nelle istituzioni non dovrebbe incidere sugli effettivi della Confederazione. Il personale incaricato di rappresentare un gruppo di Paesi (direttore esecutivo, un consigliere e due assistenti come minimo) viene assunto e remunerato dalle istituzioni.

6 Programma di legislatura

Il presente messaggio non è stato preannunciato nel programma di legislatura 1987-1991 che prevede unicamente la presentazione alle vostre Camere di un rapporto sulle relazioni della Svizzera con le istituzioni di Bretton Woods. I motivi di cui al capitolo 42 ci hanno indotto nondimeno ad intraprendere la procedura di adesione.

7 Basi giuridiche

71 Costituzionalità e conformità alle leggi

Il decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (Decreto sull'adesione) si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che stipula che solo la Confederazione ha il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. Nella fattispecie si tratta dell'adesione a quattro organizzazioni internazionali; in virtù dell'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, il presente decreto sottostà al referendum facoltativo previsto per i trattati internazionali. Dal punto di vista giuridico, si potrebbero elaborare quattro decreti distinti inerenti all'adesione della Svizzera a ciascuna delle organizzazioni. Ma è da ricordare che soltanto i membri del FMI sono abilitati a formulare la domanda d'adesione alla BIRS, e solo i membri della BIRS possono aderire all'Associazione internazionale di sviluppo e alla Società finanziaria internazionale. Dato che le istituzioni hanno compiti complementari e sono in stretta collaborazione fra di loro, sembra evidente dover aderire contemporaneamente a tutte queste istituzioni. Per questa ragione abbiamo proposto un decreto unico.

Con l'approvazione dell'adesione, le vostre Camere dovranno emanare tutta una serie di disposizioni raccolte in una legge da sottoporre a referendum facoltativo, in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 della legge sui rapporti tra i Consigli del 23 marzo 1962 (RS 171.11). La legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods si fonda sulla competenza della Confederazione in materia di affari esteri e sull'articolo 39 della Costituzione federale. Il Fondo monetario internazionale ha competenze in materia monetaria e di cambio. La sua azione in questo campo ha effetti sulla politica monetaria e dei cambi dei Paesi membri. Perciò, le politiche monetarie nazionali e internazionali sono indissociabili.

Conformemente all'articolo 39 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, la Banca nazionale svizzera - che è una «banca centrale per azioni» con personalità giuridica - è competente per definire la politica monetaria e dei cambi del Paese. Detiene le riserve monetarie che serviranno a finanziare le prestazioni

da versare in quanto membri del FMI. Pertanto la legge poggia parimenti sull'articolo 39 della Costituzione federale.

Il decreto federale che stanziava un credito-quadro destinato a finanziare i contributi versati dalla Svizzera alla BIRS, all'IDA e alla SFI (decreto sul finanziamento) si fonda, in applicazione degli articoli 25 e seguenti della legge federale sulle finanze della Confederazione del 6 ottobre 1989 (RS 611.0) e dell'articolo 29 capoverso 7 dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione dell'11 giugno 1990 (RS 611.01), sull'articolo 9 capoverso 1 della legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali del 19 marzo 1976 (RS 974.0). Visto che non si impone alcuna altra forma giuridica, il decreto sul finanziamento deve essere emanato, in virtù dell'articolo 8 della legge sui rapporti tra i Consigli del 23 marzo 1962 (RS 171.11), sotto forma di decreto federale semplice non sottoposto a referendum.

72 Statuto giuridico delle istituzioni di Bretton Woods

Il fondo monetario internazionale (FMI), la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e la Società finanziaria internazionale (SFI) costituiscono quattro organizzazioni giuridicamente distinte. Gli atti di fondazione definiscono gli statuti, le immunità e i privilegi che sono accordati alle organizzazioni e ai loro funzionari (cfr. art. IX FMI; art. VII Banca mondiale; art. VIII IDA; art. VI SFI).

Benché gli articoli dello statuto del FMI non coincidano parola per parola con quelli dello statuto della Banca mondiale, le disposizioni citate combaciano nella sostanza. Essenzialmente riconoscono alle organizzazioni la personalità giuridica e la legittimazione processuale. I loro beni ed averi godono dell'immunità. Inoltre, i funzionari delle organizzazioni non sono responsabili per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. L'immunità non è però concessa agli impiegati locali. È da notare, tra l'altro, che le organizzazioni possono togliere l'immunità ai loro funzionari.

Per quanto concerne i privilegi, i collaboratori delle organizzazioni godono, in quanto funzionari internazionali, dello stesso statuto dei rappresentanti di uno Stato estero accreditato in Svizzera. Mediante convenzioni bilaterali (Accordo sullo statuto giuridico della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo in Svizzera del 29 giugno 1951 e Accordo sullo statuto giuridico della Società finanziaria internazionale in Svizzera del 9 maggio 1990), la Svizzera ha già accordato immunità e privilegi analoghi alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale. L'adesione della Svizzera a queste organizzazioni renderà caduche queste convenzioni. Converterà dunque avviare le procedure necessarie affinché al momento della nostra adesione esse siano abrogate d'intesa con le parti contraenti.

73 Formalità richieste per la procedura d'ammissione

La procedura d'ammissione alle quattro organizzazioni impone numerose formalità. Faremo in modo che le dichiarazioni richieste siano emanate nel corso della procedura d'ammissione e che gli strumenti di ratifica siano depositati in tempo utile presso le organizzazioni.

4280

Quote di partecipazione e percentuali del totale delle voci detenute nelle istituzioni di Bretton Woods

Paese	Quote di partecipazione FMI (in mio DSP)	in %	Voci in % FMI			
			BIRS	IDA	SFI	
Stati Uniti	26 526,8	19,07	18,56	17,85	14,34	24,53
Giappone	8 241,5	5,92	5,78	6,33	9,04	6,10
Germania	8 241,5	5,92	5,78	4,89	6,12	5,57
Francia	7 414,6	5,33	5,20	4,69	3,58	5,23
Regno Unito	7 414,6	5,33	5,20	4,69	4,71	5,23
Arabia Saudita	5 130,6	3,69	3,60	3,03	3,16	1,57
	62 396,6	45,26	44,12	41,48	40,95	48,23
Italia	4 590,7	3,30	3,23	3,03	2,60	3,52
Polonia	988,5	0,71	0,71	0,75	2,08	0,33
Grecia	587,6	0,42	0,43	0,13	0,37	0,32
Portogallo	557,6	0,40	0,41	0,38	—	0,38
Malta	67,5	0,05	0,06	0,09	—	—
	6 791,9	4,88	4,84	4,38	5,05	4,55
Belgio	3 102,3	2,23	2,19	1,97	1,04	2,21
Austria	1 188,3	0,85	0,85	0,76	0,56	0,87
Cecoslovacchia	847,0	0,61	0,61	0,66	0,53	0,59
Ungheria	754,8	0,54	0,55	0,56	0,66	0,49
Turchia	642,0	0,46	0,47	0,51	0,56	0,65
Lussemburgo	135,5	0,10	0,11	0,13	0,21	0,11
	6 669,9	4,79	4,78	4,59	3,56	4,92
Paesi Bassi	3 444,2	2,48	2,43	2,41	1,88	2,43
Jugoslavia	918,3	0,66	0,66	0,54	0,56	0,50
Romania	754,1	0,54	0,54	0,29	—	0,13
Israele	666,2	0,48	0,48	0,34	0,29	0,11
Bulgaria	464,9	0,33	0,34	0,37	—	—
Cipro	100,0	0,07	0,09	0,12	0,23	0,11
	6 347,7	4,56	4,54	4,07	2,96	3,28
Venezuela	1 951,3	1,40	1,38	1,39	—	1,21
Spagna	1 935,4	1,39	1,37	1,61	1,20	1,61
Messico	1 753,3	1,26	1,24	1,28	0,81	1,02
Guatemala	153,8	0,11	0,13	0,15	0,21	0,07
El Salvador	125,6	0,09	0,11	0,05	0,20	0,02
Costa Rica	119,0	0,09	0,10	0,05	0,20	0,06
Nicaragua	96,1	0,07	0,08	0,06	0,20	0,05
Honduras	95,0	0,07	0,08	0,06	0,20	0,05
	6 229,5	4,48	4,49	4,65	3,02	4,09
Kuwait	995,2	0,72	0,71	0,91	0,68	0,78
Iraq	864,8	0,62	0,62	0,35	0,23	0,03

Paese	Quote di partecipazione FMI (in mio DSP)	in %	Voci in % FMI	BIRS	IDA	SFI
Libia	817,6	0,59	0,59	0,55	0,25	0,02
Pakistan	758,2	0,55	0,55	0,65	0,82	0,76
Egitto	678,4	0,49	0,49	0,50	0,50	0,55
Emirati Arabi Uniti ..	392,1	0,28	0,29	0,30	0,01	0,33
Siria	209,9	0,15	0,16	0,17	0,24	0,03
Qatar	190,5	0,14	0,15	0,15	—	—
Yemen	176,5	0,13	0,14	0,17	0,28	0,05
Libano	146,0	0,11	0,12	0,06	0,21	0,02
Giordania	121,7	0,09	0,10	0,11	0,20	0,09
Oman	119,4	0,09	0,10	0,12	0,20	0,07
Bahreïn	82,8	0,06	0,08	0,09	—	—
Somalia	60,9	0,04	0,06	0,08	0,23	0,03
Maldivè	5,5	0,00	0,02	0,05	0,19	0,02
	5 619,5	4,06	4,18	4,26	4,04	2,78
Canada	4 320,3	3,11	3,04	3,03	2,78	3,52
Irlanda	525,0	0,38	0,38	0,37	0,25	0,07
Giamaica	200,9	0,14	0,16	0,19	—	0,20
Bahamas	94,9	0,07	0,08	0,90	—	0,04
Barbados	48,9	0,04	0,05	0,08	—	0,04
Belize	13,5	0,01	0,03	0,06	0,20	0,02
Santa Lucia	11,0	0,01	0,03	0,05	0,19	0,02
Granada	8,5	0,01	0,02	0,05	0,19	0,02
Antigua e Barbuda ..	8,5	0,01	0,02	0,05	—	0,02
Saint-Kitts-et-Nevis ..	6,5	0,01	0,02	0,05	0,19	—
Dominica	6,0	0,00	0,02	0,05	0,19	0,02
Saint-Vincent	6,0	0,00	0,02	0,05	0,19	—
	5 250,0	3,79	3,87	4,93	4,18	3,97
Svezia	1 614,0	1,16	1,15	1,02	1,79	1,18
Norvegia	1 104,6	0,79	0,79	0,69	0,83	0,78
Danimarca	1 069,9	0,77	0,77	0,71	0,83	0,82
Finlandia	861,8	0,62	0,62	0,59	0,58	0,70
Islanda	85,3	0,06	0,08	0,10	0,20	0,02
	4 735,6	3,40	3,41	3,11	4,23	3,50
Australia	2 333,2	1,68	1,65	1,66	1,22	2,06
Corea	799,6	0,58	0,58	0,65	0,33	0,70
Nuova Zelanda	650,1	0,47	0,47	0,50	0,25	0,19
Filippine	633,4	0,46	0,46	0,48	0,49	0,56
Papuasìa-Nuova						
Guinea	95,3	0,07	0,08	0,10	0,24	0,10
Vanuatu	12,5	0,01	0,03	0,06	0,20	0,02
Samoa occidentale ..	8,5	0,01	0,02	0,05	0,19	0,02
Isole Salomone	7,5	0,01	0,02	0,05	0,19	0,02

Paese	Quote di partecipazione FMI (in mio DSP)	in %	Voci in %			
			FMI	BIRS	IDA	SFI
Seychelles	6,0	0,00	0,02	0,05	—	0,02
Kiribati, Rep.di	4,0	0,00	0,02	0,05	0,19	0,02
	4 550,1	3,29	3,35	3,65	3,30	3,71
Indonesia	1 497,6	1,08	1,06	1,02	0,86	1,29
Malesia	832,7	0,60	0,60	0,57	0,34	0,67
Tailandia	573,9	0,41	0,42	0,44	0,37	0,49
Singapore	357,6	0,26	0,27	0,06	—	0,05
Vietnam	241,6	0,17	0,19	0,08	0,28	0,05
Myanmar	184,9	0,13	0,15	0,18	0,31	0,13
Nepal	52,0	0,04	0,05	0,08	0,21	0,07
Fiji	51,1	0,04	0,05	0,08	0,22	0,03
Laos	39,1	0,03	0,04	0,03	0,21	—
Tonga	5,0	0,00	0,02	0,05	0,19	0,02
	3 835,5	2,76	2,85	2,49	2,99	2,80
India	3 055,5	2,20	2,15	3,03	2,78	3,52
Bangladesh	392,5	0,28	0,29	0,34	0,51	0,41
Sri Lanka	303,6	0,22	0,23	0,27	0,37	0,33
Bhutan	4,5	0,00	0,02	0,05	0,19	—
	3 756,1	2,70	2,69	3,69	3,85	4,26
Brasile	2 170,8	1,56	1,54	1,70	1,46	1,72
Colombia	561,3	0,40	0,41	0,44	0,44	0,56
Trinidad e Tobago ..	246,8	0,18	0,19	0,20	0,27	0,20
Equador	219,2	0,16	0,17	0,20	0,22	0,13
Repubblica						
Dominicana	158,8	0,11	0,13	0,16	0,21	0,07
Panama	149,6	0,11	0,12	0,04	0,19	0,08
Suriname	67,6	0,05	0,06	0,07	—	—
Guaiana	67,2	0,05	0,06	0,09	0,23	0,08
Haiti	60,7	0,04	0,06	0,09	0,23	0,07
	3 702,0	2,66	2,75	2,99	3,25	2,91
Nigeria	1 281,6	0,92	0,91	0,87	0,39	0,98
Zambia	363,5	0,26	0,27	0,21	0,35	0,22
Zimbabwe	261,3	0,19	0,20	0,24	0,43	0,11
Sudan	233,1	0,17	0,18	0,12	0,25	0,04
Angola	207,3	0,15	0,16	0,20	0,57	0,08
Kenia	199,4	0,14	0,16	0,18	0,29	0,19
Tanzania	146,9	0,11	0,12	0,10	0,29	0,14
Uganda	133,9	0,10	0,11	0,09	0,29	0,14
Namibia	99,6	0,07	0,09	0,12	—	0,09
Etiopia	98,3	0,07	0,09	0,08	0,21	0,02
Liberia	96,2	0,07	0,08	0,07	0,23	0,03
Mozambico	84,0	0,06	0,08	0,08	0,27	0,03

Paese	Quote di partecipazione FMI (in mio DSP)	in %	Voci in %			
			FMI	BIRS	IDA	SFI
Sierra Leone	77,2	0,06	0,07	0,07	0,23	0,03
Burundi	57,2	0,04	0,06	0,07	0,23	0,04
Malawi	50,9	0,04	0,05	0,09	0,23	0,10
Botswana	36,6	0,03	0,04	0,06	0,19	0,02
Swaziland	36,5	0,03	0,04	0,07	0,20	0,05
Lesotho	23,9	0,02	0,03	0,06	0,19	0,02
Gambia	22,9	0,02	0,03	0,05	0,20	0,02
	3 510,3	2,52	2,79	2,83	5,04	2,35
Cina	3 385,2	2,43	2,38	3,03	2,06	0,71
Argentina	1 537,1	1,11	1,09	1,22	1,43	1,66
Cile	621,7	0,45	0,45	0,48	0,40	0,41
Perù	466,1	0,34	0,34	0,38	0,29	0,32
Uruguay	225,3	0,16	0,17	0,21	—	0,17
Bolivia	126,2	0,09	0,11	0,14	0,25	0,10
Paraguay	72,1	0,05	0,07	0,10	0,20	0,04
	3 048,5	2,19	2,24	2,53	2,57	2,70
Iran	1 078,5	0,78	0,77	1,61	0,46	0,08
Algeria	914,4	0,66	0,66	0,64	0,43	0,24
Marocco	427,7	0,31	0,32	0,35	0,40	0,41
Ghana	274,0	0,20	0,21	0,12	0,33	0,24
Tunisia	206,0	0,15	0,16	0,10	0,28	0,17
Afghanistan	120,4	0,09	0,10	0,05	0,25	0,04
	3 021,0	2,17	2,22	2,87	2,15	1,18
Zaire	394,8	0,28	0,29	0,32	0,37	0,34
Costa d'Avorio	238,2	0,17	0,18	0,19	0,25	0,17
Camerun	135,1	0,10	0,11	0,12	0,25	0,10
Senegal	118,9	0,09	0,10	0,16	0,29	0,14
Gabon	110,3	0,08	0,09	0,08	0,21	0,09
Madagascar	90,4	0,07	0,08	0,11	0,25	0,04
Guinea	78,7	0,06	0,07	0,10	0,25	0,04
Maurizio	73,3	0,05	0,07	0,10	0,24	0,09
Mali	68,9	0,05	0,07	0,10	0,24	0,04
Ruanda	59,9	0,04	0,06	0,09	0,23	0,07
Congo	57,9	0,04	0,06	0,08	0,21	0,03
Togo	54,3	0,04	0,06	0,09	0,23	0,08
Niger	48,3	0,04	0,05	0,07	0,21	0,03
Mauritania	47,5	0,03	0,05	0,08	0,21	0,02
Benin	45,3	0,03	0,05	0,07	0,21	0,02
Burkina Faso	44,2	0,03	0,05	0,07	0,21	0,06
Ciad	41,3	0,03	0,05	0,07	0,21	—
Repubblica Centrafricana	41,2	0,03	0,05	0,07	0,21	0,02

Paese	Quote di partecipazione FMI (in mio DSP)	in %	Voci in %			
			FMI	BIRS	IDA	SFI
Guinea equatoriale ..	24,3	0,02	0,03	0,07	0,20	—
Gibuti	11,5	0,01	0,03	0,05	0,19	0,02
Guinea Bissau	10,5	0,01	0,02	0,05	0,19	0,02
Capo Verde	7,0	0,01	0,02	0,05	0,19	0,02
Comore	6,5	0,01	0,02	0,05	0,19	—
São Tomé e Príncipe	5,5	0,00	0,02	0,05	0,19	—
	1 813,4	1,30	1,69	2,29	5,43	1,44
Cambogia	25,0	0,02	0,03	0,04	0,25	—
Sudafrica	1 365,4	0,98	0,97	0,92	0,25	0,70
Mongolia, Rep. di ..	37,1	0,03	0,04	0,07	0,20	—
Svizzera	2 470,4	1,78	1,74	1,21	0,68	1,81
Totale	139 133,7	100	100	100	100	100

Nota: Partecipazioni e percentuali delle voci (FMI) sulla base della nona revisione delle quote di partecipazione.

Accordi FAS sino alla fine del 1990
(mio DSP)

Paese	Data dell'accordo	Importo versato	Totale
Guinea equatoriale	7/12/88	3,7	12,9
Bangladesh	6/2/87	201,3	201,3
Benin	16/6/89	6,3	21,9
Bolivia	15/12/86	18,1	54,4
Burundi	8/8/86	29,9	29,9
Dominica	26/11/86	2,8	2,8
Gambia	17/9/86	8,6	12,0
Ghana	6/11/87	40,9	143,2
Guinea	29/7/87	29,0	40,5
Guinea Bissau	14/10/87	3,8	5,3
Haiti	17/12/86	8,8	8,8
Kenia	1/2/88	28,4	99,4
Laos	18/9/89	5,9	20,5
Lesotho	29/6/88	10,6	10,6
Madagascar	31/8/87	13,3	46,5
Mali	5/8/88	25,4	35,6
Mauritania	22/9/86	17,0	20,3
Mozambico	8/6/87	42,7	42,7
Nepal	14/10/87	26,1	26,1
Niger	17/11/86	16,9	23,6
Pakistan	28/12/88	273,2	382,4
São-Tomé e Príncipe	2/6/89	0,8	2,8
Senegal	11/10/86	42,6	54,1
Sierra Leone	14/11/86	11,6	11,6
Somalia	29/6/87	8,8	30,9
Sri Lanka	9/3/88	156,2	156,2
Tanzania	30/11/87	74,9	74,9
Togo	16/3/88	7,7	26,9
Ciad	30/10/87	21,4	21,4
Uganda	15/6/87	49,8	69,7
Zaire	15/5/87	145,5	203,7
Rep. Centrafricana	1/6/87	21,3	21,3
Totale		1353,3	1914,2

Fonte: IMF International financial statistics.

Accordi FASR sino alla fine del 1990
(mio SPD)

Paese	Data dell'accordo	Importo versato	Totale
Bangladesh	10/8/90	43,12	258,75
Bolivia	27/7/88	90,70	136,05
Gambia	23/11/88	17,10	20,52
Ghana	9/11/88	272,10	368,10
Guaiana	13/7/90	37,24	81,52
Kenia	15/5/89	180,93	241,40
Madagascar	15/5/89	38,45	76,90
Malawi	15/7/88	46,50	55,80
Mauritania	24/5/89	16,95	50,85
Mozambico	1/6/90	9,15	85,40
Niger	12/12/88	23,59	50,55
Senegal	21/11/88	102,12	144,67
Togo	31/5/89	30,72	46,08
Uganda	17/4/89	102,09	179,28
Totale		1010,76	1795,87

Fonte: IMF, International Financial Statistics.

Contributi a favore del FASR, fine aprile 1990
 (mio DSP)

Paese	Donazione	Prestito
Belgio	(84)	—
Danimarca	45	—
Germania	130	700
Finlandia	38	—
Francia	(380)	800
Grecia	(25)	—
Islanda	2	—
Italia	(201)	370
Giappone	329	2200
Canada	(163)	300
Corea	(47)	65
Lussemburgo	5	—
Malesia	(35)	—
Malta	1	—
Paesi Bassi	68	—
Norvegia	27	90
Austria	(42)	—
Arabia Saudita	(109)	200
Svezia	121	—
Svizzera	(119)	200
Singapore	(24)	—
Spagna	(22)	260
Stati Uniti	107	—
Regno Unito	411	—
altri	(38)	130
Totale	2538	5315

Fonte: FMI, Rapporto annuo 1990.

Diritti speciali di prelievo come riserva monetaria

1. Cenni storici

La creazione dei diritti speciali di prelievo fu dovuta direttamente alla perdita d'importanza dell'oro in quanto strumento di riserva monetaria.

Nel primo dopoguerra, l'oro rappresentava tre quarti delle riserve monetarie mondiali. Benché alla fine degli anni sessanta l'oro ne costituisse ancora il 40 per cento, ci si rendeva conto dell'esaurimento della produzione di oro, fonte delle riserve monetarie. La quota di oro che affluiva al settore monetario continuava a diminuire. Se tra il 1950 e il 1959 era ancora del 59,3 per cento, tra il 1960 e il 1965 scese al 30,3 per cento. Gli anni 1966-1968 furono caratterizzati da notevoli deflussi a causa della crisi che imperversò sul mercato dell'oro. La riduzione a lungo termine della crescita dello stock di oro monetario era dovuta da un lato, alla diminuzione della produzione e d'altro lato al forte aumento della domanda privata di metallo giallo (industria, artigianato, tesaurizzazione).

Così, già prima della «corsa all'oro» dell'inverno 1967/68 vi erano i primi segni di uno squilibrio strutturale. La svalutazione della lira sterlina, nel novembre 1967 e l'annuncio, poco tempo dopo, del deterioramento della bilancia dei pagamenti americana avevano suscitato diffidenza verso il dollaro provocando la speculazione sfrenata sull'aumento del prezzo dell'oro monetario. Per proteggere la parità oro del dollaro, il pool dell'oro creato nel 1961 dalle banche centrali dei principali Paesi industrializzati si vide costretto a iniettare grandi quantità di metallo giallo sul mercato. Per rimediare alla scarsità dell'approvvigionamento, tra l'ottobre 1967 e il marzo 1968 le banche centrali dovettero ricorrere a un settimo delle riserve ufficiali mondiali di oro.

Tale evoluzione doveva essere arrestata. Di fronte alla scelta se contenere le perdite mediante una sospensione delle vendite sul mercato o mediante un aumento dei prezzi dell'oro monetario, le banche centrali dei Paesi che costituivano il pool dell'oro optarono, a metà marzo del 1968, per l'abolizione del mercato ufficiale. La formazione dei prezzi sul mercato dell'oro venne in tal modo affidata completamente al libero gioco dell'offerta e della domanda. Con la decisione di separare il settore monetario dal settore privato dell'oro si manifestavano già i primi segni di un orientamento politico fondamentalmente nuovo.

L'evoluzione si estese su più anni. Mentre gli Stati Uniti seguivano la via della smonetizzazione, la Francia, e in una certa misura anche altri Paesi quali l'Italia, l'Olanda e il Belgio, facevano il possibile per conservare il metallo giallo come strumento di riserva e utilizzarlo di nuovo come mezzo di compensazione del saldo. Nel 1975, il Comitato ad interim, incaricato della riforma monetaria, decise di sopprimere il prezzo ufficiale dell'oro e i versamenti obbligatori in oro effettuati dai membri del FMI. Su tale base si decise pure di fare dei diritti speciali di prelievo lo strumento principale di riserva del sistema monetario inter-

nazionale e ridurre il ruolo dell'oro monetario. Oggi tale obiettivo è però ancora lungi dall'essere raggiunto, in quanto i DSP rappresentano soltanto il 3,5 per cento delle riserve monetarie mondiali (oro escluso) detenuti dagli organismi ufficiali.

2. Descrizione del sistema dei DSP

Il sistema dei DSP è un sistema chiuso che ammette la collaborazione dei partecipanti e dei detentori prevista dall'articolo XVII degli Statuti:

1. *Partecipanti*: per principio, i membri del FMI hanno la facoltà di partecipare al sistema di DSP¹⁾ e sono i soli beneficiari delle allocazioni di DSP. Sono tuttavia liberi di partecipare, o meno, alle allocazioni (conforme-mente all'opzione di rifiuto).
2. *Detentori di DSP*: ai termini dell'articolo XVII, sezione 2 degli Statuti, il FMI è un potenziale detentore di DSP; ha ricorso a tale possibilità sin dall'inizio.
3. *Altri detentori*: possono parimenti detenere DSP:
 - gli Stati non membri del FMI (cfr. la Banca nazionale svizzera);
 - gli Stati membri del FMI che non partecipavano al sistema dei DSP;
 - le istituzioni che riempiono le funzioni di banche centrali per più di uno Stato membro (cfr. la BIRS);
 - altri organismi ufficiali.

Qualora uno Stato membro desideri utilizzare i suoi DSP per finanziare un deficit della bilancia dei pagamenti può:

- offrirli ad un altro partecipante (o al FMI, in alcuni casi) in cambio di divise (ad es. dollari americani), oppure
- chiedere al Fondo di designare un partecipante che gli fornirà la valuta in cambio dei DSP. Il Fondo è tenuto a designare un partecipante, in genere scelto fra i Paesi eccedentari.

In contropartita della garanzia d'utilizzazione prevista dagli Statuti, i partecipanti sono tenuti, qualora siano designati dal Fondo, a rispondere a un'offerta di DSP che può raggiungere il 200 per cento delle loro quote in DSP.

I detentori menzionati al punto 3 non sottostanno alla regola della designazione. Gli acquisti di DSP sono quindi assolutamente liberi, ossia basati sull'accordo delle due parti nella transazione. Le applicazioni d'utilizzazione sono essenzialmente simili a quelle dei partecipanti²⁾.

¹⁾ Tutti i membri del FMI partecipano attualmente al sistema dei DSP.

²⁾ Scambio diretto contro divise, segnatamente sulla base di swaps, vendita a termine, garanzia di crediti, pagamento dei debiti, deposito di garanzia, aiuto a fondo perso.

**Decreto federale
concernente l'adesione della Svizzera
alle istituzioni di Bretton Woods**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1991¹⁾,
decreta:

Art. 1 Adesione

¹ L'adesione della Svizzera al Fondo monetario internazionale, alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all'Associazione internazionale di sviluppo e alla Società finanziaria internazionale (conosciute sotto il nome di istituzioni di Bretton Woods) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato ad eseguire le formalità d'adesione alle organizzazioni internazionali citate nel capoverso 1.

Art. 2 Referendum

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. b Cost.).

4281

¹⁾ FF 1991 II 949

Legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza del Consiglio federale in materia di affari esteri;

visto l'articolo 39 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1991¹⁾,

decreta:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente legge contiene direttive inerenti alla partecipazione della Svizzera al Fondo monetario internazionale, alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all'Associazione internazionale per lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale (conosciute sotto il nome di istituzioni di Bretton Woods).

Art. 2 Accordi internazionali

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali concernenti gli aumenti di capitale delle istituzioni di Bretton Woods, nei limiti dei crediti stanziati.

Art. 3 Prestazioni dei contributi

¹ Il finanziamento dei contributi versati dalla Svizzera alla Banca internazionale di ricostruzione e sviluppo, all'Associazione internazionale di sviluppo e alla Società finanziaria internazionale è retto dalle disposizioni dell'articolo 9 della legge federale del 19 marzo 1976²⁾ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

² La Banca nazionale fornisce le prestazioni finanziarie incombenti alla Svizzera nella sua qualità di membro del Fondo monetario internazionale. Incassa i rimborsi, gli interessi e le indennità.

Art. 4 Applicazione dello statuto di membro e rappresentanza della Svizzera

¹ Il Consiglio federale collabora con la Banca nazionale all'applicazione dello statuto di membro del Fondo monetario internazionale della Svizzera. Le mo-

¹⁾ FF 1991 II 949

²⁾ RS 974.0

altà previste a questo scopo saranno stabilite in una convenzione tra il Consiglio federale e la Banca nazionale.

² Il Consiglio federale designa i rappresentanti della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods; nel caso del Fondo monetario internazionale, la designazione è fatta d'intesa con la Banca nazionale.

Art. 5 Crediti assegnati al Fondo monetario internazionale, diritti speciali di prelievo, depositario

¹ La Banca nazionale riceve i crediti assegnati alla Svizzera dal Fondo monetario internazionale. È incaricata dei rimborsi e del pagamento degli interessi.

² Contabilizza le operazioni effettuate in diritti speciali di prelievo.

³ È depositaria degli averi del Fondo monetario internazionali in franchi svizzeri.

Art. 6 Principi di politica dello sviluppo

Per qualsiasi decisione o presa di posizione nel quadro delle istituzioni di Bretton Woods, la Svizzera si ispira ai principi e obiettivi della sua politica di sviluppo.

Art. 7 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente ai trattati tra la Svizzera e le istituzioni di Bretton Woods.

Decreto federale

concernente lo stanziamento di un credito-quadro destinato a finanziare i contributi versati dalla Svizzera alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all'Associazione internazionale per lo sviluppo, alla Società finanziaria internazionale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976¹⁾ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1991²⁾,

decreta:

Art. 1

Un credito-quadro di un ammontare di 4.986 milioni di franchi è stanziato per il finanziamento dei contributi versati dalla Svizzera alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all'Associazione internazionale per lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

4283

¹⁾ RS 974.0

²⁾ FF 1991 II 949

Statuto del Fondo monetario internazionale

I governi in nome dei quali viene firmato il presente accordo convengono quanto segue:

Articolo introduttivo

- i) Il Fondo monetario internazionale è costituito e funziona in conformità delle norme del presente statuto, quali sono state adottate in origine e quali risultano dalle successive modifiche.
- ii) Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso tiene un Conto generale e un Conto speciale di prelievo. La qualità di membro del Fondo attribuisce il diritto di partecipazione al Conto speciale di prelievo.
- iii) Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente statuto vengono effettuate attraverso il Conto generale che comprende, in conformità delle norme del presente statuto, il Conto delle risorse generali, il Conto speciale dei versamenti e il Conto degli investimenti; tuttavia le operazioni e le transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo vengono effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo.

Articolo I Scopi

Gli scopi del Fondo monetario sono i seguenti:

- i) promuovere la cooperazione monetaria internazionale attraverso un'istituzione permanente che mette a disposizione un meccanismo di consultazione e collaborazione per quel che riguarda i problemi monetari internazionali;
- ii) facilitare l'espansione e la crescita equilibrata del commercio internazionale e contribuire così ad istaurare e mantenere elevati livelli di occupazione e di reddito reale e a sviluppare le risorse produttive di tutti gli Stati membri, obiettivi principali della politica economica;
- iii) promuovere la stabilità dei cambi, mantenere tra gli Stati membri dei regimi di cambio ordinati ed evitare svalutazioni competitive dei tassi di cambio;
- iv) aiutare a stabilire un sistema multilaterale di pagamenti relativi alle transazioni correnti tra gli Stati membri e ad eliminare le restrizioni valutarie che limitano la crescita del commercio internazionale;

- v) assicurare agli Stati membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilità temporanea di risorse del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilità di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti, senza dover ricorrere a misure che rischierebbero di compromettere la prosperità nazionale o internazionale;
- vi) conformemente a quanto sopra, ridurre la durata e l'ampiezza degli squilibri delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

In tutte le sue politiche e decisioni, il Fondo si ispira agli scopi enunciati in questo articolo.

Articolo II Membri

Sezione 1. Membri originari

Sono membri originari del Fondo gli Stati che hanno partecipato alla Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Unite ed hanno aderito entro il 31 dicembre 1945.

Sezione 2. Altri membri

Altri Stati possono aderire al Fondo nel rispetto dei tempi e delle condizioni prescritte dal Consiglio dei governatori. Queste condizioni, comprese le modalità di sottoscrizione, sono basate su principi comuni a quanto si applica agli Stati già membri.

Articolo III Quote e sottoscrizioni

Sezione 1. Quote e versamento delle sottoscrizioni

Ad ogni Stato membro è assegnata una quota espressa in diritti speciali di prelievo. Le quote degli Stati membri rappresentati alla Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Unite ed hanno aderito entro il 31 dicembre 1945 figurano nell'allegato A. Le quote degli altri Stati membri sono determinate dal Consiglio dei governatori. La sottoscrizione di ogni Stato membro è uguale alla sua quota e è versata integralmente al Fondo presso il depositario appropriato.

Sezione 2. Revisione delle quote

- a) Ad intervalli massimi di cinque anni, il Consiglio dei governatori effettua una revisione generale delle quote degli Stati membri e, qualora lo ritenga opportuno, ne propone la modifica. Esso può anche, sempre che lo ritenga opportuno, prendere in considerazione, in qualunque altro momento, su richiesta dello Stato interessato, la modifica della sua quota.
- b) Il Fondo può proporre in qualsiasi momento un aumento delle quote degli Stati che erano già membri il 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a questa data, per un ammontare cumulato non superiore a quanto tra-

sferito, secondo il disposto dell'articolo V, sezione 12, commi f) i) e j) dal Conto speciale dei versamenti al Conto delle risorse generali.

- c) Per qualsiasi modifica delle quote è necessaria la maggioranza dell' ottantacinque per cento dei voti complessivi.
- d) Nessuna quota viene modificata senza il consenso dello Stato membro interessato e prima che sia effettuato il versamento, a meno che non si consideri che esso sia già avvenuto, secondo quanto disposto alla sezione 3, comma b) del presente articolo.

Sezione 3. Versamenti in caso di modifica delle quote

- a) Lo Stato membro, che abbia dato il suo assenso all'aumento della propria quota, secondo quanto disposto dalla sezione 2, comma a) del presente articolo, versa al Fondo, entro un lasso di tempo da questo determinato, il venticinque per cento in diritti speciali di prelievo; il Consiglio dei governatori, tuttavia, può prescrivere che il versamento venga effettuato, su una base identica per tutti gli Stati membri, per intero o parzialmente, in valute di altri Stati membri specificati dal Fondo, previo il loro consenso, oppure nella moneta dello stesso Stato membro. Lo Stato non partecipante versa nelle monete di altri Stati membri, specificati dal Fondo, previo il loro consenso, la percentuale di aumento che i partecipanti devono versare in diritti speciali di prelievo. Lo Stato membro versa il resto dell'aumento della quota in moneta propria. Nessun pagamento effettuato da uno Stato membro, conformemente a quanto qui disposto, può avere come effetto di portare le disponibilità del Fondo nella moneta di uno Stato membro ad un livello superiore a quello a partire dal quale sarebbero soggette a provvigioni ai sensi dell'articolo V, sezione 8, comma b) numero ii).
- b) Si assume che ogni Stato membro, che abbia dato il suo assenso all'aumento della propria quota, secondo quanto disposto dalla sezione 2, comma a) del presente articolo, abbia versato al Fondo la sottoscrizione di importo uguale a questo aumento.
- c) Se uno Stato membro accetta una riduzione della propria quota, il Fondo gli versa entro sessanta giorni dalla data dell'accettazione, un importo pari alla riduzione. Il versamento è effettuato nella moneta dello Stato membro e in diritti speciali di prelievo o in monete di altri Stati membri specificati dal Fondo, previo il loro consenso, in proporzione tale da evitare che le disponibilità del Fondo nella moneta dello Stato membro risultino inferiori alla nuova quota; resta inteso peraltro che, in circostanze eccezionali, il Fondo, nell'effettuare un versamento ad uno Stato membro, può ridurre le proprie disponibilità in questa valuta ad un livello inferiore alla nuova quota.
- d) È necessaria la maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi per qualsiasi decisione presa in applicazione del comma a) di cui sopra, fatta eccezione per la determinazione della scadenza e la specificazione delle monete in virtù di questa disposizione.

Sezione 4. Sostituzione della valuta con titoli

Il Fondo accetta da ogni membro, in sostituzione di quell'importo della valuta dello Stato membro depositato sul Conto delle risorse generali che non ritiene necessario per le proprie operazioni e transazioni, buoni od altre obbligazioni emessi dallo Stato membro o dal depositario designato conformemente all'articolo XIII, sezione 2. Questi titoli sono non trasferibili, infruttiferi e sono pagati a vista al loro valore nominale, accreditandoli sul conto del Fondo presso il depositario designato. Le disposizioni della presente sezione si applicano non solo alla valuta utilizzata per il pagamento della sottoscrizione, ma anche a qualsiasi altra valuta dovuta al Fondo o acquistata da questo, e iscritta nel Conto delle risorse generali.

Articolo IV Obblighi relativi al regime dei cambi

Sezione 1. Obblighi generali degli Stati membri

Riconosciuto che lo scopo principale del sistema monetario internazionale è di forgiare un contesto tale da facilitare lo scambio di beni, servizi e capitali tra gli Stati, favorendo una crescita economica equilibrata, e che un obiettivo prioritario è quello di garantire il mantenimento delle condizioni di base ordinate, necessarie alla stabilità economica e finanziaria, ogni Stato membro si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri Stati membri per garantire un regime di cambi ordinato e promuovere un sistema stabile di tasso di cambio. In particolare ogni Stato membro:

- i) si impegna ad orientare la propria politica economica e finanziaria verso la crescita economica ordinata nel rispetto di una ragionevole stabilità dei prezzi, tenendo debitamente conto della propria specifica situazione;
- ii) cerca di promuovere la stabilità, favorendo condizioni di base economiche e finanziarie ordinate e un sistema monetario che non provochi tensioni;
- iii) evita di manipolare i tassi di cambio o il sistema monetario internazionale allo scopo di impedire l'aggiustamento effettivo delle bilance dei pagamenti o di assicurarsi vantaggi competitivi ingiusti nei confronti degli altri Stati membri; e
- iv) adotta politiche di cambio compatibili con gli impegni previsti nella presente sezione.

Sezione 2. Disposizioni generali sui cambi

- a) Ogni Stato membro notifica al Fondo, entro trenta giorni dalla data del secondo emendamento del presente statuto, il regime di cambi che intende adottare in osservanza degli impegni di cui alla sezione 1 del presente articolo e notifica immediatamente al Fondo qualsiasi modifica del proprio regime di cambi.
- b) Nell'ambito di un sistema monetario internazionale del tipo in vigore il primo gennaio 1976, le disposizioni in fatto di cambi possono essere le seguenti:

- i) mantenimento da parte di uno Stato membro del valore della sua moneta in termini di diritti speciali di prelievo o di un altro denominatore, diverso dall'oro;
 - ii) meccanismi di cooperazione, in virtù dei quali gli Stati membri mantengono il valore delle loro monete in riferimento al valore della valuta o delle valute degli altri Stati membri; oppure
 - iii) altre disposizioni di cambio scelte dallo Stato membro.
- c) Allo scopo di tener conto dell'evoluzione del sistema monetario internazionale, il Fondo può, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, adottare disposizioni generali di cambio, senza limitare la libertà degli Stati membri quanto alla scelta dei regimi di cambi conformi agli obiettivi e agli obblighi derivanti dalla sezione 1 del presente articolo.

Sezione 3. Sorveglianza delle politiche di cambio

- a) Il Fondo sorveglia il sistema monetario internazionale per assicurarne l'operazionalità nonché il modo in cui ogni Stato adempie agli obblighi derivanti dalla sezione 1 del presente articolo.
- b) Per adempiere alle funzioni descritte al comma a) del presente articolo, il Fondo esercita una ferma sorveglianza sulle politiche di cambio degli Stati membri e adotta principi specifici per guidare gli Stati membri nella condotta di queste politiche. Ogni Stato membro fornisce al Fondo le informazioni necessarie a questa sorveglianza e, su richiesta del Fondo, conduce consultazioni con il Fondo stesso riguardo a queste politiche. I principi adottati dal Fondo sono compatibili con i meccanismi di cooperazione in virtù dei quali gli Stati membri mantengono il valore della loro moneta rispetto al valore della valuta o delle valute degli altri Stati membri, come pure con altre disposizioni di cambio scelte da uno Stato membro, conformemente agli scopi del Fondo e a quanto disposto dalla sezione 1 del presente articolo. I principi rispettano gli indirizzi sociali e politici interni degli Stati membri e, nella loro applicazione, il Fondo tiene nel debito conto la situazione particolare di ogni Stato membro.

Sezione 4. Parità

Il Fondo può decidere, alla maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, che le condizioni economiche internazionali permettono l'introduzione di un sistema generalizzato di cambi basato su parità stabili ma aggiustabili. Il Fondo adotta una simile decisione in considerazione della stabilità fondamentale dell'economia mondiale e, allo scopo, tiene conto dell'evoluzione dei prezzi e dei tassi di crescita economica degli Stati membri. La decisione è presa inoltre alla luce dell'evoluzione del sistema monetario internazionale, riferendosi in particolare alle fonti di liquidità e, per assicurare l'operazionalità di un sistema di parità, alle disposizioni ai sensi delle quali tanto gli Stati membri con un surplus della bilancia dei pagamenti, quanto gli Stati con un deficit della bilancia dei pagamenti debbono adottare misure tempestive, efficaci e

simmetriche per raggiungere il riequilibrio e, tenendo conto dei dispositivi di intervento e di trattamento degli squilibri. Nel prendere una simile decisione, il Fondo notifica agli Stati membri che diventano applicabili le disposizioni dell'allegato C.

Sezione 5. Pluralità delle monete sul territorio di uno Stato membro

- a) Si presume che le decisioni relative alla moneta di uno Stato membro, adottate dallo Stato membro in conformità delle disposizioni del presente articolo si applichino alle diverse monete aventi corso nei territori per i quali lo Stato membro ha accettato il presente statuto, conformemente all'articolo XXXI, sezione 2, comma g), a meno che lo Stato membro non dichiari che la decisione riguarda esclusivamente la moneta metropolitana, ovvero una o più monete specificate ovvero l'una e le altre.
- b) Si presume che le decisioni adottate dal Fondo, conformemente alle disposizioni del presente articolo, si applichino a tutte le monete degli Stati membri cui fa riferimento il comma a) di cui sopra, salvo dichiarazione contraria del Fondo.

Articolo V Operazioni e transazioni del Fondo

Sezione 1. Istituzioni finanziarie pubbliche che trattano con il Fondo

Gli Stati membri trattano con il Fondo esclusivamente tramite il loro Tesoro, la loro Banca centrale e il loro fondo di stabilizzazione dei cambi o ogni altra istituzione finanziaria pubblica analoga e il Fondo tratta solo con gli stessi organismi o per il loro tramite.

Sezione 2. Limitazione delle operazioni e transazioni del Fondo

- a) Salvo disposizione diversa del presente statuto, le transazioni per conto del Fondo si limitano alle transazioni aventi lo scopo di fornire allo Stato membro, dietro sua richiesta, i diritti speciali di prelievo o le valute di altri Stati membri provenienti dalle risorse generali del Fondo, depositati sul Conto delle risorse generali in cambio della valuta dello Stato membro che desidera effettuare l'acquisto.
- b) Se richiesto, il Fondo può decidere di fornire servizi finanziari e tecnici, conformemente ai suoi scopi, in particolare amministrare risorse versate dagli Stati membri. Le operazioni legate alla prestazione di questi servizi finanziari non sono effettuate a nome del Fondo. I servizi indicati in questo comma non impongono agli Stati membri alcun obbligo senza il loro consenso.

Sezione 3. Condizioni che regolano l'uso delle risorse generali del Fondo

- a) Il Fondo adotta le politiche di impiego delle proprie risorse generali, in particolare in materia di accordi stand-by o di dispositivi analoghi e, per problemi specifici di bilancia dei pagamenti, può adottare politiche specifiche che aiutino gli Stati membri a superare le difficoltà di riequilibrio

- della bilancia dei pagamenti, conformemente alle disposizioni del presente statuto e che consentano di salvaguardare in modo adeguato il carattere temporaneo dell'impiego delle risorse generali del Fondo.
- b) Ogni Stato membro è autorizzato a comperare dal Fondo le valute di altri Stati membri contro un importo equivalente nella propria moneta alle seguenti condizioni:
- i) l'utilizzazione delle risorse del Fondo da parte dello Stato membro sia conforme alle disposizioni del presente statuto e alle politiche adottate ai sensi di queste disposizioni;
 - ii) lo Stato membro dichiari necessario l'acquisto a causa della situazione della sua bilancia dei pagamenti, delle sue riserve o dell'andamento delle sue riserve;
 - iii) l'acquisto proposto venga effettuato entro la quota di riserva oppure non abbia l'effetto di accrescere le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro acquirente a più del duecento per cento della sua quota;
 - iv) il Fondo non abbia dichiarato in precedenza che, in applicazione del presente articolo, sezione 5, dell'articolo VI, sezione 1, o dell'articolo XXVI, sezione 2, comma a), lo Stato membro richiedente è decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo.
- c) Il Fondo prende in esame qualunque richiesta di acquisto per determinare se l'acquisto proposto sia conforme alle disposizioni del presente statuto e alle politiche adottate ai sensi di tali disposizioni, tenendo presente che non possono essere contestati acquisti proposti nella quota di riserva.
- d) Nello stabilire politiche e procedure di indicazione delle valute da vendere, il Fondo tiene conto, in consultazione con gli Stati membri, della situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve degli Stati membri e degli sviluppi sul mercato dei cambi come pure dell'auspicabilità di giungere col tempo a posizioni equilibrate presso il Fondo; resta inteso che, se un membro dichiara che si propone di acquistare la valuta di un altro Stato membro perché desidera ottenere un importo equivalente della propria valuta offerto dall'altro Stato membro, è autorizzato ad acquistare la moneta dell'altro Stato membro a meno che il Fondo non abbia notificato, ai sensi della sezione 3 dell'articolo VII, che le sue disponibilità della valuta domandata sono divenute scarse.
- e) *i) ogni Stato membro garantisce che le disponibilità nella propria moneta acquistate presso il Fondo sono averi in una valuta convertibile di fatto o che possono essere scambiati al momento dell'acquisto in una valuta convertibile di fatto di sua scelta, a un tasso di cambio tra le due valute equivalente al tasso di cambio applicabile tra di loro sulla base dell'articolo XIX, sezione 7, comma a);*
- ii) ogni Stato membro, la cui moneta è acquistata dal Fondo oppure è ricevuta in cambio di una valuta acquistata dal Fondo, collabora con il Fondo e con altri Stati membri per rendere possibile lo scambio del-*

- le suddette disponibilità nella propria moneta, al momento dell'acquisto, contro le monete convertibili di fatto di altri Stati membri;
- iii) lo scambio, di cui al comma i) precedente, di una valuta che non è convertibile di fatto è effettuato dallo Stato membro di cui si acquista la valuta, a meno che lo Stato membro e l'altro Stato membro acquirente non abbiano convenuto un'altra procedura;
- iv) uno Stato membro che acquista al Fondo la valuta convertibile di fatto di un altro Stato membro e che desidera scambiarla al momento dell'acquisto contro un'altra valuta convertibile di fatto procede allo scambio con l'altro Stato membro, se questo gliene presenta richiesta. Lo scambio viene effettuato contro una valuta convertibile di fatto, scelta dall'altro Stato membro al tasso di cambio di cui al comma i) precedente.

f) Conformemente alle politiche e alle procedure adottate, il Fondo può consentire di fornire ad un partecipante, che effettua un acquisto ai sensi di questa sezione, diritti speciali di prelievo al posto di valute di altri Stati membri.

Sezione 4. Dispensa

Il Fondo può, a sua discrezione e in termini che salvaguardano i propri interessi, derogare all'applicazione di ognuna delle condizioni prescritte dalla sezione 3, commi b) numeri iii) e iv) del presente articolo specialmente nel caso di membri che in passato non abbiano fatto un uso esteso e continuato delle risorse generali del Fondo. Per accordare una simile dispensa, tiene conto del carattere periodico o eccezionale dei bisogni dello Stato membro che presenta la richiesta. Il Fondo considera inoltre ogni offerta di garanzia sotto forma di titoli accettabili, che abbiano un valore ritenuto dal Fondo sufficiente a salvaguardare i propri interessi e può subordinare la concessione della dispensa alla costituzione di una simile garanzia.

Sezione 5. Divieto di utilizzazione delle risorse generali del Fondo

Se il Fondo reputa che uno Stato membro fa uso delle sue risorse generali in modo contrario ai suoi scopi, gli invia un rapporto che presenta il proprio rilievo, fissandogli una scadenza adeguata per la risposta. Dopo l'invio di questo rapporto allo Stato membro, il Fondo può limitare l'utilizzo delle sue risorse generali da parte di tale Stato membro. Se il Fondo non riceve risposta entro la scadenza fissata o giudica la risposta insoddisfacente, può continuare a limitare l'utilizzazione delle sue risorse generali da parte dello Stato membro o, dopo un preavviso ragionevole, dichiarare lo Stato membro decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo.

Sezione 6. Altri acquisti e vendite di diritti speciali di prelievo da parte del Fondo

- a) Il Fondo può accettare diritti speciali di prelievo da un partecipante contro un importo equivalente di valute di altri Stati membri.

- b) Il Fondo può fornire ad un partecipante, a sua richiesta, diritti speciali di prelievo contro un importo equivalente di valute di altri Stati membri. Queste transazioni non debbono avere l'effetto di portare le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro oltre il livello a partire dal quale esse sono soggette a provvigioni, ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii).
- c) Le valute fornite o accettate dal Fondo ai sensi della presente sezione sono scelte in conformità delle politiche che accolgono i principi enunciati al presente articolo, sezione 3, comma d) o alla sezione 7, comma i). Il Fondo può prender parte alle transazioni di cui alla presente sezione solo a condizione che lo Stato membro la cui valuta è fornita o accettata acconsenta a questo impegno della sua valuta.

Sezione 7. Riacquisto da parte di uno Stato membro delle disponibilità nella propria moneta detenute dal Fondo

- a) Ogni Stato membro è autorizzato a riacquistare in ogni momento le disponibilità del Fondo nella propria moneta che sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b).
- b) Lo Stato membro che ha effettuato un acquisto ai sensi del presente articolo, sezione 3, comma b), quando la sua bilancia dei pagamenti e la posizione di riserva migliorano, deve normalmente riacquistare le disponibilità del Fondo nella propria moneta derivanti dall'acquisto e soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b). Deve riacquistare queste disponibilità se il Fondo, in conformità della politica di riacquisto adottata e previa consultazione dello Stato membro, dichiara che esso deve riacquistare queste disponibilità per l'avvenuto miglioramento della bilancia dei pagamenti e delle sue riserve.
- c) Lo Stato membro che ha effettuato un acquisto ai sensi del presente articolo, sezione 3, deve riacquistare, entro cinque anni dalla data di acquisto, le disponibilità del Fondo nella propria moneta, soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b). Il Fondo può prescrivere che lo Stato membro effettui il riacquisto frazionato nel periodo compreso fra tre e cinque anni dalla data di acquisto. Il Fondo può, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, modificare la durata dei periodi di riacquisto prevista al presente comma c), ma il periodo fissato si applica a tutti gli Stati membri.
- d) Il Fondo può decidere, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, di adottare periodi diversi da quelli previsti al presente articolo, comma c) uguali per tutti gli Stati membri, per il riacquisto delle disponibilità nella propria moneta acquisite dal Fondo nell'ambito di una politica speciale di impiego delle sue risorse generali.
- e) Ogni Stato membro riacquista, in conformità delle politiche adottate dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, le disponibilità nella propria moneta che non derivano da acquisti e sono sog-

gette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii).

- f) Una decisione che, nell'ambito di una politica relativa all'impiego delle risorse generali del Fondo, prescriva un periodo di riacquisto ai sensi del presente articolo, commi c) o d) inferiore a quello in vigore secondo questa politica, si applica solo alle disponibilità acquisite dal Fondo in data successiva all'entrata in vigore di tale decisione.
- g) Il Fondo può, a richiesta di uno Stato membro, differire la data di esecuzione dell'obbligo di riacquisto ma non oltre il periodo massimo prescritto ai commi c) o d) del presente articolo, o in seguito a politiche adottate dal Fondo ai sensi del presente articolo, comma e), a meno che il Fondo non decida, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, che un periodo più lungo, compatibile con l'impiego temporaneo delle risorse generali del Fondo, si giustifichi in ragione delle eccezionali difficoltà che causerebbe allo Stato membro l'esecuzione dell'obbligo di riacquisto entro i termini impartiti.
- h) In aggiunta alle politiche di cui alla sezione 3, comma d) del presente articolo, il Fondo può definire altre politiche che, previa consultazione con lo Stato membro, gli consentano di vendere, ai sensi del presente articolo, sezione 3, comma b) le sue disponibilità nella valuta dello Stato membro che non siano state riacquistate in conformità della presente sezione, senza che ciò costituisca impedimento per qualsiasi misura che il Fondo può essere autorizzato ad adottare in virtù di ogni altra disposizione del presente statuto.
- i) I riacquisti ai sensi della presente sezione vengono effettuati in diritti speciali di prelievo o nelle valute di altri Stati membri indicate dal Fondo. Il Fondo decide le politiche e le procedure di indicazione delle valute utilizzabili dagli Stati membri per i riacquisti, tenendo conto dei principi enunciati nel presente articolo, sezione 3, comma d). I riacquisti non debbono avere l'effetto di accrescere le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro ad un livello superiore a quello a partire dal quale esse sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii).
- j) i) Se la valuta di uno Stato membro indicata dal Fondo in conformità del presente articolo, comma i) non è una moneta convertibile di fatto, questo Stato membro garantisce che lo Stato membro che procede al riacquisto può ottenerla, al momento del riacquisto, contro una moneta convertibile di fatto scelta dallo Stato membro la cui moneta è stata indicata. Lo scambio di monete ai sensi della presente disposizione si effettua ad un tasso di cambio tra le due monete che equivale al tasso di cambio applicabile tra di loro sulla base dell'articolo XIX, sezione 7, comma a).
- ii) Gli Stati membri, le cui monete sono indicate dal Fondo ai fini del riacquisto, collaborano con il Fondo e con altri Stati membri per per-

mettere agli Stati membri che effettuano il riacquisto di ottenere, al momento del riacquisto, la moneta indicata in cambio delle monete convertibili di fatto di altri Stati membri.

- iii) Lo scambio ai sensi del presente comma j), numero i) si effettua con lo Stato membro la cui moneta è indicata a meno che quest'ultimo e lo Stato membro che procede al riacquisto non concordino un'altra procedura.
- iv) Se uno Stato membro che procede al riacquisto desidera ottenere, al momento del riacquisto, la moneta convertibile di fatto di un altro Stato membro indicata dal Fondo ai sensi del precedente comma i), deve, se lo chiede un terzo Stato membro, ottenere dall'altro Stato membro questa valuta in cambio di una valuta convertibile di fatto, al tasso di cambio di cui al precedente comma j) numero i). Il Fondo può adottare disposizioni relative alla moneta convertibile di fatto da fornire in uno scambio.

Sezione 8. Provvigioni

- a)
 - i) Lo Stato membro che acquisti dal Fondo, in cambio di moneta propria, diritti speciali di prelievo o valuta di un altro Stato membro in deposito sul Conto delle riserve generali paga al Fondo una provvigione, fatta salva la facoltà del Fondo di percepire su tutti gli acquisti nella quota di riserva una provvigione inferiore a quella sulle altre quote. La provvigione percepita sugli acquisti nella quota di riserva è inferiore allo 0,5 per cento.
 - ii) Il Fondo può decidere di percepire una provvigione sugli accordi stand-by o altri accordi analoghi. Il Fondo può decidere che la provvigione dovuta su un accordo stand-by possa essere compensata dalla provvigione riscossa ai sensi del numero i) precedente sugli acquisti effettuati nell'ambito dell'accordo summenzionato.
- b) Il Fondo percepisce provvigioni sulla media dei saldi quotidiani nelle valute degli Stati membri depositati sul Conto delle riserve generali, nella misura in cui tali saldi:
 - i) sono stati acquisiti nell'ambito di una politica per la quale è prevista un'esclusione ai sensi dell'articolo XXX, comma c); oppure
 - ii) superano il valore della quota dopo l'esclusione degli importi di cui al precedente numero i).

I tassi delle provvigioni sono aumentati di norma a intervalli predeterminati durante il periodo nel quale sono detenuti i saldi.

- c) Se uno Stato membro non procede ad un riacquisto che deve effettuare ai sensi della sezione 7 del presente articolo, il Fondo, dopo aver consultato lo Stato membro interessato a proposito della riduzione delle proprie disponibilità nella sua valuta, può imporre qualsiasi provvigione che giudichi appropriata sulle proprie disponibilità nella valuta dello Stato membro che avrebbe dovuto riacquistarle.

- d) Per determinare i tassi delle provvigioni percepite ai sensi dei precedenti commi a) e b), uguali per tutti gli Stati membri, e le provvigioni percepite ai sensi del precedente comma c) è necessaria la maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi.
- e) Uno Stato membro paga tutte le provvigioni in diritti speciali di prelievo; resta inteso che, in circostanze eccezionali, il Fondo può autorizzare uno Stato membro a pagare le provvigioni in valute di altri Stati membri indicate dal Fondo stesso, previa consultazione con gli Stati membri interessati, o nella sua moneta. Le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro non devono superare, a seguito dei versamenti effettuati da altri Stati membri in virtù della presente disposizione, il livello a partire dal quale sono soggette a provvigione secondo il disposto del precedente comma b) numero ii).

Sezione 9. Remunerazione

- a) Il Fondo corrisponde una remunerazione sull'ammontare costituito dall'eccedenza della percentuale della quota di uno Stato membro, determinato secondo il comma b) o il comma c) precedente, in rapporto alla media dei saldi quotidiani delle disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro depositato sul Conto delle risorse generali, diversi dalle disponibilità derivanti da acquisti effettuati nell'ambito di una politica che è stata oggetto di esclusione ai sensi dell'articolo XXX, comma c). Il tasso di remunerazione, fissato dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, è uniforme per tutti gli Stati membri e non deve essere superiore al tasso d'interesse di cui all'articolo XX, sezione 3 né inferiore ai quattro quinti di questo tasso. Nel fissare il tasso di remunerazione, il Fondo tiene conto dei tassi delle provvigioni riscosse ai sensi dell'articolo V, sezione 8, comma b).
- b) La percentuale della quota applicabile ai fini del precedente comma a) è:
- i) per ogni Stato che aveva aderito al Fondo prima del secondo emendamento del presente statuto, una percentuale della quota corrispondente al settantacinque per cento della quota alla data del secondo emendamento del presente statuto; per ogni Stato che ha aderito al Fondo dopo il secondo emendamento del presente statuto, una percentuale della quota calcolata dividendo il totale degli importi corrispondenti alle percentuali delle quote che si applicano agli altri Stati membri alla data alla quale lo Stato ha aderito al Fondo, per il totale delle quote degli altri Stati membri alla stessa data; più
 - ii) gli importi versati al Fondo, dalla data applicabile ai sensi del precedente numero i), in moneta o in diritti speciali di prelievo, in conformità dell'articolo III, sezione 3, comma a); meno
 - iii) gli importi ricevuti dal Fondo, dalla data applicabile ai sensi del precedente numero i), in moneta o in diritti speciali di prelievo, in conformità dell'articolo III, sezione 3, comma a).

- c) A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può aumentare l'ultima percentuale della quota applicabile ad ogni Stato membro, ai fini del precedente comma a), portandolo a:
- i) una percentuale non superiore al cento per cento, che viene determinata per ogni Stato membro sulla base di criteri uguali per tutti gli Stati membri, oppure
 - ii) il cento per cento per tutti gli Stati membri.
- d) La remunerazione è corrisposta in diritti speciali di prelievo, fatta salva la facoltà del Fondo o dello Stato membro di decidere che il pagamento avvenga nella valuta di questo.

Sezione 10. Computo

- a) Il valore degli attivi del Fondo depositati sul Conto generale è espresso in diritti speciali di prelievo.
- b) Tutti i computi relativi alle valute degli Stati membri ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente statuto, diverse da quelle dell'articolo IV e dell'allegato C, si effettuano ai tassi ai quali il Fondo contabilizza queste valute ai sensi della sezione 11 del presente articolo.
- c) Nei calcoli destinati a determinare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente statuto, gli importi di valuta rispetto alla quota non viene computata la valuta depositata sul Conto speciale dei versamenti e sul Conto degli investimenti.

Sezione 11. Mantenimento del valore

- a) Il valore delle valute degli Stati membri depositate sul Conto delle risorse generali è mantenuta costante in termini di diritti speciali di prelievo in conformità dei tassi di cambio ai sensi dell'articolo XIX, sezione 7, comma a).
- b) Si procede ad un aggiustamento delle disponibilità del Fondo nella valuta di uno Stato membro ai sensi della presente sezione quando questa valuta è utilizzata in una operazione o transazione tra il Fondo e un altro Stato membro nonché ogni volta che il Fondo lo decida o lo Stato membro lo chieda. I pagamenti relativi ad un aggiustamento, ricevuti o effettuati dal Fondo, hanno luogo entro un lasso di tempo ragionevole, determinato dal Fondo, successivo alla data dell'aggiustamento, o ad un altro momento, se lo Stato membro lo chiede.

Sezione 12. Altre operazioni e transazioni

- a) Nelle politiche e decisioni che adotta in applicazione delle disposizioni della presente sezione, il Fondo tiene debito conto degli obiettivi enunciati all'articolo VIII, sezione 7 e dell'obiettivo che consiste nell'evitare di influenzare il prezzo sul mercato dell'oro o di stabilirne un prezzo fisso.

- b) Tutte le decisioni del Fondo di effettuare le operazioni o le transazioni previste ai seguenti commi c), d) ed e) sono adottate a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi.
- c) Il Fondo può vendere oro contro valuta di uno Stato membro, previa consultazione dello Stato membro in cambio della cui moneta l'oro deve essere venduto; resta inteso che la vendita non deve produrre l'effetto, senza l'assenso dello Stato in questione, di portare le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro depositato sul Conto delle risorse generali, oltre il livello a partire dal quale esse sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii); resta inteso inoltre che, a richiesta dello Stato membro, il Fondo scambia, al momento della vendita, la valuta ricevuta con la valuta di un altro Stato membro, in proporzioni atte a evitare di superare tale livello. Lo scambio di una valuta contro la valuta di un altro Stato membro ha luogo previa consultazione di questo e non deve produrre l'effetto di portare le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro oltre il livello a partire dal quale esse sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii). Il Fondo adotta politiche e procedure relative agli scambi che tengono conto dei principi applicati ai sensi del presente articolo, sezione 7, comma i). Le vendite ad uno Stato membro ai sensi della presente disposizione avvengono ad un prezzo convenuto, per ogni transazione, sulla base dei prezzi di mercato.
- d) Il Fondo può accettare in pagamento dagli Stati membri oro al posto di diritti speciali di prelievo o di valuta per tutte le operazioni o transazioni autorizzate dal presente statuto. I pagamenti ricevuti dal Fondo ai sensi della presente disposizione avvengono ad un prezzo convenuto, per ogni transazione, sulla base dei prezzi di mercato.
- e) Il Fondo può vendere l'oro detenuto alla data del secondo emendamento del presente statuto agli Stati membri che erano tali alla data del 31 agosto 1975 che accettino di acquistarlo, in proporzione alle loro quote a quella data. Se il Fondo intende vendere oro, conformemente al precedente comma c) ai fini del seguente comma f) numero ii), può vendere ad ogni Stato membro in via di sviluppo che accetta di acquistarlo quel quantitativo di oro che, se venduto conformemente al precedente comma c), avrebbe procurato la plusvalenza che gli si sarebbe potuta distribuire ai sensi del seguente comma f) numero iii). L'oro, destinato ai sensi della presente disposizione ad uno Stato membro dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo in conformità della sezione 5 del presente articolo, gli è venduto quando viene reintegrato nel suo diritto, a meno che il Fondo non decida di venderglielo prima. La vendita di oro ad uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del presente comma e) si effettua scambiando la sua moneta a un prezzo equivalente al momento della vendita, a un diritto speciale di prelievo per 0,888 671 grammi di oro fino.

- f) Quando, in conformità delle disposizioni del precedente comma c), il Fondo vende l'oro da esso detenuto alla data del secondo emendamento del presente statuto, il prodotto della vendita che equivale al momento della vendita a un diritto speciale di prelievo per 0,888 671 grammi di oro fino è versato sul Conto delle risorse generali mentre, a meno che il Fondo non decida diversamente ai sensi del seguente comma g), qualsiasi eccedenza è depositata sul Conto speciale dei versamenti. Gli attivi depositati sul Conto speciale dei versamenti sono tenuti separati dagli attivi degli altri conti del Conto generale e possono essere utilizzati in ogni momento per:
- i) effettuare trasferimenti sul Conto delle risorse generali per impiego immediato nelle operazioni e transazioni autorizzate dalle disposizioni del presente statuto diverse da quelle della presente sezione; ovvero
 - ii) per operazioni e transazioni non autorizzate da altre disposizioni del presente statuto ma compatibili con gli scopi del Fondo. Un aiuto ai fini della bilancia dei pagamenti può essere accordato a condizioni speciali, ai sensi del presente numero ii), agli Stati membri in via di sviluppo che si trovino in situazione difficile, al riguardo, il Fondo tiene conto del livello del reddito pro capite;
 - iii) per distribuzioni agli Stati membri in via di sviluppo, che erano tali alla data del 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a quella data, di qualsiasi parte degli attivi che il Fondo decida di impiegare ai fini del precedente numero ii) corrispondente alla percentuale costituita, alla data della distribuzione, dalla quota di ciascuno Stato membro in via di sviluppo sul totale delle quote di tutti gli Stati membri a tale data; resta inteso che la distribuzione ai sensi della presente disposizione ad uno Stato membro che è stato dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo in conformità della sezione 5 del presente articolo, è effettuata quando viene reintegrato nel suddetto diritto, a meno che il Fondo non decida di procedere prima alla distribuzione.

Le decisioni relative all'impiego degli attivi ai sensi del precedente numero i) sono adottate a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi mentre le decisioni ai sensi dei precedenti punti ii) e iii) sono adottate a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi.

- g) A maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere di trasferire una parte dell'eccedenza di cui al precedente comma f) sul Conto degli investimenti per essere impiegato in conformità delle disposizioni dell'articolo XII, sezione 6, comma f).
- h) Finché gli attivi del Conto speciale dei versamenti non sono stati impiegati come previsto dal precedente comma f), il Fondo può investire le valute degli Stati membri depositate su tale conto in obbligazioni negoziabili emesse da questi Stati membri o in obbligazioni negoziabili emesse da organizzazioni finanziarie internazionali. Il reddito derivante da questi investimenti e l'interesse percepito ai sensi del precedente comma f), numero

- ii) sono versati sul Conto speciale dei versamenti. Nessun investimento può essere effettuato senza l'assenso degli Stati membri di cui si utilizza la valuta per l'investimento. Il Fondo investe solo in obbligazioni denominate in diritti speciali di prelievo o nella valuta utilizzata per l'investimento.
- i) Il Conto delle risorse generali viene reintegrato periodicamente delle spese di amministrazione del Conto speciale dei versamenti, con trasferimenti dal Conto speciale dei versamenti, sulla base di una ragionevole valutazione di queste spese.
- j) In caso di liquidazione del Fondo, il Conto speciale dei versamenti viene chiuso; può essere chiuso prima della liquidazione del Fondo in base ad una decisione adottata a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Quando la chiusura del conto è causata dalla liquidazione del Fondo, gli attivi di questo conto sono distribuiti conformemente ai disposti dell'allegato K. Quando la chiusura è anteriore alla liquidazione del fondo, gli attivi di questo conto sono trasferiti sul Conto delle risorse generali per impiego immediato in operazioni e transazioni. A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi il Fondo adotta norme e regolamenti relativi alla amministrazione del Conto speciale dei versamenti.

Articolo VI Trasferimenti di capitali

Sezione 1. Utilizzazione delle risorse generali per i trasferimenti di capitali

- a) Nessuno Stato membro può far uso delle risorse del Fondo per fronteggiare un ingente o continuato deflusso di capitali, salvo in virtù del disposto della sezione 2 del presente articolo. Il Fondo può invitare lo Stato membro ad esercitare opportuni controlli per impedire tale uso delle proprie risorse. Se, dopo aver ricevuto tale invito, lo Stato membro non esercita adeguati controlli, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di usare le proprie risorse.
- b) Nessun disposto nella presente sezione è considerato come avente l'effetto di:
 - i) impedire l'uso delle risorse generali del Fondo per operazioni di capitale per un valore ragionevole, che siano indispensabili per l'espansione delle esportazioni o nel corso normale delle transazioni commerciali, bancarie o altre;
 - ii) influire sui movimenti di capitali finanziati dalle risorse dello Stato membro; gli Stati membri tuttavia si impegnano ad assicurare che tali movimenti siano conformi agli scopi del Fondo.

Sezione 2. Disposizioni speciali per i trasferimenti di capitali

Ogni Stato membro è autorizzato ad effettuare acquisti nella quota di riserva per far fronte a trasferimenti di capitali.

Sezione 3. Controllo dei trasferimenti di capitali

Gli Stati membri possono esercitare gli opportuni controlli per regolamentare i movimenti internazionali di capitali, ma nessuno Stato membro può applicare i controlli in maniera tale da limitare i pagamenti relativi alle transazioni correnti o da ritardare indebitamente il trasferimento di fondi per il saldo di impegni assunti, salvo nelle condizioni previste dall'articolo VII, sezione 3, comma b) e dall'articolo XIV, sezione 2.

Articolo VII Ricostituzione delle disponibilità del Fondo in valute e valute scarse*Sezione 1. Misure intese a ricostituire le disponibilità del Fondo in valute*

Qualora il Fondo ritenga utile ricostituire le proprie disponibilità nella valuta di uno Stato membro depositate sul Conto delle risorse generali, di cui necessiti per le sue transazioni, può prendere l'una o l'altra delle seguenti misure, o entrambe:

- i) può proporre allo Stato membro di accordargli un prestito nella sua valuta, secondo termini e condizioni da concordare tra loro, oppure può prendere in prestito tale valuta, con il consenso dello Stato membro interessato, da qualche altra fonte, all'interno o all'esterno del territorio di questo; tuttavia, nessuno Stato membro è tenuto ad accordare al Fondo tali prestiti né a consentire che il Fondo prenda in prestito la sua valuta da un'altra fonte;
- ii) può esigere che lo Stato membro, se è partecipante, gli venda valuta in cambio di diritti speciali di prelievo depositati sul Conto delle risorse generali, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo XIX, sezione 4. Nel ricostituire le proprie disponibilità con diritti speciali di prelievo, il Fondo tiene debito conto dei principi enunciati per la designazione all'articolo XIX, sezione 5.

Sezione 2. Scarsità generale di una valuta

Qualora il Fondo constati la tendenza di una valuta a divenire in genere scarsa, può informarne gli Stati membri e pubblicare una relazione che spieghi le cause di tale scarsità e presenti raccomandazioni intese a porvi fine. Alla stesura di tale relazione partecipa un rappresentante dello Stato membro la cui moneta è in causa.

Sezione 3. Disponibilità del Fondo in una valuta scarsa

- a) Qualora il Fondo constati che la domanda di cui forma oggetto la valuta di uno Stato membro rischi concretamente di porlo nell'impossibilità di fornire tale valuta, deve dichiarare ufficialmente - abbia o no pubblicato la relazione prevista al presente articolo, sezione 2 - che la valuta in oggetto è scarsa e da quel momento in poi deve distribuire gli importi in tale valuta scarsa di cui dispone o disporrà tenendo debito conto del rispettivo fabbisogno degli Stati membri, della situazione economica internazionale

e di ogni altra considerazione pertinente. Deve inoltre pubblicare una relazione sulle misure adottate.

- b) La dichiarazione ufficiale di cui al precedente comma a) costituisce autorizzazione per ciascuno Stato membro d'imporre a titolo temporaneo, previa consultazione del Fondo, restrizioni alla libertà delle operazioni di cambio nella valuta scarsa. Fatte salve le disposizioni dell'articolo IV e dell'allegato C, ciascuno Stato membro ha l'esclusiva competenza di determinare la natura di simili restrizioni, le quali peraltro non devono essere più rigorose di quanto sia necessario per limitare la domanda della divisa scarsa agli importi che lo Stato interessato detenga o che gli spettino in tale medesima valuta; le suddette restrizioni vengono mitigate e abrogate non appena le circostanze lo consentano.
- c) L'autorizzazione di cui al precedente comma b) decade quando il Fondo dichiara ufficialmente che la valuta in questione non è più scarsa.

Sezione 4. Applicazione delle restrizioni

Ciascuno Stato membro che, in conformità delle disposizioni del presente articolo, sezione 3, comma b), imponga restrizioni nei confronti della valuta di un altro Stato membro, deve mantenere un atteggiamento di apertura verso le rimostranze che questo possa muovergli riguardo all'applicazione di simili restrizioni di cambio.

Sezione 5. Effetti di altri accordi internazionali sulle restrizioni di cambio

Gli Stati membri accettano di non appellarsi ad obblighi previsti in impegni, stipulati nei confronti di altri Stati membri in epoca precedente al presente statuto, secondo modalità tali da ostacolare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo VIII Obblighi generali degli Stati membri

Sezione 1. Introduzione

Oltre agli obblighi assunti a norma di altre disposizioni del presente statuto, ciascuno Stato membro si impegna ad ottemperare agli obblighi enunciati nel presente articolo.

Sezione 2. Non ricorso a restrizioni in materia di pagamenti correnti

- a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo VII, sezione 3, comma b) e dell'articolo XIV, sezione 2, nessuno Stato membro impone, senza l'approvazione del Fondo, restrizioni dei pagamenti e trasferimenti inerenti a transazioni internazionali correnti.
- b) I contratti di cambio riguardanti la valuta di uno Stato membro che risultino contrari alla regolamentazione dei cambi in esso vigenti o introdotti in conformità del presente statuto, non sono esecutivi sul territorio degli altri Stati membri. Inoltre, per mutuo accordo, gli Stati membri possono

cooperare in misure intese a potenziare l'efficacia della regolamentazione dei cambi di uno di loro, purché tali misure e regolamentazioni siano compatibili con il presente statuto.

Sezione 3. Non ricorso a pratiche monetarie discriminatorie

Gli Stati membri non possono ricorrere, né consentire alle rispettive istituzioni finanziarie pubbliche di cui all'articolo V, sezione 1 di ricorrere a misure discriminatorie nei confronti di valute oppure a pratiche di tassi multipli di cambio all'interno o all'esterno dei margini previsti all'articolo IV o prescritti all'allegato C o a norma delle rispettive disposizioni, tranne se non vi siano autorizzati dal presente statuto o abbiano ottenuto l'approvazione del Fondo. Se alla data dell'entrata in vigore del presente statuto vigessero simili misure o pratiche, lo Stato membro interessato si consulta con il Fondo ai fini della loro graduale abrogazione, a meno che esse non siano mantenute in vigore o siano state introdotte ai termini dell'articolo XIV, sezione 2, nel qual caso si applicano le disposizioni della sezione 3 del medesimo articolo.

Sezione 4. Convertibilità delle disponibilità detenute da altri Stati membri

a) Ciascuno Stato membro è tenuto ad acquistare le disponibilità nella propria moneta detenute da un altro Stato membro se questo, sollecitandone l'acquisto, si appelli ai seguenti motivi:

- i) tali disponibilità siano state acquisite di recente mediante transazioni correnti; oppure
- ii) ne sia necessaria la conversione per pagamenti relativi a transazioni correnti.

Lo Stato membro acquirente ha la facoltà di pagare in diritti speciali di prelievo, fatte salve le disposizioni dell'articolo XIX, sezione 4, o nella valuta dello Stato membro richiedente.

b) L'obbligo previsto al precedente comma a) non si applica qualora:

- i) si sia ridotta la convertibilità delle disponibilità in conformità del presente articolo, sezione 2 o dell'articolo VI, sezione 3, oppure
- ii) le disponibilità si siano accumulate in seguito a transazioni effettuate prima dell'abrogazione, da parte di uno Stato membro, di restrizioni tenute in vigore o introdotte in conformità dell'articolo XIV, sezione 2, oppure
- iii) le disponibilità siano state acquisite violando la regolamentazione dei cambi dello Stato membro invitato ad acquistarle, oppure
- iv) sia stata dichiarata scarsa, in conformità dell'articolo VII, sezione 3, comma a), la valuta dello Stato membro che sollecita l'acquisto, oppure
- v) lo Stato membro invitato ad effettuare l'acquisto non abbia il diritto, per qualsiasi motivo, di acquistare dal Fondo la valuta di altri Stati membri in cambio della propria.

Sezione 5. Trasmissione di informazioni

- a) Il Fondo può chiedere agli Stati membri di trasmettergli le informazioni che ritenga necessarie per svolgere le proprie operazioni, compresi i dati nazionali sui seguenti punti, considerati come minimo necessario per l'espletamento della sua missione:
- i) disponibilità ufficiali, interne ed esterne: 1) in oro; 2) in divise;
 - ii) disponibilità, interne ed esterne di organismi bancari e finanziari diversi da quelli ufficiali: 1) in oro; 2) in divise;
 - iii) produzione d'oro;
 - iv) esportazioni ed importazioni d'oro, per Paese rispettivamente di destinazione e di origine;
 - v) esportazioni e importazioni totali di merci, valutate in moneta nazionale, per Paese rispettivamente di destinazione e di origine;
 - vi) bilancia internazionale dei pagamenti comprendente: 1) gli scambi di beni e di servizi; 2) le operazioni in oro; 3) le operazioni note in capitale; 4) tutte le altre voci;
 - vii) situazione degli investimenti internazionali, cioè gli investimenti dall'estero sul territorio dello Stato membro e gli investimenti all'estero dei residenti nello Stato membro, nei limiti in cui sia possibile fornire simili dati;
 - viii) reddito nazionale;
 - ix) indici dei prezzi, cioè dei prezzi delle merci all'ingrosso e al minuto e dei prezzi all'importazione e all'esportazione;
 - x) corsi di acquisto e di vendita delle valute estere;
 - xi) regolamentazione dei cambi, cioè indicazione integrale delle regole vigenti al momento dell'ammissione dello Stato membro al Fondo e precisazione particolareggiata delle modifiche successive, man mano che vengano adottate;
 - xii) qualora vengano accordi ufficiali di clearing, indicazione particolareggiata degli importi in corso di compensazione a titolo di regolamento di operazioni commerciali e finanziarie, nonché dei lassi di tempo durante i quali gli arretrati siano rimasti non pagati.
- b) Nel sollecitare queste informazioni, il Fondo tiene conto dei limiti in cui lo Stato membro possa fornire i dati richiesti. Gli Stati membri non sono tenuti a dare precisazioni tali da divulgare gli affari di singole persone o società. Nondimeno gli Stati membri si impegnano a trasmettere le informazioni richieste con la massima minuziosità e precisione, evitando quanto più possibile di fornire semplici stime.
- c) Il Fondo può prendere disposizioni al fine di ottenere, in accordo con gli Stati membri, informazioni complementari; esso funge da centro di raccolta e di scambio di informazioni sui problemi monetari e finanziari, agevolando in tal modo la realizzazione di studi intesi ad assistere gli Stati membri nella elaborazione delle politiche atte a promuovere il conseguimento degli scopi del Fondo.

Sezione 6. Consultazioni tra gli Stati membri riguardo agli accordi internazionali vigenti

Nel caso che, ai termini del presente statuto e nelle circostanze speciali o temporanee ivi precisate, uno Stato membro sia autorizzato a tenere in vigore o a introdurre restrizioni delle operazioni di cambio e che, d'altro canto, tra gli Stati membri vigano impegni diversi, conclusi in epoca anteriore al presente statuto e incompatibili con l'applicazione di simili restrizioni, le Parti contraenti dei suddetti impegni si consultano per apportarvi i necessari emendamenti accettabili in via reciproca. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono ostacolo all'applicazione dell'articolo VII, sezione 5.

Sezione 7. Obbligo di collaborare per le politiche inerenti agli attivi di riserva

Ciascuno Stato membro si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri Stati membri perché la politica da esso seguita riguardo agli attivi di riserva sia compatibile con gli obiettivi di favorire il miglioramento della sorveglianza internazionale delle liquidità internazionali e di rendere i diritti speciali di prelievo lo strumento principale di riserva del sistema monetario internazionale.

Articolo IX Statuto, immunità e privilegi

Sezione 1. Oggetto del presente articolo

Per consentire al Fondo di espletare le funzioni affidategli, sul territorio di ciascuno Stato membro gli sono accordati lo statuto giuridico, le immunità e i privilegi definiti nel presente articolo.

Sezione 2. Statuto giuridico del Fondo

Il Fondo è persona giuridica a pieno titolo; in particolare detiene la capacità di:

- i) negoziare;
- ii) acquistare beni mobili e immobili e disporne;
- iii) stare in giudizio.

Sezione 3. Immunità giurisdizionale

Il Fondo, i suoi beni e le sue disponibilità, dovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale integrale, salvo che il Fondo non vi rinunci esplicitamente ai fini di una determinata procedura o ai termini di un contratto.

Sezione 4. Altre immunità

I beni e le disponibilità del Fondo, dovunque si trovino e chiunque li detenga, non possono formare oggetto di perquisizione, requisizione, confisca, esproprio né di ogni altro tipo di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.

Sezione 5. Inviolabilità degli archivi

Gli archivi del Fondo sono inviolabili.

Sezione 6. Esenzione da restrizioni

Per tutto quanto necessario ai fini dell'espletamento delle attività previste nel presente statuto, i beni e le disponibilità del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi tipo.

Sezione 7. Privilegio in materia di comunicati

I comunicati ufficiali del Fondo vengono trattati da ogni Stato membro alla stessa stregua dei comunicati ufficiali degli altri Stati membri.

Sezione 8. Immunità e privilegi dei funzionari e dipendenti

I governatori, i direttori esecutivi, i supplenti, i membri dei comitati, i rappresentanti scelti a norma dell'articolo XII, sezione 3, comma j), i consiglieri di tutti i suddetti, i funzionari e dipendenti del Fondo:

- i) non possono essere perseguiti per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni, salvo se il Fondo non rinunci a tale immunità;
- ii) se non siano cittadini dello Stato nel quale esercitano le loro funzioni, beneficiano delle medesime immunità nei confronti delle restrizioni in materia d'immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi militari e godono, in materia di restrizioni dei cambi, dei medesimi vantaggi accordati dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di grado comparabile degli altri Stati membri;
- iii) nei loro spostamenti, beneficiano del medesimo trattamento accordato dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di grado comparabile degli altri Stati membri.

Sezione 9. Immunità fiscali

- a) Il Fondo, le sue disponibilità, beni e redditi e le sue operazioni e transazioni autorizzate dal presente statuto sono esenti da ogni imposta e dazio doganale. Il Fondo è pure esente da ogni obbligo relativo all'esazione o al pagamento di qualsiasi imposta o dazio.
- b) Nessuna imposta è percepita sulle retribuzioni ed emolumenti corrisposti dal Fondo ai suoi direttori esecutivi, supplenti, funzionari o dipendenti che non siano cittadini o sudditi del paese in cui esercitano le loro funzioni.
- c) Nessuna imposta di nessuna natura è percepita sulle obbligazioni o titoli emessi dal Fondo, chiunque li detenga, né sui relativi dividendi e interessi, nel caso che:
 - i) l'imposta sulle suddette obbligazioni o titoli presenti carattere discriminatorio fondato esclusivamente sulla loro origine;
 - ii) l'imposta abbia come unico fondamento giuridico il luogo o la moneta di emissione, il luogo o la moneta di pagamento previsto od effettivo oppure l'ubicazione territoriale di un ufficio o agenzia del Fondo.

Sezione 10. Applicazione del presente articolo

Ciascuno Stato membro adotta, sul rispettivo territorio, tutte le disposizioni necessarie per rendere operanti e incorporare nei propri testi di legge i principi enunciati nel presente articolo e trasmette al Fondo il resoconto particolareggiato dei provvedimenti presi a tale scopo.

Articolo X Relazioni con le altre organizzazioni internazionali

Nel quadro del presente statuto, il Fondo collabora con le organizzazioni internazionali di carattere generale e con tutti gli organismi pubblici internazionali aventi funzioni specializzate in settori correlati. Ogni accordo ai fini di una simile collaborazione il quale comporti la modifica di una qualunque disposizione del presente statuto potrà applicarsi solo previo emendamento dello statuto medesimo ai sensi dell'articolo XXVIII.

Articolo XI Relazioni con gli Stati non membri

Sezione 1. Impegni relativi alle relazioni con gli Stati non membri

Gli Stati membri s'impegnano:

- i) a non effettuare essi stessi, e a non consentire di effettuare a nessuna istituzione finanziaria di cui all'articolo V, sezione 1, transazioni con uno Stato non membro o con individui ivi residenti contrarie alle disposizioni del presente statuto o agli scopi del Fondo;
- ii) a non cooperare con uno Stato non membro o con individui ivi residenti a pratiche contrarie alle disposizioni del presente statuto o agli scopi del Fondo;
- iii) a cooperare con il Fondo ai fini dell'applicazione sul rispettivo territorio di provvedimenti atti a impedire transazioni con Stati non membri o con individui ivi residenti contrarie alle disposizioni del presente statuto o agli scopi del Fondo.

Sezione 2. Restrizioni alle transazioni con Stati non membri

Nessuna disposizione del presente statuto lede il diritto di ciascuno Stato membro d'imporre restrizioni alle transazioni di cambio con Stati non membri o con individui ivi residenti, salvo che il Fondo non ritenga simili restrizioni tali da pregiudicare gli interessi degli Stati membri e contrarie ai propri scopi.

Articolo XII Organizzazione e amministrazione

Sezione 1. Struttura del Fondo

Il Fondo comprende il Consiglio dei governatori, il Consiglio dei direttori esecutivi, il Direttore generale e il personale; comprenderà inoltre un Collegio di consiglieri se il Consiglio dei governatori, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, deciderà l'applicazione delle disposizioni dell'allegato D.

Sezione 2. Il Consiglio dei governatori

- a) Tutti i poteri che, a norma del presente statuto, non sono conferiti direttamente al Consiglio dei governatori, al Consiglio dei direttori esecutivi o al direttore generale, sono devoluti al Consiglio dei governatori. Questo si compone di un governatore e di un supplente per ciascuno degli Stati membri, da essi nominati secondo le rispettive procedure. I governatori e i supplenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori. Nessun supplente è ammesso a votare, tranne in assenza del titolare. Il Consiglio dei governatori sceglie tra i governatori il proprio presidente.
- b) Il Consiglio dei governatori può delegare al Consiglio dei direttori esecutivi l'esercizio di tutti i propri poteri, tranne di quelli conferiti direttamente allo stesso Consiglio dei governatori ai sensi del presente statuto.
- c) Il Consiglio dei governatori si riunisce per propria decisione o per convocazione del Consiglio dei direttori esecutivi. Il Consiglio dei governatori si riunisce quando lo chiedano quindici Stati membri o un gruppo di Stati membri che riunisca un quarto dei voti complessivi.
- d) Per ogni riunione del Consiglio dei governatori, il quorum è costituito da una maggioranza di governatori che disponga di almeno i due terzi dei voti complessivi.
- e) Ciascun governatore dispone del numero di voti attribuito, a norma della sezione 5 del presente articolo, allo Stato membro che l'ha nominato.
- f) Il Consiglio dei governatori può, per regolamento e qualora lo ritenga conforme agli interessi del Fondo, stabilire una procedura che consenta al Consiglio dei direttori esecutivi di ottenere il voto dei governatori senza convocare una riunione del Consiglio dei governatori.
- g) Il Consiglio dei governatori e, nei limiti in cui vi è autorizzato, il Consiglio dei direttori esecutivi possono adottare le norme e regolamenti necessari o adeguati per gestire gli affari del Fondo.
- h) I governatori e i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere retribuzione dal Fondo, il quale può tuttavia rimborsare loro le spese da essi sostenute, in misura ragionevole, per partecipare alle riunioni.
- i) Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei direttori esecutivi e dei loro supplenti ed il trattamento e le clausole contrattuali del Direttore generale.
- j) Il Consiglio dei governatori e il Consiglio dei direttori esecutivi possono costituire tutti i comitati che ritengano utili. La composizione di questi non è necessariamente limitata ai governatori, ai direttori esecutivi ed ai loro supplenti.

Sezione 3. Il Consiglio dei direttori esecutivi

- a) Il Consiglio dei direttori esecutivi è responsabile della gestione generale del Fondo; a tale scopo, esercita tutti i poteri delegatigli dal Consiglio dei governatori.

- b) Il Consiglio dei direttori esecutivi si compone di direttori esecutivi ed è presieduto dal Direttore generale. I direttori esecutivi vengono scelti secondo la seguente procedura:
- i) cinque sono nominati dai cinque Stati membri che detengono le quote più elevate;
 - ii) quindici sono eletti dagli altri Stati membri.
- Ai fini di ogni elezione ordinaria di direttori esecutivi, il Consiglio dei governatori, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, può aumentare o ridurre il numero di direttori esecutivi indicato al precedente numero ii). Il numero dei direttori esecutivi viene ridotto di uno o due unità, a seconda dei casi, se si nominano direttori esecutivi a norma del seguente comma c), a meno che il Consiglio dei governatori, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, non ritenga una simile riduzione inopportuna per il Consiglio dei direttori esecutivi o per i direttori esecutivi stessi nel normale esercizio delle loro funzioni o tale da turbare l'equilibrio auspicato all'interno del Consiglio dei direttori esecutivi.
- c) Nella seconda elezione ordinaria di direttori esecutivi e successivamente, se tra gli Stati membri abilitati, ai termini del precedente comma b), numero i), a nominare un direttore esecutivo non figurino i due Stati membri nella cui valuta le disponibilità del Fondo, nel Conto delle risorse generali, hanno registrato in media, nei due anni precedenti, la massima riduzione in valore assoluto, espressa in diritti speciali di prelievo, in rapporto alla rispettiva quota, uno di tali Stati o entrambi, a seconda dei casi, possono nominare un direttore esecutivo.
- d) Le elezioni dei direttori esecutivi elettivi hanno luogo ogni due anni a norma delle disposizioni dell'allegato E, alle quali possono aggiungersi regolamenti che il Fondo ritenga opportuni. Per ogni elezione ordinaria di direttori esecutivi, il Consiglio dei governatori può adottare un regolamento che modifichi le percentuali di voti necessarie, a norma dell'allegato E, per l'elezione dei direttori esecutivi.
- e) Ciascun direttore esecutivo nomina un supplente avente pieni poteri di agire al suo posto in sua assenza. Quando sono presenti alle riunioni i direttori esecutivi che li hanno nominati, i supplenti possono partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto.
- f) I direttori esecutivi restano in funzione sino alla nomina o all'elezione dei loro successori. Se il posto di un direttore esecutivo eletto diviene vacante più di novanta giorni prima dello scadere del suo mandato, per il periodo rimanente eleggono un altro direttore esecutivo gli Stati membri che avevano eletto quello precedente. L'elezione avviene a maggioranza dei voti espressi. Sinché resta vacante il posto, il supplente del precedente direttore esecutivo ne esercita i poteri, eccettuato quello di nominare un supplente.
- g) Il Consiglio dei direttori esecutivi siede in permanenza presso la sede del Fondo e si riunisce con la frequenza necessaria per gestirne gli affari.

- h) Per ogni riunione del Consiglio dei direttori esecutivi, il quorum è costituito da una maggioranza di direttori esecutivi che disponga di almeno la metà dei voti complessivi.
- i) i) Ciascun direttore esecutivo nominato ha il diritto di esprimere un numero di voti pari a quello attribuito, a norma del presente articolo, sezione 5, allo Stato membro che l'ha nominato.
- ii) Se, in seguito all'ultima elezione ordinaria dei direttori esecutivi, i voti attribuiti ad uno Stato membro che nomina un direttore esecutivo a norma del precedente comma c) siano stati espressi da un direttore esecutivo che esprime al tempo stesso i voti attribuiti ad altri Stati membri, lo Stato membro interessato può accordarsi con ciascuno degli altri Stati membri perché i voti attribuitigli siano espressi dal suddetto direttore esecutivo. Lo Stato membro che conclude un simile accordo non partecipa all'elezione dei direttori esecutivi.
- iii) Ciascun direttore esecutivo dispone del numero di voti che ha contato per la sua elezione.
- iv) Quando si applichino le disposizioni del presente articolo, sezione 5, comma b), va aumentato o diminuito di conseguenza il numero di voti di cui avrebbe disposto un direttore esecutivo. Ciascun direttore esecutivo deve esprimere in blocco i voti di cui dispone.
- j) Il Consiglio dei governatori adotta norme che consentano ad uno Stato membro non abilitato, ai termini del precedente comma b), a nominare un direttore esecutivo, d'inviare un rappresentante ad ogni riunione del Consiglio dei direttori esecutivi in cui si esamini una domanda presentata da questo stesso Stato membro o una questione che lo riguardi in particolare.

Sezione 4. Il Direttore generale e il personale

- a) Il Consiglio dei direttori esecutivi sceglie un Direttore generale, che non è né un governatore né un direttore esecutivo del Fondo. Il Direttore generale presiede le riunioni del Consiglio dei direttori esecutivi, senza partecipare alle votazioni, ma ha voto preponderante quando non vi sia maggioranza; può partecipare alle riunioni del Consiglio dei governatori, ma senza diritto di voto. Le funzioni del Direttore generale cessano quando decida in tal senso il Consiglio dei direttori esecutivi.
- b) Il Direttore generale è a capo dei servizi del Fondo e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del Consiglio dei direttori esecutivi. Sotto il controllo generale del Consiglio dei direttori esecutivi, è responsabile dell'organizzazione dei servizi e della nomina e revoca dei funzionari del Fondo.
- c) Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale hanno doveri soltanto nei confronti del Fondo: ogni Stato membro deve rispettare il carattere internazionale di tali funzioni e astenersi da qualsiasi iniziativa intesa a influire sul personale del Fondo nell'esercizio di queste sue funzioni.

- d) Nel nominare il personale, fatto salvo l'interesse primario di assicurare al Fondo i contributi più efficaci e competenti sotto il profilo tecnico, il Direttore generale deve tenere nella debita considerazione l'importanza di procedere alle assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile.

Sezione 5. I voti

- a) Ciascuno Stato membro dispone di duecentocinquanta voti, più un voto supplementare per ogni frazione della sua quota equivalente a centomila diritti speciali di prelievo.
- b) Quando si deve procedere a votazione a norma dell'articolo V, sezioni 4 o 5, ciascuno Stato membro dispone del numero di voti al quale ha diritto ai sensi del precedente comma a), numero che viene modificato:
- i) aggiungendo un voto per ogni frazione equivalente a quattrocentomila diritti speciali di prelievo dell'importo netto delle vendite della sua moneta, depositata sul Conto delle risorse generali, effettuate sino alla data della votazione;
 - ii) oppure sottraendo un voto per ogni frazione equivalente a quattrocentomila diritti speciali di prelievo dell'importo netto degli acquisti da esso effettuati, sino alla data della votazione, in virtù dell'articolo V, sezione 3, commi b) e f);
- fermo restando che né gli acquisti netti né le vendite nette possono superare in qualsiasi momento un importo pari alla quota dello Stato membro interessato.
- c) Tranne nei casi esplicitamente previsti, tutte le decisioni del Fondo sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

Sezione 6. Riserve, distribuzione del reddito netto e investimenti

- a) Il Fondo determina ogni anno la parte del suo reddito netto da destinare alla riserva generale o alla riserva speciale e la parte eventualmente da distribuire.
- b) Il Fondo può servirsi della riserva speciale per ogni scopo previsto per i fondi della riserva generale, tranne che per la distribuzione.
- c) In caso di distribuzione del reddito di un anno, questa viene effettuata tra tutti gli Stati membri in proporzione delle rispettive quote.
- d) A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere in qualsiasi momento di distribuire una qualsiasi parte della riserva generale. Ogni distribuzione di questo tipo viene effettuata tra tutti gli Stati membri in proporzione delle rispettive quote.
- e) I versamenti di cui ai precedenti commi c) e d) vengono effettuati in diritti speciali di prelievo, fermo restando che il Fondo o lo Stato membro può decidere che il pagamento avvenga nella valuta dello Stato membro interessato.

- f) i) Ai fini dell'applicazione del presente comma f), il Fondo può aprire un Conto degli investimenti, i cui attivi sono distinti da quelli degli altri conti del Conto generale.
- ii) Ai termini dell'articolo V, sezione 12, comma g), il Fondo può decidere di trasferire sul Conto degli investimenti una parte dell'incasso della vendita d'oro; inoltre, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, può decidere di trasferire sul Conto degli investimenti, ai fini di investimenti immediati, le valute depositate sul Conto delle risorse generali. L'ammontare di tali trasferimenti non può essere superiore all'importo totale, al momento della decisione, della riserva generale e della riserva speciale.
- iii) Il Fondo può investire la valuta di uno Stato membro depositata sul Conto degli investimenti in obbligazioni negoziabili emesse dallo Stato membro medesimo oppure da organizzazioni finanziarie internazionali. Non si può procedere a nessun investimento senza il consenso dello Stato membro di cui si utilizzi la valuta. Il Fondo investe soltanto in obbligazioni denominate in diritti speciali di prelievo o nella valuta utilizzata per l'investimento.
- iv) Il reddito degli investimenti può essere investito in conformità delle disposizioni del presente comma f). Il reddito non investito viene depositato sul Conto degli investimenti oppure può servire a coprire le spese inerenti alla gestione degli affari del Fondo.
- v) Il Fondo può utilizzare la valuta di uno Stato membro depositata sul Conto degli investimenti per procurarsi le valute necessarie per coprire le spese inerenti alla gestione degli affari del Fondo.
- vi) Il Conto degli investimenti viene chiuso in caso di liquidazione del Fondo. Lo si può chiudere, o si può ridurre l'ammontare degli investimenti, prima della liquidazione per decisione adottata a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Con la medesima maggioranza, il Fondo adotta norme e regolamenti per l'amministrazione del Conto degli investimenti, in compatibilità con le disposizioni dei numeri vii), viii) e ix) qui di seguito.
- vii) Nel caso che si chiuda il Conto degli investimenti a seguito della liquidazione del Fondo, gli attivi ivi depositati vengono distribuiti in conformità delle disposizioni dell'allegato K, restando inteso che la parte di tali attivi corrispondente alla percentuale degli attivi trasferiti sul Conto ai termini dell'articolo V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene considerata a titolo di attivi depositati sul Conto speciale dei versamenti e viene distribuita in conformità delle disposizioni dell'allegato K, comma 2 a) ii).
- viii) Nel caso che si chiuda il Conto degli investimenti prima della liquidazione del Fondo, la parte degli attivi ivi depositati corrispondente alla percentuale degli attivi trasferiti su tale Conto ai termini dell'articolo

V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene trasferita sul Conto speciale dei versamenti, se non lo si sia chiuso, mentre il saldo degli attivi depositati sul Conto degli investimenti viene trasferito sul Conto delle risorse generali, per impiego immediato in operazioni e transazioni.

- ix) Nel caso che il Fondo riduca l'ammontare degli investimenti, la frazione della riduzione corrispondente alla parte degli attivi trasferiti sul Conto degli investimenti ai termini dell'articolo V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene trasferita sul Conto speciale dei versamenti, se non lo si sia chiuso, mentre il saldo della riduzione viene trasferito sul Conto delle risorse generali, per impiego immediato in operazioni e transazioni.

Sezione 7. Pubblicazione di relazioni

- a) Il Fondo pubblica una relazione annuale nella quale presenta la sua situazione contabile dopo verifica; inoltre, a intervalli massimi di un trimestre, pubblica la ricapitolazione delle sue operazioni e transazioni e delle sue disponibilità in diritti speciali di prelievo, in oro e in valute degli Stati membri.
- b) Il Fondo può pubblicare ogni altra relazione che ritenga utile per conseguire i suoi obiettivi.

Sezione 8. Comunicazione della posizione del Fondo agli Stati membri

In qualsiasi momento, il Fondo può render nota ufficiosamente a uno Stato membro la propria posizione su ogni problema che sorga nell'applicazione del presente statuto. A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere di pubblicare una relazione, indirizzata a uno Stato membro, sulla situazione monetaria o economica di questo e sui relativi sviluppi, se essi tendano direttamente a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti degli Stati membri. Se lo Stato membro destinatario non è abilitato a nominare un amministratore, ha il diritto di farsi rappresentare in conformità del presente articolo, sezione 3, comma j). Il Fondo non pubblica relazioni che implichino modifiche della struttura essenziale dell'organizzazione economica degli Stati membri.

Articolo XIII Sede e depositari

Sezione 1. Sede

Il Fondo ha sede sul territorio dello Stato membro che detiene la quota più elevata; può avere agenzie o uffici sul territorio di altri Stati membri.

Sezione 2. Depositari

- a) Ciascuno Stato membro designa come depositario di tutte le disponibilità del Fondo nella propria moneta la propria Banca centrale o, in mancanza di questa, ogni altro istituto che ottenga l'approvazione del Fondo.

- b) Il Fondo può conservare le sue altre disponibilità, compreso l'oro, presso depositari designati dai cinque Stati membri che detengono le quote più elevate e altri depositari a scelta del Fondo stesso. All'inizio, almeno la metà delle disponibilità del Fondo viene detenuta dal depositario designato dallo Stato membro sul cui territorio ha sede il Fondo e almeno il quaranta per cento delle restanti disponibilità è detenuto dai depositari designati dagli altri quattro Stati membri di cui sopra. Nondimeno, per tutti i trasferimenti d'oro che effettui, il Fondo tiene debito conto delle spese di trasporto e delle sue probabili necessità. In circostanze gravi, il Consiglio dei direttori esecutivi può trasferire integralmente o parzialmente le disponibilità del Fondo in qualsiasi luogo che offra sicurezza sufficiente.

Sezione 3. Garanzia degli attivi del Fondo

Ciascuno Stato membro garantisce tutti gli attivi del Fondo contro le perdite derivanti da fallimento o insolvenza del depositario da esso designato.

Articolo XIV Disposizioni transitorie

Sezione 1. Notifica

Ciascuno Stato membro deve notificare al Fondo se intenda avvalersi delle disposizioni transitorie previste al presente articolo, sezione 2 o se sia pronto ad assumere gli obblighi di cui all'articolo VIII, sezioni 2, 3 e 4. Non appena uno Stato membro che si sia avvalso delle disposizioni transitorie sia pronto ad assumersi i suddetti obblighi, lo notifica al Fondo.

Sezione 2. Restrizioni di cambio

Fatte salve le disposizioni di ogni altro articolo del presente statuto, gli Stati membri che hanno notificato al Fondo la propria intenzione di avvalersi delle disposizioni transitorie di cui al presente articolo possono mantenere e adattare ai mutamenti delle circostanze le restrizioni ai pagamenti e trasferimenti, inerenti a transazioni internazionali correnti, in vigore alla data alla quale sono diventati membri. Nondimeno, nella loro politica dei cambi, gli Stati membri devono tenere in costante considerazione gli scopi del Fondo e, non appena le condizioni lo consentano, devono dispiegare tutti i mezzi possibili per concordare con gli altri Stati membri disposizioni commerciali e finanziarie atte ad agevolare i pagamenti internazionali ed a promuovere un sistema stabile di tassi di cambio. In particolare, gli Stati membri abrogano le restrizioni ancora vigenti in applicazione della presente sezione non appena si ritengano in grado di conseguire, senza simili restrizioni, l'equilibrio della propria bilancia dei pagamenti, secondo modalità che non ostacolino indebitamente il loro accesso alle risorse generali del Fondo.

Sezione 3. Azione del Fondo in materia di restrizioni

Il Fondo redige ogni anno una relazione sulle restrizioni di cambio vigenti in virtù del presente articolo, sezione 2. Ogni Stato membro che mantenga restri-

zioni incompatibili con l'articolo VIII, sezioni 2, 3 e 4, consulta ogni anno il Fondo riguardo alla loro proroga. Se lo ritenga necessario in presenza di circostanze eccezionali, il Fondo può comunicare allo Stato membro interessato che sussistono le condizioni favorevoli per l'abrogazione di una simile restrizione particolare o dell'insieme delle restrizioni contrarie alle disposizioni di ogni altro articolo dello statuto. Allo Stato membro interessato viene accordato, per la risposta, un sufficiente lasso di tempo. Se il Fondo constata che lo Stato membro persiste a mantenere restrizioni incompatibili con gli scopi del Fondo medesimo, tale Stato membro diventa passibile di applicazione delle disposizioni dell'articolo XXVI, sezione 2, comma a).

Articolo XV Diritti speciali di prelievo

Sezione 1. Autorizzazione di assegnare diritti speciali di prelievo

Al fine di integrare, se e nella misura in cui si renderà necessario, gli strumenti di riserva esistenti, il Fondo è autorizzato ad assegnare diritti speciali di prelievo agli Stati membri partecipanti al Conto speciale di prelievo.

Sezione 2. Computo del valore del diritto speciale di prelievo

Il metodo di computo del valore del diritto speciale di prelievo è fissato dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi; resta inteso tuttavia che la maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi è necessaria per modificare il principio di fissazione del valore o introdurre una modifica fondamentale nell'applicazione del principio in vigore.

Articolo XVI Conto generale e Conto speciale di prelievo

Sezione 1. Separazione delle operazioni e delle transazioni

Tutte le operazioni e le transazioni relative ai diritti speciali di prelievo sono effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo. Tutte le altre operazioni e transazioni del Fondo autorizzate dal presente statuto o in virtù di questo, sono effettuate attraverso il Conto generale. Le operazioni e le transazioni autorizzate dalla sezione 2 dell'articolo XVII si effettuano attraverso sia il Conto generale sia il Conto speciale di prelievo.

Sezione 2. Separazione delle attività e dei beni

Tutte le attività ed i beni che appartengono al Fondo sono iscritti nel Conto generale, ad eccezione delle risorse generali gestite secondo il disposto della sezione 2, comma b) dell'articolo V; resta inteso che le disponibilità e i beni acquistati ai sensi della sezione 2 dell'articolo XX e degli articoli XXIV e XXV e degli allegati H e I, sono iscritti nel Conto speciale di prelievo. Le disponibilità ed i beni iscritti in uno di questi due conti non possono, in alcun caso, essere utilizzati per ottemperare agli obblighi e agli impegni del Fondo né per compensare le perdite da esso subite in occasione di operazioni e transazioni effettuate

attraverso l'altro conto. Tuttavia le spese determinate dallo svolgimento delle operazioni del Conto speciale di prelievo sono pagate dal Fondo sul Conto generale, che è rimborsato periodicamente in diritti speciali di prelievo, mediante la ripartizione di tali spese tra i partecipanti, ai sensi dell'articolo XX, sezione 4, dopo una ragionevole valutazione delle stesse spese.

Sezione 3. RegISTRAZIONI e INFORMAZIONI

Le variazioni nelle disponibilità in diritti speciali di prelievo hanno effetto soltanto a partire dalla data della loro registrazione da parte del Fondo nelle scritture del Conto speciale di prelievo. I partecipanti notificano al Fondo in base a quali disposizioni del presente statuto sono utilizzati i diritti speciali di prelievo. Il Fondo può richiedere ai partecipanti di fornirgli ogni altra informazione che ritenga necessaria all'adempimento delle sue funzioni.

Articolo XVII Partecipanti e altri possessori di diritti speciali di prelievo

Sezione 1. Partecipanti

Ogni membro del Fondo acquisisce la qualità di partecipante al Conto speciale di prelievo a partire dalla data in cui ha depositato presso il Fondo un documento formale nel quale dichiara di assumersi, in conformità delle leggi del suo Paese, tutti gli obblighi relativi alla sua partecipazione al Conto speciale di prelievo e di aver adottato tutte le misure necessarie per poter adempiere a tali obblighi. Tuttavia, nessun membro avrà la qualità di partecipante prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente statuto che riguardano esclusivamente il Conto speciale di prelievo e prima che siano stati depositati, ai sensi della presente sezione, i documenti formali da parte di un numero di membri rappresentanti almeno il settantacinque per cento del totale delle quote.

Sezione 2. Possesso da parte del Conto generale

Il Fondo può detenere diritti speciali di prelievo nel Conto delle risorse generali e può accettarli e utilizzarli per operazioni e transazioni effettuate per il tramite del Conto delle risorse generali con i partecipanti, conformemente alle disposizioni del presente statuto, o con dei possessori abilitati, nel rispetto dei termini e delle condizioni prescritti dalla sezione 3 del presente articolo.

Sezione 3. Altri possessori

Il Fondo può:

- i) attribuire la qualità di possessore a Paesi non membri, a Paesi membri che non siano partecipanti, ad istituzioni che svolgano le funzioni di banca centrale per conto di più di uno Stato membro e ad altri organismi ufficiali;
- ii) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali questi possessori possono essere autorizzati ad accettare, detenere ed utilizzare diritti speciali di prelievo in operazioni e transazioni con i partecipanti; e

- iii) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali i partecipanti e il Fondo attraverso il Conto delle risorse generali possono effettuare operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo con i suddetti possessori.

Si richiede la maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi per le decisioni cui si riferisce il precedente numero i). I termini e le condizioni stabiliti dal Fondo sono conformi alle disposizioni del presente statuto e compatibili con il funzionamento corretto del Conto speciale di prelievo.

Articolo XVIII Assegnazione e annullamento dei diritti speciali di prelievo

Sezione 1. Principi e considerazioni che regolano l'assegnazione e l'annullamento

- a) Per ogni decisione relativa alla assegnazione e all'annullamento di diritti speciali di prelievo, il Fondo cercherà di soddisfare il fabbisogno di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si renderà necessario, e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi ed evitare la stasi economica e la deflazione, così come ogni eccedenza di domanda e l'inflazione nel mondo.
- b) La prima assegnazione di diritti speciali di prelievo tiene conto, come considerazioni particolari, della valutazione collettiva dell'esistenza di una necessità globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti nonché di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.

Sezione 2. Assegnazione e annullamento

- a) Le decisioni del Fondo relative alla assegnazione ed all'annullamento dei diritti speciali di prelievo sono prese per periodi di base consecutivi, la cui durata è di cinque anni. L'inizio del primo periodo di base coincide con il giorno in cui viene decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o a quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e gli annullamenti avvengono ad intervalli annui.
- b) Le assegnazioni sono espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell'assegnazione. Gli annullamenti di diritti speciali di prelievo sono espressi in percentuale delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di annullamento. Le percentuali sono uguali per tutti i partecipanti.
- c) Nella decisione relativa ad un periodo di base qualsiasi, il Fondo può stabilire, nonostante le disposizioni di cui ai commi a) e b) di cui sopra, che:
- i) la durata del periodo di base sia diversa da cinque anni; oppure che
 - ii) le assegnazioni o gli annullamenti avvengano ad intervalli diversi da un anno; oppure che
 - iii) la base delle assegnazioni o degli annullamenti sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quelle delle decisioni di assegnazione o di annullamento.

- d) Uno Stato membro che ottenga la qualità di partecipante dopo che un periodo di base sia già iniziato, riceve assegnazioni a partire dall'inizio del periodo di base durante il quale vengono effettuate assegnazioni, successivi al momento in cui ha acquisito la qualità di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante comincia a ricevere assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualità di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualità di partecipante nel corso di un periodo di base debba ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite ai commi b) e c) di cui sopra, il Fondo fissa la base sulla quale tali assegnazioni sono attribuite al suddetto partecipante.
- e) Ogni partecipante riceve le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli sono attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:
- i) il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione; e se
 - ii) prima dell'effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che - in base a quella decisione - gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo può decidere di porre fine all'effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.
- f) Qualora, alla data di entrata in vigore di un annullamento, l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che debbono essere annullati, egli elimina il proprio saldo negativo nel più breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consulta con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore dell'annullamento, vengono detratti dal suo saldo negativo ed annullati.

Sezione 3. Circostanze importanti e impreviste

Il Fondo ha la facoltà di variare le percentuali e la frequenza delle assegnazioni e degli annullamenti nel restante periodo di durata di un periodo di base, modificare la durata di un periodo di base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno a causa di circostanze importanti ed impreviste.

Sezione 4. Decisioni relative ad assegnazioni ed annullamenti

- a) Le decisioni di cui alla sezione 2, commi a), b) e c) e alla sezione 3 del presente articolo sono prese dal Consiglio dei governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, sentito il Consiglio dei direttori esecutivi.

- b) Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, comma a) del presente articolo, procede a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accerta che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, comma b) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l'inizio delle assegnazioni; dopo l'istituzione del Conto speciale di prelievo, una volta accertato ciò, egli formula una proposta per la prima assegnazione.
- c) Il Direttore generale avanza proposte:
- i) almeno entro sei mesi prima della fine di ogni periodo di base;
 - ii) nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito all'assegnazione o all'annullamento per un periodo di base, quando egli abbia accertato che siano state osservate le disposizioni di cui al suindicato comma b);
 - iii) allorché, ai sensi della sezione 3 del presente articolo, ritenga auspicabile che vengano variate le percentuali o la frequenza delle assegnazioni o degli annullamenti, che venga modificata la durata di un periodo di base o iniziato un nuovo periodo di base; oppure
 - iv) al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei governatori o dei direttori esecutivi;
- con la riserva che, se ai sensi dei suindicati numeri i) iii) e iv), il Direttore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo goda di un'ampia adesione tra i partecipanti in conformità del comma b) di cui sopra, ne riferisce al Consiglio dei governatori e al Consiglio dei direttori esecutivi.
- d) È richiesta la maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, commi a), b) e c) o della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione delle percentuali di assegnazione.

Articolo XIX Operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo

Sezione 1. Utilizzazione dei diritti speciali di prelievo

I diritti speciali di prelievo possono essere utilizzati per le operazioni e le transazioni autorizzate ai sensi del presente statuto.

Sezione 2. Operazioni e transazioni fra partecipanti

- a) Ogni partecipante è abilitato ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere una somma equivalente di valuta da un altro partecipante designato ai sensi della sezione 5 di questo articolo.

- b) Ogni partecipante può, d'accordo con un altro partecipante, utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere da lui una somma equivalente di valuta.
- c) Il Fondo può, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, prescrivere le operazioni che un partecipante è autorizzato ad effettuare con un altro partecipante, secondo termini e condizioni ritenuti appropriati dal Fondo. Tali termini e condizioni devono essere compatibili con il funzionamento corretto del Conto speciale di prelievo e l'utilizzazione regolare dei diritti speciali di prelievo in conformità del presente statuto.
- d) Il Fondo può muovere rilievi al partecipante che effettui un'operazione o una transazione di cui ai precedenti commi b) e c) che il Fondo ritiene possa nuocere al processo di designazione conforme ai principi della sezione 5 del presente articolo o che, per altri versi, è incompatibile con le disposizioni dell'articolo XXII. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta è passibile delle sanzioni previste dall'articolo XXIII, sezione 2, comma b).

Sezione 3. Condizioni di esistenza del bisogno

- a) Nelle transazioni di cui alla sezione 2, comma a) del presente articolo e salvo quanto altrimenti previsto nel seguente comma c), un partecipante potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo solamente per far fronte ad esigenze della sua bilancia dei pagamenti o in funzione dell'andamento delle sue riserve e non per il solo scopo di modificare la composizione di tali riserve.
- b) Non si potrà contestare ad un partecipante il diritto di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, invocando l'inosservanza della norma contenuta nel precedente comma a); tuttavia, il Fondo può muovere rilievi ad un partecipante che non si sia adeguato alla predetta norma. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta è passibile delle sanzioni previste dall'articolo XXIII, sezione 2, comma b).
- c) I partecipanti possono utilizzare i diritti speciali di prelievo, senza osservare i principi stabiliti al comma a) di cui sopra, al fine di ottenere da un altro partecipante - designato conformemente alla sezione 5 del presente articolo - un ammontare equivalente di valuta che favorisca la ricostituzione della sua posizione da parte dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, comma a) del presente articolo, che eviti o riduca un saldo negativo dell'altro partecipante o compensi l'effetto della non osservanza da parte dell'altro partecipante del principio enunciato al comma a) di cui sopra.

Sezione 4. Obbligo di fornire valuta

- a) Il partecipante designato dal Fondo secondo il disposto della sezione 5 del presente articolo, fornisce, a richiesta, ad un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo ai sensi della sezione 2, comma a) del presente articolo

lo, valuta convertibile di fatto. L'obbligo imposto ad un partecipante di fornire valuta non può superare il limite in corrispondenza del quale le sue disponibilità di diritti speciali di prelievo in eccesso alla sua assegnazione cumulativa abbiano raggiunto un ammontare pari a due volte l'assegnazione cumulativa netta ricevuta o a quel limite più elevato convenuto tra il partecipante ed il Fondo.

- b) Ogni partecipante può fornire valuta in misura superiore al limite obbligatorio o ad ogni limite più elevato convenuto.

Sezione 5. Designazione dei partecipanti chiamati a fornire valuta

- a) Il Fondo fa sì che un partecipante sia in grado di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, designando i partecipanti che devono fornire valuta contro importi determinati di diritti speciali di prelievo ai fini delle sezioni 2, comma a) e 4 del presente articolo. Tale designazione avviene in conformità dei seguenti principi generali, integrati da quegli altri criteri che di volta in volta il Fondo ritiene opportuno adottare:
- i) un partecipante può essere designato se la posizione della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve lorde è sufficientemente forte; il che non esclude, tuttavia, la possibilità di designare partecipanti con forti posizioni di riserva, ma con bilance dei pagamenti che presentino moderati disavanzi. Tali partecipanti vengono designati in modo che sia possibile ottenere nel corso del tempo una equilibrata distribuzione tra questi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo;
 - ii) un partecipante può essere designato per favorire la ricostituzione di cui alla sezione 6, comma a) del presente articolo, per ridurre i saldi negativi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo o per compensare l'effetto della non osservanza dei principi enunciati alla sezione 3, comma a) del presente articolo;
 - iii) nella designazione dei partecipanti il Fondo accorda di norma la priorità a quelli che abbiano necessità di acquistare diritti speciali di prelievo, per poter raggiungere gli obiettivi di cui al numero ii) di cui sopra.
- b) Allo scopo di ottenere nel corso del tempo una ripartizione equilibrata delle disponibilità in diritti speciali di prelievo degli Stati membri, in conformità del comma a) numero i) di cui sopra, il Fondo applica le norme in materia di designazione enunciate nell'allegato F o le norme che potranno essere adottate ai sensi del seguente comma c).
- c) Le norme di designazione possono essere oggetto di riesame in ogni momento e, se del caso, possono venire adottate nuove norme. A meno che non ne vengano adottate di nuove, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento del riesame.

Sezione 6. Ricostituzione

- a) I partecipanti che utilizzano i diritti speciali di prelievo devono ricostituire le loro disponibilità in tali diritti ai sensi delle norme di ricostituzione con-

tenute nell'allegato G o di qualsiasi altra norma che venisse adottata ai sensi del seguente comma b).

- b) Le norme di ricostituzione possono essere oggetto di riesame in ogni momento e, se del caso, possono venire adottate nuove norme. A meno che non ne vengano adottate nuove norme o non venga decisa l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento del riesame. Per l'adozione, l'emendamento o l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione è richiesta la maggioranza dell'ottantacinque per cento del totale dei voti complessivi.

Sezione 7. Tassi di cambio

- a) Fatto salvo quanto disposto dal seguente comma b), i tassi di cambio per le transazioni tra partecipanti di cui alla sezione 2, commi a) e b) del presente articolo, sono tali che un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo riceve lo stesso valore, qualunque siano le valute fornite e i partecipanti che le forniscano. Il Fondo adotta le norme necessarie a rendere operante questo principio.
- b) A maggioranza dell'ottantacinque per cento del totale dei voti complessivi, il Fondo può adottare politiche che, in circostanze eccezionali, a maggioranza del settanta per cento del totale dei voti complessivi, autorizzino i partecipanti che effettuano transazioni, ai sensi della sezione 2, comma b) del presente articolo, a concordare tassi di cambio diversi da quelli applicabili in conformità del precedente comma a).
- c) Il Fondo consulta i partecipanti circa la procedura da seguire per determinare i tassi di cambio per la sua valuta.
- d) Ai fini della presente disposizione, il termine «partecipante» comprende anche il partecipante uscente.

Articolo XX Interessi e provvigioni del Conto speciale di prelievo

Sezione 1. Interessi

Sulle disponibilità di diritti speciali di prelievo viene corrisposto dal Fondo un interesse ad un tasso uguale per tutti i possessori. Il Fondo versa ad ognuno di essi la cifra dovuta per interessi, senza tener conto se l'ammontare delle provvigioni riscosse sia sufficiente o no per pagare l'interesse.

Sezione 2. Provvigioni

Il Fondo percepisce da ogni partecipante provvigioni ad un tasso uguale per ogni partecipante sull'ammontare delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo da loro ricevute e dell'eventuale saldo negativo del partecipante o dell'importo corrispondente alle provvigioni non pagate.

Sezione 3. Tassi d'interesse e di provvigioni

Il Fondo stabilisce, a maggioranza del settanta per cento del totale dei voti complessivi, il tasso di interesse. Il tasso delle provvigioni è uguale al tasso di interesse.

Sezione 4. Ripartizione delle spese

Quando sia stabilito di procedere al rimborso previsto dall'articolo XVI, sezione 2, il Fondo effettua a questo scopo prelevamenti sulle assegnazioni cumulative nette, allo stesso tasso per tutti i partecipanti.

Sezione 5. Pagamento di interessi, provvigioni e quote di spesa

L'interesse, le provvigioni e le quote di spesa sono pagati in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che abbia bisogno di utilizzare diritti speciali di prelievo per pagare una provvigione o una quota di spesa, deve ed ha diritto di ottenerli contro una valuta di gradimento del Fondo, in una transazione effettuata con il Fondo attraverso il Conto delle risorse generali. Nel caso non gli sia possibile ottenere per questa via un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo, il partecipante deve e può ottenerli da un partecipante a ciò designato dal Fondo contro valuta convertibile di fatto. I diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante dopo la scadenza del pagamento vengono dedotti dalle sue provvigioni non pagate, ed annullati.

Articolo XXI Amministrazione del Conto generale e del Conto speciale di prelievo

- a) Il Conto generale e il Conto speciale di prelievo vengono amministrati in conformità delle disposizioni dell'articolo XII, fatto salvo quanto segue:
- i) Per le riunioni del Consiglio dei governatori o per le decisioni da esso adottate in merito a questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo, si tiene conto, ai fini delle convocazioni o per determinare se esista il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza dei voti prescritta, delle richieste o della presenza e dei voti dei governatori nominati dagli Stati che hanno la qualità di partecipanti.
 - ii) Per le decisioni del Consiglio dei direttori esecutivi su questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo, hanno diritto di votare soltanto i direttori esecutivi nominati o eletti da almeno uno Stato membro che ha la qualità di partecipante. Ciascuno di questi direttori esecutivi ha diritto al numero di voti attribuiti allo Stato membro partecipante che lo ha nominato o agli Stati membri partecipanti con i cui voti è stato eletto. Per stabilire se sia stato raggiunto il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza di voti prescritta, si tiene conto soltanto della presenza dei direttori esecutivi nominati od eletti dagli Stati membri che hanno la

qualità di partecipanti e dei voti attribuiti a questi ultimi. Ai fini della presente disposizione, un accordo concluso secondo il disposto dell'articolo XII, sezione 3, numeri i) ii) abilita un direttore esecutivo a votare e ad esprimere il numero di voti attribuiti allo Stato membro.

iii) Per tutto quanto riguarda l'amministrazione generale del Fondo, ivi compresi i rimborsi ai sensi dell'articolo XVI, sezione 2 e per stabilire se una questione interessi contemporaneamente ai due conti o soltanto al Conto speciale di prelievo, le decisioni vengono prese come se si trattasse esclusivamente del Conto generale. Le decisioni relative al metodo di computo del diritto speciale di prelievo, all'accettazione e al possesso di diritti speciali di prelievo nel Conto delle risorse generali del Conto generale e alla loro utilizzazione, come ogni altra decisione relativa alle operazioni e alle transazioni effettuate attraverso il Conto delle risorse generali del Conto generale e il Conto speciale di prelievo sono prese alle maggioranze prescritte per le decisioni relative alle questioni che concernono esclusivamente ciascuno dei due conti. Ciò deve essere indicato in ogni decisione riguardante questioni concernenti il Conto speciale di prelievo.

- b) Oltre ai privilegi e alle immunità accordate ai sensi dell'articolo IX del presente statuto, i diritti speciali di prelievo e le operazioni e le transazioni di cui saranno oggetto non sono soggetti a imposte di alcun genere.
- c) Qualsiasi questione di interpretazione delle disposizioni del presente statuto su problemi concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo è sottoposta al Consiglio dei direttori esecutivi, in conformità dell'articolo XXIX, comma a), soltanto a richiesta di un partecipante. In tutti i casi in cui il Consiglio dei direttori esecutivi ha deciso su una questione di interpretazione concernente esclusivamente il Conto speciale di prelievo, solo un partecipante può chiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei governatori, secondo quanto disposto dall'articolo XXIX, comma b). Il Consiglio dei governatori decide se un governatore nominato da uno Stato membro che non abbia la qualità di partecipante ha diritto di votare al Comitato di interpretazione su questioni che riguardino esclusivamente il Conto speciale di prelievo.
- d) Nel caso dovesse sorgere una divergenza tra il Fondo ed un partecipante che abbia cessato la propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, oppure tra il Fondo ed un partecipante durante la liquidazione del Conto speciale di prelievo in merito ad una questione derivante esclusivamente dalla partecipazione al Conto speciale di prelievo, tale divergenza è sottoposta ad arbitrato, in conformità delle procedure previste dall'articolo XXIX, comma c).

Articolo XXII Obblighi generali dei partecipanti

Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente statuto, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare il funzionamento corretto del Conto speciale di prelievo e l'adeguato impiego dei diritti speciali di prelievo, conformemente alle disposizioni del presente statuto e con l'obiettivo di rendere i diritti speciali di prelievo lo strumento principale di riserva del sistema monetario internazionale.

Articolo XXIII Sospensione delle operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo*Sezione 1. Disposizioni di emergenza*

Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste, tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo per quanto attiene al Conto speciale di prelievo, il Consiglio dei direttori esecutivi può, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, decidere di sospendere, per un periodo non superiore all'anno, l'applicazione di qualsiasi disposizione relativa ai diritti speciali di prelievo. In tal caso diventano esecutive le disposizioni di cui all'articolo XXVII, sezione 1, commi b), c) e d).

Sezione 2. Mancato adempimento degli obblighi

- a) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, degli obblighi di cui all'articolo XIX, sezione 4, il Fondo può sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo, salvo decisione contraria da parte del Fondo stesso.
- b) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, di uno qualsiasi degli altri suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo, il Fondo può sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo acquistati dopo la sospensione.
- c) Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che, prima che si proceda nei confronti di un partecipante ai sensi del comma a) o b) di cui sopra, il partecipante sia informato immediatamente degli addebiti ad esso mossi e gli sia data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto. Il partecipante, informato degli addebiti mossigli ai sensi del comma a) di cui sopra, si astiene dal fare uso dei diritti speciali di prelievo sino a quando la questione non sia risolta.
- d) Le sospensioni decise ai sensi del precedente comma a) o b), o le limitazioni imposte ai sensi del comma c) di cui sopra, non hanno alcun effetto sull'obbligo del partecipante di fornire valuta ai sensi dell'articolo XIX, sezione 4.
- e) Il Fondo può, in qualsiasi momento, porre fine alla sospensione prevista dal comma a) o b) di cui sopra, tuttavia, la sospensione imposta ad un

partecipante ai sensi del precedente comma b) – per inottemperanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo XIX, sezione 4, comma a) – non può essere fatta cessare prima che sia trascorso un periodo di centottanta giorni dalla fine del primo trimestre durante il quale il partecipante deve aver ottemperato alle norme in materia di ricostituzione.

- f) Il diritto di un partecipante ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo non sarà sospeso in conseguenza del fatto che egli abbia perduto la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo ai sensi dell'articolo V, sezione 5, dell'articolo VI, sezione 1 o dell'articolo XXVI, sezione 2, comma a). L'articolo XXVI, sezione 2 non è applicato qualora il partecipante non abbia adempiuto ad uno qualsiasi dei suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo.

Articolo XXIV Cessazione della partecipazione

Sezione 1. Diritto di porre termine alla partecipazione

- a) Ogni partecipante può porre termine alla partecipazione al Conto speciale di prelievo, in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sede centrale. La cessazione della partecipazione diventa operante dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
- b) Qualora un partecipante receda dal Fondo si presume che abbia simultaneamente cessato di partecipare al Conto speciale di prelievo.

Sezione 2. Regolamento dei conti in caso di cessazione della partecipazione

- a) Quando un partecipante pone termine alla propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, cessano tutte le sue operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, salvo autorizzazione altrimenti concordata ai sensi del seguente comma c), al fine di facilitare un regolamento o ai sensi delle sezioni 3, 5 e 6 del presente articolo o dell'allegato H. L'interesse e le commissioni maturate alla data della cessazione della partecipazione e le spese ripartite prima di tale data, ma non ancora pagate, sono regolati in diritti speciali di prelievo.
- b) Il Fondo è tenuto a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente; quest'ultimo è obbligato a pagare al Fondo una somma uguale alla propria assegnazione cumulativa netta nonché di ogni altro ammontare dovuto e maturato per effetto della sua partecipazione al Conto speciale di prelievo. Questi impegni sono compensati tra loro e l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, che servono per estinguere i suoi obblighi verso il Fondo, è annullato.
- c) È concordato con ragionevole sollecitudine tra il partecipante uscente e il Fondo il regolamento di ogni obbligo del partecipante uscente o del Fondo che potrebbe sussistere dopo la compensazione di cui al precedente comma b). Qualora non si riuscisse a raggiungere sollecitamente un accordo, si applicano le norme di cui all'allegato H.

Sezione 3. Interessi e provvigioni

A partire dalla data di cessazione della partecipazione, il Fondo corrisponde un interesse sugli esistenti saldi in diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente e quest'ultimo paga le provvigioni sull'ammontare dovuto al Fondo, alle scadenze e ai tassi stabiliti dall'articolo XX. Tali pagamenti si effettuano in diritti speciali di prelievo. Il partecipante uscente ha diritto di acquistare diritti speciali di prelievo con valuta convertibile di fatto, in pagamento di provvigioni o quote di spesa, per mezzo di una transazione con un partecipante designato dal Fondo, o mediante accordo con un qualsiasi altro possessore, o di poter disporre di diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di interessi in una transazione con un partecipante designato ai sensi dell'articolo XIX, sezione 5 o mediante accordo con un altro possessore.

Sezione 4. Regolamento degli obblighi verso il Fondo

Il Fondo utilizza la valuta ricevuta dal partecipante uscente per riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti dai partecipanti in rapporto all'ammontare in cui le disponibilità in diritti speciali di prelievo di ciascun partecipante eccedano la rispettiva assegnazione cumulativa netta al momento in cui il Fondo riceve la valuta. I diritti speciali di prelievo in tal modo riacquistati ed i diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante uscente, ai sensi delle disposizioni del presente statuto, per effettuare un versamento dovuto sulla base di un accordo di regolamento o ai sensi dell'allegato H e che vengono dedotti da tale versamento, sono annullati.

Sezione 5. Regolamento degli obblighi verso un partecipante uscente

Quando il Fondo deve riacquistare diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante uscente, tale acquisto è effettuato con valuta fornita dai partecipanti designati dal Fondo; questi partecipanti sono designati in conformità dei principi enunciati nell'articolo XIX, sezione 5. Ciascuno dei partecipanti indicati fornisce al Fondo, a sua scelta, valuta del partecipante uscente o valuta convertibile di fatto e riceve in cambio un ammontare equivalente di diritti speciali di prelievo. Su autorizzazione del Fondo, tuttavia, un partecipante uscente può utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per acquistare propria moneta o valuta convertibile di fatto o qualunque altro attivo da un qualsiasi altro possessore.

Sezione 6. Transazioni sul Conto delle risorse generali

Allo scopo di facilitare il regolamento con un partecipante uscente, il Fondo può decidere che questi:

- i) utilizzi i diritti speciali di prelievo di cui sia in possesso dopo la compensazione effettuata ai sensi della sezione 2, comma b) del presente articolo, quando tali diritti debbano essere riacquistati, in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto delle risorse generali, per acquistare propria moneta o valuta convertibile di fatto, a scelta del Fondo; oppure

- ii) acquisti diritti speciali di prelievo in una transazione con il Fondo effettuata attraverso il Conto delle risorse generali in cambio di una valuta accettabile dal Fondo, per effettuare il pagamento di provvigioni o somme dovute in base ad un accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato H.

Articolo XXV Liquidazione del Conto speciale di prelievo

- a) Si può procedere alla liquidazione del Conto speciale di prelievo soltanto a seguito di una decisione del Consiglio dei governatori. In caso di emergenza, ove il Consiglio dei direttori esecutivi riconosca la necessità che si provveda alla liquidazione del Conto speciale di prelievo, esso può, in attesa di una decisione del Consiglio dei governatori, sospendere temporaneamente le assegnazioni, gli annullamenti e ogni altra operazione e transazione in diritti speciali di prelievo. La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Fondo implica automaticamente quella di liquidare anche il Conto generale e il Conto speciale di prelievo.
- b) La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo implica la cessazione di tutte le assegnazioni ed annullamenti e di tutte le operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, ad eccezione di quelle che avrebbero per oggetto la graduale liquidazione degli impegni dei partecipanti e del Fondo relativi ai diritti speciali di prelievo; vengono pure a cessare tutti gli impegni concernenti i diritti speciali di prelievo assunti dal Fondo e dai partecipanti ai sensi del presente statuto, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall'articolo XX, dall'articolo XXI, comma d), dall'articolo XXIV, dall'articolo XXIX, comma c) e dall'allegato H, così come quelli che risultino da ogni accordo raggiunto ai sensi dell'articolo XXIV, fatto salvo quanto disposto dall'allegato H, comma 4 e dall'allegato I.
- c) In caso di liquidazione del Conto speciale di prelievo, l'interesse e le provvigioni maturati fino alla data di tale liquidazione e le spese ripartite prima di quella data, ma non ancora pagate, sono regolati in diritti speciali di prelievo. Il Fondo è obbligato a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dai possessori ed ogni partecipante deve versare al Fondo un ammontare uguale alla assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo ed ogni altro ammontare dovuto per effetto della partecipazione al Conto speciale di prelievo.
- d) La liquidazione del Conto speciale di prelievo è effettuata secondo le modalità previste dall'allegato I.

Articolo XXVI Ritiro

Sezione 1. Diritto di ritiro degli Stati membri

Ogni partecipante può recedere dal Fondo, in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sede centrale. Il ritiro diventa operante dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Sezione 2. Ritiro obbligatorio

- a) Qualora uno Stato membro non adempia ad uno degli obblighi contenuti nel presente statuto, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo. Nessuna disposizione della presente sezione limita la portata delle disposizioni di cui all'articolo V, sezione 5 o all'articolo VI, sezione 1.
- b) Qualora, dopo un lasso di tempo ragionevole, lo Stato membro persista a non ottemperare ad uno degli obblighi contenuti nel presente statuto, una decisione del Consiglio dei governatori, presa a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, può ingiungergli di recedere dal Fondo.
- c) Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che, prima che si proceda nei confronti di uno Stato membro con misure di cui al precedente comma a) o b), il Fondo lo informi tempestivamente degli addebiti ad esso mossi e gli sia data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto.

Sezione 3. Regolamento dei conti degli Stati membri in caso di ritiro

Qualora uno Stato membro receda dal Fondo, cessano le operazioni e le transazioni normali del Fondo nella sua valuta e viene concordato con ragionevole sollecitudine il regolamento di tutte le pendenze tra il Fondo e lo Stato membro. Qualora non si pervenisse sollecitamente ad un accordo, vengono applicate le norme di cui all'allegato J.

Articolo XXVII Disposizioni di eccezione

Sezione 1. Sospensione temporanea

- a) Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste, tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo, il Consiglio dei direttori esecutivi può, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, decidere di sospendere, per un periodo non superiore all'anno, l'applicazione di qualsiasi disposizione che figuri nella seguente enumerazione:
 - i) articolo V, sezioni 2, 3, 7 e 8, commi a) i ed e);
 - ii) articolo VI, sezione 2;
 - iii) articolo XI, sezione 1;
 - iv) allegato c, comma 5.
- b) L'applicazione di qualsiasi disposizione di cui al precedente comma a) non può essere sospesa per un periodo superiore all'anno; il Consiglio dei governatori, tuttavia, può, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, prorogare questa sospensione per un periodo ulteriore massimo di due anni, qualora constati la sussistenza delle circostanze gravi e impreviste di cui al precedente comma a).

- c) Il Consiglio dei direttori esecutivi, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, può in ogni momento porre fine ad una sospensione.
- d) Il Fondo può adottare norme relative all'oggetto di una disposizione per il periodo durante il quale ne è sospesa l'applicazione.

Sezione 2. Liquidazione del Fondo

- a) Si può procedere alla liquidazione del Fondo soltanto a seguito di una decisione del Consiglio dei governatori. In caso di emergenza, ove il Consiglio dei direttori esecutivi riconosca la necessità che si provveda alla liquidazione del Fondo, esso può, in attesa di una decisione del Consiglio dei governatori, sospendere temporaneamente ogni operazione e transazione.
- b) La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Fondo implica la cessazione di tutte le operazioni e transazioni che abbiano un oggetto diverso dal recupero e dalla liquidazione graduale delle sue attività nonché dal regolamento delle sue passività; vengono pure a cessare tutti gli impegni assunti dagli Stati membri ai sensi del presente statuto, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall'articolo XXIX, comma c), dal comma 7 dell'allegato J e dall'allegato K.
- c) La liquidazione è effettuata secondo le modalità previste dall'allegato K.

Articolo XXVIII Emendamenti

- a) Ogni proposta, da parte di uno Stato membro, di un governatore o del Consiglio dei direttori esecutivi, intesa ad apportare modifiche al presente statuto viene inoltrata al presidente del Consiglio dei governatori, il quale la trasmette a quest'ultimo. Se il Consiglio approva l'emendamento proposto, il Fondo chiede a tutti gli Stati membri, con lettera circolare o telegramma, se lo accettino. Quando l'emendamento proposto sia stato accettato dai tre quinti degli Stati membri, che dispongano dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, il Fondo ne informa tutti gli Stati membri mediante comunicazione ufficiale.
- b) Fatte salve le disposizioni del precedente comma a), è necessario il consenso di tutti gli Stati membri per ogni emendamento che modifichi:
 - i) il diritto di recedere dal Fondo (articolo XXVI, sezione 1);
 - ii) la disposizione secondo la quale non si può modificare la quota dello Stato membro senza il suo consenso (articolo III, sezione 2, comma d);
 - iii) la disposizione secondo la quale si può modificare la parità della valuta di uno Stato membro solo per proposta di questo (allegato C, comma 6).
- c) Per tutti gli Stati membri, gli emendamenti entrano in vigore tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale, a meno che nella lettera circolare o telegramma, non sia indicato un lasso di tempo più breve.

Articolo XXIX Interpretazione

- a) Ogni questione di interpretazione delle questioni del presente statuto che sorgano tra uno Stato membro e il Fondo oppure tra Stati membri, viene sottoposta, per decisione, al Consiglio dei direttori esecutivi. Se la questione riguarda in particolare uno Stato membro non abilitato a nominare il direttore esecutivo, lo Stato membro interessato ha la facoltà di farsi rappresentare, in conformità dell'articolo XII, sezione 3, comma j).
- b) In tutti i casi in cui il Consiglio dei direttori esecutivi ha adottato una decisione in conformità del precedente comma a), entro i tre mesi successivi alla data di tale decisione, ogni Stato membro può chiedere che la questione sia deferita al Consiglio dei governatori, la cui decisione è definitiva. Ogni questione deferita al Consiglio dei governatori viene esaminata da un Comitato di interpretazione del suddetto Consiglio, i cui membri dispongono ciascuno di un voto. Il Consiglio dei governatori determina la composizione del comitato, le procedure che esso deve seguire e la maggioranza richiesta nelle diverse votazioni. Ogni decisione adottata da tale comitato è una decisione del Consiglio dei governatori, a meno che questo non decida altrimenti, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi. In attesa che il Consiglio dei governatori si pronunci, se lo ritiene necessario, il Fondo può agire in conformità della decisione del Consiglio dei direttori esecutivi.
- c) Per ogni eventuale disaccordo tra il Fondo e uno Stato membro uscente oppure, nel corso della liquidazione del Fondo, tra questo e uno Stato membro, si adisce un tribunale composto di tre arbitri: uno designato dal Fondo, il secondo dallo Stato membro o dall'ex Stato membro mentre il terzo è un superarbitro nominato, a meno che le Parti non decidano altrimenti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia o da un'altra autorità eventualmente prevista in un regolamento adottato dal Fondo. Il superarbitro ha pieni poteri di derimere tutte le questioni procedurali sulle quali manchi l'accordo delle Parti.

Articolo XXX Spiegazione dei termini

Per interpretare le disposizioni del presente statuto, il Fondo e gli Stati membri devono basarsi su quanto segue:

- a) Le disponibilità del Fondo nella valuta di uno Stato membro, depositate sul Conto delle risorse generali, comprendono tutti i titoli accettati dal Fondo in conformità dell'articolo III, sezione 4.
- b) Per accordo stand-by, si intende una decisione con la quale il Fondo assicura uno Stato membro della sua possibilità di effettuare, in conformità della decisione stessa, acquisti presso il Conto delle risorse generali in un determinato lasso di tempo e sino a concorrenza di un determinato importo.

- c) Per acquisto nella quota di riserva, si intende l'acquisto da parte di uno Stato membro di diritti speciali di prelievo o di valuta di un altro Stato membro, in cambio della propria, senza che ciò porti le disponibilità del Fondo nella valuta di questo Stato membro, depositate sul Conto delle risorse generali, ad un importo superiore alla quota dello Stato membro interessato. Nondimeno, ai fini della presente definizione, il Fondo può escludere gli acquisti e le disponibilità fondandosi su:
- i) politiche relative all'utilizzazione delle sue risorse generali per il finanziamento compensativo delle fluttuazioni delle esportazioni;
 - ii) politiche relative all'utilizzazione delle sue risorse generali per il finanziamento di contributi agli stock regolatori internazionali di prodotti di base;
 - iii) altre politiche relative all'utilizzazione delle sue risorse generali, quando il Fondo, a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, decida di escludere gli acquisti e le disponibilità.
- d) Per pagamenti per transazioni correnti, si intendono i pagamenti il cui oggetto non è il trasferimento di capitali; tali pagamenti comprendono in particolare:
- 1) tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del commercio estero e delle altre operazioni correnti, compresi i servizi, oltre alle normali agevolazioni bancarie e creditizie a breve termine;
 - 2) i pagamenti dovuti per interessi su prestiti o per redditi netti da altri investimenti;
 - 3) i pagamenti di importo modesto per l'ammortamento di prestiti o di investimenti diretti;
 - 4) l'invio di fondi di importo modesto per oneri di famiglia.

Il Fondo può, previa consultazione degli Stati membri interessati, decidere se alcune transazioni specifiche debbano essere considerate come transazioni correnti o come transazioni in capitale.

- e) Per assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo, si intende l'insieme di diritti speciali di prelievo assegnati a un partecipante, previa detrazione dei diritti annullati in conformità dell'articolo XVIII, sezione 2, comma a).
- f) Per valuta convertibile di fatto, si intende la valuta di uno Stato membro che il Fondo decida che è i) di fatto, ampiamente utilizzata per regolare transazioni internazionali, e ii) liberamente scambiata sui principali mercati dei cambi.
- g) L'espressione «gli Stati membri che erano tali alla data del 31 agosto 1975» include ogni Stato membro che abbia accettato la qualità di membro successivamente alla data suddetta, grazie alla risoluzione di ammissione adottata dal Consiglio dei governatori anteriore alla data.
- h) Per transazione del Fondo, si intende lo scambio da parte del Fondo di attivi monetari contro altri attivi monetari; per operazione del Fondo, si

intende ogni altro atto nel corso del quale il Fondo utilizzi o riceva attivi monetari.

- i) Per transazione in diritti speciali di prelievo, si intende lo scambio di diritti speciali di prelievo contro altri attivi monetari; per operazione in diritti speciali di prelievo, si intende ogni altro impiego di diritti speciali di prelievo.

Articolo XXXI Disposizioni finali

Sezione 1. Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore non appena sia stato firmato a nome dei governi che riuniscono il sessantacinque per cento del totale delle quote elencate all'allegato A e siano depositati a loro nome gli strumenti di cui al presente articolo, sezione 2, comma a). In nessun caso il presente accordo può entrare in vigore prima del primo maggio 1945.

Sezione 2. Firma

- a) Ciascuno dei governi a nome dei quali viene firmato il presente accordo deve depositare presso il governo degli Stati Uniti d'America uno strumento nel quale dichiara di aver accettato il presente accordo in conformità delle proprie leggi e di aver preso tutti i provvedimenti necessari per poter adempiere a tutti gli obblighi che si assume in base al presente statuto.
- b) Ciascuno Stato diviene membro del Fondo alla data del deposito a suo nome dello strumento di cui al precedente comma a), restando inteso che nessuno Stato può divenire membro prima dell'entrata in vigore del presente statuto ai sensi del presente articolo, sezione 1.
- c) Il governo degli Stati Uniti d'America informa il governo di tutti gli Stati elencati all'allegato A e il governo di tutti gli Stati la cui adesione sia approvata in conformità dell'articolo II, sezione 2, riguardo alle firme apposte al presente accordo e degli strumenti di cui al precedente comma a) che siano stati depositati.
- d) Nel momento in cui il presente accordo è firmato a suo nome, ciascun governo consegna al governo degli Stati Uniti d'America un centesimo dell'uno per cento della totalità della propria sottoscrizione in oro o in dollari degli Stati Uniti, per coprire le spese amministrative del Fondo. Il governo degli Stati Uniti d'America detiene tali fondi in deposito su un conto speciale e li trasferisce al Consiglio dei governatori del Fondo, alla prima riunione convocata. Se il presente accordo non sarà entrato in vigore al 31 dicembre 1945, il governo degli Stati Uniti d'America deve restituire i fondi suddetti ai governi che li hanno versati.
- e) Il presente accordo può essere firmato a Washington, a nome dei governi degli Stati elencati all'allegato A, sino al 31 dicembre 1945.

- f) Dopo il 31 dicembre 1945, il presente accordo potrà essere firmato a nome del governo degli Stati la cui ammissione sia stata approvata in conformità dell'articolo II, sezione 2.
- g) Nel firmare il presente statuto, tutti i governi l'accettano a nome proprio e delle proprie colonie, dei territori d'oltremare, dei territori sotto la loro protezione, sovranità e autorità e di tutti i territori sui quali esercitino un mandato.
- h) Il precedente comma d) entra in vigore per ogni governo firmatario con decorrenza dalla data della firma.
(Nel testo originale, la disposizione seguente, relativa alla firma e al deposito dello statuto, figura dopo l'articolo XX).

Fatto a Washington, in un'unica copia, depositata presso gli archivi del governo degli Stati Uniti d'America, il quale deve trasmetterne copie autenticate a tutti i governi elencati all'allegato A e a tutti gli altri che saranno ammessi in qualità di membri a norma delle disposizioni dell'articolo II, sezione 2.

Seguono le firme

Allegato A

Quote	(in mio di dollari USA)	Quote	(in mio di dollari USA)
Australia	200	India	400
Belgio	225	Iran	25
Bolivia	10	Iraq	8
Brasile	150	Islanda	1
Canada	300	Jugoslavia	60
Cecoslovacchia	125	Liberia	0,5
Cile	50	Lussemburgo	10
Cina	550	Messico	90
Colombia	50	Nicaragua	2
Costa Rica	5	Norvegia	50
Cuba	50	Nuova Zelanda	50
Danimarca	¹⁾	Paesi Bassi	275
Repubblica Dominicana	5	Panama	0,5
Ecuador	5	Paraguay	2
Egitto	45	Perù	25
El Salvador	2,5	Polonia	125
Etiopia	6	Regno Unito 1.....	300
Filippine	15	Stati Uniti d'America ..	2750
Francia	450	Repubblica Sudafricana	100
Grecia	40	Unione delle Repubbliche	
Guatemala	5	Socialiste Sovietiche	1200
Haiti	5	Uruguay	15
Honduras	2,5	Venezuela	15

¹⁾ La quota della Danimarca sarà determinata dal Fondo dopo che il Governo danese si sarà dichiarato disposto a firmare il presente Accordo, ma senza attendere la firma.

Allegato B

Disposizioni transitorie riguardanti il riacquisto, il pagamento di sottoscrizioni aggiuntive, l'oro e alcune questioni operative

1. Gli Stati membri che hanno contratto obblighi di riacquisto, a norma dell'articolo V, sezione 7, comma b), prima della data del secondo emendamento del presente statuto e che non vi hanno adempiuto a tale data devono farlo non oltre la o le date alle quali erano tenuti ad adempiere agli obblighi suddetti in conformità delle disposizioni del presente statuto prima del secondo emendamento.
2. Lo Stato membro interessato deve adempiere in diritti speciali di prelievo ad ogni obbligo, a cui non abbia adempiuto alla data del secondo emendamento, di versare oro al Fondo per un riacquisto o una sottoscrizione, ma il Fondo può accordargli la possibilità di effettuare tali pagamenti, in misura integrale o parziale, nelle valute di altri Stati membri da esso stesso indicate. Uno Stato membro non partecipante deve adempiere nelle valute di altri Stati membri, indicate dal Fondo, ad un obbligo il cui pagamento, a norma della presente disposizione, sia previsto in diritti speciali di prelievo.
3. Ai fini del precedente paragrafo 2, il quantitativo di 0,888 671 grammi di oro fino equivale a un diritto speciale di prelievo: l'importo della valuta da versare a norma del paragrafo 2 viene determinato su questa base e in base al valore della valuta espresso in diritti speciali di prelievo alla data del pagamento.
4. Le disponibilità in valuta di uno Stato membro detenute dal Fondo alla data del secondo emendamento del presente statuto che superino il settantacinque per cento della quota dello Stato membro e non siano soggette a obbligo di riacquisto ai termini del precedente paragrafo 1 vengono riacquistate secondo le seguenti regole:
 - i) le disponibilità risultanti da un acquisto vengono riacquistate in conformità della politica relativa all'impiego delle risorse generali del Fondo, nel cui contesto si era effettuato l'acquisto;
 - ii) le altre disponibilità vengono riacquistate non oltre quattro anni dopo la data del secondo emendamento del presente statuto.
5. I riacquisti previsti al paragrafo 1 ai quali non si applica il paragrafo 2, i riacquisti previsti al paragrafo 4 e l'indicazione delle valute di cui al paragrafo 2 avvengono secondo le disposizioni dell'articolo V, sezione 7, comma i).
6. Le norme e regolamenti, i tassi, le procedure e le decisioni in vigore alla data del secondo emendamento del presente statuto restano in vigore sinché non siano modificati in conformità delle disposizioni del presente statuto.

7. Ove non siano applicate, prima della data del secondo emendamento del presente statuto, disposizioni aventi effetto equivalente ai provvedimenti previsti ai seguenti commi a) e b), il Fondo deve:

- a) vendere l'oro detenuto al 31 agosto 1975, sino a concorrenza di 25 milioni di onces d'oro fino, agli Stati membri che erano tali a quella data e che accettino di acquistarne, in quantitativi proporzionali alle rispettive quote alla data suddetta. Per ogni vendita a uno Stato membro ai sensi del presente comma a) il pagamento avviene nella rispettiva moneta a un prezzo pari, al momento della vendita, a un diritto speciale di prelievo per 0,888 671 grammi d'oro fino;
- b) vendere inoltre l'oro detenuto al 31 agosto 1975, sino a concorrenza di 25 milioni di onces di oro fino, a beneficio degli Stati membri in via di sviluppo che erano tali a quella data; resta peraltro inteso che viene trasferita direttamente a ciascuno dei suddetti Stati membri la frazione di ogni profitto o plusvalenza sull'oro corrispondente alla percentuale costituita, al 31 agosto 1975, dalla quota di ognuno di questi Stati membri sul totale delle quote di tutti gli Stati membri alla medesima data. L'obbligo imposto al Fondo in certi casi, ai termini dell'articolo V, sezione 12, comma c), di consultare uno Stato membro, di ottenerne l'assenso o di scambiarne la valuta con quella di altri Stati membri si applica anche alla valuta ricevuta dal Fondo, e depositata sul Conto delle risorse generali, in seguito alle vendite d'oro, effettuate ai sensi della presente disposizione, diverse dalle vendite ad uno Stato membro effettuate in cambio della sua valuta.

Quando vende oro a norma delle disposizioni del presente paragrafo 7, il Fondo deposita sul Conto delle risorse generali il ricavato della vendita nelle valute ricevute per un importo pari, al momento della vendita, a un diritto speciale di prelievo per 0,888 671 grammi d'oro fino, mentre non sono contabilizzati con le risorse generali del Fondo gli altri attivi detenuti da questo in seguito ad accordi conclusi in conformità del precedente comma b). Gli attivi per i quali il Fondo, a norma dei suddetti accordi conclusi in conformità del comma b), conserva il diritto di disporre vengono trasferiti sul Conto speciale dei versamenti.

Allegato C

Parità

1. Il Fondo notifica agli Stati membri che ai fini del presente statuto, in conformità delle disposizioni dell'articolo IV, sezioni 1, 3, 4 e 5 e del presente allegato, si possono fissare parità rispetto al diritto speciale di prelievo o ad ogni altro denominatore comune indicato dal Fondo stesso. Un simile denominatore comune non può essere né l'oro né una valuta.
2. Lo Stato membro che intenda fissare una parità per la sua moneta la propone al Fondo entro un ragionevole lasso di tempo dopo la notifica avvenuta in conformità del precedente paragrafo 1.
3. Lo Stato membro che non intenda fissare una parità per la sua moneta in conformità del precedente paragrafo 1 deve consultare il Fondo per farsi che le proprie disposizioni in materia di cambi siano consone con gli scopi del Fondo stesso e consentano allo Stato membro interessato di adempiere ai suoi obblighi di cui all'articolo IV, sezione 1.
4. Entro un ragionevole lasso di tempo dopo aver ricevuto la proposta relativa alla parità, il Fondo deve esprimere il proprio accordo o formulare le sue obiezioni al riguardo. La parità proposta non entra in vigore ai fini del presente statuto se il Fondo vi fa obiezione; in tal caso lo Stato membro interessato deve conformarsi alle disposizioni del precedente paragrafo 3. Il Fondo non può formulare obiezioni fondate sugli orientamenti sociali o politici dello Stato membro che propone la parità.
5. Ciascuno Stato membro che fissi una parità per la sua moneta s'impegna, mediante adeguate misure consone al presente statuto, a vigilare perché i tassi minimo e massimo ai quali la sua moneta si cambia sul proprio territorio, nelle transazioni di cambio in contanti, contro le valute di altri Stati membri che abbiano fissato la parità della rispettiva moneta, non differiscano dalla parità per più del quattro e mezzo per cento o della misura del o degli altri margini che il Fondo può adottare a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi.
6. Uno Stato membro può proporre di modificare la parità della sua moneta soltanto per correggere o prevenire uno squilibrio strutturale. Si può operare una modifica solo per proposta dello Stato membro interessato e previa consultazione del Fondo.
7. Quando viene proposta una modifica, il Fondo deve esprimere la propria approvazione o formulare le proprie obiezioni entro un lasso di tempo ragionevole dopo aver ricevuto la proposta. Il Fondo manifesta il proprio accordo se constata che la modifica è necessaria per correggere o prevenire uno squilibrio strutturale e non può sollevare obiezioni basate sugli orientamenti politici o sociali dello Stato membro che propone la modifica. Se il Fondo formula obiezioni, la parità proposta non ha effetto ai fini del

presente statuto. Ad ogni Stato membro che modifichi la parità della sua moneta nonostante le obiezioni del Fondo si applicano le disposizioni dell'articolo XXVI, sezione 2. Il Fondo deve dissuadere gli Stati membri dal mantenere una parità irrealistica.

8. La parità della moneta di uno Stato membro fissata in conformità delle disposizioni del presente statuto non è più in vigore ai fini del presente statuto se lo Stato membro interessato informa il Fondo della propria intenzione di porvi fine. Il Fondo può opporre obiezioni alla soppressione di una parità, mediante decisione presa a maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi. Ad ogni Stato membro che ponga fine alla parità della sua moneta nonostante le obiezioni del Fondo si applicano le disposizioni dell'articolo XXVI, sezione 2. La parità della moneta di uno Stato membro fissata in conformità delle disposizioni del presente statuto non è più in vigore ai fini del presente statuto se lo Stato membro interessato vi ponga fine nonostante le obiezioni del Fondo o se questo constati che lo Stato membro interessato non applica i tassi a un volume sostanziale di transazioni di cambio ai sensi del precedente paragrafo 5; resta inteso che il Fondo procede a una simile constatazione solo previa consultazione dello Stato membro e previa notifica al medesimo, con un preavviso di sessanta giorni, della sua intenzione di agire in tal senso.
9. Se la parità della moneta di uno Stato membro non è più in vigore a norma delle disposizioni del precedente paragrafo 8, lo Stato membro interessato deve consultare il Fondo per far sì che le proprie disposizioni in materia di cambi siano consone con gli scopi del Fondo stesso e consentano allo Stato membro interessato di adempiere ai suoi obblighi di cui all'articolo IV, sezione 1.
10. Quando, a norma del precedente paragrafo 8, non sia più in vigore la parità della moneta di uno Stato membro, questo può proporre in qualsiasi momento un'altra parità.
11. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo 6, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi il Fondo può modificare secondo percentuali uniformi tutte le parità, se il diritto speciale di prelievo costituisce il denominatore comune e se la modifica non incide sul valore del diritto speciale di prelievo. Nondimeno, la parità della moneta di uno Stato membro non viene modificata in applicazione della presente disposizione se, nei sette giorni successivi alla decisione del Fondo, lo Stato membro interessato gli notifici di non desiderare una modifica della parità della sua moneta in base alla suddetta decisione.

Allegato D

Il Collegio

1. a) Ogni Stato membro che nomina un direttore esecutivo ed ogni gruppo di Stati membri che incarica un direttore esecutivo eletto di esprimere il numero di voti attribuitogli nominano come membro del Collegio un consigliere, il quale deve essere un governatore o un ministro del governo di uno Stato membro o una persona di rango comparabile, e possono nominare un massimo di sette associati. A maggioranza dell'ottantacinque per cento dei voti complessivi, il Consiglio dei governatori può modificare il numero di associati che si possono nominare. Il consigliere o associato resta in funzione sino alla nomina del suo successore o sino alla successiva elezione ordinaria dei direttori esecutivi, se questa abbia luogo prima della nomina.
 - b) I direttori esecutivi, o in loro assenza i rispettivi supplenti, e gli associati hanno il diritto di assistere alle riunioni del Collegio, a meno che questo non decida di tenere una riunione ristretta. Ogni Stato membro ed ogni gruppo di Stati membri che nominano un consigliere nominano un supplente, che ha il diritto di assistere alle riunioni del Collegio in assenza del consigliere ed è abilitato appieno ad agire al suo posto.
2. a) Il Collegio vigila sulla gestione e sull'adeguato funzionamento del sistema monetario internazionale e in particolare sullo svolgimento continuo del processo di aggiustamento e sull'evoluzione della liquidità globale; a tale riguardo, segue l'andamento dei trasferimenti di risorse reali ai Paesi in via di sviluppo.
 - b) Il Collegio esamina le proposte di emendamento dello statuto presentate in conformità dell'articolo XXVIII, comma a).
3. a) Il Consiglio dei governatori può delegare al Collegio i propri poteri, ad eccezione di quelli che il presente statuto conferisce direttamente al Consiglio dei governatori.
 - b) Ciascun consigliere è abilitato ad esprimere il numero di voti attribuito a norma dell'articolo XII, sezione 5 allo Stato membro o al gruppo di Stati membri che l'ha nominato. Un consigliere nominato da un gruppo di Stati membri può esprimere separatamente i voti attribuiti a ciascuno Stato membro del gruppo. Se il numero di voti attribuito a uno Stato membro non può essere espresso da un direttore esecutivo, lo Stato membro interessato può accordarsi con un consigliere perché questi esprima il numero di voti attribuitogli.
 - c) Nell'esercizio dei poteri delegatigli dal Consiglio dei governatori, il Collegio non può prendere decisioni incompatibili con una decisione

presa dal suddetto Consiglio; nell'esercizio dei poteri delegatigli dal Consiglio dei governatori, il Consiglio dei direttori esecutivi non può prendere decisioni incompatibili con una decisione presa dal suddetto Consiglio o dal Collegio.

4. Il Collegio sceglie il proprio presidente, adotta i regolamenti che ritenga necessari od opportuni per svolgere le proprie funzioni e determina tutti gli aspetti delle proprie procedure. Il Collegio tiene le riunioni da esso decise o convocate dal Consiglio dei direttori esecutivi.
5.
 - a) I poteri del Collegio sono quelli conferiti al Consiglio dei direttori esecutivi dalle seguenti disposizioni: articolo XII, sezione 2, commi c), f), g) e j); articolo XVIII, sezione 4, comma c) numero iv); articolo XXIII, sezione 1; articolo XXVII, sezione 1, comma a).
 - b) Per le decisioni del Collegio su questioni relative esclusivamente al Conto dei diritti speciali di prelievo, hanno diritto di voto solo i consiglieri nominati da uno Stato membro avente la qualità di partecipante. Ciascun consigliere può esprimere il numero di voti attribuito allo Stato membro partecipante che l'ha nominato o agli Stati membri partecipanti appartenenti al gruppo di Stati membri che l'ha nominato; può esprimere inoltre i voti attribuiti a un partecipante con il quale si sia accordato in tal senso, come previsto nell'ultima frase del comma b) del precedente paragrafo 3.
 - c) Per regolamento, il Collegio può fissare una procedura per consentire al Consiglio dei direttori esecutivi di ottenere il voto dei consiglieri su una determinata questione senza indire una riunione del Collegio stesso, quando questo, a giudizio del Consiglio dei direttori esecutivi, debba prendere una decisione che non si possa procrastinare sino alla riunione successiva, ma non tale da giustificare la convocazione di una riunione speciale.
 - d) L'articolo IX, sezione 8 si applica ai consiglieri, ai loro supplenti e associati e ad ogni altra persona abilitata ad assistere a una riunione del Collegio.
 - e) Ai fini del precedente comma b) e del comma b) del precedente paragrafo 3, un accordo concluso, ai termini dell'articolo XII, sezione 3, comma i) numero ii), da uno Stato membro o da uno Stato membro avente la qualità di partecipante abilita un consigliere a votare e ad esprimere il numero di voti attribuito allo Stato membro interessato.
6. È inteso che l'articolo XII, sezione 2, comma a), prima frase contiene un riferimento al Collegio.

Allegato E

Elezione dei direttori esecutivi

1. I direttori esecutivi elettivi sono eletti col suffragio dei governatori aventi diritto al voto.
2. Per l'elezione dei direttori esecutivi, ogni governatore avente diritto al voto, dà tutti i voti di cui dispone ai sensi dell'articolo XII, sezione 5, comma a) ad una sola persona. I quindici candidati che ottengono il maggior numero di voti sono eletti direttori esecutivi; fatto salvo che nessuno può considerarsi eletto se non ha ottenuto almeno il quattro per cento dei voti da esprimere (voti validi per l'elezione).
3. Se al primo scrutinio non sono elette quindici persone, si procede ad un secondo scrutinio; prendono allora parte al voto solo a) i governatori che abbiano votato per una persona risultata non eletta al primo scrutinio e b) i governatori i cui voti, considerati come disposti al seguente paragrafo 4, abbiano fatto eleggere un candidato con un numero di voti superiore al nove per cento dei voti validi per l'elezione. Al secondo scrutinio, se il numero di candidati è superiore al numero di persone da eleggere, non può essere eletta la persona che ha ottenuto il minor numero di voti al primo scrutinio.
4. Per determinare se i voti espressi da un governatore hanno contribuito a eleggere una persona con un numero di voti superiore al nove per cento dei voti validi per l'elezione, si deve tener conto che questo nove per cento comprende in primo luogo i voti del governatore che ne ha espressi il maggior numero, poi quelli del governatore che ne ha espressi un numero immediatamente inferiore e così via sino a concorrenza del nove per cento.
5. Se i voti di un governatore sono stati parzialmente contabilizzati tra quelli che hanno portato il numero di suffragi in favore di un eletto a più del quattro per cento, si considera che il governatore gli ha dato tutti i suoi voti, anche se, in questo modo, il totale dei voti espressi supera il nove per cento.
6. Se, dopo il secondo scrutinio, non risultino eletti quindici candidati, si procede con le stesse modalità a scrutini supplementari fino all'elezione di quindici candidati, a meno che, dopo l'elezione del quattordicesimo direttore esecutivo, il quindicesimo non possa essere validamente eletto a maggioranza semplice dei restanti voti: egli è considerato eletto con la totalità dei suddetti voti.

Allegato F

Designazione

Durante il primo periodo di base, le regole in materia di designazione sono le seguenti:

- a) I partecipanti suscettibili di essere designati in virtù dell'articolo XIX, sezione 5, comma i) lo saranno per somme tali da condurre nel corso del tempo all'uguaglianza dei rapporti fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo in eccedenza alle loro assegnazioni cumulative nette e le loro disponibilità ufficiali in oro e valute.
- b) La formula di applicazione della disposizione del comma a) di cui sopra è tale che i partecipanti suscettibili di designazione lo siano:
 - i) proporzionalmente alle loro disponibilità ufficiali in oro e valute, allorché i rapporti menzionati al comma a) di cui sopra saranno uguali;
e
 - ii) in modo da ridurre progressivamente la differenza fra i rapporti bassi e quelli elevati indicati al comma a) di cui sopra.

Allegato G

Ricostituzione

1. Durante il primo periodo di base, le regole in materia di ricostituzione sono le seguenti:

- a) i) Ogni partecipante deve utilizzare e ricostituire le sue disponibilità in diritti speciali di prelievo in modo tale che, cinque anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni trimestre successivo, la media dell'ammontare totale delle sue disponibilità giornaliere in diritti speciali di prelievo, durante il periodo degli ultimi cinque anni, non sia inferiore al trenta per cento della media della sua assegnazione cumulativa netta giornaliera dei diritti speciali di prelievo durante tale periodo.
- ii) Due anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni mese successivo, il Fondo deve effettuare dei calcoli per ogni partecipante per accertare se, e eventualmente per quale importo, il partecipante abbia diritto di acquistare diritti speciali di rilievo fra la data in cui il calcolo è effettuato e la fine del periodo quinquennale allo scopo di adempiere a quanto previsto dal comma a) numero i) di cui sopra. Il Fondo deve fissare norme per quanto concerne le basi sulle quali effettuare tali calcoli così come il momento nel quale deve avvenire la designazione dei partecipanti ai sensi dell'articolo XIX, sezione 5, comma a), numero ii) per aiutarli a rispettare la disposizione del comma a) numero i) di cui sopra.
- iii) Il Fondo dà espressa notifica ad un partecipante allorché i calcoli di cui al precedente comma a) numero i) indichino che è poco probabile che tale partecipante possa conformarsi alla disposizione del precedente comma a) numero i), a meno che esso non cessi di utilizzare diritti speciali di prelievo durante il rimanente periodo per il quale questi calcoli sono stati effettuati ai sensi del comma a) numero ii) di cui sopra.
- iv) Il partecipante che abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo per far fronte a tale obbligo, è tenuto a procurarseli e ha il diritto di farlo, contro valuta accettabile dal Fondo, in una transazione con il Fondo effettuata attraverso il Conto delle risorse generali. Se per questa via non è possibile a tale partecipante ottenere un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo per far fronte al suo obbligo, esso è tenuto a procurarseli, ed ha il diritto di farlo, in cambio di valuta convertibile di fatto, da un partecipante designato dal Fondo.

-
- b) I partecipanti devono inoltre tenere nel debito conto l'opportunità di raggiungere nel corso del tempo, un rapporto equilibrato tra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo e le loro altre riserve.
2. Qualora un partecipante non rispetti le regole di ricostituzione, il Fondo stabilisce se le circostanze giustifichino la sospensione prevista all'articolo XXIII, sezione 2, comma b).

Allegato H

Cessazione della partecipazione

1. Se dalla compensazione prevista dall'articolo XXIV, sezione 2, comma b) risulta un obbligo in favore del partecipante uscente e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti tra il Fondo e il partecipante sia intervenuto nei sei mesi successivi alla data di cessazione della partecipazione, il Fondo riacquista la rimanenza dei diritti speciali di prelievo con versamenti semestrali uguali e distribuiti su un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di cessazione della partecipazione. Il Fondo riacquista tale rimanenza a sua scelta a) versando al partecipante uscente gli ammon-tari corrisposti al Fondo dai restanti partecipanti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo XXIV, sezione 5, oppure b) autorizzando il partecipante uscente a utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo per acquistare la propria moneta o una valuta convertibile di fatto da un partecipante designato dal Fondo, dal Conto delle risorse generali o da qualunque altro possessore.
2. Se dalla compensazione prevista dall'articolo XXIV, sezione 2, comma b) risulta un obbligo in favore del Fondo e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti tra il Fondo e il partecipante sia intervenuto nei sei mesi successivi alla data di cessazione della partecipazione, il partecipante uscente adempie a tale obbligo effettuando versamenti semestrali uguali entro un termine di tre anni a partire dalla data di cessazione della partecipazione o entro quel termine maggiore che può essere stabilito dal Fondo. Il partecipante uscente adempie a tale obbligo, secondo quanto stabilito dal Fondo, a) versando al Fondo valuta convertibile di fatto, oppure b) ottenendo diritti speciali di prelievo, secondo le disposizioni contenute nell'articolo XXIV, sezione 6 dal Conto delle risorse generali o in accordo con un altro partecipante designato dal Fondo e da qualunque altro possessore e compensando questi diritti speciali di prelievo contro gli ammon-tari dovuti.
3. I versamenti previsti ai precedenti commi 1 e 2 sono esigibili sei mesi dopo la cessazione della partecipazione e le successive scadenze si avranno a sei mesi di intervallo.
4. Qualora il Conto speciale di prelievo sia posto in liquidazione, ai sensi dell'articolo XXV, nei sei mesi successivi alla data in cui un partecipante ha posto fine alla propria partecipazione, il regolamento dei conti tra il Fondo e il governo del partecipante si effettua conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo XXV e nell'allegato I.

Allegato I

Procedure di liquidazione del Conto speciale di prelievo

1. Qualora il Conto speciale di prelievo sia posto in liquidazione, i partecipanti saldano le loro obbligazioni verso il Fondo effettuando dieci versamenti semestrali, o in più lungo periodo, che il Fondo possa ritenere necessario, in valuta convertibile di fatto o nelle valute dei partecipanti possessori di diritti speciali di prelievo che debbono essere riacquistati al momento di uno dei detti versamenti e nella misura in cui questi riacquisti debbano essere effettuati, secondo ciò che stabilirà il Fondo. Il primo versamento semestrale viene effettuato sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo.
2. Nel caso in cui la liquidazione del Fondo venga decisa meno di sei mesi dopo la data di decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo, la liquidazione del Conto speciale di prelievo viene sospesa fintanto che i diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto delle risorse generali siano distribuiti secondo le seguenti modalità:

Una volta effettuata la ripartizione prevista al paragrafo 2, comma a) e b) dell'allegato K, il Fondo ripartisce i diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto delle risorse generali fra tutti gli Stati membri aventi la qualità di partecipanti, proporzionalmente all'ammontare dovuto ad ogni partecipante, dopo la ripartizione prevista al paragrafo 2, comma b). Per determinare l'importo dovuto ad ogni Stato membro per la distribuzione del resto delle sue disponibilità in ogni valuta ai sensi del paragrafo 2, comma d) dell'allegato K, il Fondo detrae i diritti speciali di prelievo ripartiti in applicazione alla presente regola.

3. Il Fondo utilizza gli ammontari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 sopra esposto per riacquistare dai loro detentori i diritti speciali di prelievo in loro possesso secondo le modalità e nell'ordine seguente:
 - a) i diritti speciali di prelievo detenuti dagli Stati membri la cui partecipazione sia cessata più di sei mesi prima della data della decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo, sono riacquistati secondo i termini di qualunque accordo ai sensi dell'articolo XXIV o dell'allegato H;
 - b) i diritti speciali di prelievo detenuti da non partecipanti vengono riacquistati con precedenza su quelli dei partecipanti e il loro riacquisto si effettua proporzionalmente all'ammontare posseduto da ogni detentore;
 - c) il Fondo stabilisce la proporzione di diritti speciali di prelievo in possesso di ogni partecipante in rapporto alla rispettiva assegnazione cumulativa netta. Il Fondo riacquista dapprima i diritti speciali di prelievo dai partecipanti la cui proporzione è maggiore, fino a che que-

sta proporzione sia ricondotta al livello di quella immediatamente inferiore; il Fondo riacquista allora i diritti speciali di prelievo detenuti da questi partecipanti secondo la loro assegnazione cumulativa netta fino a che la loro proporzione sia condotta al livello di quella immediatamente inferiore; e questo processo continua fino ad esaurimento dei fondi disponibili per i riacquisti.

4. Qualunque somma un partecipante abbia il diritto di ricevere a titolo di riacquisto ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra, è compensata da qualunque somma esso sia debitore ai sensi del precedente paragrafo 1.
5. Durante la liquidazione, il Fondo corrisponde un interesse sugli ammontari dei diritti speciali di prelievo posseduti da ciascun detentore ed ogni partecipante versa delle provvigioni calcolate sulla sua assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo, ridotta di qualunque pagamento sia stato effettuato ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra. I tassi dell'interesse e delle provvigioni e le scadenze corrispondenti sono fissati dal Fondo. L'interesse e le provvigioni devono essere pagati, per quanto possibile, in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che detenga un ammontare di diritti speciali di prelievo insufficiente a coprire le provvigioni delle quali è debitore, effettua il pagamento in una valuta indicata dal Fondo. Nella misura in cui sono necessari a coprire le spese di amministrazione, i diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di provvigione, non sono utilizzati per il pagamento dell'interesse, ma sono trasferiti al Fondo e riacquistati per primi con le valute che il Fondo utilizza per coprire le sue spese.
6. Finché non abbiano effettuato uno qualsiasi dei pagamenti dovuti ai sensi del paragrafo 1 o 5 di cui sopra, i partecipanti non ricevono nessuna delle somme loro dovute ai sensi del paragrafo 3 o 5 di cui sopra.
7. Qualora, una volta effettuati gli ultimi pagamenti ai partecipanti, i partecipanti in regola non detengano tutti la stessa proporzione in diritti speciali di prelievo in rapporto alla loro assegnazione cumulativa netta, i partecipanti in possesso di una partecipazione minore acquistano da quelli in possesso di una proporzione maggiore, secondo le disposizioni adottate dal Fondo, importi tali da rendere uguali le rispettive proporzioni delle proprie disponibilità in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che non abbia provveduto al pagamento corrisponde al Fondo nella propria moneta, una somma uguale a quella per la quale è debitore. Il Fondo ripartisce tra i partecipanti tale valuta ed eventuali crediti residui, in proporzione all'ammontare di diritti speciali di prelievo detenuti da ognuno e questi diritti di prelievo sono annullati. Il Fondo chiude allora la contabilità del Conto speciale di prelievo e cessano tutti i suoi impegni risultanti dalla assegnazione dei diritti speciali di prelievo come anche l'amministrazione del Conto speciale di prelievo.

8. Il partecipante, la cui valuta sia distribuita ad altri partecipanti ai sensi del presente allegato, garantisce che tale valuta sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per l'acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute a esso stesso o ai residenti nel suo territorio. Ogni partecipante soggetto a questo obbligo accetta di indennizzare gli altri partecipanti per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore in base al quale il Fondo ha distribuito la suddetta valuta ai sensi del presente allegato e il valore realizzato da tali partecipanti al momento della sua utilizzazione.

Allegato J

Regolamento dei conti con gli Stati membri che si ritirano

1. Per quanto riguarda il Conto delle risorse generali, il pagamento dei conti si effettua in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 a 6 del presente allegato. Il Fondo è tenuto a versare ad ogni Stato membro che si ritira una somma uguale alla sua quota, maggiorata di quanto gli deve e ridotta di quanto lo Stato deve al Fondo, comprese le provvigioni esigibili in data successiva al ritiro. I versamenti vengono effettuati nella valuta dello Stato membro che recede dall'istituzione; allo scopo, il fondo può trasferire al Conto delle risorse generali le disponibilità nella sua valuta iscritte nel Conto speciale dei versamenti o nel Conto degli investimenti, in cambio di importi equivalenti di valute di altri Stati membri depositate sul Conto delle risorse generali e indicate dal Fondo con il consenso di questi.
2. Qualora le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro uscente non consentano al Fondo di versare la somma netta da lui dovuta a questo Stato membro, il saldo viene corrisposto in valuta convertibile di fatto o in un qualsiasi altro modo convenuto. Qualora il Fondo non abbia raggiunto un accordo con lo Stato membro uscente entro i sei mesi successivi al ritiro, esso gli versa immediatamente l'importo della sua valuta di cui è in possesso; il saldo è corrisposto in dieci versamenti semestrali distribuiti su un periodo di cinque anni consecutivo al ritiro. Ogni versamento è effettuato, a scelta del Fondo, in valuta dello Stato membro acquisita dopo il ritiro o in valuta liberamente convertibile.
3. Qualora il Fondo non effettui uno dei versamenti di cui ai paragrafi precedenti, lo Stato membro che recede dall'organizzazione può chiedergli di effettuare i versamenti in una delle valute detenute dal Fondo, salvo in quelle dichiarate scarse ai sensi dell'articolo VII, sezione 3.
4. Qualora le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro uscente eccedano l'importo dovutogli, e qualora le Parti non abbiano raggiunto un accordo sul metodo di pagamento dei conti entro i sei mesi successivi al ritiro, lo Stato membro è tenuto a riacquistare l'importo della sua moneta in eccesso in cambio di valuta convertibile di fatto. Il riacquisto viene effettuato ai tassi previsti dal Fondo in caso di vendita di tali valute al momento del ritiro. Lo Stato membro deve completare il riacquisto entro un termine di cinque anni dalla data di ritiro o entro quel termine maggiore che può essere stabilito dal Fondo. Non è tenuto a riacquistare in un semestre più di un decimo delle disponibilità detenute in eccesso dal Fondo nella sua moneta al momento del ritiro, maggiorate degli acquisti ulteriori di questa valuta nel corso del suddetto semestre. Qualora lo Stato membro non ottemperi a questo obbligo, il Fondo può liquidare, su qualsiasi mercato, gradualmente, l'importo di valuta che avrebbe dovuto essere riacquistato.

5. Qualora uno Stato membro desideri ottenere la valuta di uno Stato membro che recede dall'organizzazione, deve acquistarla presso il Fondo, a condizione che l'acquirente sia abilitato ad usare le risorse generali del Fondo e che questa valuta sia disponibile ai sensi del precedente paragrafo 4.
6. Lo Stato membro che recede dal Fondo garantisce che la valuta, trasferita ai sensi dei paragrafi 4 e 5 di cui sopra, sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per l'acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute a esso stesso o ai residenti nei suoi territori. Indennizza il Fondo per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore della sua moneta in diritti speciali di prelievo alla data del ritiro e il valore realizzato dal Fondo al momento della sua vendita ai sensi dei precedenti paragrafi 4 e 5.
7. Qualora lo Stato membro sia debitore nei confronti del Fondo a causa di transazioni effettuate attraverso il Conto speciale dei versamenti ai sensi dell'articolo V, sezione 12, comma f) numero ii), l'importo dovuto è versato in conformità delle condizioni del credito.
8. Qualora il Fondo detenga valuta dello Stato membro uscente presso il Conto speciale dei versamenti o il Conto degli investimenti, può scambiare gradualmente, su qualsiasi mercato, contro valute di altri Stati membri, l'importo di valuta dello Stato membro che è rimasto su ciascuno dei due conti dopo l'utilizzazione di cui al paragrafo 1; resta imputato al rispettivo conto quanto ricavato dallo scambio dell'importo figurante su ciascuno di essi. Si applicano alla valuta dello Stato membro che recede dall'istituzione le disposizioni del paragrafo 5 e l'ultima frase del paragrafo 6 di cui sopra.
9. Qualora il Fondo detenga obbligazioni emesse dallo Stato membro che recede dall'istituzione sul Conto speciale dei versamenti, conformemente all'articolo V, sezione 12, comma h) o sul Conto degli investimenti, può conservarle fino a scadenza oppure liquidarle in anticipo. Si applicano al ricavato da questo disinvestimento le disposizioni del paragrafo 8 di cui sopra.
10. Qualora venga decisa la liquidazione del Fondo ai sensi dell'articolo XXVII, sezione 2 nei sei mesi successivi alla data del ritiro di uno Stato membro, si regolano le pendenze tra il Fondo e lo Stato membro in conformità delle disposizioni dell'articolo XXVII, sezione 2 e dell'allegato K.

Allegato K

Procedura di liquidazione

1. In casi di liquidazione del Fondo, sono prioritari nella distribuzione degli attivi gli impegni dell'organizzazione che non consistano nel rimborso delle sottoscrizioni. Per far fronte ad ognuno di questi impegni, il Fondo utilizza i propri attivi nel seguente ordine:
 - a) la valuta nella quale la passività deve essere pagata;
 - b) l'oro;
 - c) tutte le altre valute proporzionalmente, nella misura del possibile, alle quote degli Stati membri.
2. Una volta saldate le passività del Fondo in conformità del paragrafo 1 di cui sopra, i rimanenti attivi del Fondo sono distribuiti e ripartiti nel modo seguente:
 - a)
 - i) Il Fondo calcola il valore dell'oro che possedeva al 31 agosto 1975 e che detiene ancora alla data della decisione di liquidazione, in conformità del seguente paragrafo 9 e sulla base di 0,888 671 grammi di oro fino per un diritto speciale di prelievo alla data della liquidazione. L'oro equivalente alla differenza positiva tra la prima e la seconda valutazione è ripartito fra gli Stati membri che erano tali alla data del 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a quella data.
 - ii) Il Fondo distribuisce tutti gli attivi depositati sul Conto speciale dei versamenti alla data della decisione di liquidazione agli Stati membri che erano tali alla data del 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a quella data. Si distribuisce agli Stati membri ogni tipo di attivo in queste stesse proporzioni.
 - b) Il Fondo distribuisce le sue restanti disponibilità in oro agli Stati membri nella cui valuta esso detiene un importo inferiore alla quota in proporzione all'importo per il quale le loro quote superano le disponibilità del Fondo nella loro valuta e fino a concorrenza di questo importo.
 - c) Il Fondo distribuisce a ogni Stato membro la metà delle proprie disponibilità nella rispettiva valuta, per un importo non superiore al cinquanta per cento della rispettiva quota.
 - d) Il Fondo ripartisce:
 - i) il resto delle proprie disponibilità in oro e in ogni valuta tra tutti gli Stati membri in proporzione all'ammontare dovuto a ognuno di essi, dopo aver effettuato le distribuzioni di cui ai precedenti commi b) e c) e fino a concorrenza di questo ammontare; resta inteso che la distribuzione di cui al precedente paragrafo 2,

- comma a) non è presa in considerazione per determinare gli importi dovuti, e
- ii) ogni disponibilità eccedentaria di oro e valuta tra tutti gli Stati membri, in proporzione alle loro quote.
3. Ogni Stato membro riacquista gli ammontari della propria moneta attribuiti ad altri Stati membri ai sensi del precedente paragrafo 2, comma d) e, nei tre mesi successivi alla decisione di liquidazione, concorda con il Fondo una procedura graduale per questo riacquisto.
 4. Se nel termine dei tre mesi previsto al precedente paragrafo 3, lo Stato membro non ha raggiunto un accordo con il Fondo, quest'ultimo utilizza le valute di altri Stati membri, attribuite a questo Stato membro ai sensi del precedente paragrafo 2, comma d), per riacquistare l'importo della propria moneta attribuito ad altri Stati membri. Tutte le valute attribuite ad uno Stato membro che non abbia raggiunto un accordo con il Fondo sono impiegate, nella misura del possibile, per riacquistare gli ammontari della sua valuta attribuiti agli Stati membri che hanno raggiunto un accordo con il Fondo ai sensi del precedente paragrafo 3.
 5. Se uno Stato membro ha raggiunto un accordo con il Fondo ai sensi del precedente paragrafo 3, il Fondo impiega le valute degli altri Stati membri attribuitegli ai sensi del precedente paragrafo 2, comma d) per riacquistare l'importo della valuta di questo Stato membro attribuito agli altri Stati membri che hanno raggiunto un accordo con il Fondo ai sensi del precedente paragrafo 3. Ogni riacquisto è effettuato nella valuta dello Stato membro cui era stata attribuita.
 6. Dopo aver applicato le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi, il Fondo versa ad ogni Stato membro le restanti valute depositate sul suo conto.
 7. Ogni Stato membro la cui valuta è stata distribuita ad altri Stati membri in conformità del paragrafo 6 di cui sopra deve riacquistarla nella valuta dello Stato membro che domanda il riacquisto o in ogni altro modo convenuto. A meno che gli Stati membri interessati non dispongano altrimenti, lo Stato membro che ha l'obbligo di riacquistare la propria moneta deve procedere al riacquisto entro i cinque anni successivi alla data della ripartizione, ma non è tenuto a riacquistare in un semestre più di un decimo dell'importo attribuito a ciascuno degli altri Stati membri. Se lo Stato membro non ottempera a questo obbligo, l'importo da riacquistare può essere liquidato gradualmente su qualsiasi mercato.
 8. Ogni Stato membro la cui valuta è stata distribuita agli altri Stati membri ai sensi del precedente paragrafo 6 garantisce che tale valuta sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per l'acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute a esso stesso o ai residenti nei suoi territori. Ogni Stato membro soggetto a questo obbligo accetta di indennizzare gli altri Stati membri per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore della sua moneta in diritti speciali di prelievo alla data della decisione di liquidazio-

ne del Fondo e il valore realizzato dagli Stati membri al momento della sua utilizzazione.

9. Ai fini del presente allegato, il Fondo determina il valore dell'oro in base ai prezzi di mercato.
10. Ai fini del presente allegato, si presume che le quote siano state aumentate nella misura del possibile in conformità delle disposizioni dell'articolo III, sezione 2, comma b) del presente statuto.

Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo

dodis.ch/54060
Traduzione¹⁾

Modificato il 16 febbraio 1989

I Governi nel nome dei quali è firmato il presente Accordo convengono quanto segue:

Articolo introduttivo

È istituita la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, che funzionerà conformemente alle disposizioni seguenti:

Articolo I Obiettivi

La Banca ha per obiettivi:

- (i) Di aiutare a ricostruire e a sviluppare i territori degli Stati membri, agevolando l'investimento di capitali destinati a fini produttivi – ivi compresi il ripristino delle economie distrutte o dissestate dalla guerra, l'adeguamento dei mezzi di produzione alle necessità del tempo di pace e la promozione dello sviluppo delle risorse e dei mezzi di produzione dei Paesi meno avanzati.
- (ii) Di promuovere gli investimenti privati all'estero mediante garanzie o partecipazione a mutui e altri investimenti effettuati da fornitori privati di capitali; e, in mancanza di capitali privati disponibili a condizioni ragionevoli, di completare l'investimento privato con modalità appropriate e fornendo a fini produttivi mezzi finanziari tratti dal proprio capitale, dai fondi che essa si è procurati e dalle altre risorse proprie.
- (iii) Di promuovere l'espansione armonica, durante un lungo periodo, degli scambi internazionali e l'equilibrio delle bilance dei pagamenti, incoraggiando gli investimenti internazionali destinati allo sviluppo delle risorse produttive degli Stati membri, contribuendo così ad accrescere, sui loro territori, la produttività, il livello d'esistenza e la situazione dei lavoratori.
- (iv) Di combinare i mutui da essa accordati o garantiti con i mutui internazionali di diversa provenienza, dando la precedenza ai progetti più utili e più urgenti, prescindendo dalla loro estensione.
- (v) Di svolgere le sue operazioni tenendo debitamente conto delle ripercussioni economiche degli investimenti internazionali nei territori degli Stati membri, e di agevolare, durante i primi anni del dopoguerra, una transizione senza contraccolpi dall'economia di guerra all'economia di pace.

In tutte le proprie decisioni, la Banca s'ispira agli obiettivi sopra enunciati.

¹⁾ Dal testo originale francese.

Articolo II Affiliazione alla Banca e capitale della Banca*Sezione 1. Affiliazione*

- (a) I membri originari della Banca sono i membri del Fondo Monetario Internazionale che accettano di affiliarsi alla Banca prima della data specificata nell'articolo XI, sezione 2 (e).
- (b) L'accesso alla Banca è aperto agli altri membri del Fondo ai momenti e alle condizioni prescritti dalla Banca.

Sezione 2. Capitale autorizzato

- (a) Il capitale sociale autorizzato della Banca si eleva a 10 miliardi di dollari degli Stati Uniti, del peso e titolo vigenti il 1° luglio 1944. Il capitale sociale è diviso in 100 000 parti¹⁾ di 100 000 dollari ciascuna, che possono essere sottoscritte soltanto dagli Stati membri.
- (b) Il capitale sociale può essere aumentato, quando la Banca lo ritiene opportuno, alla maggioranza dei tre quarti dei voti attribuiti.

Sezione 3. Sottoscrizione delle parti

- (a) Ogni Stato membro sottoscrive parti del capitale della Banca. L'allegato A indica il numero minimo delle parti che ognuno degli Stati membri originari è tenuto a sottoscrivere. Il numero minimo delle parti che devono essere sottoscritte da ognuno degli altri Stati membri è fissato dalla Banca, che riserva, in previsione delle sottoscrizioni di tali Stati, una quota sufficiente del proprio capitale sociale.
- (b) La Banca emana norme che determinano le condizioni alle quali gli Stati membri possono, in più delle loro sottoscrizioni minime, sottoscrivere ulteriori parti del capitale autorizzato della Banca.
- (c) In caso di aumento del capitale autorizzato, sono offerte a ogni Stato membro possibilità ragionevoli di sottoscrivere, alle condizioni fissate dalla Banca, una frazione dell'aumento di capitale proporzionale alla parte delle sottoscrizioni anteriori al capitale sociale totale della Banca; nondimeno, nessuno Stato membro è tenuto a sottoscrivere una qualsiasi frazione di un aumento di capitale.

Sezione 4. Prezzo di emissione delle parti

Le parti comprese nelle sottoscrizioni minime degli Stati membri originari sono emesse alla pari. Le altre parti sono emesse alla pari, salvo che, in circostanze speciali, la Banca decida, alla maggioranza del numero totale dei voti attribuiti, di emetterle ad altre condizioni.

Sezione 5. Divisione del capitale sottoscritto e richiesta di versare tale capitale

La sottoscrizione di ogni Stato membro è suddivisa in due frazioni, nel modo seguente:

¹⁾ Il 27 aprile 1988 il capitale autorizzato della Banca è stato portato a 1 420 500 parti.

- (i) il 20 per cento è versato, o ne può essere richiesto il versamento, nella misura in cui la Banca abbia bisogno di tali fondi per le sue operazioni, conformemente alla sezione 7 (i) del presente articolo;
- (ii) il versamento dell'80 per cento rimanente può essere richiesto dalla Banca solo quando essa ne abbia bisogno per far fronte agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo IV, sezioni 1 (a) (ii) e (iii).

Le richieste di versamento relative alle sottoscrizioni non liberate si riferiscono uniformemente a tutte le parti.

Sezione 6. Limitazione della responsabilità

La responsabilità incorsa per le parti è limitata alla frazione non pagata del prezzo di emissione delle parti.

Sezione 7. Modalità di pagamento delle parti sottoscritte

Il pagamento delle parti sottoscritte è effettuato in oro o in dollari degli Stati Uniti e in monete degli Stati membri, secondo le modalità seguenti:

- (i) per quanto concerne la sezione 5 (i) del presente articolo, il 2 per cento del prezzo di ogni parte è pagabile in oro o in dollari degli Stati Uniti e, in caso di richiesta di versamento ulteriore, il 18 per cento rimanente è versato nella moneta dallo Stato membro;
- (ii) nel caso di richiesta di versamento ai sensi della sezione 5 (ii) del presente articolo, il pagamento può essere effettuato, a scelta dello Stato membro, in oro, in dollari degli Stati Uniti o nella moneta necessaria per soddisfare gli impegni della Banca che abbiano dato luogo alla richiesta di versamento;
- (iii) quando uno Stato membro effettui versamenti in una qualsiasi moneta, conformemente ai capoversi (i) e (ii) precedenti, tali versamenti devono corrispondere al valore dei propri obblighi, quali risultanti dalla richiesta di versamento. Tali obblighi sono proporzionali alla sua sottoscrizione al capitale sociale della Banca, autorizzato e definito nella sezione 2 del presente articolo.

Sezione 8. Termini per la liberazione delle sottoscrizioni

- (a) Il 2 per cento da pagare su ogni parte, in oro o in dollari degli Stati Uniti, ai sensi della sezione 7 (i) del presente articolo, è versato entro sessanta giorni dalla data in cui la Banca inizia le proprie operazioni, con la riserva che:
 - (i) a ogni Stato membro originario il cui territorio metropolitano abbia subito danni per effetto della presente guerra o dell'occupazione nemica è accordato il diritto di soprassedere al pagamento del $\frac{1}{2}$ per cento durante cinque anni, a partire da tale data;
 - (ii) ogni membro originario che non sia in grado di effettuare tale pagamento per non aver recuperato le proprie riserve d'oro sequestrate o bloccate a causa della guerra, può soprassedere a qualsiasi pagamento fino ad una data fissata dalla Banca.

- (b) Il rimanente del prezzo di ogni parte, pagabile ai sensi della sezione 7 (i) del presente articolo, è versato nella forma e alla data fissate dalla Banca, con la riserva che:
- (i) la Banca, nell'anno successivo all'inizio delle sue operazioni, richiede il versamento di almeno l'8 per cento del prezzo della parte, oltre il versamento del 2 per cento menzionato in precedenza sotto (a);
 - (ii) non è mai richiesto, in un periodo di tre mesi, più del 5 per cento del prezzo della parte.

Sezione 9. Mantenimento del valore di certi averi in monete della Banca

- (a) Se (i) la parità della moneta di uno Stato membro sia scesa o se (ii) il corso di cambio della moneta di uno Stato membro si sia, secondo l'avviso della Banca, deprezzato in misura importante all'interno dei territori di tale Stato, quest'ultimo deve versare alla Banca, entro un termine ragionevole, una somma supplementare della propria moneta, sufficiente per mantenere, al valore dell'epoca della sottoscrizione iniziale, gli averi della Banca nella moneta di detto Stato membro provenienti da versamenti da esso effettuati alla Banca, all'inizio, ai sensi dell'articolo II sezione 7 (i), o da versamenti ai sensi dell'articolo IV, sezione 2 (b), o da qualsiasi versamento supplementare di monete effettuato conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, nella misura in cui queste monete non siano state riacquistate dallo Stato membro mediante pagamento in oro o in monete di un altro Stato membro per le quali la Banca abbia dato il proprio gradimento.
- (b) In caso di aumento della parità della moneta di uno Stato membro, la Banca deve restituire a quest'ultimo, entro un termine ragionevole, una somma nella sua moneta, corrispondente all'accrescimento di valore degli averi definiti in precedenza sotto (a).
- (c) La Banca può derogare alle disposizioni dei paragrafi precedenti ove il Fondo Monetario Internazionale proceda a una modifica uniformemente proporzionale della parità delle monete di tutti i suoi membri.

Sezione 10. Limitazione del diritto di disporre delle parti

Le parti non possono essere costituite in pegno né gravate da oneri di alcun genere e possono essere cedute soltanto alla Banca.

Articolo III Disposizioni generali relative ai mutui e alle garanzie

Sezione 1. Utilizzazione delle risorse

- (a) Le risorse e i servizi della Banca sono utilizzati a esclusivo beneficio degli Stati membri, prendendo equamente in considerazione tanto i progetti di valorizzazione, quanto quelli di ricostruzione.
- (b) Allo scopo di facilitare il ripristino e la ricostruzione delle economie nazionali degli Stati membri i cui territori metropolitani abbiano subito grandi

devastazioni in conseguenza dell'occupazione nemica o delle ostilità, la Banca, nel determinare le condizioni e le clausole dei mutui accordati a tali Stati membri, deve preoccuparsi particolarmente di alleviare l'onere finanziario e di accelerare la conclusione di questa opera di ripristino e di ricostruzione.

Sezione 2. Operazioni degli Stati membri con la Banca

Ogni Stato membro tratta con la Banca esclusivamente tramite la propria Tesoreria, la propria Banca centrale, il proprio Fondo di stabilizzazione o qualsiasi altro organismo finanziario analogo; la Banca tratta con gli Stati membri esclusivamente tramite questi stessi organismi.

Sezione 3. Limiti delle garanzie e dei mutui accordati dalla Banca

Il totale delle garanzie, delle partecipazioni a mutui e dei mutui diretti accordati dalla Banca non può essere aumentato se l'accrescimento portasse detto totale a più del 100 per cento del capitale sottoscritto, diminuito delle perdite e aumentato delle riserve generali e speciali della Banca.

Sezione 4. Condizioni alle quali la Banca può garantire o accordare mutui

La Banca può garantire o accordare mutui o partecipare a mutui a favore di qualsiasi Stato membro o di qualsiasi suddivisione politica di uno Stato membro e di qualsiasi impresa commerciale, industriale o agricola domiciliata sui territori di uno Stato membro, con riserva delle condizioni seguenti:

- (i) Ove lo Stato membro sul cui territorio dev'essere attuato il progetto non sia il mutuatario, lo Stato membro o la Banca centrale o un organismo analogo di tale Stato, autorizzato dalla Banca, deve garantire integralmente il rimborso del capitale e il servizio degli interessi e degli altri oneri relativi al mutuo.
- (ii) La Banca deve avere il convincimento che, tenuto conto della situazione del mercato, il mutuatario non potrebbe ottenere altrimenti il mutuo a condizioni per lui ragionevoli, secondo l'avviso della Banca.
- (iii) Un comitato competente del tipo previsto all'articolo V, sezione 7, deve aver presentato, dopo esame approfondito della domanda, un rapporto scritto con cui raccomanda il progetto.
- (iv) La Banca deve ritenere ragionevoli il saggio d'interesse e gli altri oneri finanziari e considerare tale saggio e tali oneri, come pure il piano d'ammortamento del capitale, adeguati alla natura del progetto.
- (v) Nell'accordare o garantire un mutuo, la Banca esamina diligentemente la probabilità che il mutuatario e, nel caso in cui il mutuatario non sia uno Stato membro, che il garante sia in misura di far fronte agli obblighi risultanti da tale mutuo; inoltre, la Banca deve agire con prudenza, nell'interesse sia dello Stato membro particolare sui cui territori va attuato il progetto, sia della collettività degli Stati membri.
- (vi) Ove garantisca un mutuo accordato da altri fornitori di capitali, la Banca deve ricevere un compenso adeguato per il rischio incorso.

- (vii) I mutui accordati o garantiti dalla Banca devono, salvo in circostanze speciali, servire ad attuare progetti individualizzati di ricostruzione o di valorizzazione.

Sezione 5. Utilizzazione dei mutui garantiti o accordati dalla Banca o a cui essa partecipa

- (a) La Banca non impone condizioni tendenti a che l'ammontare di un mutuo sia speso sui territori di uno Stato membro particolare o di determinati Stati membri.
- (b) La Banca prende le disposizioni necessarie per ottenere che l'ammontare di un mutuo da essa accordato sia destinato esclusivamente agli oggetti per i quali è stato concesso, tenuto conto debitamente delle considerazioni economiche e di rendimento e senza permettere che intervengano influenze o considerazioni politiche od extraeconomiche.
- (c) Nel caso dei mutui accordati dalla Banca, questa apre un conto a nome del mutuatario e l'ammontare del mutuo è accreditato su tale conto, nella moneta o nelle monete del contratto di mutuo. Il mutuatario è autorizzato dalla Banca ad effettuare prelievi da tale conto soltanto per far fronte alle spese vincolate al progetto, man mano che esse siano realmente eseguite.

Sezione 6. Mutui alla Società Finanziaria Internazionale¹⁾

- (a) La Banca può accordare mutui, parteciparvi o garantirli a favore della Società Finanziaria Internazionale, istituzione affiliata alla Banca, per agevolare le sue operazioni di mutuo. L'ammontare totale non rimborsato di tali mutui, partecipazioni e garanzie non può essere aumentato se, al momento o in conseguenza di detti mutui, partecipazioni o garanzie, l'ammontare totale e non ancora rimborsato degli impegni assunti dalla Società, direttamente o quale garante e prescindendo dalla loro causa, ecceda un ammontare pari a quattro volte l'ammontare intatto del capitale sottoscritto e delle riserve.
- (b) Le disposizioni delle Sezioni 4 e 5 (c) dell'articolo III e della Sezione 3 dell'articolo IV non si applicano ai mutui, alle partecipazioni e alle garanzie autorizzati in virtù della presente Sezione.

Articolo IV Operazioni

Sezione 1. Modalità della concessione dei mutui o della partecipazione ai mutui

- (a) La Banca può accordare o facilitare mutui che adempino le condizioni generali menzionate nell'articolo III, applicando uno dei metodi seguenti:
- (i) Accordando mutui diretti o partecipandovi mediante fondi propri provenienti dal suo capitale versato, diminuito delle perdite e aumentato della riserva generale e, salvo che sia applicabile la sezione 6 del presente articolo, delle riserve speciali.

¹⁾ Sezione aggiunta mediante emendamento entrato in vigore il 17 dicembre 1965.

- (ii) Accordando mutui diretti o partecipandovi mediante fondi ottenuti sul mercato di uno Stato membro grazie a qualsiasi altra forma di mutuo da essa contratto.
 - (iii) Garantendo, integralmente o in parte, mutui accordati da fornitori privati di capitali seguendo le vie normali d'investimento.
- (b) La Banca può prendere a mutuo fondi ai sensi del precedente capoverso (a) (ii), o garantire mutui ai sensi del capoverso precedente (a) (iii) solo con la doppia approvazione dello Stato membro sul cui mercato sono conseguiti i fondi e di quello nella cui moneta è espresso il mutuo, e solo se tali Stati membri ammettono che l'ammontare di detto mutuo possa essere convertito senza restrizioni nella moneta di qualsiasi altro Stato membro.

Sezione 2. Libertà di disposizione e di trasferimento delle monete

- (a) Le monete versate alla Banca ai sensi dell'articolo II, sezione 7 (i), possono essere date in mutuo solo con l'approvazione, in ogni caso, dello Stato membro della cui moneta si tratta; nondimeno, in caso di necessità e dopo che sia stato richiesto il versamento integrale del capitale sottoscritto della Banca, tali monete possono, senza restrizioni da parte degli Stati membri le cui monete sono così offerte, essere utilizzate o convertite nelle monete richieste per far fronte ai pagamenti convenzionali d'interessi, di altri oneri e di ammortamenti relativi a mutui contratti dalla banca, o per far fronte agli impegni della Banca concernenti detti pagamenti convenzionali relativi a mutui da essa garantiti.
- (b) Le monete rimesse in pagamento alla Banca da mutuatari o garanti in conto del capitale dei mutui diretti effettuati mediante le monete sopra menzionate nel paragrafo (a), possono essere convertite in monete di altri Stati membri o nuovamente date in mutuo solo con l'approvazione, in ogni caso, degli Stati membri delle cui monete si tratta; nondimeno, in caso di necessità e dopo che sia stato richiesto il versamento integrale del capitale sottoscritto della Banca, tali monete possono, senza restrizioni da parte degli Stati le cui monete sono così offerte, essere utilizzate o convertite nelle monete richieste per far fronte ai pagamenti convenzionali d'interessi, di altri oneri e di ammortamenti relativi ai mutui contratti dalla banca, o per far fronte agli impegni della Banca concernenti detti pagamenti convenzionali relativi a mutui da essa garantiti.
- (c) Le monete rimesse in pagamento alla Banca da mutuatari o garanti in conto del capitale dei mutui diretti accordati dalla Banca ai sensi della sezione I (a) (ii) del presente articolo, sono conservate e utilizzate senza restrizioni da parte degli Stati membri, sia per effettuare ammortamenti, sia per rimborsare in anticipo o riscattare integralmente o in parte le obbligazioni proprie della Banca.
- (d) Tutte le altre monete a disposizione della banca, incluse quelle ottenute sul mercato o mediante qualsiasi altra forma di mutuo ai sensi della sezione I (a) (ii) del presente articolo, quelle provenienti dalla vendita d'oro, quel-

le ricevute in pagamento d'interessi o di altri oneri relativi a mutui diretti effettuati ai sensi delle sezioni 1 (a) (i) e (ii) e quelle ricevute in pagamento di commissioni e di altri oneri ai sensi della sezione 1 (a) (iii), sono utilizzate o convertite nelle altre monete o nell'oro necessari alle operazioni della Banca, senza restrizioni da parte degli Stati membri le cui monete siano così offerte.

- (e) Le monete ottenute sui mercati degli Stati membri da mutuatari i cui mutui siano stati garantiti dalla Banca ai sensi della sezione 1 (a) (iii) del presente articolo sono parimenti utilizzate e convertite in altre monete, senza restrizioni da parte di tali Stati membri.

Sezione 3. Fornitura di moneta per mutui diretti

Ai mutui diretti effettuati conformemente alle sezioni 1 (a) (i) e (ii) del presente articolo si applicano le disposizioni seguenti:

- (a) La Banca fornisce al mutuatario le monete degli Stati membri, diversi dallo Stato membro sui cui territori dev'essere attuato il progetto, delle quali tale mutuatario ha bisogno per far fronte alle spese da effettuare sui territori di questi altri Stati membri per realizzare gli obiettivi del mutuo.
- (b) La Banca può, in circostanze eccezionali in cui la moneta locale richiesta dall'oggetto del mutuo non possa essere ottenuta dal mutuatario a condizioni ragionevoli, fornire al mutuatario, a titolo di frazione del mutuo, una quantità adeguata di tale moneta.
- (c) Ove il progetto accresca indirettamente le necessità di divise estere dello Stato membro sui cui territori il progetto dev'essere attuato, la Banca può, in circostanze eccezionali, procurare al mutuatario, a titolo di frazione del mutuo, una quantità adeguata d'oro o di divise estere che non ecceda l'ammontare delle spese locali effettuate dal mutuatario in relazione con gli obiettivi del mutuo.
- (d) La Banca può, in circostanze eccezionali, a richiesta di uno Stato membro sui cui territori dev'essere spesa una parte del mutuo, riscattare in oro o in divise estere una parte della moneta dello Stato membro così spesa; nondimeno, la parte così riscattata non può eccedere, in alcun caso, l'ammontare che corrisponde all'accrescimento delle necessità di cambio risultante dall'utilizzazione del mutuo per spese su tali territori.

Sezione 4. Clausole di pagamento relative ai mutui diretti

I contratti di mutui conclusi ai sensi della sezione 1 (a) (i) o (ii) del presente articolo devono essere formulati conformemente alle seguenti clausole di pagamento:

- (a) Le condizioni e modalità applicabili ai pagamenti d'interessi e di ammortamento, le scadenze e le date di rimborso di ogni mutuo sono fissate dalla Banca. Questa determina altresì il tasso e le altre condizioni e modalità applicabili alle commissioni da prelevare in occasione di tale mutuo.

Nel caso di mutui effettuati ai sensi della sezione 1 (a) (ii) del presente articolo, durante i primi dieci anni di funzionamento della Banca, il tasso di tale commissione non può essere inferiore all'1 per cento per anno né superiore all'1½ per cento per anno, ed è calcolato sulla frazione non ammortizzata di ogni mutuo. Alla scadenza di questo periodo di dieci anni, il tasso della commissione può essere ridotto dalla Banca, sia per le quote ancora da ammortizzare dei mutui già accordati, che per i mutui futuri, se le riserve accumulate dalla Banca, ai sensi della sezione 6 del presente articolo, e mediante prelevamenti effettuati su altre entrate sono, a suo avviso, sufficienti per giustificarne la riduzione. Nel caso di mutui futuri, la Banca ha altresì la facoltà di elevare il tasso della commissione oltre il limite sopra menzionato, ove l'esperienza insegna che tale aumento è opportuno.

(b) Tutti i contratti di mutuo devono specificare la moneta (o le monete) in cui vanno effettuati i pagamenti corrispondenti alla Banca. Nondimeno, dei pagamenti possono, a scelta del mutuatario, essere effettuati in oro o, con riserva dell'assenso della Banca, nella moneta di uno Stato membro diversa da quella stipulata nel contratto:

(i) Nel caso di mutui effettuati ai sensi della sezione 1 (a) (i) del presente articolo, i contratti di mutuo devono prevedere che i pagamenti alla Banca a titolo d'interessi, di altri oneri o di ammortamenti sono effettuati nella moneta data in mutuo, salvo che lo Stato membro la cui moneta è data in mutuo accetti che tali pagamenti siano effettuati in una o più monete espressamente designate. Con riserva delle disposizioni dell'articolo II sezione 9 (c), tali pagamenti, espressi in una moneta all'uopo designata dalla Banca alla maggioranza di tre quarti dei voti, devono essere equivalenti al valore di detti pagamenti convenzionali alla data in cui i mutui sono stati effettuati.

(ii) Nel caso dei mutui effettuati ai sensi della sezione 1 (a) (ii) del presente articolo, l'ammontare totale non ammortizzato e rimborsabile alla Banca in una determinata moneta non può eccedere, in alcun momento, l'ammontare totale dei mutui non ammortizzati contratti dalla Banca ai sensi della sezione 1 (a) (ii), rimborsabile nella stessa moneta.

(c) Se, in seguito ad una estrema penuria di divise estere, uno Stato membro non può assicurare, secondo le modalità stipulate, il servizio di qualsiasi mutuo contratto o garantito da esso o da uno dei suoi organismi, gli è consentito di chiedere alla Banca che gli siano alleviate le condizioni di pagamento. Ove la Banca riconosca che un certo alleviamento è favorevole agli interessi dello Stato membro in questione, delle operazioni della Banca, come pure dell'insieme degli Stati membri, essa può applicare uno dei due, o entrambi, i paragrafi seguenti per quanto concerne il servizio del mutuo, nella sua integralità o in parte:

(i) La Banca può, a sua discrezione, intendersi con lo Stato membro in questione perché il servizio del mutuo avvenga nella moneta dello

Stato membro durante periodi non eccedenti tre anni, e convenire di disposizioni adeguate relative all'utilizzazione di tale moneta e al mantenimento del suo valore di cambio, come pure al suo riscatto.

- (ii) La Banca può modificare le condizioni di ammortamento o prolungare il periodo di ammortamento o combinare tali due misure.

Sezione 5. Garanzie

- (a) Ove garantisca un mutuo contratto secondo i canali ordinari d'investimento, la Banca impone una commissione di garanzia pagabile periodicamente sull'ammontare non ammortizzato del mutuo, al tasso da essa fissato. Durante i primi dieci anni di funzionamento della Banca, tale tasso non può essere inferiore all'1 per cento per anno, né superiore all'1½ per cento per anno. Alla scadenza di tale periodo di dieci anni, il tasso della commissione può essere ridotto dalla Banca sia per le quote ancora da ammortizzare dei mutui già garantiti, sia per i mutui futuri, se le riserve accumulate dalla Banca ai sensi della sezione 6 del presente articolo o mediante prelevamenti su altre entrate sono, a suo avviso, sufficienti per giustificare una riduzione. Per quanto concerne i mutui futuri, la Banca ha altresì la facoltà di elevare il tasso della commissione oltre il limite sopra menzionato, ove l'esperienza insegna che tale aumento è opportuno.
- (b) Le commissioni di garanzia sono versate direttamente alla Banca dal mutuatario.
- (c) Le garanzie della Banca comportano la clausola che la Banca può porre termine alla propria responsabilità per quanto concerne il servizio degli interessi se, in caso di mora del mutuatario e, eventualmente, del garante, essa offra di acquistare alla pari, più gli interessi scaduti alla data precisata nell'offerta, le obbligazioni o gli altri titoli garantiti.
- (d) La Banca ha la facoltà di fissare qualsiasi altra condizione o modalità della garanzia.

Sezione 6. Riserva speciale

L'ammontare delle commissioni riscosse dalla Banca ai sensi delle sezioni 4 e 5 del presente articolo è accantonato per costituire una riserva speciale, che è conservata allo scopo di far fronte agli obblighi della Banca conformemente alla sezione 7 del presente articolo. Tale riserva speciale è conservata nella forma liquida autorizzata dal presente Accordo che sia stata prescritta dai Direttori esecutivi.

Sezione 7. Modalità di esecuzione degli impegni della Banca in caso d'inadempimento

In caso di assenza di pagamento relativa a mutui accordati dalla Banca o a cui essa ha partecipato o che ha garantito:

- (a) La Banca conclude tutti gli accordi praticamente possibili per adeguare gli obblighi risultanti dai mutui, compresi gli accomodamenti previsti dalla sezione 4 (c) del presente articolo o accomodamenti similari.

- (b) I pagamenti effettuati dalla Banca per onorare i suoi obblighi risultanti da mutui da essa contratti o da garanzie, ai sensi delle sezioni 1 (a) (ii) e (iii) del presente articolo, vanno imputati:
- (i) in primo luogo, alla riserva speciale prevista dalla sezione 6 del presente articolo;
 - (ii) poi, nella misura necessaria e a discrezione della Banca, alle altre riserve, alla riserva generale e al capitale di cui dispone la Banca.
- (c) Per far fronte ai pagamenti convenzionali d'interessi, di altri oneri e di ammortamenti relativi ai mutui contratti dalla Banca, o per far fronte agli obblighi di quest'ultima relativi ai pagamenti analoghi su mutui da essa garantiti, la Banca, in caso di necessità, può richiedere il versamento di una frazione adeguata delle sottoscrizioni non liberate degli Stati membri, in conformità all'articolo II, sezioni 5 e 7. Inoltre, se la Banca ritiene che un'assenza di pagamenti è suscettibile di prolungarsi, essa può chiedere il versamento di una frazione supplementare di tali sottoscrizioni non liberate, non eccedente nel corso di un anno l'1 per cento delle sottoscrizioni totali degli Stati membri, e destinata:
- (i) a riscattare prima della data di scadenza, integralmente o in parte, il capitale non ammortizzato di un mutuo da essa garantito e il cui debitore si trovi in mora, o ad adempiere in altro modo i propri obblighi al riguardo;
 - (ii) a riscattare, integralmente o in parte, i mutui non ammortizzati da essa contratti o ad adempiere in altro modo i propri obblighi al riguardo.

Sezione 8. Operazioni diverse

Oltre le operazioni specificate altrove nel presente Accordo, la Banca ha la facoltà:

- (i) Di acquistare e di vendere i titoli da essa emessi, come pure i titoli da essa garantiti o quelli in cui ha investito fondi, sempreché ottenga l'approvazione dello Stato membro sui cui territori tali titoli devono essere acquistati o venduti.
- (ii) Di garantire, per facilitarne la vendita, i titoli nei quali essa ha investito fondi.
- (iii) Di prendere a mutuo la moneta di qualsiasi Stato membro con l'approvazione di tale Stato membro.
- (iv) Di acquistare e di vendere gli altri titoli che i Direttori esecutivi, alla maggioranza di tre quarti dei voti attribuiti, ritengano idonei per l'investimento di tutta o parte della riserva speciale menzionata nella sezione 6 del presente articolo.

Quando eserciti i poteri conferitile dalla presente sezione, la Banca può trattare con qualsiasi persona, società di persone, associazione, società di capitali o altro ente giuridico domiciliato sui territori di qualsiasi Stato membro.

Sezione 9. Avvertenza da iscrivere sui titoli

Ogni titolo garantito od emesso dalla Banca deve recare bene in vista, sulla parte anteriore, una dichiarazione secondo la quale il titolo non costituisce un impegno di alcun Governo, salvo menzione espressa iscritta nel titolo.

Sezione 10. Divieto di qualsiasi attività politica

La Banca e i suoi dirigenti non possono intervenire negli affari politici di alcun Stato membro, né possono lasciarsi influenzare nelle loro decisioni dall'orientamento politico dello Stato membro (o degli Stati membri) di cui trattasi. Le loro decisioni devono essere fondate esclusivamente su considerazioni economiche, e tali considerazioni sono ponderate imparzialmente allo scopo di realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo I.

Articolo V Organizzazione e amministrazione*Sezione 1. Struttura della Banca*

La Banca comprende il Consiglio dei Governatori, i Direttori esecutivi, il Presidente (President), come pure gli agenti superiori e gli altri agenti qualificati per dare esecuzione ai compiti da essa fissati.

Sezione 2. Consiglio dei Governatori

- (a) Tutti i poteri della Banca sono devoluti al Consiglio dei Governatori, composto di un Governatore e di un supplente nominati da ogni Stato membro secondo le modalità che esso determina. I Governatori e i supplenti rimangono in funzione durante cinque anni, salvo decisione contraria dello Stato membro che li ha designati; il loro mandato è rinnovabile. Nessun supplente ha diritto di votare, salvo in assenza del titolare. Il Consiglio sceglie il proprio presidente (Chairman) tra i Governatori.
- (b) Il Consiglio dei Governatori può delegare ai Direttori esecutivi l'esercizio di tutti i suoi poteri, salvo i seguenti:
 - (i) ammettere nuovi Stati membri e fissare le condizioni della loro ammissione;
 - (ii) aumentare e ridurre il capitale sociale;
 - (iii) sospendere uno Stato membro;
 - (iv) decidere sui ricorsi proposti contro le interpretazioni del presente Accordo date dai Direttori esecutivi;
 - (v) concludere accordi allo scopo di cooperare con altri organismi internazionali (salvo che si tratti di accordi ufficiosi di carattere amministrativo e temporaneo);
 - (vi) decidere di sospendere in modo permanente le operazioni della Banca e di ripartire i suoi attivi;
 - (vii) determinare la ripartizione del reddito netto della Banca.
- (c) Il Consiglio dei Governatori tiene una riunione annuale, come pure le altre riunioni previste dal Consiglio o convocate dai Direttori esecutivi. Riunio-

- ni del Consiglio sono convocate dai Direttori esecutivi a richiesta di cinque Stati membri o di Stati membri che rappresentino un quarto dei voti attribuiti.
- (d) Il quorum per qualsiasi riunione del Consiglio dei Governatori è costituito di una maggioranza di Governatori che disponga di almeno due terzi dei voti attribuiti.
- (e) Il Consiglio dei Governatori può, mediante regolamento, istituire una procedura che permetta ai Direttori esecutivi, quando lo ritengano conforme agli interessi della Banca, di ottenere, su una determinata questione, un voto dei Governatori senza riunire il Consiglio.
- (f) Il Consiglio dei Governatori, come pure, nella misura in cui siano a ciò autorizzati, i Direttori esecutivi, possono adottare le norme e regolamenti necessari o adeguati per condurre le operazioni della Banca.
- (g) Nell'esercizio delle loro funzioni, i Governatori e i loro supplenti non sono retribuiti dalla Banca; nondimeno, questa rimborsa loro le spese ragionevoli che ad essi incombono per il fatto di assistere alle riunioni della Banca.
- (h) Il Consiglio dei Governatori fissa la retribuzione accordata ai Direttori esecutivi, come pure il trattamento e le condizioni del contratto del Presidente.

Sezione 3. Voto

- (a) Ogni Stato membro dispone di duecentocinquanta voti, più un voto supplementare per ogni parte di capitale detenuta.
- (b) Salvo nei casi specialmente previsti, le questioni sottoposte alla Banca sono decise a maggioranza dei voti espressi.

Sezione 4. Direttori esecutivi

- (a) I Direttori esecutivi sono incaricati di condurre le operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercitano i poteri loro delegati dal Consiglio dei Governatori.
- (b) I Direttori esecutivi che non sono obbligatoriamente Governatori, sono dodici, di cui
- (i) cinque sono nominati, mediante nomina da parte di ciascuno dei cinque Stati membri che possiedono il maggior numero di parti;
 - (ii) sette sono eletti, conformemente all'allegato B, da tutti i Governatori diversi da quelli nominati dai cinque Stati membri menzionati in precedenza sotto (i).

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, s'intendono per «Stati membri» gli Stati enumerati nell'allegato A, sia che si tratti di Stati originari, sia che si tratti di Stati divenuti membri in applicazione dell'articolo II, sezione I (b). Ove altri Stati divengano membri, il Consiglio dei Governatori può, alla maggioranza di quattro quinti dei voti attribuiti, accrescere il numero totale dei Direttori esecutivi, aumentando il numero dei Direttori esecutivi da eleggere.

I Direttori esecutivi sono nominati o eletti ogni due anni.

- (c) Ogni Direttore esecutivo designa un supplente che ha pieni poteri, in sua assenza per agire in suo luogo e vece. Quando siano presenti i Direttori esecutivi che hanno nominato i supplenti, questi ultimi possono assistere alle riunioni, ma senza diritto di voto.
- (d) I Direttori esecutivi rimangono in funzione fino a che i loro successori siano stati nominati od eletti. Se il posto di un Direttore esecutivo eletto diviene vacante più di ottanta giorni prima della scadenza del suo mandato, un altro Direttore esecutivo è eletto, per la durata residua del mandato, dai Governatori che hanno eletto il Direttore esecutivo precedente. L'elezione ha luogo alla maggioranza dei voti espressi. Fintantoché il posto rimanga vacante, il supplente del Direttore esecutivo esercita i poteri di quest'ultimo, salvo quello di designare un supplente.
- (e) I Direttori esecutivi sono permanentemente in funzione nella sede centrale della Banca e si riuniscono con la frequenza richiesta dalla gestione degli affari della Banca.
- (f) Il quorum per qualsiasi riunione dei Direttori esecutivi è costituito di una maggioranza di Direttori esecutivi che disponga di almeno la metà dei voti attribuiti.
- (g) Ogni Direttore esecutivo nominato dispone del numero di voti attribuiti, secondo la sezione 3 del presente articolo, allo Stato membro che l'ha nominato. Ogni Direttore esecutivo eletto dispone del numero di voti che hanno contato per la sua elezione. Ogni Direttore esecutivo usa globalmente i voti di cui dispone.
- (h) Il Consiglio dei Governatori adotta norme secondo le quali uno Stato membro non autorizzato a nominare un Direttore esecutivo nelle condizioni menzionate in precedenza sotto (b) può designare un rappresentante per assistere a qualsiasi riunione dei Direttori esecutivi in cui sia presa in considerazione una richiesta presentata da tale Stato membro o una questione che lo concerna particolarmente.
- (i) I Direttori esecutivi possono nominare i comitati che ritengano opportuni. La partecipazione a tali comitati non è riservata ai Governatori, ai Direttori esecutivi o ai loro supplenti.

Sezione 5. Presidente e personale

- (a) I Direttori esecutivi scelgono un Presidente (President), che non sia Governatore, Direttore esecutivo o supplente. Il Presidente dirige le riunioni dei Direttori esecutivi ma non partecipa alle votazioni, salvo in caso di uguaglianza di voti, nel qual caso il suo voto è preponderante. Egli può prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori. Il presidente cessa di esercitare le sue funzioni quando così sia deciso dai Direttori esecutivi.

- (b) Il Presidente è il capo dei servizi della Banca e gestisce gli affari correnti secondo le istruzioni dei Direttori esecutivi. Sotto il controllo generale dei Direttori esecutivi, egli organizza i servizi, e nomina e revoca gli agenti superiori e subalterni.
- (c) Nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente, gli agenti superiori e gli agenti subalterni della Banca sono interamente al servizio della Banca, ad esclusione di qualsiasi altra autorità. Ogni Stato membro della Banca è tenuto a rispettare il carattere internazionale della loro missione e deve astenersi da ogni tentativo d'influenzare qualsiasi agente della Banca nell'esercizio delle sue funzioni.
- (d) Nell'assumere gli agenti superiori e subalterni della Banca, il Presidente, senza trascurare l'interesse capitale al concorso dei più attivi e competenti, tiene conto dell'importanza di assunzioni effettuate su di una base geografica più ampia possibile.

Sezione 6. Commissione consultiva

- (a) È creata una Commissione consultiva di almeno sette membri scelti dal Consiglio dei Governatori e che comprende esponenti delle banche, del commercio, dell'industria, del lavoro, dell'agricoltura; essa dev'essere il più possibile rappresentativa dei diversi Stati. Nei settori in cui esistano organizzazioni internazionali specializzate, i membri che rappresentano nella Commissione tali settori sono scelti d'intesa con dette organizzazioni. La Commissione consiglia la Banca sulla sua politica globale. Essa si riunisce una volta all'anno e in tutti gli altri casi in cui la Banca lo richieda.
- (b) Il mandato dei Consiglieri è fissato a due anni ed è rinnovabile. Essi hanno diritto al rimborso delle spese ragionevoli loro incombenti per la loro attività a favore della Banca.

Sezione 7. Comitato dei mutui

I Comitati incaricati dei rapporti sui mutui, ai sensi dell'articolo III, sezione 4, sono nominati dalla Banca. Ognuno di tali Comitati comprende un perito scelto dal Governatore che rappresenta lo Stato membro sui cui territori il progetto dev'essere attuato, come pure uno o più tecnici della Banca.

Sezione 8. Relazioni con altri organismi internazionali

- (a) Nel quadro del presente Accordo, la Banca coopera con ogni organizzazione internazionale generale, come pure con le organizzazioni pubbliche internazionali che abbiano funzioni specializzate negli ambiti connessi. Le intese in vista di tale cooperazione possono, in quanto implicino una modifica di una clausola qualsiasi del presente Accordo, essere realizzate soltanto in seguito a un emendamento apportato a tale Accordo, conformemente all'articolo VIII.
- (b) Nel decidere su domande di mutuo o di garanzia relative a questioni di competenza di un organismo internazionale appartenente a una delle cate-

gorie specificate nel paragrafo precedente e in cui la partecipazione dei membri della Banca è preponderante, quest'ultima prende in considerazione le opinioni e le raccomandazioni di tale organismo.

Sezione 9. Sede degli uffici

- (a) La sede centrale della Banca è installata sul territorio dello Stato membro che detenga il maggior numero di parti.
- (b) La Banca può aprire agenzie e succursali sui territori di qualsiasi Stato membro della Banca.

Sezione 10. Uffici e Consigli regionali

- (a) La Banca può creare uffici regionali e determinare la sede e la zona di competenza di ogni ufficio regionale.
- (b) Ogni ufficio regionale riceve i pareri di un Consiglio regionale, che rappresenta l'intera zona ed è scelto secondo modalità determinate dalla Banca.

Sezione 11. Depositari

- (a) Ogni Stato membro designa come depositario di tutti gli averi della Banca nella sua moneta, la propria Banca centrale o, in mancanza di una Banca centrale, qualsiasi altra istituzione suscettibile di ricevere il gradimento della Banca.
- (b) La Banca può conservare i suoi averi ulteriori, compreso l'oro, presso i depositari designati dai cinque Stati membri che possiedono il maggior numero di parti, e presso altri depositari designati a scelta dalla Banca. All'inizio, almeno la metà degli averi in oro della Banca è affidata al depositario designato dallo Stato membro sul cui territorio la Banca ha la propria sede centrale e almeno quaranta per cento sono affidati ai depositari designati dagli altri quattro Stati membri sopra menzionati; ognuno di tali depositari deve detenere, all'inizio, una quantità di oro almeno uguale a quella versata per pagare il prezzo delle parti dallo Stato membro che ha designato detto depositario. Nondimeno, tutti i trasferimenti d'oro a cui procede la Banca sono effettuati tenendo conto delle spese di trasporto e dei bisogni probabili della Banca. In circostanze gravi, i Direttori esecutivi possono trasferire, integralmente o in parte, gli averi in oro della Banca in qualsiasi luogo che offra adeguata protezione.

Sezione 12. Sostituzione della moneta con effetti

In sostituzione di qualsiasi parte della moneta di uno Stato membro che debba essere versata alla Banca, conformemente all'articolo II, sezione 7 (i) o che sia destinata ad ammortizzare un mutuo contratto in tale moneta, e di cui la Banca non necessiti per le proprie operazioni, la Banca accetta buoni o impegni simili emessi dal Governo dello Stato membro o dal depositario da questi designato; tali effetti non sono cedibili, non producono interessi e sono pagabili

a vista per il loro valore nominale mediante accredito sul conto aperto a favore della Banca presso il depositario designato.

Sezione 13. Pubblicazione di rapporti e comunicazione d'informazioni

- (a) La Banca pubblica un rapporto annuale contenente una situazione sottoposta a perizia dei suoi conti e fa pervenire, a intervalli non eccedenti tre mesi, un rilevamento sommario della sua situazione finanziaria e un conto di profitti e perdite da cui emergano i risultati delle sue operazioni.
- (b) La Banca può pubblicare altri rapporti da essa ritenuti opportuni per lo svolgimento della sua missione.
- (c) Copie di tutti i rapporti, rilevamenti e pubblicazioni effettuati ai sensi della presente sezione sono trasmessi agli Stati membri.

Sezione 14. Ripartizione di reddito netto

- (a) Il Consiglio dei Governatori determina ogni anno la parte del reddito netto che, dopo la costituzione di riserve speciali, è attribuita alla riserva generale, e la parte che, eventualmente, debba essere distribuita.
- (b) In caso di distribuzione, ogni Stato membro riceve un versamento non cumulativo del 2 per cento al massimo, in priorità su qualsiasi ripartizione di un esercizio, calcolato sul totale medio annuo dei mutui effettuati ai sensi dell'articolo IV, sezione 1 (a) (i), nella moneta corrispondente alla sua sottoscrizione. Ove tale versamento raggiunga il 2 per cento, qualsiasi saldo rimanente da distribuire è attribuito a tutti gli Stati membri, proporzionalmente alle loro parti. I pagamenti dovuti a ogni Stato membro sono effettuati nella sua moneta o, se tale moneta non sia disponibile, in un'altra moneta a lui gradita. Se tali pagamenti sono effettuati in monete diverse dalla moneta dello Stato membro, il trasferimento di queste divise e la loro utilizzazione, da parte dello Stato membro beneficiario, dopo il pagamento, non possono subire alcuna restrizione ad opera degli altri Stati membri.

Articolo VI Recesso e sospensione di uno Stato membro; sospensione delle operazioni

Sezione 1. Diritto conferito agli Stati membri di recedere dalla Banca

Ogni Stato membro può recedere in qualsiasi momento dalla Banca, notificandole per iscritto la propria decisione presso la sede centrale. Il recesso prende effetto alla data in cui è ricevuta la notifica.

Sezione 2. Sospensione di uno Stato membro

Se uno Stato membro contravviene a uno dei suoi obblighi nei confronti della Banca, questa può sospenderlo in seguito a decisione presa da una maggioranza di Governatori che rappresenti la maggioranza del numero dei voti. Lo Stato membro così sospeso perde automaticamente la sua qualità di Stato membro

dopo la data della sospensione, salvo che sia adottata, alla stessa maggioranza, una decisione tendente a riabilitarlo.

Durante la sua sospensione, lo Stato membro non è autorizzato a esercitare alcun diritto ai sensi del presente Accordo, salvo quello di recedere, ma rimane vincolato a tutti gli obblighi degli Stati membri.

Sezione 3. Cessazione dell'affiliazione al Fondo Monetario Internazionale

Ogni Stato che cessi d'essere affiliato al Fondo Monetario Internazionale cessa automaticamente, tre mesi dopo, d'essere membro della Banca, salvo che questa abbia consentito, a una maggioranza di tre quarti dei voti attribuiti, ad autorizzarlo a rimanere membro.

Sezione 4. Verifica dei conti con i Governi che cessano d'essere membri

- (a) Quando un Governo cessi d'essere membro della Banca, esso rimane vincolato ai suoi obblighi come pure ai suoi eventuali impegni verso la banca finché rimanga pendente una parte dei mutui o delle garanzie da esso contratti prima d'aver cessato d'essere membro; nondimeno, tale Governo cessa, da quel momento, d'incorrere in responsabilità per mutui e garanzie accordati dopo di allora dalla Banca, come pure di partecipare sia ai redditi che alle spese della Banca.
- (b) Ove un Governo cessi d'essere membro, la Banca prende tutte le disposizioni necessarie per il riscatto delle sue parti, a titolo di liquidazione parziale dei conti con tale Governo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi (c) e (d) che seguono. A tal fine, il prezzo di riscatto delle parti consiste nel valore risultante dalla situazione contabile della Banca al giorno in cui il Governo cessi d'essere membro.
- (c) Il riscatto delle parti ad opera della Banca, ai sensi della presente sezione, è soggetto alle condizioni seguenti:
 - (i) Ogni somma dovuta al Governo in cambio delle sue parti è trattenuta dalla Banca fintantoché tale Governo, la sua Banca centrale o uno dei suoi organismi rimanga obbligato come mutuatario o garante nei confronti della Banca, e tale somma può, a discrezione della Banca, essere imputata a uno qualsiasi di questi impegni, quando arrivi a scadenza. Nessuna somma può essere trattenuta per impegni del Governo risultanti dalla sua sottoscrizione alle parti della Banca, ai sensi dell'articolo II, sezione 5 (ii). In nessun caso una somma dovuta a uno Stato membro in cambio delle sue parti gli è versata prima di sei mesi dalla data in cui cessi di essere membro.
 - (ii) Possono essere effettuati periodicamente versamenti a conto del prezzo delle parti, dopo che il Governo abbia consegnato queste ultime, nella misura in cui l'ammontare dovuto quale prezzo del riscatto menzionato in precedenza sotto (b) ecceda il totale degli impegni risultante dai mutui o dalle garanzie indicate in precedenza sotto (c) (i), fino al momento in cui l'ex-Stato membro abbia incassato il prezzo integrale di riscatto.

- (iii) I pagamenti sono effettuati nella moneta del Paese beneficiario o, a scelta della Banca, in oro.
- (iv) Se la Banca ha subito perdite a causa di garanzie, di partecipazioni a mutui o di mutui pendenti alla data in cui il Governo ha cessato d'essere membro, e se l'ammontare di tali perdite eccede, a quella data, l'ammontare della riserva costituita per farvi fronte, tale Governo è tenuto a rimborsare, a richiesta, l'ammontare a concorrenza del quale il prezzo di riscatto delle sue parti sarebbe stato ridotto, se fosse stato tenuto conto di dette perdite al momento della determinazione del prezzo di riscatto. Inoltre, l'ex-Stato membro rimane soggetto a qualsiasi richiesta di versamento di sottoscrizioni non liberate, ai sensi dell'articolo II, sezione 5 (ii), nella misura in cui vi sarebbe stato soggetto se la perdita di capitale fosse intervenuta e la richiesta di versamento fosse stata fatta al giorno in cui è stato determinato il prezzo di riscatto.
- (d) Ove la Banca sospenda le proprie operazioni in modo permanente, conformemente alla sezione 5 (b) del presente articolo, nei sei mesi successivi alla data in cui un Governo cessa di essere membro, i diritti di tale Governo vanno determinati secondo le disposizioni della sezione 5 del presente articolo.

Sezione 5. Sospensione delle operazioni e verifica degli impegni della Banca

- (a) In circostanze eccezionali, i Direttori esecutivi possono sospendere temporaneamente qualsiasi nuova operazione di mutuo e di garanzia, in attesa che il Consiglio dei Governatori possa deliberare e decidere al proposito.
- (b) La Banca può sospendere, in modo permanente, qualsiasi nuova operazione di mutuo e di garanzia mediante il voto della maggioranza dei Governatori che rappresenti la maggioranza dei voti attribuiti. Dopo tale sospensione delle operazioni, la Banca cessa immediatamente ogni attività, eccettuate quelle relative alla realizzazione metodica, alla conservazione e alla salvaguardia dei suoi attivi, come pure all'adempimento dei suoi obblighi.
- (c) La responsabilità di tutti gli Stati membri per le sottoscrizioni non liberate del capitale sociale della Banca e quella risultante dal deprezzamento delle loro monete prende fine soltanto quando i creditori siano stati soddisfatti per quanto concerne tutti i loro crediti, compresi i crediti eventuali.
- (d) Tutti i creditori titolari di crediti diretti sono soddisfatti mediante gli attivi della Banca; in secondo luogo, mediante i versamenti effettuati alla Banca in virtù di richieste di versamenti relative alle sottoscrizioni non liberate. Prima di effettuare un pagamento ai creditori titolari di crediti diretti, i Direttori esecutivi devono prendere tutte le disposizioni a loro avviso necessarie per assicurare ai titolari di crediti eventuali una ripartizione fatta sulle stesse basi di quella assicurata ai creditori titolari di crediti diretti.
- (e) Nessuna ripartizione è effettuata agli Stati membri per le loro sottoscrizioni al capitale della Banca prima che:

- (i) tutte le obbligazioni nei confronti dei creditori siano state adempite o abbiano fatto oggetto di accantonamenti; e
 - (ii) una maggioranza dei Governatori che rappresenti la maggioranza dei voti attribuiti abbia deciso di procedere a una ripartizione.
- (f) Ove una decisione di effettuare una ripartizione sia stata adottata nel modo menzionato in precedenza sotto (e), i Direttori esecutivi possono, alla maggioranza di due terzi, procedere a ripartizioni successive degli attivi della Banca tra gli Stati membri, fino a che tutti gli attivi siano stati distribuiti. Tale ripartizione non può intervenire prima che siano stati liquidati tutti i crediti pendenti della Banca nei confronti di ogni Stato membro.
- (g) Prima di qualsiasi ripartizione degli attivi, i Direttori esecutivi determinano la quota spettante a ogni Stato membro, proporzionalmente alla relazione esistente tra le parti da esso detenute e il totale delle parti in circolazione della Banca.
- (h) I Direttori esecutivi valutano gli attivi da dividere con riferimento alla data della ripartizione, poi procedono a quest'ultima secondo le modalità seguenti:
- (i) Ogni Stato membro è accreditato, sotto forma di remissione dei suoi impegni o di quelli dei suoi organismi ufficiali o delle persone giuridiche domiciliate sui suoi territori, sempreché una loro destinazione non li sottragga alla ripartizione, di una somma proporzionale alla sua parte dell'ammontare totale da ripartire.
 - (ii) Effettuato il pagamento menzionato in precedenza sotto (i), qualsiasi saldo rimanente dovuto a uno Stato membro gli è versato nella propria moneta, nella misura in cui la Banca ne disponga, sino a concorrenza di un ammontare equivalente a tale saldo.
 - (iii) Qualsiasi saldo rimanente dovuto a uno Stato membro in seguito ai pagamenti menzionati in precedenza sotto (i) e (ii) gli è versato in oro o in una moneta di suo gradimento, nella misura in cui la Banca disponga di detti mezzi di pagamento, sino a concorrenza di un ammontare equivalente a tale saldo.
 - (iv) Gli attivi rimanenti di cui la Banca disponga ancora dopo i pagamenti menzionati in precedenza sotto (i), (ii) e (iii) effettuati agli Stati membri sono ripartiti tra questi ultimi proporzionalmente.
- (i) Ogni Stato che riceva attivi ripartiti dalla Banca, in applicazione del paragrafo (h) di cui sopra, è surrogato in tutti i diritti spettanti alla Banca su tali attivi prima della loro ripartizione.

Articolo VII Statuto, immunità e privilegi

Sezione 1. Oggetto del presente articolo

Allo scopo di mettere la Banca in grado di adempiere le funzioni affidatele, sono accordate alla Banca sui territori di ogni Stato membro lo statuto giuridico, le immunità e i privilegi definiti nel presente articolo.

Sezione 2. Statuto giuridico della Banca

La Banca ha personalità giuridica completa e, in particolare, la capacità:

- (i) di stipulare contratti;
- (ii) di acquistare e alienare beni mobili e immobili;
- (iii) di essere parte in giudizio.

Sezione 3. Situazione della Banca dal punto di vista delle azioni giudiziarie

La Banca può essere convenuta soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda un ufficio, abbia designato un agente incaricato di ricevere notifiche o ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito titoli. Nondimeno, nessuna azione giudiziaria può essere promossa dagli Stati membri o da persone che agiscano per tali Stati o che facciano valere diritti ceduti da questi ultimi. I beni e averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esclusi da qualsiasi forma di sequestro, di opposizione o di esecuzione fino a che sia stato pronunciato un giudizio definitivo nei confronti della Banca.

Sezione 4. Insequestrabilità degli averi

I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, non possono essere soggetti a perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o a qualsiasi altra forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.

Sezione 5. Inviolabilità degli archivi

Gli archivi della Banca sono inviolabili.

Sezione 6. Esenzione a favore degli averi della Banca

Nella misura necessaria all'adempimento delle operazioni previste dal presente Accordo e con riserva delle sue disposizioni, tutti i beni ed averi della Banca sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi genere.

Sezione 7. Privilegio in materia di comunicazioni

Gli Stati membri applicano alle comunicazioni ufficiali della Banca lo stesso trattamento accordato alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.

Sezione 8. Immunità e privilegi dei dirigenti e del personale

I Governatori, Direttori esecutivi, supplenti, dirigenti e tutto il personale della Banca:

- (i) non possono essere perseguiti per atti da essi compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni, salvo che la Banca abbia tolto tale immunità;
- (ii) quando non siano cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, essi beneficiano, in materia di restrizioni all'immigrazione, di formalità di registrazione degli stranieri, di obblighi militari e in materia di restrizioni di cambio, delle stesse immunità e agevolazioni accordate dagli Stati mem-

bri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango analogo degli altri Stati membri.

- (ii) beneficiano, in materia di agevolazioni di viaggio, del medesimo trattamento accordato dagli Stati membri di rappresentanti, funzionari e impiegati di rango analogo degli altri Stati membri.

Sezione 9. Immunità fiscali

- (a) La Banca, i suoi averi, i suoi beni, i suoi redditi, come pure le sue operazioni e affari autorizzati dal presente Accordo sono esenti da qualsiasi imposta e diritto doganale. La Banca è altresì esente da qualsiasi obbligo relativo alla riscossione o al pagamento di qualsiasi imposta o di qualsiasi tributo.
- (b) Non è prelevata alcuna imposta sulle retribuzioni e remunerazioni pagate dalla Banca ai propri Direttori esecutivi, supplenti, dirigenti o impiegati, se essi non siano cittadini, sudditi o nazionali del Paese in cui esercitano le loro funzioni.
- (c) Nessuna imposta, di qualsiasi natura, può essere riscossa sulle obbligazioni o sui valori emessi dalla Banca, né sui suoi dividendi e interessi relativi, chiunque sia il detentore di tali titoli;
- (i) se detta imposta costituisca una misura discriminatoria nei confronti di tale azione od obbligazione per il solo fatto che sia emessa dalla Banca;
- (ii) o se detta imposta abbia per sola base giuridica il luogo o la moneta stabiliti per l'emissione, il luogo o la moneta stabiliti per l'adempimento previsto o effettivo, oppure la sede di un ufficio o di altro centro operativo della Banca.
- (d) Nessuna imposta può essere riscossa su di un'obbligazione o un valore garantito dalla Banca, né sui relativi dividendi e interessi, chiunque sia il detentore di tali titoli:
- (i) se detta imposta costituisca una misura discriminatoria nei confronti di tale azione od obbligazione per il solo fatto che sia garantita dalla Banca;
- (ii) o se detta imposta abbia per sola base giuridica la sede di un ufficio o di un centro operativo della Banca.

Sezione 10 Applicazione del presente articolo

Ogni Stato membro adotta sui propri territori tutte le misure necessarie per applicare, nella propria legislazione, i principi esposti nel presente articolo e informa la Banca delle misure particolareggiate da esso prese a tal fine.

Articolo VIII Emendamenti

- (a) Ogni proposta tendente ad apportare modifiche al presente Accordo, che essa emani da uno Stato membro o da un Governatore o dai Direttori esecutivi, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone a detto Consiglio. Se l'emendamento proposto è approvato dal Consiglio, la Banca chiede, mediante lettera o telegramma circolare, a tut-

ti gli Stati membri se accettano tale progetto di emendamento. Ove i tre quinti degli Stati membri che rappresentino l'85 per cento¹⁾ dei voti attribuiti abbiano accettato l'emendamento proposto, la Banca ne dà atto mediante una comunicazione ufficiale a tutti gli Stati membri.

- (b) Nonostante il capoverso (a) di cui sopra, l'accettazione di tutti gli Stati membri è richiesta nel caso di ogni emendamento che modifichi:
- (i) il diritto di recedere dalla Banca, previsto dall'articolo VI, sezione 1;
 - (ii) il diritto garantito dall'articolo II, sezione 3 (c);
 - (iii) la limitazione della responsabilità prevista dall'articolo II, sezione 6.
- (c) Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti gli Stati membri, tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale, salvo che un termine più breve sia specificato nella lettera o nel telegramma circolare.

Articolo IX Interpretazione

- (a) Ogni questione relativa all'interpretazione di una disposizione del presente Accordo che opponga uno Stato membro alla Banca, o Stati membri tra di loro, dev'essere sottoposta alla decisione dei Direttori esecutivi. Se la questione concerne particolarmente uno Stato membro non autorizzato a nominare un Direttore esecutivo, tale Stato ha facoltà di farsi rappresentare, conformemente all'articolo V, sezione 4 (h).
- (b) In ogni affare in cui i Direttori esecutivi abbiano adottato una decisione ai sensi del capoverso (a) di cui sopra, qualsiasi Stato membro può chiedere che la questione sia portata dinanzi al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. In attesa che il Consiglio decida, la Banca può, nella misura in cui lo ritenga necessario, agire in base alla decisione dei Direttori esecutivi.
- (c) Ogniqualvolta un disaccordo intervenga tra la Banca e un ex-Stato membro, o tra la Banca e uno Stato membro durante la sospensione permanente delle operazioni della Banca, tale disaccordo è sottoposto all'arbitrato di un tribunale costituito di tre arbitri e che comprende un arbitro nominato dalla Banca, un arbitro designato dallo Stato membro e un superarbitro che, salvo diversa intesa tra le parti, è nominato dal Presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale o da altra autorità designata dal regolamento adottato dalla Banca. Il superarbitro dispone di pieni poteri per regolare tutte le questioni di procedura sulle quali le parti siano in disaccordo.

Articolo X Approvazione tacita

Ogni qualvolta l'approvazione di uno Stato membro sia necessaria perché la Banca possa agire, tale approvazione è, salvo nel caso menzionato nell'articolo

¹⁾ L'espressione «quattro quinti» è stata sostituita con quella «85 per cento» in virtù di un emendamento entrato in vigore il 16 febbraio 1989.

VIII, considerata come data, a meno che tale Stato membro presenti obiezioni entro un termine ragionevole che la Banca ha facoltà di fissare quando proceda alla notifica della misura prevista.

Articolo XI Disposizioni finali

Sezione 1. Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore quando sia stato firmato a nome di Governi le cui sottoscrizioni minime rappresentino almeno il 65 per cento del totale delle sottoscrizioni enumerate nell'allegato A e quando i documenti menzionati nella sezione 2 (a) del presente articolo siano stati depositati a loro nome; in nessun caso il presente Accordo può entrare in vigore prima del 1° maggio 1945.

Sezione 2. Firma

- (a) Ogni Governo, a nome del quale il presente Accordo sia stato firmato, deposita, presso il Governo degli Stati Uniti, uno strumento in cui si dichiara che esso ha accettato il presente Accordo conformemente alle proprie leggi e che ha adottato tutte le misure necessarie per essere in grado di adempiere tutti i suoi obblighi risultanti dal presente Accordo.
- (b) Ogni Governo diviene membro della Banca alla data del deposito a suo nome dello strumento menzionato in precedenza sotto (a), con la riserva che nessun Governo diviene membro della Banca prima che il presente Accordo sia entrato in vigore ai sensi della sezione 1 del presente articolo.
- (c) Il Governo degli Stati Uniti informa i Governi di tutti gli Stati le cui denominazioni figurino nell'allegato A e tutti i Governi la cui affiliazione sia stata accettata conformemente all'articolo II, sezione 1 (b), di tutte le firme raccolte dal presente Accordo e del deposito di tutti gli strumenti menzionati in precedenza sotto (a).
- (d) Al momento in cui il presente Accordo sia firmato a suo nome, ogni Governo fa pervenire al Governo degli Stati Uniti un centesimo dell'1 per cento del prezzo di ogni parte, in oro o in dollari degli Stati Uniti, allo scopo di coprire le spese di amministrazione della Banca. Tale versamento costituisce un acconto sul pagamento da effettuare conformemente all'articolo II, sezione 8 (a). Il Governo degli Stati Uniti versa tali fondi su di un conto speciale di deposito e li trasferisce al Consiglio dei Governatori, quando sia stata convocata la riunione iniziale prevista dalla sezione 3 del presente articolo. Se il presente Accordo non sia entrato in vigore il 31 dicembre 1945, il Governo degli Stati Uniti restituirà detti fondi ai Governi che glieli hanno fatto pervenire.
- (e) Il presente Accordo rimane, sino al 31 dicembre 1945, aperto alla firma, a Washington, dei rappresentanti dei Governi degli Stati enumerati nell'allegato A.

- (f) Dopo il 31 dicembre 1945, il presente Accordo è aperto alla firma dei rappresentanti dei Governi di tutti gli Stati la cui affiliazione sia stata accettata in conformità all'articolo II, sezione 1 (b).
- (g) Apponendo la loro firma al presente Accordo, tutti i Governi l'accettano, sia in loro proprio nome, che in quello delle colonie, dei possedimenti esterni, dei territori sotto la loro protezione, sovranità o autorità, e dei territori sui quali esercitano un mandato.
- (h) Nel caso dei Governi i cui territori metropolitani abbiano subito l'occupazione nemica, il deposito dello strumento menzionato in precedenza sotto (a) può essere differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data in cui tali territori siano stati liberati. Se, nondimeno, uno di tali Governi non effettui il deposito prima della scadenza di detto periodo, la firma apposta a nome di questo Governo è considerata come annullata e la frazione della sua sottoscrizione, versata ai sensi di quanto menzionato in precedenza sotto (d), gli è restituita.
- (i) I paragrafi (d) e (h) entrano in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario, a contare dalla data della sua firma.

Sezione 3. Inaugurazione della Banca

- (a) Non appena il presente Accordo entri in vigore, conformemente alla sezione 1 del presente articolo, ogni Stato membro nomina un Governatore e lo Stato membro a cui sia stato accordato nell'allegato A il maggior numero di parti convoca la prima riunione del Consiglio dei Governatori.
- (b) Nella prima riunione del Consiglio dei Governatori sono prese le disposizioni necessarie per designare Direttori esecutivi a titolo provvisorio. I Governi dei cinque Stati ai quali sia stato attribuito rispettivamente nell'allegato A il maggior numero di parti, nominano Direttori esecutivi a titolo provvisorio. Se uno o più di tali Governi non siano divenuti membri, i posti per i quali essi hanno diritto di nominare Direttori esecutivi rimangono vacanti fino a che divengano membri o, al più tardi, fino al 1° gennaio 1946. Sette Direttori esecutivi provvisori sono eletti conformemente alle disposizioni dell'allegato B e rimangono in funzione fino alla data della prima elezione regolare dei Direttori esecutivi, che deve aver luogo il più presto possibile dopo il 1° gennaio 1946.
- (c) Il Consiglio dei Governatori può delegare ai Direttori esecutivi a titolo provvisorio tutti i poteri, eccetto quelli che non possono essere ad essi delegati.
- (d) La Banca notifica agli Stati membri la data alla quale essa sarà pronta a iniziare le proprie operazioni.

Fatto a Washington, in un esemplare unico, che rimane depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti; tale Governo ne trasmette copie certificate a tutti i Governi la cui affiliazione sia accettata in conformità all'articolo II, sezione 1 (b).

Seguono le firme

4301

*Allegato A***Sottoscrizioni**

	(in milioni di dollari)		(in milioni di dollari)
Australia	200,0	India	400,0
Belgio	225,0	Iraq	6,0
Bolivia	7,0	Iran	24,0
Brasile	105,0	Islanda	1,0
Canada	325,0	Jugoslavia	40,0
Cecoslovacchia	125,0	Liberia	0,5
Cile	35,0	Lussemburgo	10,0
Cina	600,0	Messico	65,0
Colombia	35,0	Nicaragua	0,8
Costa Rica	2,0	Norvegia	50,0
Cuba	35,0	Nuova Zelanda	50,0
Danimarca ¹⁾	35,0	Paesi Bassi	275,0
Repubblica Dominicana	2,0	Panama	0,2
Ecuador	3,2	Paraguay	0,8
Egitto	40,0	Perù	17,5
Etiopia	3,0	Polonia	125,0
Filippine	15,0	Salvador	1,0
Francia	450,0	Stati Uniti	3175,0
Gran Bretagna	1300,0	Sud-Africa	100,0
Grecia	25,0	U.R.S.S.	1200,0
Guatemala	2,0	Uruguay	10,5
Haiti	2,0	Venezuela	10,5
Honduras	1,0	Totale	9100,0

¹⁾ La quota della Danimarca è fissata dalla Banca dopo che la Danimarca abbia accettato di affiliarsi, conformemente agli articoli del presente Accordo. N.d.t.: La quota della Danimarca è stata fissata nel 1946 dal Consiglio dei Governatori a 68 milioni di dollari.

*Allegato B***Elezione dei Direttori esecutivi**

1. L'elezione dei Direttori esecutivi elettivi è effettuata mediante una votazione da parte dei Governatori che sono elettori ai sensi dell'articolo V, sezione 4 (b).
2. Nel votare per i Direttori esecutivi elettivi, ognuno dei Governatori elettori dà a una sola persona tutti i voti attribuiti, ai sensi dell'articolo V, sezione 3, allo Stato membro che l'ha nominato. Le sette persone che raccolgono il maggior numero di voti sono proclamati Direttori esecutivi, con la riserva che nessuno è considerato eletto se non abbia ottenuto almeno il 14 per cento dei voti suscettibili d'essere espressi (voti iscritti).
3. Se non risultano sette eletti alla prima votazione, si procede ad una seconda votazione, nella quale la persona che abbia ottenuto il minor numero di voti è ineleggibile e solo hanno diritto di votare: a) i Governatori che nella prima votazione hanno votato per una persona non eletta e b) i Governatori i cui voti dati a una persona eletta si ritiene, ai sensi del paragrafo 4 qui appresso, abbiano portato il numero dei voti raccolti da tale persona a oltre il 15 per cento dei voti iscritti.
4. Per determinare se debba ritenersi che i voti dati da un Governatore abbiano portato il totale ottenuto da una determinata persona a più del 15 per cento dei voti iscritti, si ritiene che il 15 per cento comprenda, in primo luogo, i voti del Governatore che ha apportato il maggior numero di voti a tale persona, poi i voti del Governatore che ha apportato il numero di voti immediatamente inferiore, e così di seguito fino a che sia stato raggiunto il 15 per cento.
5. Si ritiene che ogni Governatore i cui voti devono essere parzialmente completati per portare il totale ottenuto da una persona a più del 14 per cento dia tutti i suoi voti a tale persona, anche se il totale dei voti da essa ottenuti dovesse di conseguenza eccedere il 15 per cento.
6. Se, dopo la seconda votazione, non risultino ancora sette eletti, si procede, seguendo gli stessi principi, a votazioni supplementari sino a che vi siano sette eletti, con la riserva che, dopo l'elezione di sei persone, la settima può essere eletta alla maggioranza semplice dei voti rimanenti e che essa sarà considerata eletta dalla totalità di tali voti.

Statuto dell'Associazione Internazionale di Sviluppo

dodis.ch/54060
Traduzione

Entrato in vigore il 24 settembre 1960

I Governi a nome dei quali è firmato il presente Accordo,
visto:

che la cooperazione mutua tendente a obiettivi economici costruttivi, allo sviluppo ordinato dell'economia mondiale e all'espansione armoniosa degli scambi internazionali, favorisce rapporti economici che contribuiscono a mantenere la pace e la prosperità nel mondo;

che un'accelerazione dello sviluppo economico, che promuoverà l'elevazione dei livelli d'esistenza e il progresso economico e sociale nei Paesi meno avanzati, è auspicabile non soltanto nell'interesse di tali Paesi, ma anche in quello dell'intera collettività internazionale;

che la realizzazione di tali obiettivi sarebbe agevolata da un aumento dell'apporto internazionale di capitali pubblici e privati destinati a mettere in valore le risorse dei Paesi meno avanzati,

convengono con il presente Accordo quanto segue:

Articolo introduttivo

È istituita l'Associazione Internazionale di Sviluppo (denominata in seguito «l'Associazione»), che funziona conformemente alle disposizioni seguenti:

Articolo I Obiettivi

L'Associazione ha per scopo di promuovere lo sviluppo economico, di accrescere la produttività e, pertanto, di elevare i livelli di esistenza nelle regioni meno avanzate del mondo, coperte da un'affiliazione all'Associazione, fornendo ad esse, perché possano far fronte ai loro bisogni importanti in materia di sviluppo, mezzi finanziari a condizioni più flessibili e meno gravose per la loro bilancia dei pagamenti di quelle dei mutui accordati secondo formule classiche, aiutando così la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (denominata in seguito «la Banca») a realizzare i suoi obiettivi di sviluppo con il completamento della sua attività.

In tutte le proprie decisioni, l'Associazione s'ispira alle disposizioni del presente articolo.

Articolo II Affiliazione all'Associazione; sottoscrizioni iniziali*Sezione 1. Affiliazione*

- (a) I membri originari dell'Associazione sono i membri della Banca il cui nome figura nell'accluso allegato A e che accettano di affidarsi all'Associazione prima della data o alla data specificata nell'Articolo XI, Sezione 2 (c).
- (b) L'accesso all'Associazione è aperto agli altri membri della Banca ai momenti e alle condizioni determinate dall'Associazione.

Sezione 2. Sottoscrizioni iniziali

- (a) Accettando la propria affiliazione, ogni membro sottoscrive la somma assegnatagli. Tali sottoscrizioni sono denominate in seguito sottoscrizioni iniziali.
- (b) La sottoscrizione iniziale assegnata a ogni membro originario è pari alla somma figurante accanto al suo nome nell'allegato A; tale somma è espressa in dollari degli Stati Uniti del peso e titolo legali alla data del 1° gennaio 1960.
- (c) Il dieci per cento della sottoscrizione iniziale di ogni membro originario è pagabile come segue, in oro o in divise liberamente convertibili: cinquanta per cento nei trenta giorni successivi alla data in cui l'Associazione cominci le proprie operazioni conformemente alle disposizioni dell'Articolo XI, Sezione 4, o al giorno in cui il membro originario divenga membro, se lo diviene posteriormente; dodici e mezzo per cento un anno dopo l'inizio delle operazioni dell'Associazione; e dodici e mezzo per cento durante gli anni seguenti, a intervalli di dodici mesi, fino a concorrenza del versamento totale del decimo della sottoscrizione iniziale.
- (d) Il novanta per cento rimanente della sottoscrizione iniziale di ogni membro originario è pagabile in oro o in divise liberamente convertibili, nel caso dei membri il cui nome figuri nella prima parte dell'Allegato A, e nella moneta del membro sottoscrittore, ove si tratti di membri il cui nome figuri nella seconda parte dell'Allegato A. Tale porzione del novanta per cento delle sottoscrizioni iniziali dei membri originari è pagabile come segue in cinque versamenti annuali e uguali: il primo versamento, nei trenta giorni successivi alla data in cui l'Associazione cominci le proprie operazioni conformemente alle disposizioni dell'Articolo XI, Sezione 4, o al giorno in cui il membro originario divenga membro, se lo diviene posteriormente; il secondo versamento, un anno dopo l'inizio delle operazioni dell'Associazione, e i versamenti seguenti durante ogni esercizio ulteriore, a intervalli di dodici mesi fino a concorrenza del versamento integrale del novanta per cento della sottoscrizione iniziale.
- (e) In sostituzione di qualsiasi parte della moneta di uno Stato membro versata o da versare all'Associazione, conformemente alle disposizioni del precedente capoverso (d), o dell'Articolo IV, Sezione 2, e di cui l'Associazione non necessita per le proprie operazioni, l'Associazione accetta buoni o

qualsiasi altra forma di obbligazioni, emessi dal Governo dello Stato membro o dal depositario da esso designato; tali titoli non sono cedibili, non fruttano interessi e sono pagabili a vista al loro valore nominale mediante iscrizione a credito sul conto aperto a favore dell'Associazione presso il depositario designato.

- (f) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, l'Associazione considera come «divise convertibili»:
- (i) la moneta di uno Stato membro che l'Associazione, previa consultazione del Fondo Monetario Internazionale ritenga, abbia, ai fini delle sue operazioni, una convertibilità sufficiente rispetto a monete di altri Stati membri; o
 - (ii) le monete di uno Stato membro che questi accetti, a condizioni considerate soddisfacenti dall'Associazione, di cambiare in divise di altri Stati membri ai fini delle operazioni dell'Associazione.
- (g) Con riserva delle eccezioni consentite dall'Associazione, ogni Stato membro il cui nome figuri nell'Allegato A deve mantenere, per quanto concerne la somma da esso versata quali divise liberamente convertibili conformemente al capoverso (d) della presente Sezione, il grado di convertibilità esistente al momento del pagamento.
- (h) L'Associazione determina, conformemente alla Sezione I (b) del presente Articolo, le condizioni alle quali gli Stati membri che non sono membri originari possono effettuare le proprie sottoscrizioni iniziali, come pure l'ammontare e le modalità di versamento di queste ultime.

Sezione 3. Limitazione della responsabilità

Nessuno Stato membro è considerato responsabile, in virtù della sua qualità di membro, degli obblighi dell'Associazione.

Articolo III Risorse addizionali

Sezione 1. Sottoscrizioni addizionali

- (a) Al momento in cui lo ritenga opportuno in ragione dell'evoluzione del programma di versamento delle sottoscrizioni iniziali dei membri originari e, in seguito, a intervalli di circa cinque anni, l'Associazione deve esaminare la situazione delle proprie risorse e, ove lo giudichi auspicabile, autorizzare un aumento generale delle sottoscrizioni. Ciononostante, aumenti generali o particolari dell'ammontare delle sottoscrizioni possono essere autorizzati in qualsiasi momento, a condizione che un aumento particolare sia preso in considerazione solo a richiesta dello Stato membro interessato. Le sottoscrizioni che adempiono le disposizioni della presente Sezione sono denominate in seguito sottoscrizioni addizionali.
- (b) Con riserva delle disposizioni del capoverso (c) qui appresso, l'Associazione determina l'ammontare, le modalità e le condizioni delle sottoscrizioni addizionali da essa autorizzate.

- (c) Ove sia autorizzata una sottoscrizione addizionale, ogni Stato membro ha facoltà di parteciparvi, a condizioni fissate ragionevolmente dall'Associazione, versando una somma che gli permetta di conservare la propria porzione relativa dei diritti di voto; nondimeno, nessun membro è tenuto a partecipare a una sottoscrizione addizionale.
- (d) Tutte le questioni concernenti la presente Sezione sono decise alla maggioranza di due terzi del totale dei diritti di voto.

Sezione 2: Risorse supplementari fornite da uno Stato membro nella moneta di altro Stato membro

- (a) L'Associazione può convenire un'intesa, che preveda modalità e condizioni compatibili con le disposizioni del presente Accordo, per ricevere da qualsiasi Stato membro, oltre le somme che questi deve versare a titolo della sua sottoscrizione iniziale o di qualsiasi sottoscrizione addizionale, risorse supplementari nella moneta di un altro Stato, a condizione che l'Associazione non adotti tali disposizioni senza essersi previamente assicurata che il membro della cui moneta trattasi accetti l'utilizzazione di detta moneta a titolo di risorse supplementari, come pure le modalità e le condizioni che regolano tale utilizzazione. Le intese relative al ricevimento di tali risorse possono comportare clausole concernenti la disponibilità dei guadagni a cui possano dar luogo queste risorse, come pure clausole relative alla disponibilità delle risorse stesse, nel caso in cui lo Stato membro che le fornisca cessi di essere membro o in cui l'Associazione sospenda in modo permanente le proprie funzioni.
- (b) L'Associazione rilascia al membro che apporta la contribuzione un Certificato Speciale di Sviluppo, che enuncia, oltre le relative modalità e condizioni di disponibilità, l'ammontare e la specificazione delle risorse così fornite. Un Certificato Speciale di Sviluppo non comporta alcun diritto di voto e può essere ceduto soltanto all'Associazione.
- (c) Nessuna disposizione della presente Sezione impedisce all'Associazione di ricevere da un membro, alle condizioni che siano state convenute, risorse espresse nella propria moneta.

Articolo IV Monete

Sezione 1. Utilizzazione delle monete

- (a) La moneta, convertibile o no, di uno Stato membro il cui nome figuri nella seconda parte dell'Allegato A, ricevuta conformemente alle disposizioni dell'Articolo II, Sezione 2 (d) in pagamento della frazione del novanta per cento pagabile nella moneta di tale membro, come pure la moneta che ne provenga, a titolo di capitale, d'interesse o di altro onere, può essere utilizzata dall'Associazione per pagare le spese amministrative da essa incorse sui territori di detto membro e, nella misura compatibile con una sana politica monetaria, per pagare beni e servizi prodotti nei territori di detto

membro e necessari all'esecuzione dei progetti che l'Associazione finanzia su questi territori; inoltre, detta moneta è liberamente convertibile o altrimenti utilizzabile per progetti finanziati dall'Associazione ed eseguiti fuori dei territori del membro, alla data e nella misura ritenute dal membro e dall'Associazione, di comune accordo, giustificate dalla situazione economica e finanziaria del membro.

- (b) Le possibilità di utilizzare le monete che l'Associazione riceve in pagamento di sottoscrizioni diverse dalle sottoscrizioni iniziali dei membri originali, come pure le monete che ne provengano a titolo di capitale, d'interesse o di altri oneri, sono soggette alle modalità e alle condizioni a cui soggiacciono tali sottoscrizioni.
- (c) Le possibilità di utilizzare le monete che l'Associazione riceve quali risorse supplementari diverse dalle sottoscrizioni, come pure le monete che ne provengano a titolo di capitale, d'interesse o di altri oneri, sono soggette alle modalità e alle condizioni a cui soggiace il ricevimento di tali divise.
- (d) L'Associazione può utilizzare e cambiare tutte le altre divise da essa ricevute, senza che lo Stato membro la cui moneta sia utilizzata o cambiata possa assoggettarla a restrizioni; con la riserva che le disposizioni precedenti non possono impedire all'Associazione di adottare, di concerto con lo Stato membro sul territorio del quale si attua il progetto al cui finanziamento essa contribuisce, disposizioni che limitino la propria utilizzazione della moneta di detto membro, da essa ricevuta a titolo di capitale, d'interesse o di altri oneri nel quadro di tale finanziamento.
- (e) L'Associazione adotta le misure necessarie per assicurarsi che a intervalli ragionevoli le porzioni di sottoscrizioni pagate conformemente all'Articolo II, Sezione 2 (d) da Stati membri il cui nome figuri nella prima parte dell'Allegato A, siano utilizzate dall'Associazione su di una base essenzialmente proporzionale, tenuto fermo nondimeno che le porzioni di tali sottoscrizioni che siano pagate in oro o in divise diverse da quella del membro sottoscrittore possono essere utilizzate più rapidamente.

Sezione 2. Mantenimento del valore degli averi in moneta

- (a) Se la parità della moneta di uno Stato membro sia scesa o se il corso di cambio della moneta di uno Stato membro si sia, secondo l'avviso dell'Associazione, deprezzato in misura importante all'interno dei territori di tale Stato membro, quest'ultimo deve versare all'Associazione, entro un termine ragionevole, una somma supplementare della propria moneta, sufficiente per mantenere al valore dell'epoca della sottoscrizione iniziale gli averi dell'Associazione nella moneta di detto Stato membro provenienti da versamenti da esso effettuati all'Associazione ai sensi dell'Articolo II, Sezione 2 (d), e da versamenti effettuati conformemente alle disposizioni del presente capoverso, indipendentemente dal fatto che gli effetti relativi siano stati o non siano stati espressi nelle dette monete e accettati conformemente all'Articolo II, Sezione 2 (e), rimanendo tuttavia inteso che le di-

sposizioni precedenti si applicano solo nei casi e nella misura in cui tale moneta non abbia costituito l'oggetto di un primo disborso o di una conversione nella moneta di un altro Stato membro.

- (b) Se la parità della moneta di uno Stato membro sia aumentata o se il corso di cambio della moneta di uno Stato membro abbia, secondo l'avviso dell'Associazione, subito un aumento importante all'interno dei territori di tale Stato membro, l'Associazione restituisce a quest'ultimo, entro un termine ragionevole, una somma nella sua moneta, corrispondente all'accrescimento di valore degli averi definiti in precedenza sotto (a).
- (c) L'Associazione può derogare alle disposizioni dei capoversi precedenti ove il Fondo Monetario Internazionale proceda a una modifica uniformemente proporzionale della parità delle monete di tutti i suoi membri.
- (d) Gli averi forniti conformemente alle disposizioni del capoverso (a) di cui sopra per mantenere il valore di una moneta sono convertibili e utilizzabili alle stesse condizioni che tale moneta.

Articolo V Operazioni

Sezione 1. Utilizzazione delle risorse e condizioni di finanziamento

- (a) L'Associazione fornisce mezzi di finanziamento per contribuire allo sviluppo delle regioni meno avanzate del mondo, coperte da un'affiliazione all'Associazione.
- (b) I mezzi di finanziamento forniti dall'Associazione devono essere consacrati a fini che, secondo l'avviso dell'Associazione, hanno un elevato ordine prioritario nell'opera di sviluppo, alla luce delle necessità della regione o delle regioni interessate e, salvo in circostanze eccezionali, devono essere destinati a progetti determinati.
- (c) L'Associazione non fornisce mezzi di finanziamento se, a suo avviso, tali mezzi possono essere forniti dal settore privato a condizioni ragionevoli per il beneficiario o se possono costituire l'oggetto di un mutuo dello stesso tipo di quelli accordati dalla Banca.
- (d) L'Associazione fornisce mezzi di finanziamento soltanto su raccomandazione di un Comitato competente, dopo esame approfondito della domanda. Ognuno di tali Comitati è designato dall'Associazione e deve comprendere una persona nominata dal Governatore o dai Governatori che rappresenta(no) il membro o i membri sui territori del quale o dei quali è situato il progetto previsto, come pure uno o più membri del personale tecnico dell'Associazione. La disposizione secondo cui il Comitato deve comprendere una persona nominata da uno o più Governatori non si applica nel caso in cui i mezzi di finanziamento sono forniti a un organismo ufficiale internazionale competente per l'insieme o per una regione del mondo.

- (e) L'Associazione non fornisce mezzi di finanziamento se lo Stato membro sul cui territorio è situato il progetto formula obiezioni contro tale finanziamento, con la riserva che non occorre all'Associazione assicurarsi che i diversi membri interessati non formulino obiezioni nel caso in cui i mezzi di finanziamento siano forniti a un organismo ufficiale internazionale competente per l'insieme o per una regione del mondo.
- (f) L'Associazione non impone condizioni tendenti a che le somme provenienti dai mutui da essa accordati siano spese sui territori di un determinato Stato membro o di determinati Stati membri. Le disposizioni precedenti non impediscono di rispettare tutte le restrizioni sull'utilizzazione dei fondi imposte conformemente alle disposizioni dei presenti Articoli, comprese le restrizioni relative alle risorse supplementari conformemente a un accordo che vincoli l'Associazione e chi apporta la contribuzione.
- (g) L'Associazione adotta le disposizioni necessarie perché le somme provenienti dai mutui da essa accordati siano destinate esclusivamente agli oggetti per i quali sono stati concessi, tenuto conto debitamente delle considerazioni economiche, di rendimento e di concorrenza commerciale internazionale, e senza permettere che intervengano influenze o considerazioni politiche o extraeconomiche.
- (h) I fondi da fornire per un'operazione di finanziamento sono messi a disposizione del beneficiario soltanto per far fronte a spese vincolate al progetto, man mano che esse siano realmente effettuate.

Sezione 2. Forme e condizioni di finanziamento

- (a) I mezzi di finanziamento offerti dall'Associazione assumono la forma di mutuo. Nondimeno, l'Associazione può fornire altri mezzi di finanziamento, ossia:
 - (i) facendo capo ai fondi sottoscritti conformemente all'Articolo III, Sezione 1, come pure ai fondi che ne provengano a titolo di capitale, d'interesse o di altri oneri, se l'autorizzazione di dette sottoscrizioni prevede espressamente tale finanziamento;
 - (ii) facendo capo, in casi speciali, alle risorse supplementari fornite all'Associazione, come pure ai fondi che ne provengano a titolo di capitale, d'interesse o di altri oneri, se le disposizioni nel cui quadro tali risorse sono fornite prevedono espressamente tale finanziamento.
- (b) Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente, l'Associazione può fornire mezzi di finanziamento, di cui essa decide la forma e le condizioni, tenuto conto della posizione e delle prospettive economiche della regione o delle regioni interessate, come pure della natura e dei requisiti del progetto.
- (c) L'Associazione può fornire mezzi di finanziamento a uno Stato membro, al governo di un territorio coperto da un'affiliazione all'Associazione, a una suddivisione politica dell'uno o dell'altro, a un ente pubblico o privato sui territori di uno o più Stati membri, o a un organismo ufficiale internazionale competente per l'insieme o per una regione del mondo.

- (d) Nel caso di un mutuo accordato a un ente diverso da uno Stato membro, l'Associazione può, a sua discrezione, esigere una o più garanzie adeguate, governative o d'altro genere.
- (e) In casi eccezionali, l'Associazione può aprire crediti in divise destinati a coprire spese locali.

Sezione 3. Modifiche delle condizioni di finanziamento

Quando e nella misura in cui essa lo ritenga giustificato da tutte le circostanze pertinenti, comprese la situazione e le prospettive finanziarie ed economiche dello Stato membro interessato, e alle condizioni da essa fissate, l'Associazione può accettare di rendere più flessibili o di modificare le condizioni alle quali una qualsiasi frazione dei mezzi di finanziamento è stata fornita.

Sezione 4. Cooperazione con altri organismi internazionali e con i membri che forniscono un aiuto in materia di sviluppo

L'Associazione apporta la sua cooperazione agli organismi internazionali ufficiali e agli Stati membri che forniscono un aiuto finanziario e tecnico alle regioni meno avanzate del mondo.

Sezione 5. Operazioni diverse

Oltre le operazioni specificate altrove nel presente Accordo, l'Associazione può:

- (i) contrarre mutui con l'approvazione dello Stato membro nella cui moneta è espresso il mutuo;
- (ii) garantire, per agevolarne la vendita, i titoli nei quali essa ha investito fondi;
- (iii) acquistare e vendere i titoli da essa emessi o garantiti o di cui ha fatto l'oggetto di un investimento;
- (iv) in casi eccezionali, garantire mutui provenienti da altre fonti e accordati a fini non incompatibili con le disposizioni del presente Accordo;
- (v) fornire un'assistenza tecnica e servizi consultivi a richiesta di uno Stato membro; e
- (vi) esercitare tutti gli altri poteri che, nel quadro delle sue operazioni, siano necessari o auspicabili per contribuire alla realizzazione dei propri fini.

Sezione 6. Divieto di qualsiasi attività politica

L'Associazione e i suoi dirigenti non possono intervenire negli affari politici di alcun Stato membro, né possono lasciarsi influenzare nelle loro decisioni dall'orientamento politico dello Stato membro o degli Stati membri di cui trattasi. Le loro decisioni devono essere fondate esclusivamente su considerazioni economiche e tali considerazioni sono ponderate imparzialmente allo scopo di realizzare gli obiettivi enunciati nel presente Accordo.

Articolo VI Organizzazione e amministrazione*Sezione 1. Struttura dell'Associazione*

L'Associazione comprende un Consiglio dei Governatori, i Direttori esecutivi, un Presidente, come pure gli altri agenti superiori e subalterni necessari per l'adempimento dei compiti da essa fissati.

Sezione 2. Consiglio dei Governatori

- (a) Tutti i poteri dell'Associazione sono devoluti al Consiglio dei Governatori.
- (b) Ogni Governatore e ogni Governatore supplente della Banca nominato da uno Stato membro della Banca che sia parimenti membro dell'Associazione è automaticamente Governatore e Governatore supplente dell'Associazione. Nessun supplente ha diritto di votare, salvo in assenza del titolare. Il Presidente del Consiglio dei Governatori della Banca è automaticamente Presidente del Consiglio dei Governatori dell'Associazione, salvo nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei Governatori della Banca rappresenti uno Stato che non sia membro dell'Associazione. In tale ipotesi, il Consiglio dei Governatori sceglie il proprio Presidente tra i Governatori. Ogni Governatore o supplente rinuncia al suo mandato se lo Stato membro che l'ha nominato cessa d'essere membro dell'Associazione.
- (c) Il Consiglio dei Governatori può delegare ai Direttori esecutivi l'esercizio di tutti i suoi poteri, salvo i seguenti:
 - (i) ammettere nuovi Stati membri e fissare le condizioni della loro ammissione;
 - (ii) autorizzare sottoscrizioni addizionali e determinare le condizioni e stipulazioni relative;
 - (iii) sospendere uno Stato membro;
 - (iv) decidere su ricorsi proposti contro le interpretazioni del presente Accordo date dai Direttori esecutivi;
 - (v) concludere accordi conformemente alla Sezione 7 del presente Articolo allo scopo di cooperare con altri organismi internazionali (salvo che si tratti di accordi ufficiosi di carattere amministrativo e temporaneo);
 - (vi) decidere di sospendere in modo permanente le operazioni dell'Associazione e di ripartire i suoi attivi;
 - (vii) determinare la ripartizione del reddito netto dell'Associazione conformemente alla Sezione 12 del presente Articolo; e
 - (viii) approvare i progetti di emendamenti del presente Accordo.
- (d) Il Consiglio dei Governatori tiene una riunione annuale, come pure le altre riunioni previste dal Consiglio o convocate dai Direttori esecutivi.
- (e) La riunione annuale del Consiglio dei Governatori ha luogo all'occasione della riunione annuale del Consiglio dei Governatori della Banca.

- (f) Il quorum di qualsiasi riunione del Consiglio dei Governatori è costituito da una maggioranza di Governatori che disponga di almeno due terzi del totale dei diritti di voto.
- (g) L'Associazione può, mediante regolamento, istituire una procedura che permetta ai Direttori esecutivi di ottenere, su una determinata questione, un voto dei Governatori senza riunire il Consiglio.
- (h) Il Consiglio dei Governatori, come pure, nella misura in cui siano a ciò autorizzati, i Direttori esecutivi, possono adottare le norme e i regolamenti necessari o adeguati per condurre le operazioni dell'Associazione.
- (i) Nell'esercizio delle loro funzioni, i Governatori e i loro supplenti non sono retribuiti dall'Associazione.

Sezione 3. Voto

- (a) Ogni membro originario dispone, per quanto concerne la sua sottoscrizione iniziale, di 500 voti e di un voto addizionale per ogni quota di 5000 dollari della sua sottoscrizione iniziale. Le sottoscrizioni diverse dalle sottoscrizioni iniziali dei membri originari comportano i diritti di voto decisi dal Consiglio dei Governatori conformemente, secondo i casi, alle disposizioni dell'Articolo II, Sezione 1 (b) o dell'Articolo III, Sezione 1 (b) e (c). I complementi alle risorse diversi dalle sottoscrizioni regolate dall'Articolo II, Sezione 1 (b) e dalle sottoscrizioni addizionali regolate dall'Articolo III, Sezione 1, non comportano alcun diritto di voto.
- (b) Salvo nei casi specialmente previsti, tutte le questioni sottoposte all'Associazione sono decise alla maggioranza dei voti espressi.

Sezione 4. Direttori esecutivi

- (a) I Direttori esecutivi sono incaricati di condurre le operazioni generali dell'Associazione e, a tal fine, esercitano i poteri loro conferiti nel presente Accordo o loro delegati dal Consiglio dei Governatori.
- (b) I Direttori esecutivi dell'Associazione sono automaticamente i Direttori esecutivi della Banca (i) nominati da uno Stato membro della Banca che sia parimenti membro dell'Associazione, o (ii) eletti in un'elezione in cui i voti di almeno uno Stato membro della Banca parimenti membro dell'Associazione siano stati emessi a suo favore. I supplenti di ognuno di tali Direttori esecutivi della Banca sono parimenti Direttori esecutivi supplenti dell'Associazione. Ogni Direttore esecutivo rinuncia al suo mandato se lo Stato che l'ha nominato o tutti gli Stati membri i cui voti siano stati emessi a suo favore cessino di essere membri dell'Associazione.
- (c) Ogni Direttore esecutivo, che sia un Direttore esecutivo nominato dalla Banca, dispone del numero dei voti attribuiti nell'Associazione allo Stato membro che l'ha nominato. Ogni Direttore esecutivo, che sia un Direttore esecutivo eletto della Banca, dispone del numero dei voti attribuiti nell'Associazione allo Stato membro o agli Stati membri i cui voti abbiano contribuito

alla sua elezione nella Banca. Ogni Direttore esecutivo usa globalmente i voti di cui dispone.

- (d) Un Direttore esecutivo supplente ha pieni poteri per agire in assenza del Direttore esecutivo che l'ha designato. Quando un Direttore esecutivo è presente, il suo supplente può assistere alle riunioni senza diritto di voto.
- (e) Il quorum per qualsiasi riunione dei Direttori esecutivi è costituito di una maggioranza di Direttori esecutivi che disponga di almeno la metà dei diritti di voto.
- (f) I Direttori esecutivi si riuniscono con la frequenza richiesta dalla gestione degli affari dell'Associazione.
- (g) Il Consiglio dei Governatori adotta norme in virtù delle quali uno Stato membro dell'Associazione non autorizzato a nominare un Direttore esecutivo della Banca può designare un rappresentante per assistere a qualsiasi riunione dei Direttori esecutivi dell'Associazione in cui sia presa in considerazione una richiesta presentata da tale Stato membro o una questione che lo concerna particolarmente.

Sezione 5. Presidente e personale

- (a) Il Presidente della Banca è automaticamente Presidente dell'Associazione. Egli dirige le riunioni dei Direttori esecutivi dell'Associazione, ma non partecipa alle votazioni, salvo in caso di uguaglianza di voti, nel qual caso il suo voto è preponderante. Egli può prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori.
- (b) Il Presidente è il capo dei servizi dell'Associazione. Egli gestisce gli affari correnti dell'Associazione secondo le istruzioni dei Direttori esecutivi e, sotto il loro controllo generale, organizza i servizi, e nomina e revoca gli agenti superiori e subalterni dell'Associazione.
- (c) Nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente, gli agenti superiori e gli agenti subalterni dell'Associazione sono interamente al servizio dell'Associazione, ad esclusione di qualsiasi altra autorità. Ogni Stato membro dell'Associazione è tenuto a rispettare il carattere internazionale della loro missione e deve astenersi da ogni tentativo d'influenzare qualsiasi agente dell'Associazione nell'esercizio delle sue funzioni.
- (d) Nell'assumere gli agenti superiori e subalterni, il Presidente, senza trascurare l'interesse capitale al concorso dei più attivi e più competenti, tiene conto dell'importanza di assunzioni effettuate su di una base geografica più ampia possibile.

Sezione 6. Rapporti con la Banca

- (a) L'Associazione è un ente separato e distinto dalla Banca e i suoi fondi sono amministrati separatamente e indipendentemente da quelli della Banca. L'Associazione non può contrarre mutui presso la Banca né accordarne alla stessa; nondimeno, le presenti disposizioni non impediscono al-

l'Associazione d'investire in obbligazioni della Banca i capitali di cui essa non necessita per le sue operazioni di finanziamento.

- (b) L'Associazione può adottare d'intesa con la Banca disposizioni concernenti le installazioni, il personale e i servizi, come pure il rimborso delle spese amministrative pagate originariamente da una delle due organizzazioni a nome dell'altra.
- (c) Nessuna disposizione del presente Accordo può rendere l'Associazione responsabile per atti od obblighi della Banca, né la Banca responsabile per atti od obblighi dell'Associazione.

Sezione 7. Relazioni con altri organismi internazionali

L'Associazione adotta disposizioni formali d'intesa con le Nazioni Unite e può prendere disposizioni analoghe con altri organismi internazionali ufficiali aventi funzioni specializzate in ambiti connessi.

Sezione 8. Sede centrale

La sede centrale dell'Associazione è la sede centrale della Banca. L'Associazione può aprire altri uffici sui territori di qualsiasi suo membro.

Sezione 9. Depositari

Ogni Stato designa la propria Banca centrale come depositario, presso il quale l'Associazione può conservare i suoi averi nella moneta di tale Stato, come pure tutti gli altri averi; in assenza di una banca centrale, lo Stato membro designa agli stessi fini qualsiasi altra istituzione suscettibile di ricevere il gradimento dell'Associazione. In assenza di diversa designazione, il depositario designato per la Banca è considerato depositario dell'Associazione.

Sezione 10. Comunicazione con i governi

Ogni Stato membro designa un'autorità competente con la quale l'Associazione può mettersi in rapporto per qualsiasi questione concernente il presente Accordo. In assenza di diversa designazione, è considerata valida per l'Associazione la procedura di comunicazione designata per la Banca.

Sezione 11. Pubblicazione di rapporti e comunicazione d'informazioni

- (a) L'Associazione pubblica un rapporto annuale contenente una situazione sottoposta a perizia della propria contabilità, e fa pervenire ai suoi membri, a intervalli appropriati, un rilevamento sommario della situazione dei risultati delle operazioni.
- (b) L'Associazione può pubblicare altri rapporti da essa ritenuti opportuni per lo svolgimento della sua missione.
- (c) Copie di tutti i rapporti, rilevamenti e pubblicazioni effettuati ai sensi della presente Sezione sono trasmessi agli Stati membri.

Sezione 12. Ripartizione del reddito netto

Il Consiglio dei Governatori determina periodicamente la ripartizione del reddito netto dell'Associazione, tenuto debitamente conto dei fondi da destinare alle riserve e agli accantonamenti per circostanze imprevedute.

Articolo VII Recesso e sospensione di uno Stato membro
Sospensione delle operazioni*Sezione 1. Recesso di Stati membri*

Ogni Stato membro può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, notificandole per iscritto la propria decisione presso la sede centrale. Il recesso prende effetto alla data in cui è ricevuta la notifica.

Sezione 2. Sospensione di uno Stato membro

- (a) Se lo Stato membro contravviene a uno dei suoi obblighi nei confronti dell'Associazione, questa può sospenderlo in seguito a una decisione presa da una maggioranza dei Governatori che rappresenti la maggioranza del totale dei diritti di voto. Lo Stato membro così sospeso perde automaticamente la sua qualità di Stato membro un anno dopo la data della sua sospensione, salvo che sia adottata, alla stessa maggioranza, una decisione tendente a riabilitarlo.
- (b) Durante tale sospensione, lo Stato membro non è autorizzato ad esercitare alcun diritto ai sensi del presente Accordo, salvo quello di recedere, ma rimane vincolato a tutti gli obblighi degli Stati membri.

Sezione 3. Sospensione o cessazione dell'affiliazione alla Banca

Ogni membro che sia sospeso o che cessi d'essere affiliato alla Banca è automaticamente sospeso o, secondo il caso, cessa d'essere affiliato all'Associazione.

Sezione 4. Diritti e doveri dei Governi che cessano d'essere affiliati

- (a) Ove un Governo cessi di essere membro, esso non ha alcun diritto ai sensi del presente Accordo, eccetto quelli conferitigli dall'Articolo X (c); nondimeno, salvo disposizioni contrarie della presente Sezione, rimane responsabile per tutti gli obblighi finanziari da esso sottoscritti nei confronti dell'Associazione, sia in qualità di membro, di mutuatario, di garante o ad altro titolo.
- (b) Ove un Governo cessi d'essere membro, l'Associazione e il Governo procedono a una verifica dei conti. Nel caso di tale verifica dei conti, l'Associazione e il Governo possono accordarsi sulle somme che il Governo debba versare a titolo della sua sottoscrizione, come pure sulla data e la moneta di pagamento. Quando si applichi a uno Stato membro, l'espressione «sottoscrizione» utilizzata ai fini del presente Articolo si riferisce tanto alla sottoscrizione iniziale, quanto a qualsiasi sottoscrizione aggiuntiva di detto Stato membro.

- (c) Qualora un siffatto accordo non sia concluso nei sei mesi successivi alla data alla quale il Governo cessa d'essere membro, o alla scadenza di qualsiasi periodo convenuto tra l'Associazione e il Governo, divengono applicabili le disposizioni seguenti:
- (i) Il Governo non è più responsabile nei confronti dell'Associazione a titolo della sua sottoscrizione, ma deve versare immediatamente le somme dovute e non pagate alla data in cui abbia cessato d'essere membro e che, secondo l'avviso dell'Associazione, sono necessarie a quest'ultima per adempiere gli impegni che essa aveva a tale data nel quadro delle sue operazioni di finanziamento.
 - (ii) L'Associazione rimborsa al Governo le somme da esso versate a titolo della sua sottoscrizione o che ne provengano a titolo di rimborso di capitale, che l'Associazione deteneva alla data in cui il Governo ha cessato d'essere membro, salvo nella misura in cui, secondo l'avviso dell'Associazione, detti fondi le siano necessari per adempiere gli impegni che essa aveva a tale data nel quadro delle operazioni di finanziamento.
 - (iii) L'Associazione rimborsa al Governo una parte proporzionale di tutti i rimborsi a titolo di capitale che essa abbia ricevuto, dopo la data alla quale il Governo abbia cessato d'essere membro, sui mutui accordati anteriormente, salvo che si tratti di mutui per i quali siano state utilizzate risorse supplementari fornite all'Associazione nel quadro di disposizioni che prevedano diritti speciali di liquidazione. Tale parte dev'essere, rispetto all'ammontare globale del capitale di detti mutui, nella stessa relazione in cui si trova la somma totale versata dal Governo a titolo della sua sottoscrizione e non rimborsatagli ai sensi della clausola (ii) di cui sopra rispetto alla somma totale pagata da tutti gli Stati membri a titolo delle loro sottoscrizioni che sia stata utilizzata dall'Associazione o che, secondo l'avviso di quest'ultima, le sia necessaria per adempiere gli impegni che essa aveva nel quadro delle sue operazioni di finanziamento. L'Associazione procede a tali rimborsi mediante versamenti scaglionati man mano che essa riceva rimborsi in capitale, ma a intervalli di almeno un anno. Tali rimborsi sono espressi nelle monete ricevute dall'Associazione che, nondimeno, può, a sua discrezione, effettuare pagamenti nella moneta dello Stato interessato.
 - (iv) Qualsiasi somma dovuta al Governo a titolo della sua sottoscrizione può rimanere insoluta fintantoché tale Governo o il Governo di qualsiasi territorio che ne dipende, o qualsiasi suddivisione politica o servizio di qualsiasi degli enti precedenti, rimanga responsabile nei confronti dell'Associazione, quale mutuario o garante; tali somme possono, a scelta dell'Associazione, essere imputate a uno qualsiasi di questi debiti giunti a scadenza.
 - (v) In nessun modo lo Stato può ricevere ai sensi del capoverso (c) un importo il cui totale ecceda il minore dei due importi seguenti: (a) la

somma versata dallo Stato a titolo della sua sottoscrizione o, (b) una percentuale dell'attivo netto dell'Associazione alla data alla quale il Governo cessa d'essere membro, pari alla percentuale dell'ammontare della sua sottoscrizione rispetto al totale delle sottoscrizioni di tutti gli Stati membri.

(vi) Tutti i calcoli necessari per l'applicazione delle presenti disposizioni sono effettuati su di una base determinata ragionevolmente dall'Associazione.

(d) In nessun caso le somme dovute a uno Stato a titolo della presente Sezione sono pagate nei mesi successivi alla data in cui tale Stato cessa d'essere membro. Se, nel corso di questo periodo di sei mesi a contare dalla data alla quale uno Stato cessa d'essere membro dell'Associazione, quest'ultima sospende le proprie operazioni conformemente alle disposizioni della Sezione 5 del presente Articolo, tutti i diritti di detto Governo sono fissati dalle disposizioni di detta Sezione 5 e tale Stato è considerato come membro dell'Associazione ai fini della Sezione 5, ma senza avere diritto di voto.

Sezione 5. Sospensione delle operazioni e verifica degli impegni dell'Associazione

(a) L'Associazione può sospendere temporaneamente le proprie operazioni in seguito a un voto della maggioranza dei Governatori che disponga della maggioranza del totale dei diritti di voto. Dopo la sospensione delle operazioni, l'Associazione cessa ogni attività, eccettuate quelle relative alla realizzazione metodica, alla conservazione e alla salvaguardia dei suoi attivi, come pure all'adempimento dei suoi obblighi. Nell'attesa dell'adempimento finale di tali obblighi e della distribuzione di tali averi, l'Associazione continua ad esistere e tutti i diritti e doveri reciproci dell'Associazione e dei suoi membri, nel quadro del presente Accordo, rimangono intatti; nondimeno, nessuno Stato membro può essere sospeso o può recedere e nessuna ripartizione è effettuata tra i membri, salvo in conformità alle disposizioni della presente Sezione.

(b) Nessuna ripartizione è fatta a favore degli Stati membri a titolo delle loro sottoscrizioni prima che tutti gli obblighi nei confronti dei creditori siano stati adempiuti od abbiano fatto l'oggetto di accantonamenti, e prima che il Consiglio dei Governatori, mediante il voto di una maggioranza dei Governatori che rappresenti la maggioranza del totale dei diritti di voto, abbia deciso di procedere a tale ripartizione.

(c) Con riserva delle disposizioni precedenti e di qualsiasi stipulazione speciale circa la ripartizione delle risorse supplementari, adottata al momento in cui tali risorse sono state versate all'Associazione, quest'ultima ripartisce i propri attivi tra gli Stati membri, proporzionalmente alle somme che essi avevano versato a titolo della loro sottoscrizione. Ogni ripartizione conforme alle disposizioni precedenti del presente capoverso (c) è subordinata, nel caso di qualsiasi Stato membro, al pagamento previo all'Associa-

zione di tutti i crediti insoluti a carico di detto Stato. Tale ripartizione è effettuata alle date, nelle monete e in forma di denaro o di altri attivi, che l'Associazione ritenga giusti e adeguati. La ripartizione tra i diversi membri non dev'essere necessariamente uniforme per quanto concerne il tipo degli averi distribuiti o delle monete in cui sono espressi.

- (d) Ogni Stato membro che riceva attivi ripartiti dall'Associazione in applicazione della presente Sezione o della Sezione 4 è surrogato in tutti i diritti devoluti all'Associazione su tali attivi prima della loro ripartizione.

Articolo VIII Statuto, immunità e privilegi

Sezione 1. Oggetto del presente Articolo

Allo scopo di mettere l'Associazione in grado di adempiere le funzioni affidatele, sono accordate all'Associazione sui territori di ogni Stato membro lo Statuto giuridico, le immunità e i privilegi definiti nel presente Articolo.

Sezione 2. Statuto giuridico dell'Associazione

L'Associazione ha personalità giuridica completa e, in particolare, la capacità:

- (i) di stipulare contratti;
- (ii) di acquistare e alienare beni mobili e immobili;
- (iii) di essere parte in giudizio.

Sezione 3. Situazione dell'Associazione dal punto di vista delle azioni giudiziarie

L'Associazione può essere convenuta soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda un ufficio, abbia designato un agente incaricato di ricevere notifiche o ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito titoli. Nondimeno, nessuna azione giudiziaria può essere promossa dagli Stati membri o da persone che agiscano per conto di tali Stati o che facciano valere diritti ceduti da questi ultimi. I beni e gli averi dell'Associazione, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esclusi da qualsiasi forma di sequestro, di opposizione o di esecuzione fino a che sia stato pronunciato un giudizio definitivo nei confronti dell'Associazione.

Sezione 4. Insequestrabilità degli averi dell'Associazione

I beni e gli averi dell'Associazione, ovunque si trovino e chiunque li detenga, non possono essere soggetti a perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o a qualsiasi altra forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.

Sezione 5. Inviolabilità degli archivi

Gli archivi dell'Associazione sono inviolabili.

Sezione 6. Esenzione a favore degli averi dell'Associazione

Nella misura necessaria all'adempimento delle operazioni previste dal presente Accordo e con riserva delle sue disposizioni, tutti i beni ed averi dell'Associazione sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi genere.

Sezione 7. Privilegio in materia di comunicazioni

Gli Stati membri applicano alle comunicazioni ufficiali dell'Associazione lo stesso trattamento accordato alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.

Sezione 8. Immunità e privilegi dei dirigenti e del personale

I Governatori, i Direttori esecutivi, supplenti, dirigenti e tutto il personale dell'Associazione:

- (i) non possono essere perseguiti per atti da essi compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni, salvo che l'Associazione abbia tolto tale immunità;
- (ii) quando non siano cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, essi beneficiano, in materia di restrizioni all'immigrazione, di formalità di registrazione degli stranieri, di obblighi militari e in materia di restrizioni di cambio, delle stesse immunità e agevolazioni accordate dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango analogo degli altri Stati membri;
- (iii) beneficiano, in materia di agevolazioni di viaggio, dello stesso trattamento accordato dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango analogo degli altri Stati membri.

Sezione 9. Immunità fiscali

- (a) L'Associazione, i suoi averi, i suoi beni, i suoi redditi, come pure le sue operazioni e affari autorizzati dal presente Accordo sono esenti da qualsiasi imposta e diritto doganale. L'Associazione è altresì esente da qualsiasi obbligo relativo alla riscossione o al pagamento di qualsiasi imposta o di qualsiasi tributo.
- (b) Non è prelevata alcuna imposta sulle retribuzioni e remunerazioni pagate dall'Associazione ai propri Direttori esecutivi, supplenti, funzionari o impiegati se essi non siano cittadini, sudditi o nazionali del Paese in cui esercitano le loro funzioni.
- (c) Nessuna imposta, di qualsiasi natura, può essere riscossa sulle obbligazioni o sui valori emessi dall'Associazione, né sui dividendi e interessi relativi, chiunque sia il detentore di tali titoli:
 - (i) se detta imposta costituisca una misura discriminatoria nei confronti di detta obbligazione o di detto valore per il solo fatto che sia emesso dall'Associazione;

- (ii) o se detta imposta abbia per sola base giuridica il luogo o la moneta stabilito per l'emissione, il luogo o la moneta stabilito per l'adempimento previsto od effettivo o la sede di un ufficio o di altro centro operativo dell'Associazione.
- (d) Nessuna imposta può essere riscossa su di un'obbligazione o su di un valore garantito dall'Associazione, né sui relativi dividendi e interessi, chiunque sia il detentore di tali titoli:
 - (i) se detta imposta costituisca una misura discriminatoria nei confronti di detta obbligazione o di detto valore per il solo fatto che sia garantito dall'Associazione;
 - (ii) o se detta imposta abbia per sola base giuridica la sede di un ufficio o di un centro operativo dell'Associazione.

Sezione 10. Applicazione del presente Articolo

Ogni Stato membro adotta sui propri territori tutte le misure necessarie per applicare, nella propria legislazione, il principio esposto nel presente Articolo, e informa l'Associazione delle misure particolareggiate da esso prese a tal fine.

Articolo IX Emendamenti

- (a) Ogni proposta tendente ad apportare modifiche al presente Accordo, che essa emani da uno Stato membro o da un Governatore o dai Direttori esecutivi, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone a detto Consiglio. Se l'emendamento proposto è approvato dal Consiglio, l'Associazione chiede, mediante lettera o telegramma circolare, a tutti gli Stati membri se accettano tale progetto di emendamento. Ove i tre quinti degli Stati membri, che dispongano dei quattro quinti del totale dei diritti di voto, abbiano accettato l'emendamento proposto, l'Associazione ne dà atto mediante una comunicazione ufficiale a tutti gli Stati membri.
- (b) Nonostante il capoverso (a) di cui sopra, l'accettazione di tutti gli Stati membri è richiesta nel caso di ogni emendamento che modifichi:
 - (i) il diritto di recedere dall'Associazione, previsto dall'Articolo VII, Sezione 1;
 - (ii) il diritto garantito dall'Articolo III, Sezione 1 (c);
 - (iii) la limitazione della responsabilità prevista dall'Articolo II, Sezione 3.
- (c) Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti gli Stati membri, tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale, salvo che un termine più breve sia specificato nella lettera o nel telegramma circolare.

Articolo X Interpretazione e arbitrato

- (a) Ogni questione relativa all'interpretazione di una disposizione del presente Accordo che opponga uno Stato membro all'Associazione, o Stati membri tra di loro, dev'essere sottoposta alla decisione dei Direttori esecutivi. Se

la questione concerne particolarmente uno Stato membro non autorizzato a nominare un Direttore esecutivo, tale Stato ha facoltà di farsi rappresentare, conformemente all'Articolo VI, Sezione 4 (g).

- (b) In ogni affare in cui i Direttori esecutivi abbiano adottato una decisione ai sensi del capoverso (a) di cui sopra, qualsiasi Stato membro può chiedere che la questione sia portata dinanzi al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. In attesa che il Consiglio decida, l'Associazione può, nella misura in cui lo ritenga necessario, agire in base alla decisione dei Direttori esecutivi.
- (c) Ogniqualevolta un disaccordo intervenga tra l'Associazione e uno Stato che abbia cessato d'essere membro, o tra l'Associazione e uno Stato membro durante la sospensione permanente delle operazioni dell'Associazione, tale disaccordo è sottoposto all'arbitrato di un tribunale costituito di tre arbitri, che comprende un arbitro nominato dall'Associazione, un arbitro designato dallo Stato membro e un superarbitro che, salvo diversa intesa tra le parti, è nominato dal Presidente della Corte Permanente Internazionale di Giustizia o da altra autorità designata dal regolamento adottato dall'Associazione. Il superarbitro dispone di pieni poteri per regolare tutte le questioni di procedura sulle quali le parti siano in disaccordo.

Articolo XI Disposizioni finali

Sezione 1. Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore quando sia stato firmato a nome di Governi le cui sottoscrizioni rappresentino almeno il 65 per cento del totale delle sottoscrizioni enumerate nell'allegato A e quando i documenti menzionati nella Sezione 2 (a) del presente Articolo siano stati depositati a loro nome; in nessun caso il presente Accordo può entrare in vigore prima del 15 settembre 1960.

Sezione 2. Firma

- (a) Ogni Governo, a nome del quale il presente Accordo sia stato firmato, deposita, presso la Banca, uno strumento in cui si dichiara che esso ha accettato il presente Accordo conformemente alle proprie leggi e che ha adottato tutte le misure necessarie per essere in grado di adempiere tutti i suoi obblighi risultanti dal presente Accordo.
- (b) Ogni Governo diviene membro dell'Associazione alla data del deposito a suo nome dello strumento menzionato in precedenza sotto (a), con la riserva che nessun Governo diviene membro dell'Associazione prima che il presente Accordo sia entrato in vigore ai sensi della Sezione 1 del presente Articolo.
- (c) Il presente Accordo rimane, fino al 31 dicembre 1960, aperto alla firma, presso la sede centrale della Banca, dei rappresentanti degli Stati enumerati nell'allegato A; nondimeno, se il presente Accordo non sia entrato in vigore a tale data, i Direttori esecutivi della Banca possono prorogare di

sei mesi al massimo il periodo durante il quale il presente Accordo rimane aperto alla firma.

- (d) Una volta entrato in vigore, il presente Accordo è aperto alla firma dei rappresentanti di tutti gli Stati la cui affiliazione sia stata accettata conformemente alle disposizioni dell'Articolo II, Sezione 1 (b).

Sezione 3. Applicazione territoriale

Apponendo la loro firma al presente Accordo, tutti i Governi l'accettano, sia in loro proprio nome che in quello di tutti i territori delle cui relazioni internazionali sono responsabili, eccettuati nondimeno i territori che abbiano fatto oggetto di una notificazione scritta trasmessa da detti Governi all'Associazione.

Sezione 4. Inaugurazione dell'Associazione

- (a) Non appena il presente Accordo entri in vigore conformemente alla Sezione 1 del presente Articolo, il Presidente convoca una riunione dei Direttori esecutivi.
- (b) L'Associazione inizia le proprie operazioni alla data di tale riunione.
- (c) Precedentemente alla prima riunione del Consiglio dei Governatori, i Direttori esecutivi possono esercitare tutti i poteri del Consiglio dei Governatori, salvo i poteri ad esso riservati dal presente Accordo.

Sezione 5. Locali

La Banca è autorizzata a depositare il presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e dei relativi Regolamenti adottati dall'Assemblea Generale.

Fatto a Washington in un esemplare unico che rimane depositato negli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la quale ha indicato con la propria firma qui appresso che essa sarà la depositaria del presente Accordo, che essa lo depositerà presso il Segretariato delle Nazioni Unite e che notificherà a tutti gli Stati la cui denominazione figuri nell'allegato A la data alla quale il presente Accordo sia entrato in vigore conformemente alle disposizioni del suo Articolo XI, Sezione 1.

Seguono le firme

Sottoscrizioni iniziali*Allegato A*(In milioni di dollari degli Stati Uniti)¹⁾*Prima parte*

Australia	20,18	Gran Bretagna	131,14
Austria	5,04	Italia	18,16
Belgio	22,70	Lussemburgo	1,01
Canada	37,83	Norvegia	6,72
Danimarca	8,74	Paesi Bassi	27,74
Finlandia	3,83	Stati Uniti	320,29
Francia	52,96	Sud-Africa	10,09
Germania	52,96	Svezia	<u>10,09</u>
Giappone	33,59		763,07

Seconda parte

Afganistan	1,01	Irlanda	3,03
Arabia Saudita	3,70	Islanda	0,10
Argentina	18,83	Israele	1,68
Birmania	2,02	Jugoslavia	4,04
Bolivia	1,06	Libano	0,45
Brasile	18,83	Libia	1,01
Ceylon	3,03	Malesia	2,52
Cile	3,53	Marocco	3,53
Cina	30,26	Messico	8,74
Colombia	3,53	Nicaragua	0,30
Corea	1,26	Pakistan	10,09
Costa-Rica	0,20	Panama	0,02
Cuba	4,71	Paraguay	0,30
Ecuador	0,65	Perù	1,77
Etiopia	0,50	Repubbl. Araba Unita ..	6,03
Filippine	5,04	Spagna	10,09
Ghana	2,36	Sudan	1,01
Giordania	0,30	Tailandia	3,03
Grecia	2,52	Tunisia	1,51
Guatemala	0,40	Turchia	5,80
Haiti	0,76	Uruguay	1,06
Honduras	0,30	Venezuela	7,06
India	40,35	Viet-Nam	<u>1,51</u>
Indonesia	11,10		236,93
Iraq	0,76		
Iran	4,54	Totale	1000,0

¹⁾ In dollari degli Stati Uniti di peso e titolo legali alla data del 1° gennaio 1960.

Statuto della Società finanziaria internazionale

Emendato dalle risoluzioni entrate in vigore il 21 settembre 1961
e il 1° settembre 1965

I Governi in nome dei quali è firmato il presente accordo convengono quanto segue:

Articolo introduttivo

È istituita la Società Finanziaria Internazionale (detta in seguito la Società) la quale opera conformemente alle seguenti disposizioni:

Articolo I Scopo

La Società ha lo scopo di stimolare l'espansione economica incoraggiando lo sviluppo di imprese private a carattere produttivo negli Stati membri, in particolare nelle regioni meno sviluppate, al fine di completare le operazioni della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (detta in seguito la Banca). Nel perseguire questo obiettivo, la Società:

- (i) contribuisce, congiuntamente ad investimenti privati, a finanziare la creazione, il miglioramento e l'espansione di imprese private a carattere produttivo, tali da contribuire allo sviluppo degli Stati membri; gli investimenti sono effettuati dal Governo interessato senza garanzia di rimborso e unicamente quando il capitale privato non possa essere reperito a condizioni ragionevoli;
- (ii) si adopera per ravvicinare le prospettive d'investimento, il capitale privato, locale e estero, e una gestione esperta;
- (iii) si adopera per stimolare e promuovere le condizioni che favoriscono l'afflusso del capitale privato, locale e estero, verso investimenti a carattere produttivo nei Paesi membri.

La Società si ispira, in tutte le sue decisioni, alle disposizioni del presente articolo.

Articolo II Partecipazione alla Società e capitale della Società

Sezione 1. Affiliazione

- (a) I membri originari della Società sono i membri della Banca enumerati nel Supplemento che hanno accettato di partecipare alla Società prima della data precisata all'articolo IX, sezione 2(c).

- (b) Gli altri membri della Banca possono aderire alla Società alle date e alle condizioni fissate da quest'ultima.

Sezione 2. Capitale

- (a) L'ammontare del capitale autorizzato della Società è di 100 000 000 di dollari statunitensi¹⁾.
- (b) Il capitale autorizzato è composto da 100 000 azioni, aventi ciascuna un valore nominale di mille dollari statunitensi. Le azioni non sottoscritte dai membri originari possono essere sottoscritte posteriormente in conformità con la Sezione 3(d) del presente articolo.
- (c) Il Consiglio dei Governatori può aumentare il capitale autorizzato, a prescindere dal suo importo, alle seguenti condizioni:
- (i) a maggioranza dei voti, quando l'aumento è necessario per emettere azioni in occasione di una sottoscrizione iniziale degli Stati membri diversi dai membri originari, purché il totale di tutti gli aumenti autorizzati in virtù del presente sottoparagrafo non ecceda le 10 000 azioni;
 - (ii) in tutti gli altri casi, a maggioranza di tre quarti della totalità dei voti.
- (d) Nel caso di un aumento autorizzato conformemente al paragrafo (c)(ii), la Società offre ad ogni membro una ragionevole possibilità di sottoscrivere, alle condizioni da essa fissate, una parte dell'aumento del capitale proporzionale al rapporto tra l'ammontare delle azioni già sottoscritte dallo Stato membro e l'ammontare totale del capitale della Società; tuttavia, i membri non hanno l'obbligo di sottoscrivere una parte dell'aumento di capitale.
- (e) L'emissione di azioni diverse da quelle sottoscritte per sottoscrizione iniziale o in virtù del precedente paragrafo (d) è decisa a maggioranza di tre quarti della totalità dei voti.
- (f) Le azioni della Società possono essere sottoscritte soltanto dagli Stati membri e attribuite unicamente ad essi.

Sezione 3. Sottoscrizione di azioni

- (a) Ogni membro originario sottoscrive il numero di azioni figurante a suo nome nel Supplemento A. La Società stabilisce il numero di azioni da sottoscrivere da parte degli altri membri.
- (b) Le azioni oggetto delle sottoscrizioni iniziali dei membri originari sono emesse alla pari.
- (c) La sottoscrizione iniziale di un membro originario è pagata integralmente entro i 30 giorni seguenti, ossia alla data alla quale la Società dà inizio alle

¹⁾ Il 3 settembre 1963, il capitale autorizzato è stato portato a 110 000 000 di dollari che rappresentavano 110 000 azioni a 1000 dollari l'una. Il 2 novembre 1977, il capitale autorizzato è stato nuovamente aumentato, passando a 650 000 000 di dollari, pari a 650 000 azioni di 1000 dollari. Infine, il 26 dicembre 1985, il capitale autorizzato è stato portato a 1 300 000 000 di dollari pari a 1 300 000 azioni da 1000 dollari l'una.

operazioni conformemente all'articolo IX sezione 3(b), o, se è posteriore, alla data alla quale detto membro originario acquista la qualità di membro, o a una data ulteriore stabilita dalla Società. Il pagamento è effettuato in oro o in dollari statunitensi, su invito della Società e nel luogo o nei luoghi di pagamento da essa precisati.

- (d) La Società stabilisce il prezzo e le altre condizioni di sottoscrizione delle azioni da sottoscrivere al di fuori della sottoscrizione iniziale dei membri originari.

Sezione 4. Limitazione di responsabilità

Nessun membro è responsabile delle obbligazioni della Società per il solo fatto di esserne membro.

Sezione 5. Limitazione al trasferimento e alla costituzione in garanzia delle azioni

Le azioni non possono essere date in garanzia né gravate da oneri e possono essere trasferite solamente alla Società.

Articolo III Operazioni

Sezione 1. Operazioni di finanziamento

La Società può investire le sue risorse in imprese private a carattere produttivo nel territorio degli Stati membri. L'esistenza di un interesse governativo o pubblico in queste imprese non esclude necessariamente un investimento della Società.

Sezione 2. Modi di finanziamento¹⁾

La società può investire le sue risorse nel modo che ritiene adatto alle circostanze.

Sezione 3. Principi che reggono le operazioni

Nel condurre le sue attività, la Società si ispira ai principi seguenti:

- (i) la Società non intraprende finanziamenti per i quali, a suo parere, potrebbe essere ottenuto sufficiente capitale privato a condizioni ragionevoli;
- (ii) la Società non finanzia imprese sul territorio di uno Stato membro se questo fa obiezioni al finanziamento;

¹⁾ Modificato il 21 settembre 1961.

Il testo originale era il seguente:

- (a) Il finanziamento effettuato dalla Società non può rivestire la forma di una partecipazione al capitale sociale. Salva questa riserva, la Società può investire le sue risorse nel modo che ritiene adatto alle circostanze; in particolare potrà procedere a investimenti conferenti al portatore il diritto di partecipare agli utili, sottoscrivere azioni o convertire l'investimento in azioni.
- (b) La Società non esercita personalmente alcun diritto di sottoscrizione o di conversione in azioni degli investimenti.

- (iii) la Società non impone condizioni volte a far sì che il prodotto di un finanziamento da essa effettuato sia speso in un Paese determinato;
- (iv) la Società non assume responsabilità alla direzione delle imprese in cui ha investito fondi e non esercita il suo diritto di voto a tale scopo o a proposito di qualsiasi questione che, a suo parere, è generalmente di competenza della direzione dell'impresa¹⁾;
- (v) la Società effettua investimenti alle condizioni ritenute adatte, tenendo conto dei bisogni dell'impresa, dei rischi incorsi dalla Società e delle condizioni normali per investimenti privati analoghi;
- (vi) la Società si sforza di ricostituire il suo capitale cedendo investimenti a interessi privati ogni qualvolta sia possibile farlo in modo appropriato e a condizioni soddisfacenti;
- (vii) la Società si sforza di mantenere una diversificazione ragionevole degli investimenti.

Sezione 4. Salvaguardia degli interessi della Società

In caso di carenza o minaccia di carenza a scapito di uno dei suoi investimenti, di insolvibilità o minaccia di insolvibilità di un'impresa in cui è stato realizzato l'investimento, o in qualsiasi altra situazione che, secondo la Società, minaccia di compromettere tale investimento, le disposizioni del presente accordo non impediscono alla Società di prendere le misure ed esercitare i diritti che ritiene necessari per la salvaguardia dei suoi interessi.

Sezione 5. Applicazione di talune limitazioni di cambio

I fondi incassati dalla Società o che le sono dovuti a seguito di un investimento nei territori di uno Stato membro conformemente alla Sezione 1 di questo articolo, non eludono, unicamente in virtù del presente accordo, le limitazioni, i regolamenti ed i controlli dei cambi d'ordine generale in vigore nel territorio dello Stato membro.

Sezione 6. Altre operazioni

Oltre alle operazioni specificate nel resto dell'accordo, la Società ha potere di:

- (i) prendere a prestito capitali e fornire in questo modo il pegno o la garanzia che ritiene necessaria, essendo inteso che prima di procedere ad una vendita pubblica delle sue obbligazioni sul mercato di uno Stato membro, la Società ottiene il consenso dello Stato e, se del caso, dello Stato membro nella moneta del quale sono emesse le obbligazioni; finché la Società è debitrice di prestiti consentiti o garantiti dalla Banca, l'intero ammontare dei prestiti non rimborsati e delle garanzie della Società non può essere aumentato se, al momento dell'aumento o per questo fatto, l'ammontare totale dei debiti non ancora rimborsati (comprese le garanzie su tutti i debiti)

¹⁾ Modificato il 21 settembre 1961.

Il testo originale era il seguente:

(iv) la Società non assume responsabilità nella direzione delle imprese in cui ha investito fondi.

contratti dalla Società presso qualsiasi fonte, ecceda un importo uguale a quattro volte l'ammontare esatto del suo capitale sottoscritto e dei suoi eccedenti¹⁾;

- (ii) investire, nelle obbligazioni da essa determinate, i fondi il cui impiego non è richiesto per le operazioni di finanziamento, e investire i fondi di pensionamento e altri fondi analoghi in valori facilmente realizzabili, senza tener conto delle limitazioni imposte alle altre sezioni di questo articolo;
- (iii) dare la sua garanzia ai titoli cui ha sottoscritto al fine di agevolare la vendita;
- (iv) comprare o vendere i titoli da essa emessi, garantiti o sottoscritti;
- (v) esercitare qualsiasi altro potere connesso con la sua attività, nella misura necessaria o auspicabile per raggiungere lo scopo.

Sezione 7. Valutazione delle divise

Ogni qualvolta sia necessario, per l'applicazione del presente accordo, valutare una divisa in funzione di un'altra, la valutazione è effettuata con equità dalla Società, previa consultazione del Fondo Monetario Internazionale.

Sezione 8. Avviso da iscrivere sui titoli

I titoli emessi o garantiti dalla Società portano visibilmente sul retro una dichiarazione indicante che detto titolo non è un'obbligazione della Banca o, salvo indicazione espressa contraria su detto titolo, di un Governo.

Sezione 9. Divieto di attività politica

La Società ed i suoi funzionari non intervengono nelle questioni politiche di un membro e non si lasciano influenzare nelle loro decisioni dalla forma politica dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Le decisioni della Società e dei suoi funzionari sono fondate esclusivamente su fattori economici, presi in considerazione imparzialmente, al fine di realizzare lo scopo della Società definito nel presente accordo.

Articolo IV Organizzazione e amministrazione

Sezione 1. Composizione della Società

La Società comporta un Consiglio dei Governatori, un Consiglio dei Direttori Esecutivi, un Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi, un Direttore Generale (Presidente) e tutti i funzionari e il personale necessario per adempiere alle funzioni stabilite dalla Società.

Sezione 2. Consiglio dei Governatori

- (a) Il Consiglio dei Governatori è investito di tutti i poteri della Società.

¹⁾ L'ultima clausola è stata aggiunta conformemente all'emendamento entrato in vigore il 1° settembre 1965.

- (b) Ogni Governatore e ogni Governatore Supplente nominato da uno Stato membro della Banca che sia anche membro della Società, è di diritto Governatore o Governatore Supplente della Società. Il Governatore Supplente non può votare, salvo in assenza del Governatore che sostituisce. Il Consiglio dei Governatori sceglie come Presidente uno dei Governatori. Il Governatore o Governatore Supplente cesserà le sue funzioni se lo Stato membro che lo ha nominato cessa di essere membro della Società.
- (c) Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio dei Direttori Esecutivi l'esercizio di tutti i poteri, eccetto:
- (i) l'ammissione di nuovi membri e la definizione delle condizioni d'ammissione;
 - (ii) l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
 - (iii) la sospensione di un membro;
 - (iv) la decisione sui ricorsi esercitati contro l'interpretazione data al presente accordo dal Consiglio dei Direttori Esecutivi;
 - (v) la conclusione di accordi al fine di cooperare con altri organismi internazionali (esclusi gli accordi non formali di carattere temporaneo e amministrativo);
 - (vi) la decisione di sospendere in modo permanente le operazioni della Società e di ripartirne gli attivi;
 - (vii) il voto sui dividendi;
 - (viii) le modifiche al presente accordo.
- (d) Il Consiglio dei Governatori tiene una riunione annuale, le riunioni previste dallo stesso Consiglio e quelle convocate dal Consiglio dei Direttori Esecutivi.
- (e) La riunione annuale del Consiglio dei Governatori ha luogo nello stesso periodo della riunione annuale del Consiglio dei Governatori della Banca.
- (f) Alle riunioni del Consiglio dei Governatori, il quorum è costituito dalla maggioranza dei Governatori che dispongano almeno dei due terzi dei voti complessivi.
- (g) La Società può, per regolamento, istituire una procedura con la quale il Consiglio dei Direttori Esecutivi può ottenere una votazione dei Governatori su una data questione, senza convocare una riunione del Consiglio dei Governatori.
- (h) Il Consiglio dei Governatori, e il Consiglio dei Direttori Esecutivi se vi è autorizzato, possono adottare i regolamenti necessari o adatti alla gestione degli affari della Società.
- (i) I Governatori e i Governatori supplenti adempiono alle loro funzioni senza essere remunerati dalla Società.

Sezione 3. Voto

- (a) Ogni membro dispone di 250 voti con un voto supplementare per ogni azione detenuta.

- (b) Le questioni sottoposte alla Società sono decise a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi specialmente previsti.

Sezione 4. Consiglio dei Direttori Esecutivi

- (a) Il Consiglio dei Direttori Esecutivi è incaricato della gestione generale degli affari della Società ed esercita a tale scopo i poteri conferiti dal presente accordo o delegati dal Consiglio dei Governatori.
- (b) Il Consiglio dei Direttori Esecutivi della Società comprende di diritto il Direttore Esecutivo della Banca che è (i) nominato da uno Stato membro della Banca che sia anche membro della Società oppure (ii) eletto dai voti di almeno uno Stato ugualmente membro della Società. Il Supplente di un Direttore Esecutivo di cui sopra è di diritto Direttore Esecutivo Supplente della società. Il Direttore Esecutivo cessa le funzioni se il membro che l'ha nominato, o se tutti i membri i cui voti hanno contato nella sua elezione, cessano di essere membri della Società.
- (c) I Direttori Esecutivi della Banca nominati, dispongono del numero di voti attribuito dalla Società allo Stato membro che li hanno nominati. I Direttori Esecutivi della Banca eletti dispongono del numero di voti attribuito allo Stato membro o agli Stati membri nella Società e i cui voti hanno contato in loro favore alla Banca. I Direttori Esecutivi votano in blocco.
- (d) Il Direttore Esecutivo Supplente ha il potere di agire in assenza del Direttore Esecutivo che lo ha nominato. Quando il Direttore Esecutivo è presente, il suo Supplente può partecipare alle riunioni ma senza diritto di voto.
- (e) Nelle riunioni del Consiglio dei Direttori Esecutivi, il quorum è costituito dalla maggioranza dei Direttori Esecutivi che dispongano almeno della metà dei voti complessivi.
- (f) Il Consiglio dei Direttori Esecutivi si riunisce ogni qualvolta sia necessario per gli affari della Società.
- (g) Il Consiglio dei Governatori adotta regolamenti in virtù dei quali un membro della Società che non goda del diritto di nominare un Direttore Esecutivo della Banca può inviare un rappresentante a qualsiasi riunione del Consiglio dei Direttori Esecutivi della Società, qualora il membro sottoponga all'esame del Consiglio una richiesta o una questione che lo riguardi in modo particolare.

Sezione 5. Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi, direttore generale e personale

- (a) Il Presidente della Banca è di diritto Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi della Società ma non ha diritto di voto, salvo in caso di parità dei voti, quando il suo voto è preponderante. Può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori, ma senza diritto di voto.
- (b) Il Direttore generale della Società è nominato dal Consiglio dei Direttori Esecutivi su raccomandazione del suo Presidente. Il Direttore generale è capo del personale amministrativo della Società. Gestisce gli affari correnti della Società conformemente alle istruzioni generali del Consiglio dei

Direttori Esecutivi e sotto la direzione del Presidente del Consiglio. È incaricato, sotto controllo generale del Consiglio dei Direttori Esecutivi e del Presidente, dell'organizzazione, della nomina e della revoca dei funzionari e del personale. Il Direttore generale può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Direttori Esecutivi, ma senza diritto di voto. Cesserà le sue funzioni su decisione del Consiglio dei Direttori Esecutivi con il consenso del Presidente.

- (c) Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale, i funzionari e il personale della Società sono interamente al servizio della Società ad esclusione di qualsiasi altra autorità. Gli Stati membri della Società rispettano il carattere internazionale dei loro compiti e si astengono da ogni tentativo d'influenzare un agente della Società nell'esercizio delle sue funzioni.
- (d) Senza trascurare l'interesse primordiale del reclutamento del personale più efficiente e tecnicamente più qualificato, la Società tiene conto della ripartizione geografica più ampia possibile.

Sezione 6. Rapporti con la Banca

- (a) La Società è un'entità distinta dalla Banca e le sue risorse sono separate da quelle della Banca¹⁾. Le disposizioni di questa sezione non impediscono alla Società di concludere accordi con la Banca in materia di organizzazione materiale, del personale e dei servizi e per il rimborso di spese amministrative pagate da una delle organizzazioni per conto dell'altra.
- (b) Le disposizioni di questo accordo non rendono la Società responsabile degli atti della Banca e degli impegni da essa contratti. A sua volta, la Banca non è responsabile degli atti e impegni della Società.

Sezione 7. Relazioni con altre organizzazioni internazionali

La Società, agendo per il tramite della Banca, conclude accordi formali con le Nazioni Unite e può concludere accordi analoghi con altre organizzazioni pubbliche internazionali con funzioni specializzate in settori connessi.

Sezione 8. Sede degli uffici

La sede principale della Società è situata nella stessa località di quella della Banca. La Società può aprire altri uffici sul territorio degli Stati membri.

Sezione 9. Depositari

Ogni Stato membro designa la sua Banca centrale come depositario dove la Società può depositare i fondi detenuti nella divisa di tale Stato o gli altri averi della Società. Se manca una banca centrale, lo Stato membro designa, al medesimo scopo, un altro istituto suscettibile di essere accettato dalla Società.

¹⁾ Modificato il 1° settembre 1965.

Il testo originale era il seguente:

«La Società non può né prestare, né prendere in prestito dalla Banca.»

Sezione 10. Comunicazioni tra la Società e gli Stati membri

Ogni Stato membro designa un agente qualificato con il quale la Società può mettersi in contatto per qualsiasi questione suscitata dal presente accordo.

Sezione 11. Pubblicazione di rapporti e diffusione di informazioni

- (a) La Società pubblica un rapporto annuale della situazione contabile verificata e, a intervalli convenienti per i suoi membri, invia un resoconto sommario della situazione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle sue operazioni.
- (b) La Società ha la facoltà di pubblicare qualsiasi altro rapporto che giudica utile per perseguire il proprio obiettivo.
- (c) Agli Stati membri vengono inviati esemplari di tutti i rapporti, bilanci e pubblicazioni allestiti in virtù della presente sezione.

Sezione 12. Dividendi

- (a) Il Consiglio dei Governatori può determinare, a tempo opportuno, dopo costituzione di riserve adeguate, la quota di reddito e di utili accumulati dalla Società da distribuire a titolo di dividendi.
- (b) La distribuzione dei dividendi è proporzionale alle azioni detenute dagli Stati membri.
- (c) La Società determina le modalità di pagamento e la divisa o le divise di pagamento dei dividendi.

Articolo V Recesso; sospensione della partecipazione degli Stati membri; sospensione delle operazioni*Sezione 1. Diritto di recesso degli Stati membri*

Lo Stato membro ha la facoltà di recedere dalla Società in qualsiasi momento, inviando un avviso scritto alla sede sociale della Società. Le dimissioni hanno effetto a partire dalla data di ricevimento dell'avviso.

Sezione 2. Sospensione della partecipazione

- (a) Ove uno Stato membro non adempia ad una qualsiasi delle sue obbligazioni verso di essa, la Società può sospenderlo con decisione presa a maggioranza da parte dei Governatori che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti. Lo Stato sospeso cessa automaticamente di essere membro della Società allo scadere di un anno, salvo decisione alla stessa maggioranza di restituire a tale Stato membro il suo statuto anteriore.
- (b) Nel corso del periodo di sospensione, lo Stato membro interessato non può esercitare nessun diritto previsto dal presente accordo, salvo il diritto di recesso, ma continua ad assumerne tutti gli obblighi.

Sezione 3. Sospensione o cessazione della partecipazione degli Stati membri alla Banca

Lo Stato membro sospeso dalla sua qualità di membro della Banca o che cessa di parteciparvi, è automaticamente sospeso dalla sua qualità di membro della Società, o cessa di esserne membro a seconda del caso.

Sezione 4. Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere membri

- (a) Lo Stato che cessa di essere membro della Società resta obbligato per tutte le somme di cui è debitore nei suoi confronti. La Società prende le disposizioni necessarie per il riscatto delle sue azioni al fine di regolare i conti con tale Stato e in conformità con le disposizioni di questa sezione, ma lo Stato interessato non ha altri diritti in virtù di questo accordo salvo quelli previsti da questa sezione e dall'articolo VIII(c).
- (b) La Società e lo Stato interessato possono accordarsi sul riscatto delle azioni detenute dallo Stato alle condizioni che sembrano giustificate date le circostanze, senza tener conto del paragrafo (c) seguente. Questo accordo può contenere, tra l'altro, una liquidazione finale di tutte le obbligazioni dello Stato nei confronti della Società.
- (c) Se tale accordo non è effettuato entro sei mesi dalla perdita della qualità di Stato membro oppure a qualunque altra data stabilita dalla Società e da questo Stato, il prezzo di riscatto delle azioni da parte dello Stato è uguale al valore stabilito nei registri della Società nel giorno in cui lo Stato ha cessato di essere membro. Il riscatto delle azioni sottostà alle seguenti condizioni:
 - (i) il pagamento può aver luogo per acconti su rimessa delle azioni da parte dello Stato interessato; l'ammontare degli acconti, le date e la divisa o le divise disponibili per il versamento sono stabiliti dalla Società a condizioni ragionevoli, tenuto conto della sua situazione finanziaria;
 - (ii) le somme spettanti allo Stato interessato in cambio delle sue azioni sono trattenute dalla Società finché tale Stato o uno qualsiasi dei suoi organismi è debitore della Società. A scelta della Società, l'importo del debito può essere compensato con le somme da essa dovute;
 - (iii) se la Società subisce una perdita netta in ragione di un investimento effettuato conformemente all'articolo III sezione 1, e da essa detenuto alla data alla quale lo Stato interessato cessa di essere membro, e se l'ammontare della perdita eccede, a quella data, l'ammontare delle riserve costituite per farvi fronte, tale Stato è tenuto a rimborsare, su richiesta, la somma pari alla riduzione del prezzo di riscatto delle sue azioni, se fosse stato tenuto conto di tale perdita al momento della determinazione del prezzo di riscatto.
- (d) La somma che spetta ad uno Stato in cambio delle sue azioni, in applicazione di questa sezione, non è pagata in nessun caso prima dello spirare di un termine di sei mesi dal momento in cui questo Stato ha cessato di

essere membro. Se la Società sospende le sue operazioni conformemente alla sezione 5 del presente articolo durante i sei mesi dalla data alla quale lo Stato ha cessato di esserne membro, tutti i diritti di tale Stato sono determinati conformemente alle disposizioni della citata sezione 5 e lo Stato è considerato in possesso della qualità di membro ai fini dell'applicazione della citata sezione 5, ma senza diritto di voto.

Sezione 5. Sospensione delle operazioni e liquidazione degli impegni

- (a) La Società può sospendere le sue operazioni a titolo permanente con voto maggioritario dei Governatori che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti. A seguito di questa decisione, la Società metterà fine immediatamente alle sue attività ad eccezione di quelle inerenti alla normale realizzazione, conservazione e protezione dei suoi averi nonché alla liquidazione dei suoi impegni. Fino al giorno della liquidazione definitiva degli impegni della ripartizione dei suoi averi, la Società conserva la personalità giuridica e tutti i diritti ed obblighi reciproci della Società e dei suoi membri in virtù del presente accordo restano intatti, essendo inteso tuttavia che nessun membro è sospeso dalla sua qualità o recede e che nessun versamento è effettuato ai membri, fatte salve le disposizioni della presente sezione.
- (b) Nessun versamento è effettuato ai membri in ragione della loro sottoscrizione al capitale sociale della Società prima che tutti gli impegni nei confronti di creditori non siano stati estinti o che la loro liquidazione non sia stata assicurata e che il Consiglio dei Governatori, con voto maggioritario dei Governatori che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti, abbia deciso di procedere a tale versamento.
- (c) Fermo restando quanto precede, la Società ripartisce i suoi averi tra i suoi membri in proporzione all'ammontare delle loro azioni, a meno che lo Stato membro non proceda al previo pagamento di tutti i debiti nei confronti della Società. Tale ripartizione è effettuata alla data e nella divisa, contante o averi in natura, che la Società ritiene giusti ed equi. Le ripartizioni fatte ai diversi membri non avranno necessariamente consistenza uniforme né quanto alla natura degli averi, né quanto alle divise di pagamento di tali ripartizioni.
- (d) Lo Stato membro che riceve degli averi distribuiti dalla Società in applicazione di questa sezione, è surrogato ai diritti della Società in tali averi prima della loro distribuzione.

Articolo VI Statuti, immunità e privilegi

Sezione 1. Oggetto del presente articolo

Al fine di permettere alla Società di svolgere le sue funzioni, ogni Stato membro riconosce alla Società lo statuto, le immunità ed i privilegi definiti al presente articolo.

Sezione 2. Statuto della Società

La Società gode della piena personalità giuridica e in particolare della capacità di:

- (i) stipulare contratti;
- (ii) acquisire beni mobili e immobili e disporne;
- (iii) stare in giudizio.

Sezione 3. Situazione della Società per quanto concerne le azioni giudiziarie

La Società può essere perseguita soltanto dinanzi ad un tribunale avente giurisdizione sul territorio di uno Stato membro in cui possiede una filiale, in cui ha nominato un agente incaricato di ricevere notifiche o intimazioni, o dove ha emesso o garantito titoli. Gli Stati membri o le persone agenti per loro conto o facenti valere diritti da loro ceduti non possono intentare azioni. I beni e gli averi della Società, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono immuni da sequestro, opposizione o esecuzione prima di un giudizio definitivo contro la Società.

Sezione 4. Impignorabilità degli averi

I beni e gli averi della Società, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, non sono soggetti a, e sono esenti da, perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o qualsiasi altra forma di sequestro ordinata dagli organi esecutivi o legislativi.

Sezione 5. Inviolabilità degli archivi

Gli archivi della Società sono inviolabili.

Sezione 6. Immunità degli averi da misure limitative

Nella misura necessaria all'esecuzione delle operazioni previste nel presente accordo e ferme restando le disposizioni dell'articolo III sezione 5 del presente accordo, tutti i beni e gli averi della Società sono esenti da limitazioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi tipo.

Sezione 7. Privilegio in materia di comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali della Società godono, da parte di ogni Stato membro, dello stesso trattamento delle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.

Sezione 8. Immunità e privilegi di funzionari e impiegati

I Governatori, Direttori Esecutivi, Supplenti, funzionari e impiegati della Società:

- (i) non possono essere oggetto di perseguimenti per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- (ii) se non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, godono, in materia di limitazioni all'immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi di leva, delle stesse immunità e, in materia di limitazioni dei cambi, delle stesse agevolazioni accordate dagli Stati membri a rappresentanti, funzionari e impiegati degli altri Stati membri, in possesso di uno statuto equivalente;

- (iii) godono, per quanto concerne le agevolazioni di viaggio, dello stesso trattamento accordato dagli Stati membri a rappresentanti, funzionari e impiegati degli altri Stati membri, in possesso di uno Statuto equivalente.

Sezione 9. Esenzione dagli oneri fiscali

- (a) La Società, i suoi averi, beni e redditi, nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente accordo sono esenti da imposte e dazi doganali. La Società è anche esente da obblighi relativi alla riscossione o al pagamento di imposte o dazi.
- (b) Non sono rimosse imposte sugli stipendi e emolumenti versati dalla Società ai Direttori Esecutivi, ai Supplenti, funzionari o impiegati della Società che non siano cittadini, soggetti o oriundi del Paese in cui esercitano le loro funzioni.
- (c) Non sono rimosse imposte di nessun tipo su obbligazioni o valori emessi dalla Società (compresi i dividendi o interessi inerenti) chiunque ne sia il detentore, se l'imposta:
- (i) costituisce misura di discriminazione contro tale obbligazione o valore per il solo fatto che è emesso dalla Società;
 - (ii) se il fondamento giuridico di tale imposta è unicamente il luogo o la divisa nella quale sono emessi, resi pagabili o pagati le obbligazioni o i valori, o l'ubicazione dell'ufficio o centro operativo della Società.
- (d) Non sono rimosse imposte di nessun tipo su obbligazioni o valori garantiti dalla Società (compresi i dividendi o interessi inerenti) chiunque ne sia il detentore, se l'imposta:
- (i) costituisce misura di discriminazione contro tale obbligazione o valore per il solo fatto di essere garantito dalla Società;
 - (ii) se il fondamento giuridico dell'imposta è l'ubicazione dell'ufficio o centro operativo della Società.

Sezione 10. Applicazione del presente articolo

Ogni membro prende, sul suo territorio, le misure necessarie al fine di incorporare nella legislazione i principi enunciati al presente articolo; informa la Società dei dettagli delle misure adottate.

Sezione 11. Rinuncia a privilegi e immunità

La Società può rinunciare, se lo ritiene opportuno, a ciascun privilegio e immunità conferiti dal presente accordo nella misura e alle condizioni da essa stabilite.

Articolo VII Emendamenti

- (a) Il presente accordo può essere modificato da un voto dei tre quinti dei Governatori che dispongano dei quattro quinti della totalità dei voti.
- (b) In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo (a), è richiesto il voto di approvazione di tutti i Governatori qualora si tratti di un emendamento che modifichi:

- (i) il diritto di recedere dalla Società, previsto all'articolo V sezione 1;
 - (ii) il diritto di prelazione previsto all'articolo II sezione 2(d);
 - (iii) la limitazione di responsabilità prevista all'articolo II sezione 4.
- (c) Le proposte miranti ad apportare modifiche al presente accordo, emananti da uno Stato membro, da un Governatore o dal Consiglio dei Direttori Esecutivi, sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Governatori che le sottopone al Consiglio dei Governatori. Se l'emendamento proposto è adottato, la Società ne certifica l'accettazione in un comunicato ufficiale indirizzato a tutti gli Stati membri. Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri allo spirare di un termine di tre mesi a partire dalla data del comunicato ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non specifichi un termine più breve.

Articolo VIII Interpretazione e arbitrato

- (a) Le questioni relative all'interpretazione delle disposizioni del presente accordo, sorte tra uno Stato membro e la Società, o tra diversi Stati membri, sono sottoposte al Consiglio dei Direttori Esecutivi per decisione. Se una questione concerne in modo particolare uno Stato membro non autorizzato a nominare un Direttore Esecutivo della Banca, tale Stato ha la facoltà di essere rappresentato conformemente alle disposizioni dell'articolo IV sezione 4 (g).
- (b) In tutti i casi in cui il Consiglio dei Direttori Esecutivi ha preso una decisione in virtù del precedente paragrafo (a), qualsiasi Stato membro può chiedere che la questione sia rinviata al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è definitiva. In attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, la Società, se lo ritiene necessario, può agire sulla base della decisione del Consiglio dei Direttori Esecutivi.
- (c) Qualora sorga una controversia tra la Società ed un Paese che ha cessato di essere membro o tra la Società, in stato di sospensione permanente, e uno Stato membro, la controversia è sottoposta all'arbitrato di un tribunale di tre arbitri costituito da un arbitro designato dalla Società, un arbitro designato dal Paese interessato e un superarbitro nominato, salvo diverso accordo delle parti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o da altra autorità designata in un regolamento adottato dalla Società. Il superarbitro ha pieni poteri per risolvere le questioni di procedura oggetto di disaccordo fra le parti.

Articolo IX Disposizioni finali

Sezione 1. Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore quando sia stato firmato da almeno 30 Stati le cui sottoscrizioni rappresentino almeno il 75 per cento del totale delle sottoscrizioni di cui al Supplemento A, e quando gli strumenti menzionati alla sezione 2(a) del presente articolo siano stati depositi in loro nome; in nessun caso il presente accordo entra in vigore prima del 1° ottobre 1955.

Sezione 2. Firma

- (a) Ciascuno Stato in nome del quale è firmato il presente accordo depone nelle mani della Banca uno strumento che dichiara che lo ha accettato senza riserve, conformemente alle sue leggi, e che ha preso tutte le misure necessarie per permettergli di eseguire le obbligazioni contratte ai termini del presente accordo.
- (b) Ciascuno Stato diventa membro della Società a partire dalla data in cui lo strumento di cui al precedente paragrafo (a) è stato depositato in suo nome; tuttavia, nessuno Stato diventa membro prima dell'entrata in vigore del presente accordo alle condizioni previste alla sezione 1 del presente articolo.
- (c) I Governi dei Paesi i cui nomi figurano nel Supplemento A possono avere accesso all'accordo per la firma in loro nome alla sede sociale della Banca, fino alla chiusura degli uffici al 31 dicembre 1956.
- (d) Dopo la sua entrata in vigore, il presente accordo è aperto alla firma dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri la cui affiliazione è stata accettata conformemente all'articolo II sezione 1(b).

Sezione 3. Inaugurazione della Società

- (a) Non appena l'accordo entra in vigore, ai termini della sezione 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi convoca il Consiglio dei Direttori Esecutivi.
- (b) La Società comincia le sue operazioni alla data della riunione del Consiglio dei Direttori Esecutivi.
- (c) In attesa della prima riunione del Consiglio dei Governatori, il Consiglio dei Direttori Esecutivi può esercitare tutti i poteri del Consiglio dei Governatori, ad eccezione di quelli che gli sono riservati in virtù del presente accordo.

Fatto a Washington, in esemplare unico depositato negli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la quale, con la firma apposta in calce, ha accettato di essere depositaria del presente accordo e di comunicare a tutti i Governi, i cui nomi figurano nel Supplemento A, la data alla quale il presente accordo entrerà in vigore ai termini delle disposizioni contenute all'articolo IX sezione 1 dell'accordo.

Seguono le firme

Supplemento A**Sottoscrizione al Capitale Sociale della Società Finanziaria Internazionale**

Paese	Numero d'azioni	Ammontare (in dollari degli Stati Uniti)
Germania	3,655	3,655,000
Australia	2,215	2,215,000
Austria	554	554,000
Belgio	2,492	2,492,000
Bolivia	78	78,000
Birmania	166	166,000
Brasile	1,163	1,163,000
Canada	3,600	3,600,000
Ceylon	166	166,000
Cile	388	388,000
Cina	6,646	6,646,000
Colombia	388	388,000
Costa Rica	22	22,000
Cuba	388	388,000
Danimarca	753	753,000
Ecuador	35	35,000
Egitto	590	590,000
Stati Uniti	35,168	35,168,000
Etiopia	33	33,000
Finlandia	421	421,000
Francia	5,815	5,815,000
Gran Bretagna	14,400	14,400,000
Grecia	277	277,000
Guatemala	22	22,000
Haiti	22	22,000
Honduras	11	11,000
India	4,431	4,431,000
Indonesia	1,218	1,218,000
Iraq	67	67,000
Iran	372	372,000
Islanda	11	11,000
Israele	50	50,000
Italia	1,994	1,994,000
Giappone	2,769	2,769,000
Giordania	33	33,000
Libano	50	50,000
Lussemburgo	111	111,000
Messico	720	720,000
Nicaragua	9	9,000

Paese	Numero d'azioni	Ammontare (in dollari degli Stati Uniti)
Norvegia	554	554,000
Pakistan	1,108	1,108,000
Panama	2	2,000
Paraguay	16	16,000
Paesi Bassi	3,046	3,046,000
Perù	194	194,000
Filippine	166	166,000
Repubblica Dominicana	22	22,000
Salvador	11	11,000
Svezia	1,108	1,108,000
Siria	72	72,000
Tailandia	139	139,000
Turchia	476	476,000
Unione Sudafricana	1,108	1,108,000
Uruguay	116	116,000
Venezuela	116	116,000
Jugoslavia	443	443,000
Totale	100,000	100,000,000